

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

153° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 12 GIUGNO 2002

—————

**INDICE****Commissioni permanenti**

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali.....	Pag. 13
2 <sup>a</sup> - Giustizia .....	» 88
4 <sup>a</sup> - Difesa .....	» 99
5 <sup>a</sup> - Bilancio.....	» 111
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro .....	» 114
7 <sup>a</sup> - Istruzione.....	» 122
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni.....	» 127
10 <sup>a</sup> - Industria.....	» 242
11 <sup>a</sup> - Lavoro.....	» 244
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità.....	» 294
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali .....	» 298

**Commissioni congiunte**

3 <sup>a</sup> (Affari esteri e GAE-Senato) e III (Affari esteri e XIV – Politiche dell’Unione europea-Camera) .....	Pag. 9
9 <sup>a</sup> (Agricoltura-Senato) e XIII (Agricoltura-Camera) ....	» 11

**Commissione straordinaria**

Diritti umani.....	Pag. 302
--------------------	----------

**Giunte**

Affari Comunità europee .....	Pag. 307
Elezioni e immunità parlamentari .....	» 3

**Organismi bicamerali**

RAI-TV .....	Pag. 317
Informazione e segreto di Stato.....	» 328
Anagrafe tributaria .....	» 329
Riforma amministrativa .....	» 330
Infanzia.....	» 332

**Sottocommissioni permanenti**

2 <sup>a</sup> - Giustizia - Pareri .....	Pag. 333
5 <sup>a</sup> - Bilancio - Pareri.....	» 334
7 <sup>a</sup> - Istruzione - Pareri.....	» 335

---

CONVOCAZIONI .....	Pag. 336
--------------------	----------

## GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MERCOLEDÌ 12 GIUGNO 2002

**23ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
CREMA

*indi del Vice Presidente*  
PIROVANO

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

*SUL MANCATO RINVENIMENTO DELLE SCHEDE NULLE E BIANCHE RELATIVE AD  
ALCUNE SEZIONI DI COLLEGI DELL'EMILIA-ROMAGNA*

In apertura di seduta il senatore D'ONOFRIO richiama l'attenzione sulla circostanza che, durante l'attività di revisione (da parte dell'apposito Comitato ristretto) delle schede non assegnate riguardanti le sezioni elettorali dei Collegi nn. 6 e 10 dell'Emilia-Romagna, non sono state rinvenute nelle apposite buste le relative schede non assegnate con riferimento alle seguenti sezioni: n. 101, n. 119 e n. 409 del comune di Bologna, appartenenti al Collegio n. 6, nonché n. 6 del comune di Castelfranco Emilia del Collegio n. 10. Ha anche avuto notizia della presentazione di un esposto sulla vicenda all'autorità giudiziaria da parte del senatore Magri, in seguito da questi trasmesso per conoscenza alla Giunta. Chiede infine quali iniziative siano state assunte in relazione ai fatti segnalati.

Prendono quindi la parola i senatori SODANO Tommaso e BATTAGLIA Antonio.

In merito alla vicenda il Presidente CREMA informa di aver già provveduto a segnalare formalmente al Presidente del Senato la ricordata circostanza concernente l'attività di revisione delle schede in alcune sezioni della Regione Emilia-Romagna, nonché analoghe situazioni verificatesi durante il lavoro istruttorio concernente la Regione Toscana.

*VERIFICA DEI POTERI***Regione Friuli-Venezia Giulia**

Riprende l'esame sospeso nella seduta dell'8 maggio scorso.

Il relatore D'ONOFRIO ricorda che, come già illustrato nella seduta dell'8 maggio, il signor Giovanni Battista Nassivera – candidato della lista «L'Ulivo per Rutelli» nel Collegio n. 4 del Friuli-Venezia Giulia, che risulta primo dei non eletti tra i senatori designati sulla base della quota proporzionale della Regione (dopo l'ultimo degli eletti, vale a dire il senatore Budin) – ha presentato un ricorso avverso l'elezione (con il metodo maggioritario) del senatore Antonione (Casa delle libertà) nel Collegio uninominale n. 2.

In particolare, nel ricorso si fa presente che il citato candidato della lista della «Casa delle libertà» ha sopravanzato il senatore Budin (poi proclamato nel recupero proporzionale) per soli 56 voti. In caso di rovesciamento del risultato nell'ambito del Collegio uninominale n. 2, è evidente che il ricorrente sarebbe automaticamente proclamato senatore nella quota proporzionale.

Al riguardo il relatore propone in via principale la reiezione del ricorso, non emergendo elementi concreti e specifici che possano giustificare l'apertura di un'istruttoria relativa alla revisione delle schede nulle del Collegio n. 2. Comunque sia, in via subordinata, non avrebbe difficoltà ad accettare una diversa decisione della Giunta, nel senso di procedere – stante l'esiguità della differenza in termini di voti validi e per motivi di tipo prudenziale – ad una revisione per campione delle predette schede non assegnate.

Si svolge quindi una discussione, nel corso della quale prendono ripetutamente la parola i senatori MARITATI, SODANO Tommaso, MANZIONE, ZICCONI, PIROVANO, CONSOLO e BATTAGLIA Antonio.

Il Presidente CREMA – alla luce degli orientamenti emersi nel corso del dibattito – avverte che porrà in votazione innanzitutto la proposta avanzata in via prioritaria dal relatore, mentre solo in caso di sua reiezione sarà messa ai voti l'ipotesi formulata in via subordinata. Preannuncia che, contrariamente al solito, esprimerà sulla prima proposta del relatore un voto di astensione, che ritiene doveroso proprio per quel «garantismo» che ha sempre caratterizzato il suo operato, soprattutto quale Presidente di un organo di giustizia quale la Giunta. Nel merito della vicenda si limita a far presente che lo stesso relatore, seppur in via subordinata, ha ipotizzato di procedere ad una revisione delle schede per campione, come forse a suo avviso sarebbe opportuno, in considerazione dell'alto numero (5.088 unità) di schede non assegnate nel Collegio n. 2 e del fatto che le istanze pervenute hanno comunque segnalato l'erroneo annullamento di numerose schede contenenti un doppio segno.

La Giunta – accogliendo la proposta formulata in via prioritaria dal relatore – delibera a maggioranza:

- a) di respingere il ricorso presentato dal candidato Giovanni Battista Nassivera;
- b) di respingere il ricorso presentato dall'elettore Alberto Del Negro;
- c) di non prendere in considerazione l'istanza presentata dal signor Francesco Girelli;
- d) di dichiarare pertanto valida l'elezione di tutti i senatori proclamati eletti nella Regione e cioè: Antonione, Bordon, Budin, Callegaro, Camber, Collino e Moro.

#### *SULL'ORDINE DEI LAVORI*

Il Presidente CREMA rinvia il seguito dell'esame dei risultati elettorali delle Regioni Lombardia e Sicilia, stante l'assenza dei relatori (rispettivamente i senatori Scarabosio e Peterlini). Reputa altresì opportuno rinviare l'esame dell'affare assegnato, riguardante la compatibilità tra la carica di senatore a vita ed una nomina presso un istituto bancario.

La Giunta conviene.

#### *VERIFICA DEI POTERI*

##### **Regione Lazio**

Il senatore MARITATI, relatore per la Regione Lazio, riferisce sulla situazione elettorale della regione, informando che sono pervenuti due ricorsi.

Il signor Raffaello Fellah, candidato nel Collegio n. 3 della Regione Lazio per il gruppo elettorale «L'Ulivo», indica due sezioni nelle quali i verbali non sarebbero stati correttamente compilati e nelle quali vi sarebbero discordanze tra i voti dichiarati in favore di ciascun candidato e quelli effettivamente verbalizzati. Tale circostanza sarebbe indice di irregolarità tali da non consentire l'inserimento dei voti conteggiati nelle relative sezioni tra quelli «validi».

Il ricorrente chiede alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari un nuovo spoglio delle schede inviate alla Segreteria della Giunta stessa relative al Collegio n. 3 e al Collegio n. 15 del Lazio e un completo riesame delle operazioni compiute dall'Ufficio elettorale circoscrizionale, che ha effettuato la proclamazione impugnata.

Il signor Francesco Saverio Russo, candidato nel Collegio n. 5 del Lazio per il gruppo elettorale Rifondazione Comunista, premette che l'avvenuta elezione del senatore Lavagnini (dell'Ulivo) nel Collegio n. 21 del Lazio – il quale per pochi voti (14) ha superato il candidato della Casa delle Libertà, Kappler – ha impedito, anche in considerazione del mecca-

nismo dello scorporo, al Partito della Rifondazione Comunista di ottenere un seggio nel riparto proporzionale.

Il ricorrente denuncia le condizioni particolari in cui si sono svolte le elezioni, con riflessi particolarmente significativi in ordine alla correttezza e alla regolarità delle operazioni di voto, di spoglio delle schede e di compilazione dei verbali. Una conferma di tali irregolarità viene – oltre che dalla circostanza che solo nel Comune di Roma sono stati trasmessi al Tribunale e alla Segreteria del Comune 119 verbali in bianco nella parte relativa alla attribuzione dei voti – anche dal provvedimento adottato dal presidente della Corte d'Appello di Roma con cui sono stati rimossi e sostituiti 231 presidenti di seggi per «gravi inadempienze». Elemento sintomatico di tale situazione di confusione è quello costituito dallo scarto esistente tra i dati rilevati dalla Corte d'Appello di Roma e i dati rilevati dal Comune di Roma. Tali elementi non possono certo ricondurre ad una valutazione generale di irregolarità delle operazioni elettorali, ma vanno valutati con estrema attenzione laddove, come nel Collegio n. 21, si è registrato uno scarto ridottissimo tra i risultati ottenuti dai diversi candidati.

Il ricorrente lamenta inoltre un elevato numero di schede nulle nel Collegio n. 21, ritenendo tale ricorrenza abnorme dovuta alla non corretta applicazione da parte dei presidenti di seggio della normativa relativa ai criteri di valutazione della validità delle schede.

Il ricorrente chiede pertanto che la Giunta delle elezioni proceda alla revisione, totale o parziale o per campione delle schede valide e alla revisione delle schede nulle, o contenenti voti nulli o contestati del Collegio n. 21 del Lazio.

Il senatore Gasbarri ha presentato memorie in merito ai ricorsi che lo interessano, rilevando che il ricorso presentato dal candidato Russo è generico o comunque infondato, limitandosi a lamentare un elevato numero di schede nulle nel Collegio n. 21, senza tuttavia indicare elementi concreti atti a suffragare la sua lagnanza. Nei ricorsi elettorali, l'onere di specificità dei motivi risponde alla peculiare esigenza di evitare che la tutela accordata dall'ordinamento possa essere attivata e strumentalizzata dall'interessato per ottenere, anche indipendentemente dall'esistenza di ragionevoli e fondati sospetti di concrete e precise illegittimità, una verifica *ex post* della regolarità delle operazioni elettorali. Chiede pertanto che il ricorso sia rigettato perché infondato ed inammissibile, stanti la genericità e la inconsistenza delle argomentazioni svolte.

Quanto al ricorso del candidato Fella, il senatore Gasbarri ritiene anche esso infondato ed inammissibile perché basato su argomentazioni generiche. Il ricorrente lamenta infatti una differenza tra i voti dichiarati in favore di ciascun candidato e quelli effettivamente verbalizzati, senza tuttavia indicare il numero di tali voti né l'influenza dell'incompletezza dei verbali sull'esito elettorale. In merito alla irregolarità di alcuni verbali (secondo il ricorrente lasciati in bianco) si rileva che l'ufficio elettorale circoscrizionale ha ovviato alle eventuali discordanze od omissioni mediante il confronto con i contenuti delle tabelle di scrutinio delle varie sezioni ed ha tenuto conto dei risultati in essi indicati per la proclamazione degli

eletti. La giurisprudenza ha pacificamente riconosciuto che la semplice presenza di un errore formale nel procedimento elettorale di scrutinio non è di per sé motivo sufficiente all'invalidazione dei relativi risultati, atteso che anche nelle operazioni elettorali vige il principio di strumentalità delle forme e, quindi, occorre che all'astratta configurabilità di un vizio s'accompagni la deduzione dell'influenza del vizio stesso sul risultato.

Il senatore Lavagnini ha presentato memoria relativa al ricorso del candidato Russo, osservando che nel suo ricorso il candidato Russo pone a base delle sue argomentazioni le «oggettive difficoltà» incontrate dagli elettori durante le operazioni di voto e gli inconvenienti registratisi a causa del concomitante svolgimento, unitamente alle consultazioni politiche, delle elezioni amministrative nel comune di Roma. Se i rilievi formulati possono trovare una qualche giustificazione con riguardo al comune di Roma, non si riesce a comprendere in qual modo detti inconvenienti possano aver condizionato o alterato le operazioni di voto e di scrutinio svoltesi nel Collegio n. 21.

In secondo luogo le motivazioni poste a sostegno del ricorso appaiono assolutamente e totalmente generiche, non essendo specificate le censure proposte e non essendo la mera esiguità quantitativa della differenza dei voti validi tra due candidati di un collegio uninominale di per sé sufficiente a giustificare l'apertura di una complessa procedura istruttoria per la revisione delle schede contenenti i voti non attribuiti nell'intero collegio di riferimento. Chiede pertanto di respingere il ricorso in quanto assolutamente generico e non suffragato da alcun riscontro documentale o testimoniale.

Per completezza di esposizione, riguardo al ricorso del citato candidato Russo, il relatore Maritati fa presente che le ulteriori verifiche in sede di controllo generale preliminare, effettuate con riferimento esclusivo ai verbali sezionali, hanno confermato il maggior numero di voti validi (9 unità) a favore del senatore Lavagnini rispetto al candidato Kappler nell'ambito del Collegio uninominale n. 21.

Il relatore conclusivamente – anche sulla base della discussione già svoltasi a proposito dei risultati elettorali della Regione Friuli-Venezia Giulia – ritiene che i citati due ricorsi non possano essere presi in considerazione proprio per la loro genericità, non offrendo elementi specifici e concreti per suffragare una decisione di apertura di una procedura istruttoria. Né il solo criterio della esiguità della differenza in termini di voti validi, non suffragato anche da indicazioni concrete, può essere considerato un elemento decisivo in modo autonomo per dar corso alle richieste contenute in un'istanza di per sé generica.

Si apre quindi una discussione, nel corso della quale prendono la parola i senatori SODANO Tommaso, ZICCONI, BATTAGLIA Antonio, MANZONI, CONSOLO, il relatore MARITATI e il Presidente CREMA.

La Giunta – con la mancata partecipazione al voto dei senatori Consolo e D’Onofrio, eletti nella Regione – accogliendo le proposte formulate in tal senso dal relatore, delibera a maggioranza:

a) di respingere il ricorso presentato dal candidato Raffaello Fellah;

b) di respingere il ricorso presentato dal candidato Francesco Savario Russo;

c) di dichiarare valida l’elezione di tutti i senatori eletti nella regione stessa, e cioè: Barelli, Battisti, Bonatesta, Brutti Massimo, Cicolani, Consolo, Corsi, Cutrufo, De Petris, De Zulueta, D’Onofrio, Falomi, Fisichella, Forte, Gasbarri, Kappler, Labellarte, Lavagnini, Moncada, Montino, Pace, Palombo, Pedrizzi, Righetti, Salvi, Saporito, Tofani e Ventucci.

*La seduta termina alle ore 16.*

## COMMISSIONI CONGIUNTE

**3<sup>a</sup> (Affari esteri, emigrazione) e  
GAE (Giunta per gli affari delle Comunità europee)**

del Senato della Repubblica

con le Commissioni

**III (Affari esteri e comunitari) e XIV (Politiche dell'Unione europea)**

della Camera dei deputati

MERCOLEDÌ 12 GIUGNO 2002

**11<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente della Giunta  
per gli affari delle Comunità europee del Senato della Repubblica*  
Mario GRECO

*Interviene il vice presidente della Convenzione europea, Giuliano Amato.*

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE propone l'attivazione dell'impianto audiovisivo.

Convengono le Commissioni congiunte e conseguentemente tale firma di pubblicità è adottata per il prosieguo della seduta.

### *PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sul futuro dell'Unione europea: audizione del Vice Presidente della Convenzione europea**

Riprende l'indagine, sospesa nella 2<sup>a</sup> seduta pomeridiana del 30 maggio.

Il presidente GRECO, dopo aver rivolto un cordiale benvenuto al Vice Presidente della Convenzione europea, svolge brevi considerazioni introduttive.

Il VICE PRESIDENTE della Convenzione europea, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi, ponendo quesiti e formulando osservazioni, il presidente della III Commissione della Camera dei deputati, SELVA, il deputato PISTELLI, i senatori FRAU, BASILE e MANZELLA, il presidente della XIV Commissione della Camera dei deputati, STUCCHI, il deputato Guido Giuseppe ROSSI, i senatori PIANETTA e BEDIN.

Replica agli intervenuti il Vice Presidente AMATO.

Il presidente GRECO ringrazia il Vice Presidente della Convenzione europea, e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16.*

## COMMISSIONI CONGIUNTE

### 9<sup>a</sup> (Agricoltura e produzione agroalimentare)

del Senato della Repubblica

con la

### XIII (Agricoltura)

della Camera dei deputati

MERCOLEDÌ 12 GIUGNO 2002

#### 4<sup>a</sup> Seduta congiunta

*Presidenza del Presidente della XIII Commissione  
della Camera dei deputati*  
Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI

*Interviene il ministro delle politiche agricole e forestali Giovanni Alemanno.*

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

#### PROCEDURE INFORMATIVE

**Seguito dell'audizione del ministro delle politiche agricole e forestali, Giovanni Alemanno, sulle iniziative per la tutela della qualità del latte fresco**

Le Commissioni proseguono l'audizione, rinviata nella seduta del 4 giugno scorso.

Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Il ministro Giovanni ALEMANNO svolge ulteriori considerazioni integrative.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni il senatore Giancarlo PIATTI (DS-U), il deputato Luca MARCORA (MARGH-U), la senatrice Loredana DE PETRIS (Verdi-U) e il deputato Francesco ZAMA (FI).

Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, *presidente*, rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 16.*

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 12 GIUGNO 2002

**155<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

PASTORE

*Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Saporito e Ventucci, e per l'istruzione, l'università e la ricerca scientifica Siliquini.*

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

IN SEDE CONSULTIVA

**(1490) Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, recante disposizioni urgenti in materia di accesso alle professioni**

(Parere alle Commissioni 2<sup>a</sup> e 7<sup>a</sup> riunite ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore MALAN dà conto dei presupposti costituzionali sui quali si fonda il decreto-legge n. 107, volto ad assicurare ai possessori dei titoli universitari conseguiti nell'ordinamento previgente alla riforma universitaria la possibilità di sostenere esami di Stato coerenti con il percorso formativo svolto e ad assicurare sbocco professionale immediato ai possessori dei titoli universitari nelle materie economiche conseguiti con il nuovo ordinamento. Il provvedimento assicura inoltre il regolare svolgimento delle prove selettive per l'accesso alle scuole di specializzazione per le professioni legali nell'anno accademico 2002-2003 e proroga gli organi degli ordini professionali interessati fino all'emanazione delle relative disposizioni regolamentari, al fine di garantire una adeguata rappresentatività di tutti gli iscritti nelle prossime elezioni.

Alla luce delle considerazioni esposte, propone quindi di esprimere un parere favorevole.

Il sottosegretario SILIQUINI evidenzia, richiamandosi anche all'esposizione del relatore, la sussistenza dei presupposti costituzionali, tenendo anche conto che il ricorso alla fonte regolamentare è precluso, nelle

materie di competenza concorrente, dalle modifiche introdotte al Titolo V della Parte II della Costituzione e, in particolare, dalla nuova formulazione dell'articolo 117. Ricorda in proposito che il Governo sta provvedendo a una riconsiderazione della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle prove per l'esercizio di talune professioni. Nel frattempo, a seguito dell'intervenuta riforma universitaria, si rende necessario intervenire con norme di legge per consentire a coloro che si sono laureati in base alle regole dell'ordinamento previgente di sostenere esami di Stato coerenti con il percorso formativo svolto e assicurare ai possessori dei nuovi titoli in materie economiche di iscriversi nel registro dei praticanti dell'ordine dei dottori commercialisti e in quello dei ragionieri e periti commerciali. È inoltre necessario precisare, sempre con norma di legge, la prova d'esame da cui sono esonerati coloro che, essendo iscritti alla sezione B dell'albo professionale degli assistenti sociali, sostengono gli esami per l'accesso alla sezione A. Infine, il decreto-legge proroga all'anno accademico 2002-2003 la procedura semplificata prevista in via transitoria per l'accesso alle scuole di specializzazione per le professioni legali.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1271) Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 giugno.

Il sottosegretario SAPORITO annuncia che il Governo si riserva di articolare e precisare maggiormente le caratteristiche e le funzioni dell'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione, di cui all'articolo 1. Pertanto, in questa sede, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 1.

Il senatore VILLONE osserva che, data la delicatezza della materia, che richiede una approfondita valutazione per garantirne un efficace funzionamento, sarebbe opportuno stralciare l'articolo 1.

Il relatore BOSCETTO propone l'accantonamento degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Conviene la Commissione.

Il relatore BOSCETTO illustra l'emendamento 2.4 ed esprime parere contrario sugli emendamenti 2.3 e 2.2, mentre si pronuncia favorevolmente sull'emendamento 2.1, salvo rilievi della 5<sup>a</sup> Commissione.

Il sottosegretario SAPORITO esprime parere contrario sugli emendamenti 2.3 e 2.2 e favorevole sugli emendamenti 2.4 e 2.1, a condizione, per quanto concerne quest'ultimo, che sia riformulato prevedendo che la designazione dei rappresentanti delle Associazioni familiari nella Commissione per le adozioni internazionali avvenga mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anziché con regolamento, e che si sopprima il richiamo ai «sindacati familiari».

Il relatore BOSCETTO l'illustra l'emendamento 3.500, esprime parere contrario sull'emendamento 3.1 e si rimette al Governo per quanto concerne l'emendamento aggiuntivo 3.0.1.

Il sottosegretario SAPORITO si pronuncia in senso contrario sull'emendamento 3.1 mentre è favorevole all'emendamento 3.500. Ritiene infine che il disegno di legge in esame non sia la sede idonea per affrontare la materia oggetto dell'emendamento 3.0.1 e, pertanto, invita a ritirarlo.

Il senatore GUERZONI condivide la contrarietà del Governo sull'emendamento 3.0.1.

Il relatore BOSCETTO pronuncia un parere contrario sugli emendamenti 4.1, 4.4, 4.2 e 4.6. Sugli emendamenti 4.5, 4.3 (da trasferire eventualmente all'articolo 7) e 4.8 esprime parere favorevole, mentre si rimette alla Commissione sull'emendamento 4.0.1, evidenziando l'avviso contrario espresso dall'ANCI sull'integrazione della composizione dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali.

Il sottosegretario SAPORITO esprime parere contrario sugli emendamenti 4.1, 4.4, 4.2 e 4.6. Esprime parere favorevole sull'emendamento 4.5, che interviene su una questione sentita da molte amministrazioni, nonché sull'emendamento 4.8, che riprende una proposta che non fu possibile approvare in sede di esame del disegno di legge sulla dirigenza pubblica per mancanza di copertura finanziaria. Anche sull'emendamento 4.0.1 esprime parere favorevole: il Governo, durante l'esame della nuova disciplina della dirigenza pubblica, annunciò la disponibilità ad accogliere l'emendamento nel disegno di legge n. 1271. L'integrazione proposta sarebbe utile, fra l'altro, a superare il problema del funzionamento dell'organismo, composto attualmente da un numero pari di membri.

Il senatore VILLONE domanda se, ad avviso del Governo, l'accoglimento dell'emendamento 4.0.1 implichi la decadenza degli attuali componenti e la necessità di dare luogo a nuove nomine.

Il sottosegretario SAPORITO precisa che non è questo il caso.

Il relatore BOSCETTO e il sottosegretario SAPORITO si pronunciano in senso contrario sugli emendamenti 5.1 e 6.1. Il senatore MAGNALBÒ, su invito del relatore e del rappresentante del Governo, ritira l'emendamento 6.0.1.

Il relatore BOSCETTO esprime parere contrario sugli emendamenti 7.6, 7.3, 7.5, 7.4 e 7.7 e invita a ritirare gli emendamenti 7.1 e 7.2. Esprime parere favorevole sull'emendamento 7.8 e si rimette al Governo sull'emendamento 7.9 e sugli emendamenti aggiuntivi, nonché sui relativi subemendamenti. Sull'emendamento 7.0.3 si rimette alla Commissione.

Il sottosegretario SAPORITO esprime parere contrario sugli emendamenti 7.6, 7.3, 7.5 e 7.4 e invita a ritirare gli emendamenti 7.1, 7.2 e 7.7. Si pronuncia favorevolmente sugli emendamenti 7.9, salvo rilievi della 5<sup>a</sup> Commissione, e 7.8. Invita a ritirare, altresì, gli emendamenti aggiuntivi 7.0.1 e 7.0.2, e connessi subemendamenti, poiché dispongono una deroga al principio generale della mobilità.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene quindi di rinviare il seguito dell'esame.

#### *PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sugli effetti nell'ordinamento delle revisioni del Titolo V della Parte II della Costituzione: esame dello schema di documento conclusivo**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 5 giugno.

Intervengono sullo schema di documento conclusivo in titolo i senatori FISICHELLA e VILLONE.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,35.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1271****Art. 1.****1.1**

GUBERT

*Al comma 1, dopo le parole «pubblica amministrazione», inserire la seguente: «statale».*

---

**1.7**

TURRONI

*Al comma 1, sostituire da «alla diretta» fino alla fine con le seguenti: «.Ai fini della presente legge, l'Alto Commissario opera in qualità di autorità indipendente».*

---

**1.3**

IZZO

*Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «L'Alto commissario ha sede nella città di Benevento».*

---

**1.4**

IZZO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. L'incarico di Alto Commissario per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione è conferito, per un periodo di cinque anni, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, ad un soggetto rientrante in una delle categorie di seguito elencate: 1) avvocati con iscrizione all'albo professionale per almeno dieci

anni; 2) docenti universitari di ruolo di materie giuridiche ed economiche con almeno dieci anni di insegnamento; 3) dirigenti di ruolo delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in possesso di un'anzianità di servizio nella qualifica dirigenziale di almeno dieci anni. L'incarico di Alto Commissario è rinnovabile per una sola volta.»

---

## 1.2

GUBERT

*Al comma 3, lettera b), dopo le parole: «pubbliche amministrazioni» inserire la seguente: «statali».*

---

## 1.9

TURRONI

*Al comma 3, lettera d) sostituire le parole da «Presidente del Consiglio dei ministri,» fino alla fine con la seguente: «Parlamento».*

---

## 1.8

TURRONI

*Al comma 3, lettera e), dopo le parole «composto da» inserire le seguenti: «magistrati, professori ordinari di materie giuridiche nonché da».*

---

## 1.6

TURRONI

*Al comma 3, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed in ogni caso di riscontrata violazione delle norme in vigore».*

---

**1.5**

Izzo

*Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«h) individuazione, a regime, di una dotazione organica di personale, anche con qualifica dirigenziale, dell'Alto Commissario inquadrato nei ruoli del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nella quale inquadrare il personale che abbia prestato servizio, in posizione di comando o fuori ruolo secondo i rispettivi ordinamenti, alle dipendenze dell'Alto Commissario».

---

**Art. 2.****2.3**

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

*Sopprimere l'articolo.*

---

**2.2**

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

*Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la lettera b).*

---

**2.1**

GUBERT

*Al comma 1, lettera a), capoverso, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:*

«m) tre rappresentanti designati, sulla base di apposito regolamento emanato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, da associazioni o sindacati familiari a carattere nazionale, almeno uno dei quali designato dal *forum* delle associazioni familiari;».

---

**2.4**

IL RELATORE

*Il comma 2 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:*

«Le spese per l'esecuzione della Convenzione de l'Aja del 29 maggio 1993 per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, previste dall'articolo 9 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, pari a 6.817.231,07 euro iscritte nell'unità previsionale di base 3.1.5.1 dello Stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono trasferite all'unità previsionale di base 3.1.5.2. «Presidenza del Consiglio dei Ministri» dello Stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con esclusione della quota di minori entrate, pari a 1.549.370,70 euro recate dall'articolo 39 *quater* della legge 4 maggio 1983, n. 184 come modificata dall'articolo 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476 e dall'articolo 4 della medesima legge 476/98».

---

**Art. 3.****3.1**

TURRONI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**3.500**

IL RELATORE

*Sopprimere il comma 2.*

---

**3.0.1**

BONGIORNO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni confiscati ai sensi della legge 31 maggio 1965 n. 575 e della legge 7 marzo 1996, n. 109)*

1. È istituita l'Agenzia nazionale per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali, di seguito nominata «Agenzia», ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e della legge 7 marzo 1996, n. 109.

2. Le competenze e l'organizzazione dell'Agenzia sono quelle del Commissario straordinario del Governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali, che viene soppresso dal momento in cui diventa operativa l'Agenzia.

3. L'Agenzia opera alla diretta dipendenza funzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. L'Agenzia gestisce un fondo speciale per il finanziamento del recupero funzionale dei beni confiscati destinati ad attività socialmente utili, capaci di creare occupazione per i soggetti che ne siano privi e che siano rimasti vittima della tossicodipendenza o di altre devianze sociali.

5. Alla copertura finanziaria dell'onere derivante dalla istituzione del fondo speciale di cui al comma 4 si provvede mediante l'utilizzo dei proventi della vendita di quei beni confiscati non utilizzabili per i fini di cui al medesimo comma.

6. L'Agenzia destina i beni su proposta dei Sindaci dei Comuni nei quali i medesimi beni si trovano, sentito il parere del Prefetto competente che lo rende entro trenta giorni dalla relativa richiesta.

7. Il Governo emana, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento volto a determinare il funzionamento della Agenzia.«.

---

**Art. 4.****4.1**

GUBERT

*Al comma 1, capoverso «Art. 7-bis», nel comma 1, sostituire le parole: «di cui all'articolo 1, comma 2» con la seguente: «statali».*

---

**4.5**

TURRONI

*Al comma 1, capoverso «Art. 7-bis», nel comma 1, dopo le parole «formazione del personale» inserire le seguenti: «compreso quello in posizione di comando o fuori ruolo».*

---

**4.4**

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

*Al comma 1, capoverso «Art. 7-bis», nel comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «di quelle statali e comunitarie», inserire le seguenti: «sulla base dei piani presentati dalle singole amministrazioni e già approvati in sede comunitaria,».*

---

**4.2**

GUBERT

*Al comma 1, capoverso «Art. 7-bis», nel comma 2, sopprimere le parole: «, anche ad ordinamento autonomo, nonché gli enti pubblici non economici,».*

---

**4.3**

IL GOVERNO

*Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«3. All'articolo 43, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Si applica quanto disposto agli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"».

---

**4.6**

EUFEMI, BOREA, IERVOLINO

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«2. All'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Il personale che, dipendente da istituzioni pubbliche, amministrazioni locali, società per azioni, società controllate o partecipate dallo Stato, si trovi in posizione di comando o distacco presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nei ruoli delle predette Amministrazioni, tenendo conto delle tabelle di equiparazione tra posizioni economiche dell'ordinamento di provenienza e le qualifiche dell'amministrazione ricevente. Le tabelle di equiparazione sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dell'amministrazione pubblica interessata.

2-ter. Gli inquadramenti del personale di cui al comma 3 che abbiamo decorrenza nel corso dell'anno 2002 non incidono sulla determinazione della quota di riduzioni del personale in servizio al 31 dicembre dello stesso anno prevista dall'articolo 19, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

2-quater. La Presidenza del Consiglio dei ministri – dipartimento della Funzione Pubblica istituisce un osservatorio permanente dei flussi di mobilità attuabili tra il sistema delle imprese e le amministrazioni pubbliche, compresi quelli riguardanti il personale dipendente da società per azioni, società controllate o partecipate dallo stato o da altre istituzioni pubbliche anche locali. Entro il 31 dicembre 2002 è consentito al personale che non abbia usufruito delle procedure previste dall'articolo 10, comma 6 bis, del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, convertito dalla legge 27 dicembre 1994, n. 738, di avanzare domanda ai sensi del comma 1"».

---

**4.8**

EUFEMI, BOREA, IERVOLINO

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«2. Nell'ultimo periodo del comma 2, dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole "tecnico-scientifici e di ricerca" sono inserite le seguenti: "come individuate dall'articolo 11, comma 2, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 2001, n. 307"».

---

**4.0.1**

EUFEMI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*1. All'articolo 102 del decreto legislativo n. 267 del 2000, nel comma 2, le parole: "da due esperti" sono sostituite dalle seguenti: "da tre esperti"».*

---

**Art. 5.****5.1**

TURRONI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**Art. 6.****6.1**

TURRONI

*Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: «applicano le» fino alla fine con le seguenti: «le relative clausole dell'accordo integrativo sono comunque valide».*

---

**6.0.1**

MAGNALBÒ

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*1. Il personale addetto alle Commissioni tributarie e al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, fa parte*

di apposito e specifico ruolo, nell'ambito del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle finanze».

---

## Art. 7.

### 7.6

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 7.3

GUBERT

*Al comma 1, capoverso «Art. 34-bis», nel comma 1, primo periodo, dopo le parole: «amministrazioni pubbliche», inserire la seguente: «statali».*

---

### 7.9

BEVILACQUA

*Al comma 1, capoverso «Art. 34-bis», nel comma 1, dopo le parole: «con esclusione», inserire le seguenti: «delle università e degli enti di ricerca nonché».*

---

### 7.1

MONTI

*Al comma 1, capoverso «Art. 34-bis», nel comma 1, dopo le parole: «Corpo nazionale dei vigili del fuoco» inserire le seguenti: «e dei comuni con popolazione inferiore ai 20 mila abitanti».*

---

**7.2**

MONTI

*Al comma 1, capoverso «Art. 34-bis», nel comma 2, sopprimere il secondo e il terzo periodo.*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 3.*

---

**7.5**

GUBERT

*Al comma 1, capoverso «Art. 34-bis», nel comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Avverso tale assegnazione le amministrazioni interessate possono opporre motivato rifiuto».*

---

**7.4**

GUBERT

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, in subordine, delle altre amministrazioni dello Stato».*

---

**7.7**

GIARETTA

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*«2-bis. Il personale addetto alle Commissioni tributarie e al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, fa parte di apposito e specifico ruolo, nell'ambito del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze, senza costi aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato».*

---

**7.8**

MANCINO, BATTISTI

*Dopo il comma 2 del capoverso, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le amministrazioni provvedono a organizzare percorsi di qualificazione del personale assegnato ai sensi del comma 2».

---

**7.0.1**

BONGIORNO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Mobilità del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni con oltre quindici anni di servizio)*

1. Il personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, come individuato dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, maturati quindici anni di servizio, a richiesta dello stesso, viene posto in mobilità e trasferito presso la sede di quell'amministrazione che ne accetti il trasferimento gravandosi del conseguente onere finanziario.

2. La procedura va definita entro un anno dalla formalizzazione della richiesta.».

---

**7.0.2/1**

MAGNALBÒ, NANIA, VALDITARA

*All'emendamento 7.0.2, sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. In aggiunta al programma di assunzione di 500 unità disciplinato dall'articolo 19, comma 1, legge 28 dicembre 2001, n. 448, il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato 1823 unità di personale appartenente alle aree professionali necessarie ad assicurare la funzionalità delle strutture giudiziarie centrali e periferiche, selezionate fra i lavoratori a tempo determinato assunti in attuazione dell'articolo 1, comma secondo, lettera a), della legge 18 agosto 2000, n. 242.».

---

**7.0.2/4**

GARRAFFA

*All'emendamento 7.0.2, sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:*

«2. Le assunzioni dovranno avvenire attraverso procedure concorsuali distrettuali, finalizzate ad accertare il livello di professionalità acquisito, previa intesa con il Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. I lavoratori di cui al comma 1 mantengono l'area contrattuale e la posizione economica in cui sono stati inquadrati e sono immessi nei ruoli della Amministrazione della Giustizia con contestuale aumento delle piante organiche.

3-bis. Il contratto in scadenza al 31 dicembre 2002 dei lavoratori a tempo determinato assunti in attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 18 agosto 2000, n. 242, viene ulteriormente prorogato, per il periodo necessario, in attesa che diventi operativo quanto previsto nei commi 1, 2 e 3 del presente articolo.».

**7.0.2/2**

MAGNALBÒ, NANIA, VALDITARA

*All'emendamento 7.0.2, sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in euro 50.243.666,00 a decorrere dall'anno 2003, si provvede:

– quanto ad euro 32.000.000,00 mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute negli articoli 135 e 139 del codice di procedura penale e dell'articolo 51 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, relative al servizio di fonotrascrizione degli atti affidato a soggetti privati;

– quanto ad euro 5.500.000,00 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;

– quanto ad euro 12.743.666,00 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

---

### 7.0.2/3

MAGNALBÒ, NANIA, VALDITARA

*All'emendamento 7.0.2, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Dal 1° gennaio 2003 il servizio di fonotrascrizione di cui agli articoli 135 e 139 del Codice di procedura penale è svolto esclusivamente da personale amministrativo a tempo indeterminato dell'Amministrazione giudiziaria, primariamente fra quello indicato nel primo comma. I contratti riguardanti il servizio di fonotrascrizione stipulati con soggetti privati, a mente dell'articolo 51 disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, possono essere prorogati fino al giorno della effettiva assunzione del personale di cui al presente articolo.».

---

### 7.0.2

MAGNALBÒ

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 7-bis.

1. Il programma straordinario di assunzioni a tempo indeterminato definito per l'anno 2002 dal Ministero della giustizia, ai sensi del comma 1 dell'articolo 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è elevato entro il 31 gennaio 2003 nel limite di 2496 unità di personale appartenente alle aree professionali necessarie ad assicurare la funzionalità delle strutture giudiziarie centrali e periferiche, selezionate fra i lavoratori a tempo determinato assunti in attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 18 agosto 2000, n. 242, e i lavoratori comandati presso l'amministrazione giudiziaria dall'ex Ente Poste Italiane di cui all'articolo 45, comma 10 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

2. Le assunzioni dovranno avvenire attraverso procedure selettive distrettuali, previa intesa con il Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. I lavoratori di cui al comma 1 che superano le selezioni di cui al comma 2 mantengono l'area contrattuale e la posizione economica in cui sono stati inquadrati e sono immessi nei ruoli della Amministrazione della giustizia con contestuale aumento delle piante organiche.

4. Alla presente norma non si applicano le disposizioni di cui al comma 18 dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni e integrazioni.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 52.782.000, 00 euro per l'anno 2003, si provvede mediante utilizzazione dello stanziamento iscritto, nel capitolo in parte corrente dello stato di previsione del Ministero della Giustizia per l'anno 2003, relativo al pagamento dei servizi di fonotrascrizione e mediante parziale riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002 - 2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2002. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

---

### 7.0.3

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

Alla stipula dei contratti individuali con i dirigenti incaricati presso i collegi di revisione degli enti pubblici ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, provvedono le Amministrazioni dello Stato nel cui interesse l'incarico viene svolto.».

---

**Art. 8.**

### 8.5

MAGNALBÒ

*Al comma 1, dopo la parola: «utilizzando» inserire la seguente: «anche».*

---

**8.6**

MAGNALBÒ

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero di comparti dichiarati equipollenti dal regolamento di cui al presente comma».*

---

**8.7**

MAGNALBÒ

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*«1-bis. Le assunzioni nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono subordinate all'indisponibilità di idonei in concorsi già espletati le cui graduatorie mantengano validità alla data di entrata in vigore della presente legge».*

---

**8.4**

IL RELATORE

*Sopprimere il comma 2.*

---

**8.2**

GUBERT

*Al comma 2, prima delle parole: «Le province» inserire le seguenti: «Le regioni e».*

---

**8.3**

GUBERT

*Al comma 2, prima delle parole: «Le province» inserire le seguenti: «La regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e».*

---

**8.1**

BONGIORNO

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Al fine di perseguire gli obiettivi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse, indicati nell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, i termini di validità scaduti nel 2001 delle graduatorie dei concorsi indetti ai sensi dell'articolo 28, comma 9, del decreto legislativo n. 29 del 1993, sono riaperti e prorogati di un anno a far data dall'entrata in vigore della presente legge, purché le suddette graduatorie siano state approvate nel corso del 1998.».

---

**Art. 9.****9.2**

MALENTACCHI, SODANO TOMMASO, MALABARBA

*Sopprimere l'articolo.*

---

**9.1**

MAGNALBÒ, Luigi BOBBIO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 1, la predetta disposizione si applica, previa rinuncia espressa ad ogni contenzioso giurisdizionale, anche al personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, risultato idoneo nelle graduatorie dei concorsi per titoli professionali, di cultura ed esame-colloquio esperiti negli ultimi due anni per la copertura dei posti di dirigente presso la Presidenza stessa. Tale inquadramento decorre ai fini giuridici ed economici dalla data di entrata in vigore della presente legge».

---

**9.3**

OGNIBENE, SALZANO, CHIRILLI, BONGIORNO, SANZARELLO, RUVOLO, MICHELINI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 1, la predetta disposizione si applica, mediante inquadramento nei ruoli dirigenziali della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche al personale di ruolo della stessa risultato

idoneo nella «graduatoria del concorso per titoli professionali, di cultura ed esame colloquio esperito per la copertura dei posti di dirigente presso la Presidenza del Consiglio dei ministri», previa rinuncia espressa ad ogni contenzioso, con decorrenza giuridica ed economica dalla data di entrata in vigore della presente legge».

---

### 9.0.1

GUBERT, BRIGNONE, DATO, IERVOLINO, CICCANTI, EUFEMI, CONSOLO, MAGRI, MELELEO, TAROLLI, MONCADA, VALDITARA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 9-bis.**

*(Interpretazione autentica)*

1. Il comma 39 dell'articolo 22 della legge del 23 dicembre 1994, n. 724 si interpreta nel senso che l'estensione ai dipendenti pubblici eletti nel Parlamento nazionale, nel Parlamento europeo e nei consigli regionali della normativa prevista dall'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300 non pregiudica l'applicazione dell'articolo 68 del testo unico di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sia per quanto riguarda il trattamento pensionistico che l'indennità di buonuscita, con le precisazioni interpretative contenute nel comma 38 del medesimo articolo 22.».

---

### 9.0.2

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 9-bis.**

*(Codice unico di progetto degli investimenti pubblici)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, per le finalità di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144 e in particolare per la funzionalità della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici, ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso di attuazione alla predetta data, è dotato di un «Codice unico di progetto», che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatori richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE.

2. Entro il 30 settembre 2002, il CIPE, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di-

sciplina le modalità e le procedure necessarie per l'attuazione del comma 1».

---

### 9.0.3

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 9-bis.**

*(Personale dell'Ente nazionale di assistenza al volo)*

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, al personale dell'Ente nazionale di assistenza al volo già in servizio alla data del 31 dicembre 2000 si applicano le disposizioni previste dagli articoli 30 e 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

---

### 9.0.4

NOVI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 9-bis.**

1. Al comma 1 dell'articolo 271 del decreto legislativo 18 maggio 2000, n. 267, dopo le parole: "dell'Anci, dell'Upi, dell'Aiccre, dell'Uncem» sono inserite le parole «dell'Andci».

2. Al comma 2 dell'articolo 271 del decreto legislativo 18 maggio 2000, n. 267, dopo le parole: "dell'Anci, dell'Upi, dell'Aiccre, dell'Uncem" sono inserite le parole "dell'Andci»».

---

**9.0.5**

MANFREDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 9-bis.**

1. Il comma 11 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437, è sostituito dal seguente: "11. Al fine di provvedere ai maggiori compiti affidati al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri dal decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, anche in relazione alla molteplicità delle situazioni emergenziali in atto, ferme restando le applicazioni delle norme di cui all'articolo 3 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938, e di cui all'articolo unico della legge 10 maggio 1983, n. 180, il contingente delle unità di personale è determinato nel numero di 70 unità".

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in euro 5 milioni a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

---

**9.0.6**

PASINATO, MELELEO, GENTILE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 9-bis.**

*(Personale di cui all'articolo 47, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448)*

1. Il personale di cui all'articolo 47, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, avente la qualifica di funzionario di 1<sup>a</sup> - vice dirigente dal 1991, già dichiarato idoneo del concorso per esami a dirigente indetto dalla Cassa depositi e prestiti con il bando del novembre 1997, che abbia presentato domanda di inquadramento a dirigente al competente Consiglio di Amministrazione della Cassa Depositi e Prestiti nei termini di validità della disciplina prevista dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e sue successive modificazioni, previa rinuncia espressa ad ogni contenzioso giurisdizionale, è inquadrato a dirigente di seconda fascia anche in soprannumero rispetto alla dotazione organica, riassorbibile dai posti a

dirigente che si renderanno gradualmente disponibili nel ruolo per collocamento in pensione.

2. L'inquadramento decorre automaticamente ai fini giuridici dalla data di assunzione del primo degli idonei in graduatoria, ed ai fini economici dalla data di stipula del contratto collettivo nazionale di lavoro o di quello integrativo aziendale per il quadriennio 1998/2001.

3. Al relativo onere si provvede con i risparmi dei fondi propri della gestione principale del bilancio autonomo della Cassa depositi e prestiti, non annesso al bilancio dello Stato».

---

### 9.0.7

IL RELATORE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 9-bis.**

*(Partecipanti alle riunioni della Commissione centrale per le misure di protezione)*

1. All'articolo 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, dopo il comma 2-*octies* è aggiunto il seguente:

"2-*nonies*. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono stabilite le modalità di corresponsione dei gettoni di presenza e dei rimborsi delle spese sostenute, a valere sugli stanziamenti di cui all'articolo 17, ai componenti della commissione centrale ed al personale chiamato a partecipare con compiti di segreteria e di istruttoria alle riunioni della medesima commissione"».

---

### **Art. 10.**

#### **10.1**

TURRONI

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

---

**10.0.1**

GUERZONI

*Dopo il Capo II, inserire il seguente:*

«CAPO II-BIS

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI

**Art. 10-bis.**

*(Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali)*

1. Dopo l'articolo 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:

"Art. 7-bis. – *(Sanzioni amministrative)* – 1. Salvo diversa disposizione di legge, le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali sono punite con la sanzione amministrativa da 25,82 euro a 2582,28 euro.

2. Con la medesima sanzione di cui al comma 1 sono punite le violazioni delle ordinanze comunali adottate in conformità alle leggi ed ai regolamenti.

3. Il verbale di accertamento delle violazioni di cui ai commi 1 e 2 indica espressamente se la violazione sia stata o meno personalmente contestata all'autore dell'illecito.

4. Per le violazioni di cui ai commi 1 e 2 è riconosciuta all'autore dell'illecito la possibilità di provvedere al pagamento in misura ridotta, nei limiti e secondo le modalità previste dall'articolo 16, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni"».

---

**10.0.2**

GUERZONI

*Dopo il Capo II, inserire il seguente:*

«CAPO II-BIS

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REGIONI E ENTI LOCALI

**Art. 10-bis.**

*(Disposizioni in materia di incarichi di consulenza)*

«1. Alle regioni e agli enti locali non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25 della legge 23 dicembre 1994, n. 724».

---

**Art. 11.****11.1**

MALENTACCHI, SODANO TOMMASO, MALABARBA

*Sopprimere l'articolo.*

---

**11.0.1**

IL GOVERNO

**11.0.2**

BEVILACQUA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 11-bis.**

1. Al fine di attribuire ai competenti centri di spesa, interessati all'applicazione dell'articolo 9 del decreto 23 luglio 1999, n.184, emanato dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dell'Interno, con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con il Ministro per la funzione pubblica, le risorse finanziarie per i pagamenti relativi al subentro nei contratti stipulati dagli enti locali

per le funzioni amministrative, tecniche ed ausiliarie nelle istituzioni scolastiche statali, gli stanziamenti iscritti nei centri di responsabilità "Uffici scolastici regionali", dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2002 e per il triennio 2002-2004, sotto le unità revisionali di base "Strutture scolastiche", sono incrementati di euro 151.586.000 per l'anno 2002, di euro 173.424.000 per l'anno 2003 e di euro 135.078.000 a decorrere dall'anno 2004.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, determinato per l'anno 2002 in euro 151.586.000, per l'anno 2003 in euro 173.424.000, e a decorrere dall'anno 2004 in euro 135.078.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsione di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apporre con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

---

## Art. 12.

### 12.6

Izzo

*Al comma 1, capoverso, prima della lettera a), inserire la seguente:*

«0<sup>a</sup>) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: «b-bis) le imprese del commercio, del turismo e dei servizi»;

---

**12.1**

MAGNALBÒ, MEDURI

**12.2**

GABURRO

**12.4**

D'ANDREA, MANCINO, SOLIANI, BATTISTI

**12.5**

FERRARA, IL RELATORE

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«All'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 è aggiunto il seguente comma:

"1-bis. I professori universitari che, per limiti di età, non possono completare il periodo di straordinariato, previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, onde accedere alla verifica dell'attività scientifica per la nomina ad ordinario, sono a domanda mantenuti in servizio per il tempo strettamente necessario al conseguimento di tale qualifica. La presente disposizione ha efficacia retroattiva a decorrere dalle nomine a professore straordinario nell'anno accademico 2000/2001".

*Conseguentemente nella rubrica dopo le parole: «n. 297» aggiungere le seguenti: «e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503».*

---

**Art. 13.****13.1**

IL GOVERNO

*Al comma 1, sostituire le parole: «degli enti di ricerca, dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) e dell'Agenzia spaziale italiana (ASI)», con le seguenti: «degli enti di ricerca, dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), dell'Istituto supe-*

riore di sanità (ISS), dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) e dell'Agenzia spaziale italiana (ASI)».

---

### 13.2

IL RELATORE

*Al comma 2, sostituire le parole «degli enti di ricerca, dell'ENEA e dell'ASI» con le seguenti: «degli enti di ricerca, dell'ENEA, dell'ASI, dell'ISS e dell'ISPEL».*

---

## Art. 15.

### 15.1

GUBERT

*Al comma 1, dopo le parole: «n. 297, e successive modificazioni, e di garantire altresì», inserire le seguenti: «compatibilmente con l'adeguato sostegno finanziario della ricerca di base e della ricerca in scienze umane, economiche e sociali.».*

---

### 15.2

IZZO

*Al comma 1, dopo le parole: «riservare annualmente una quota» inserire le seguenti: «non inferiore al 30 per cento».*

---

### 15.0.1

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 15-bis.

1. Il comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402 convertito con legge 8 gennaio 2002, n. 1, si interpreta nel senso che i diplomi di assistente sociale validi ai fini dell'accesso ai master ed agli altri corsi di formazione post-base di cui al decreto del Ministro

dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 sono i diplomi universitari di assistente sociale».

---

### 15.0.2

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 15-bis.**

*(Iniziativa Comitato Italiano per il 2002 e collaborazione dell'Istituto Nazionale per la Ricerca Scientifica e Tecnologica della Montagna)*

1. Per concorrere al finanziamento delle attività e iniziative connesse alla celebrazione dell'Anno Internazionale delle Montagne, è attribuito un contributo speciale di due milioni di euro, per l'anno 2002, in favore del «comitato italiano per il 2002 – Anno Internazionale delle Montagne». Per lo svolgimento dei suoi compiti il Comitato può avvalersi della collaborazione dell'Istituto Nazionale per la Ricerca Scientifica e Tecnologica della Montagna.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in 2 milioni di euro per l'anno 2002, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito della unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

#### **Art. 17.**

### 17.3

TURRONI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**17.1**

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

**17.2**

TOIA, BATTISTI

*Al comma 1, sopprimere le parole: «, prorogabile per un periodo ulteriore di due anni».*

---

**Art. 19.****19.11**

TURRONI

*Al comma 1, alinea, dopo le parole: «le tecnologie promuove» aggiungere le seguenti: «, nel rispetto delle norme concernenti le gare ad evidenza pubblica,».*

---

**19.4**

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

*Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «di gestione e di manutenzione dei sistemi informativi delle singole amministrazioni».*

---

**19.5**

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

*Al comma 3, lettera b), sopprimere le parole: «della carte di identità elettronica e».*

---

**19.6/1**

IL RELATORE

*All'emendamento 19.6, sostituire le parole: «escludendo i», con le seguenti: «all'uopo coordinandoli con le iniziative già avviate in materia di».*

---

**19.6**

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

*Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine le seguenti parole: «escludendo i servizi sanitari».*

---

**19.7**

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

*Al comma 3, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «potenziando il servizio CONSIP già erogato dal Ministero dell'economia e delle finanze».*

---

**19.8**

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

*Al comma 3, lettera i), sopprimere le seguenti parole: « e di reclamo esperibile».*

---

**19.9**

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Governo trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi del regolamento di cui al comma 3 al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni permanenti, da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione».*

---

**19.10**

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

*Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e ne riferisce di volta in volta alle Commissioni parlamentari competenti».*

---

**19.1**

IL GOVERNO

*Al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze su un'apposita unità previsionale denominata »Fondo finanziamento progetti innovativi settore informatico.«.*

---

**19.3**

IL RELATORE

*Al comma 6, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Il 10 per cento delle suddette somme è riservato ai comuni inferiori ai mille abitanti, con priorità stabilite nel loro ambito».*

---

**19.2**

IL GOVERNO

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

*«6-bis. Le risorse previste dall'articolo 29, comma 7, ultimo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, destinate al finanziamento di progetti innovativi nel settore informatico, confluiscono nel fondo di cui al comma 6 del presente articolo ed a tal fine vengono mantenute in bilancio per essere versate in entrata e riassegnate al fondo medesimo.*

*6-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».*

---

**Art. 21.****21.1**

TURRONI

*Al comma 1, capoverso «1-ter», sopprimere la parola: «non» e dopo le parole: «si applica» inserire la seguente: «anche».*

---

**Art. 22.****22.4**

IL RELATORE

*Al comma 1, capoverso lettera «f-bis», dopo la parola: «volontari» inserire le parole: «, anche stranieri,».*

---

**22.3**

GUBERT

*Al comma 1, capoverso, lettera f-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Ai fini della presente lettera si considera territorio nazionale l'attuale territorio della Repubblica italiana e non rileva in alcun modo lo Stato per il quale militari, militarizzati e volontari combattevano».*

---

**22.1**

MONTI, MORO

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Il primo comma dell'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, è sostituito dal seguente: «Ai cittadini italiani che, per qualsiasi ragione, siano stati deportati nei campi di sterminio nazisti K.Z. è concesso un assegno vitalizio pari al minimo della pensione contributiva della previdenza sociale».

1-ter. L'articolo 2 della legge 18 novembre 1980, n. 791, è sostituito dal seguente:

"Art. 2. - 1. Le domande per ottenere i benefici previsti dalla presente legge sono ammesse senza limiti di tempo e, in caso di accogli-

mento, determinano la concessione del vitalizio con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge".

*1-quater.* All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 70 milioni per l'anno 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

*1-quinquies.* Il Ministro dell'economia e finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

## 22.2

MONTI, MORO

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«*1-bis.* A decorrere dal 1° gennaio 2002, agli internati militari italiani (IMI) ed ai lavoratori coatti deportati nei campi di sterminio nazisti K.Z. è concesso un assegno vitalizio pari all'importo del trattamento minimo INPS.

*1-ter.* All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 70 milioni per l'anno 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro dell'economia e finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

---

## Art. 24.

### 24.1

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

*Sopprimere l'articolo.*

---

**24.2**

TURRONI

*Al comma 4, sopprimere la parola: «non» e le parole da: «ai sensi dell'articolo 4» fino alla fine del comma.*

---

**Art. 25.****25.1**

GUBERT

*Al comma 1, dopo la parola: «temporaneamente», inserire le seguenti: «, e comunque per una durata non superiore ad un anno,».*

---

**25.2**

IL RELATORE

*Al comma 1, dopo la parola: «temporaneamente», inserire le seguenti: «e per durata predefinita».*

---

**Art. 26.****26.1**

PASTORE

*Al comma 1, dopo la parola: «ovvero», aggiungere le seguenti: «ai genitori o».*

---

**26.2**

IL RELATORE

*Al comma 1, sostituire le parole: «ai fratelli», con le seguenti: «ai genitori o ai fratelli se, rispettivamente, ».*

---

**26.0.1**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 26-bis**

*(Modifiche al decreto-legge 25 maggio 1993, n. 313)*

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito in legge dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, dopo le parole: "Corpo nazionale dei vigili del fuoco» sono aggiunte le seguenti: «o del Cassiere del Ministero dell'interno comunque"».

---

**26.0.2**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 26-bis**

*(Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53)*

1. Al comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, le parole: «fatta salva la decorrenza a tutti gli effetti», sono sostituite dalle seguenti: «fatta salva la decorrenza economica»».

---

**26.0.3**

BOBBIO Luigi

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 26-bis**

*(Disposizioni a favore dei congiunti del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia)*

1. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni, dopo le parole: «a causa delle azioni criminose di cui all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388», sono aggiunte le seguenti: «ovvero per effetto di ferite o

lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico».

---

**26.0.500/3**

TURRONI

*All'emendamento 26.0.500, sopprimere il comma 1.*

---

**26.0.500/1**

TURRONI

*All'emendamento 26.0.500, al comma 1, sopprimere le parole: «e privati».*

---

**26.0.500/2**

TURRONI

*All'emendamento 26.0.500, al comma 1, sopprimere le parole: «specialistici o comunque aggiuntivi rispetto a quelli».*

---

**26.0.500/5**

TURRONI

*All'emendamento 26.0.500, sopprimere il comma 2.*

---

**26.0.500/6**

TURRONI

*All'emendamento 26.0.500, sopprimere il comma 3.*

---

**26.0.500/4**

TURRONI

*All'emendamento 26.0.500, sopprimere il comma 4.*

---

**26.0.500**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 26-bis.**

*(Convenzioni in materia di sicurezza)*

1. Nell'ambito delle direttive impartite dal Ministro dell'interno per il potenziamento dell'attività di prevenzione e di controllo del territorio, il Dipartimento della pubblica sicurezza può stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati dirette a fornire, con la contribuzione degli stessi soggetti, servizi specialistici o comunque aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, finalizzati ad incrementare la sicurezza pubblica.

2. La contribuzione può consistere nella fornitura dei mezzi, attrezzature, locali, nella corresponsione dei costi aggiuntivi sostenuti dall'amministrazione, nella corresponsione al personale impiegato di indennità commisurate a quelle vigenti per servizi analoghi o determinate con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali del personale rappresentative sul piano nazionale.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 27, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il Dipartimento della pubblica sicurezza è autorizzato, nell'ambito delle ordinarie disponibilità di bilancio e sulla scorta della documentazione attestante il servizio prestato dal dipendente e il versamento all'erario delle somme dovute, ad effettuare anticipazioni a favore dello stesso personale, non superiori all'ottanta per cento delle somme spettanti in attuazione delle convenzioni di cui al comma 1.

4. L'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 232 non si applica alle convenzioni stipulate in attuazione del presente articolo».

---

**26.0.501**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 26-bis**

*(Revisione delle sanzioni disciplinari per il personale della Polizia di Stato e regolamentazione dei relativi procedimenti)*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per aggiornare le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, recante le sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e la regolamentazione dei relativi procedimenti, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) esclusione del richiamo orale dal novero delle sanzioni;
- b) esclusione della sanzione della deplorazione, ripartendo le fattispecie fra le sanzioni della pena pecuniaria, aumentata in misura non superiore al doppio, e della sospensione dal servizio;
- c) conseguente rideterminazione delle fattispecie per le quali una sanzione disciplinare può essere inflitta, anche in relazione alla mutata articolazione del trattamento economico e tenuto conto delle specifiche esigenze disciplinari;
- d) adeguamento delle disposizioni concernenti la sospensione cautelare dal servizio e la destituzione con riguardo alle vigenti disposizioni processuali penali ed a quelle della legge 27 marzo 2001, n. 97;
- e) rideterminazione degli organi competenti ad irrogare la sanzione, a decidere in sede di riesame ed a svolgere gli accertamenti necessari in relazione alla mutata disciplina delle articolazioni dirigenziali della Polizia di Stato e delle rispettive competenze, nonché di quelle del Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza;
- f) aggiornamento delle disposizioni concernenti il procedimento disciplinare, con criteri di semplificazione e accelerazione delle procedure, prevedendo, per le sanzioni più gravi della pena pecuniaria, un procedimento in contraddittorio davanti ad un organo collegiale, con distinzione dei ruoli fra l'organo che sostiene la contestazione e la difesa, nonché la rideterminazione, con le medesime finalità di semplificazione e accelerazione dei procedimenti, della composizione degli organi collegiali, anche relativamente alla partecipazione sindacale;
- g) previsione dei casi, delle modalità e degli effetti della riapertura del procedimento disciplinare, nonché della riabilitazione;
- h) previsione delle occorrenti disposizioni transitorie anche per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 possono anche prevedere l'abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, previa riproduzione delle disposizioni ivi contenute coerenti con i principi ed i criteri di cui al medesimo comma 1.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale del personale della Polizia di Stato, che esprimono il parere nei successivi venti giorni; gli schemi medesimi, unitamente ai predetti pareri pervenuti entro il termine, sono trasmessi alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di assegnazione.

4. Disposizioni correttive ai decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi, dei criteri direttivi, nonché delle modalità determinati dal presente articolo, potranno essere emanate con uno o più decreti legislativi, fino al 31 dicembre 2003».

---

#### 26.0.4

IL RELATORE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 26-bis.**

*(Disposizioni in materia di avanzamento in taluni ruoli delle Forze Armate)*

1. Dopo l'articolo 38 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, è inserito il seguente:

**«Art. 38-bis.**

*(Disposizioni speciali per l'avanzamento degli ufficiali dei ruoli tecnici)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 gli ufficiali dei ruoli tecnici di cui all'articolo 38, comma 1, iscritti in ruolo da almeno 13 anni e che abbiano maturato un periodo di permanenza minima pari a quattro anni nel grado maggiore e corrispondenti, è conferito il grado di tenente colonnello o grado corrispondente.

2. Il conferimento è effettuato in soprannumero rispetto alle dotazioni organiche previste dal presente decreto per il grado di tenente colonnello o grado corrispondente ed in deroga all'articolo 22 e non dà luogo a vacanza organica nel grado di maggiore o grado corrispondente».

---

**Art. 27.****27.1000**

IL GOVERNO

*Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «Dalla medesima data», con le seguenti: «Trascorsi trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».*

---

**27.7**

TURRONI

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Il Ministero della salute, anche attraverso i propri organi periferici, esercita la vigilanza sui tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana. Restano ferme le competenze già attribuite alle Agenzie regionali per la protezione ambientale (ARPA) e alle aziende sanitarie locali (ASL)».

---

**27.1001**

IL GOVERNO

*Al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Prosegue senza soluzione di continuità, rimanendo confermato, il regime convenzionale tra il Ministero delle comunicazioni e la Fondazione Ugo Bordoni, di cui all'atto stipulato in data 7 marzo 2001, recante la disciplina delle reciproche prestazioni relative alle attività di collaborazione e la regolazione dei conseguenti rapporti.*

*Nell'interesse generale alla tutela dell'ambiente e della salute pubblica, la Fondazione Ugo Bordoni realizza altresì la rete di monitoraggio dei livelli di campo elettromagnetico a livello nazionale, a valere sui fondi di cui all'articolo 112 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, secondo le modalità stabilite da apposita convenzione.».*

---

**27.5**

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

*Al comma 5, ultimo periodo, sopprimere le parole da: «, nonché l'affidamento alla Fondazione», fino alla fine del comma.*

---

**27.13**

TURRONI

*Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «sono ridefiniti», inserire le seguenti: «previa intesa con le organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori comparativamente più rappresentative».*

---

**27.2**

PASTORE

*Al comma 6, sostituire le parole: «anche in soprannumero», con le seguenti: «in deroga al divieto di cui all'articolo 19, comma 1, della legge n. 448/2001».*

---

**27.4**

IL RELATORE

*Al comma 6, dopo le parole: «anche in soprannumero» inserire le seguenti: «e in deroga al divieto di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 23 dicembre 2001, n. 488,».*

---

**27.1003**

IL GOVERNO

*Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: «nei ruoli», con le seguenti: «nel ruolo».*

*Conseguentemente, sostituire le parole: «ai quali», con le seguenti: «al quale».*

---

**27.1**

RONCONI, MAFFIOLI

*Al comma 6, terzo periodo, dopo le parole: «analoghe a quelle rivestite», aggiungere le seguenti: «mediante il corrispondente incremento della dotazione organica del Ministero».*

---

**27.12**

TURRONI

*Al comma 6, quarto periodo, sopprimere le parole: «senza tenere conto dell'anzianità giuridica ed economica maturata con il precedente rapporto».*

---

**27.6**

TOIA, BATTISTI

*Al comma 6, quarto periodo, sostituire la parole: «ed economica maturata con il precedente rapporto» con le seguenti: «maturata con il precedente rapporto, mantenendo come assegno *ad personam* riassorbibile il miglior trattamento economico maturato presso la Fondazione Ugo Bordoni».*

---

**27.1002**

IL GOVERNO

*Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I dipendenti che hanno presentato domanda di inquadramento sono mantenuti in servizio presso la Fondazione fino al completamento delle procedure concorsuali».*

---

**27.8**

TURRONI

*Al comma 7, dopo le parole: «sviluppo della radiodiffusione» sopprimere la parola: «televisiva».*

---

**27.9**

TURRONI

*Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «promuove attività di sperimentazione di trasmissioni» sopprimere la parole: «televisive».*

---

**27.10**

TURRONI

*Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «con particolare riguardo alle applicazioni» aggiungere le seguenti: «convergente e multimediale, anche».*

---

**27.11**

TURRONI

*Al comma 7, ultimo periodo, sostituire le parole: «per le predette attività di sperimentazione» con le seguenti: «per le attività di sperimentazione televisiva».*

---

**27.3**

MAGNALBÒ

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

*«8-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223, aggiungere il seguente: «4. Ai soggetti autorizzati alla radiodiffusione televisiva in chiaro di cui al regolamento allegato alla delibera 127/00/CONS emanato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in attuazione dell'articolo 3, comma 10 della legge 31 luglio 1997, n. 249 e che trasmettono quotidianamente, nelle ore comprese tra le 07,00 e le 23,00 per almeno un'ora, programmi informativi autoprodotti su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali, culturali o di promozione e valorizzazione della lingua e della cultura italiana all'estero, si applicano i benefici di cui al comma 1 dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, così come modificato dall'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250, nonché quelli di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e quelli di cui agli articoli 5 e 8 della legge 7 marzo 2001, n. 62 e successive modifiche e integrazioni».*

---

**27.1004**

IL GOVERNO

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino debitorici per canoni di concessione per l'esercizio di attività di radiodiffusione dovuti fino al 31 dicembre 1999, possono definire la propria posizione debitoria mediante pagamento, da effettuarsi entro 90 giorni dalla comunicazione alle interessate da parte del Ministero delle comunicazioni in un'unica soluzione se l'importo è inferiore ad euro 5.000,00, ovvero in rate mensili di ammontare non inferiore ad euro 2.000,00, eccetto l'ultima, con scadenza a partire dal 30° giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione, se l'importo è pari o superiore ad euro 5.000,00. Il Ministero delle comunicazioni può trattenere in pagamento, totale o parziale, quanto dovuto al medesimo titolo dalle imprese di radiodiffusione sonora in ambito locale, sugli importi riconosciuti quali misure di sostegno previste dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. La definizione dei pagamenti secondo le modalità indicate dal presente comma esclude l'applicazione di interessi».

---

**27.0.1** (testo 2)

MALAN

*All'emendamento 27.0.1 (nuovo testo), nel comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio».*

---

**27.0.1** (testo 2)

LAURO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 27-bis**

*(Sistema di comunicazione per la sicurezza del mare)*

1. La spesa di lire 13.000 milioni annue, autorizzata con l'art. 6, comma 1, della legge 7 marzo 2001, n. 51, è incrementata di Euro 3.025.000,00 annui a decorrere dall'anno 2002.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a Euro 3.025.000,00 annui a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispon-

dente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-  
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.«.

---

## 27.0.2

MANFREDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 27-bis

*(Gestione telematica dei rifiuti)*

1. Al fine di rendere completa e razionale la semplificazione delle procedure in materia di rifiuti, tutti gli adempimenti amministrativi previsti dal decreto legislativo 22/97, per produttori di rifiuti, trasportatori, gestori di impianti di recupero e di smaltimento comprese le attività di intermediazione con o senza detenzione di rifiuti, sono assolti con procedure telematiche tese ad eliminare gli aspetti burocratici, ridurre i tempi di compilazione e contrarre i costi amministrativi per le imprese. Le procedure sono disciplinate con apposito regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 400 del 1988, su proposta del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle attività produttive e della Conferenza Stato-regioni, sentite l'ANPA e l'AIPA. Entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge è attivata la sperimentazione delle nuove procedure telematiche.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in euro 5 milioni a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

---

**Art. 28****28.20**

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

**28.28**

TOIA, MANCINO, BATTISTI

**28.37**

TURRONI

*Sopprimere l'articolo.*  

---

**28.38**

VITALI, BAIO DOSSI, CARELLA, MASCIONI, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, LONGHI, TONINI, LIGUORI, GAGLIONE CREMA, MARINO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 28 - (Trasformazione degli Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico). – 1. Costituiscono principi fondamentali di competenza della legislazione statale, in materia di trasformazione degli Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico, di seguito denominati «Istituti», i seguenti indirizzi e criteri:

a) gli Istituti sono enti dotati di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica;

b) gli Istituti hanno personalità di diritto pubblico o di diritto privato;

c) le strutture e presidi ospedalieri degli Istituti rappresentano ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione e operano nei campi della ricerca biomedica, della organizzazione e della gestione dei servizi sanitari, offrendo altresì prestazioni di ricovero e cura;

d) gli Istituti forniscono alle regioni, agli organi e agli enti del servizio sanitario nazionale il supporto tecnico e operativo per l'esercizio delle loro funzioni e per il perseguimento degli obiettivi del piano sanitario nazionale in materia di ricerca sanitaria, nonché di formazione continua del personale;

e) il rapporto di lavoro del personale degli Istituti di diritto pubblico è disciplinato dalle disposizioni in materia contenute nel decreto legislativo del 1992, n. 502 e successive modificazioni e nel decreto legislativo del 2001, n. 165. Ai fini delle assunzioni negli Istituti di diritto privato si applicano i requisiti previsti dal decreto legislativo del 1992, n. 502 e successive modificazioni;

f) al patrimonio e alla contabilità degli Istituti si applicano le disposizioni previste per le aziende ospedaliere dal decreto legislativo del 1992, n. 502 e successive modificazioni. Gli Istituti di diritto privato adottano bilanci e ogni altro documento contabile, separati da quelli dei soggetti di cui facciano eventualmente parte;

g) le erogazioni liberali a favore degli Istituti che abbiano ad oggetto beni immobili con specifica destinazione a finalità sanitaria, sono esenti dalle imposte di donazione, ipotecarie e catastali;

h) l'attività scientifica di base degli Istituti è diretta a sviluppare le conoscenze in settori specifici della biomedicina e della sanità pubblica;

i) i progetti di ricerca finalizzata tendono al raggiungimento di obiettivi particolari;

j) in caso di trasformazione degli Istituti di fondazioni sono trasferiti ai nuovi enti, in assenza di oneri, il patrimonio, i rapporti attivi e passivi e il personale degli Istituti trasformati. Per il personale in servizio all'atto della trasformazione è previsto il diritto di opzione per il mantenimento del regime giuridico in essere.

2. Nel rispetto dei principi fondamentali di cui al comma 1, la regione esercita in materia la propria potestà legislativa di cui all'articolo 117, comma 3, della Costituzione, nonché la potestà regolamentare di cui al comma 4 dello stesso articolo 117.

2. Le funzioni di riconoscimento, revisione e revoca del carattere scientifico degli Istituti, nonché l'attività di controllo e di vigilanza nei confronti degli stessi Istituti relativamente all'attività di ricerca sono esercitate dal Ministero della salute, sulla base di modalità e criteri fissati d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

3. Sono altresì fissati con intesa fra il Ministero della salute e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome i criteri e le modalità per il finanziamento della ricerca scientifica svolta dagli Istituti.

4. Sino all'applicazione della normativa regionale applicativa dei principi fondamentali di cui al comma 1, gli Istituti continuano ad essere disciplinati dalla normativa vigente».

---

**28.39**

MASCIONI, VITALI, BAIO DOSSI, CARELLA, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, LONGHI, TONINI, GAGLIONE, TOIA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 28. – 1. Costituiscono principi fondamentali di competenza nella normazione del legislatore statale, in materia di trasformazione degli Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico le seguenti indicazioni:

a) gli Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico, di seguito denominati «Istituti», sono enti nazionali dotati di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, riconosciuti in base ai criteri della specializzazione disciplinare, della valutazione della qualità della ricerca biomedica svolta e dell'attività assistenziale correlata resa in coerenza con gli obiettivi della programmazione sanitaria nazionale e regionale;

b) gli Istituti hanno personalità di diritto pubblico o di diritto privato;

c) le strutture ed i presidi ospedalieri degli Istituti sono qualificati ospedali a rilievo nazionale e di alta specializzazione, assoggettati alla disciplina per questi prevista compatibilmente con le finalità peculiari di ciascun istituto, che operano nei campi della ricerca biomedica, della organizzazione e della gestione dei servizi sanitari offrendo altresì prestazioni di ricovero e cura;

d) gli Istituti forniscono agli organi e agli enti del servizio Sanitario Nazionale il supporto scientifico, tecnico e operativo per l'esercizio delle loro funzioni e per il perseguimento degli obiettivi determinati dal Piano Sanitario Nazionale nelle materie oggetto della specializzazione disciplinare di ciascun Istituto, nonché in materia di formazione continua del personale;

e) possono altresì essere trasformati in Fondazioni di rilievo nazionale aperte alla partecipazione di soggetti pubblici, e sono sottoposto all'Alta Vigilanza del Ministero della salute;

f) il riconoscimento e la revoca del carattere scientifico degli Istituti compete al Ministero della salute d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con la Conferenza Stato-regioni sulla base dei seguenti principi:

1) specializzazione disciplinare dell'attività di ricerca e coerenza della stessa con gli obiettivi della programmazione scientifica nazionale;

2) predisposizione di un programma per l'attività di ricerca sperimentale e clinica e per l'assistenza ad essa correlata;

3) valutazione dell'entità e della qualità sia dell'attività di ricerca, in rapporto ai livelli di assistenza, sia dell'attività svolta nei cinque anni precedenti la data della richiesta del riconoscimento;

4) valutazione dell'adeguatezza, dell'entità e della qualità delle attrezzature e del personale destinati all'attività di ricerca biomedica;

g) i provvedimenti di riconoscimento di nuovi istituti e quelli relativi ai presidi ospedalieri e di ricerca afferenti agli istituti riconosciuti, nonché in sedi decentrate degli stessi, sono adottati, ciascuno separatamente e sulla base delle richieste di riconoscimento presentate nel rispetto dei principi stabiliti ai sensi del punto 1), d'intesa tra il Ministro della salute e la regione territorialmente interessata, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

h) il provvedimento di riconoscimento ha durata quinquennale con la possibilità di revoca, nei casi previsti ai sensi della lettera f);

i) gli istituti devono predisporre una relazione annuale sulle attività di ricerca biomedica ed assistenziale scorte nelle strutture e nei presidi ospedalieri di ciascun istituto e sono sottoposte a verifiche obbligatorie, da svolgere ogni tre anni, dei riconoscimenti attribuiti, con particolare riferimento agli obiettivi della programmazione nazionale in ordine alle priorità della ricerca, consentendo, sentita la regione interessata, la revoca del provvedimento di riconoscimento;

l) è salvaguardata l'autonomia giuridico amministrativa degli istituti di diritto privato;

m) sono organi degli istituti di diritto pubblico:

1) il Comitato di Indirizzo, con funzioni di programmazione;

2) il Direttore Generale con funzioni di gestione dell'ente, di legale rappresentante e di presidenza del Comitato di Indirizzo;

3) il Direttore scientifico, responsabile della gestione e dei risultati della ricerca, che è nominato dal Ministro della salute tra esperti di riconosciuta esperienza in campo medico-scientifico nell'area di interesse dell'istituto;

4) il Comitato tecnico-scientifico, composto in misura paritetica da membri di diritto e membri eletti dal personale che svolge l'attività di ricerca, con funzioni consultive generali;

5) il Collegio sindacale;

n) il Direttore generale è coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni da un direttore amministrativo e da un direttore sanitario, nominati, con provvedimento motivato, dal Direttore generale stesso;

o) il rapporto di lavoro e il trattamento economico del Direttore generale, del Direttore sanitario e del Direttore amministrativo sono regolati in conformità a quello delle corrispondenti figure delle aziende sanitarie e ospedaliere. Il rapporto di lavoro del Direttore scientifico è regolato con contratto di diritto privato;

p) l'attività di ricerca dell'ospedale «Bambino Gesù», appartenente alla Santa Sede, è soggetta alla medesima disciplina prevista per gli istituti di diritto pubblico, nell'ambito dei rapporti disciplinati dall'accordo tra il Governo italiano e la Santa Sede, fatto nella Città del Vaticano il 15 febbraio 1995, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 18 maggio 1995, n. 187;

q) restano ferme le funzioni e la composizione del Consiglio di amministrazione dell'istituto «G. Gaslini» di Genova di cui all'articolo

3, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617;

r) le donazioni a favore degli istituti, che abbiano ad oggetto beni immobili con specifica destinazione a finalità sanitaria, sono esenti dalle imposte di donazione, ipotecarie e catastali;

s) l'attività scientifica di base degli istituti è diretta a sviluppare le conoscenze in settori specifici della biomedicina e della sanità pubblica. I progetti di ricerca finalizzata tendono al raggiungimento di particolari obiettivi. La ricerca scientifica svolta dagli istituti è finanziata con stanziamenti previsti dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e con entrate assicurate dalle regioni e da altri organismi. Il finanziamento dell'attività scientifica di cui al comma 1, è disposto dal Ministero della salute, mediante erogazione di fondi, anche su base pluriennale;

t) l'attività di assistenza sanitaria svolta dagli istituti è finanziata dalla regione competente per territorio, sulla base delle disposizioni relative agli ospedali di rilievo nazionale e di alta specialità;

u) per gli istituti nei quali la prevalenza delle strutture sia messa a disposizione delle attività formative delle facoltà di medicina e chirurgia, si applicano i criteri previsti dalle linee guida per la stipula dei protocolli tra regioni e università relativi alla disciplina dei rapporti tra gli istituti e le università, così come disposto nell'articolo 8, comma 8, del decreto legislativo del 1999, n. 517.

2. Sino all'adozione della normativa regionale applicativa dei principi fondamentali di cui all'articolo 24, gli istituti continuano ad essere disciplinati dalla normativa vigente, ivi comprese le «disposizioni urgenti per assicurare la gestione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico» di cui al decreto-legge 19 giugno 1997, n. 171 convertito in legge 31 luglio 1997, n. 258».

---

#### **28.40**

MASCIONI, CARELLA, BAIO DOSSI, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, TONINI, VITALI, LONGHI, GAGLIONE, TOIA, LIGUORI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 28. – 1. Costituiscono principi fondamentali di competenza nella normazione del legislatore statale, in materia di trasformazione degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico le seguenti indicazioni:

a) gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, di seguito denominati «Istituti», sono Enti di rilievo nazionale aperti alla partecipazione di soggetti pubblici e privati e sottoposte alla vigilanza del Ministero della Salute, ferma restando la natura pubblica degli Enti medesimi. Gli Istituti sono dotati di autonomia organizzativa, giuridico-amministra-

tiva, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, riconosciuti in base ai criteri della specializzazione disciplinare, della valutazione della qualità della ricerca biomedica svolta e dell'attività assistenziale correlata resa in coerenza con gli obiettivi della programmazione sanitaria nazionale e nel rispetto della programmazione sanitaria delle regioni e delle provincie autonome di Trento e Bolzano;

b) gli Istituti hanno personalità di diritto pubblico o di diritto privato;

c) le strutture ed i presidi ospedalieri degli Istituti sono qualificati ospedali a rilievo nazionale e di alta specializzazione, assoggettati alla disciplina per questi prevista compatibilmente con le finalità peculiari di ciascun Istituto, che operano nei campi della ricerca biomedica, della organizzazione e della gestione dei servizi sanitari offrendo altresì prestazioni di ricovero e cura;

d) gli Istituti forniscono agli organi e agli enti del Servizio Sanitario Nazionale il supporto scientifico, tecnico ed operativo per l'esercizio delle loro funzioni e per il perseguimento degli obiettivi determinati dal Piano Sanitario Nazionale nelle materie oggetto della specializzazione disciplinare di ciascun ente, nonché in materia di formazione continua del personale.

Gli Istituti individuano nell'ambito della programmazione regionale, misure idonee di collegamento e sinergia con le altre strutture di ricerca e di assistenza sanitaria, pubbliche e private, e con università, al fine di elaborare e attuare programmi comuni di ricerca, assistenza e formazione;

e) gli Istituti possono altresì essere trasformati in Fondazioni di rilievo nazionale aperte alla partecipazione di soggetti pubblici e sono sottoposte alla Alta Vigilanza del Ministero della salute;

f) il riconoscimento, la revisione e la revoca del carattere scientifico degli Istituti compete al Ministero della salute d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con la Conferenza Stato-regioni, sulla base dei seguenti principi:

1) specializzazione disciplinare dell'attività di ricerca e coerenza della stessa con gli obiettivi della programmazione scientifica nazionale, secondo criteri di qualità ed eccellenza;

2) predisposizione di un programma per l'attività di ricerca sperimentale e clinica e per l'assistenza ad essa correlata;

3) valutazione dell'entità e della qualità sia dell'attività di ricerca, in rapporto ai livelli di assistenza, sia dell'attività svolta nei cinque anni precedenti la data della richiesta del riconoscimento;

4) valutazione dell'adeguatezza, della entità e della qualità delle strutture, delle attrezzature e del personale destinati all'attività di ricerca biomedica.

g) Il Ministero della salute assegna a ciascun Istituto o più Istituti aggregati a rete, specifici e diversi progetti di ricerca finalizzata che possono dare luogo ad aggregazioni di scienziati e ricercatori, considerando la necessità di garantire la qualità della ricerca e per valorizzare le specifiche

scientificità già esistenti nei singoli Istituti ovvero nelle singole realtà locali;

*h)* i provvedimenti di riconoscimento di nuovi Istituti e quelli relativi ai presidi ospedalieri e di ricerca afferenti agli Istituti riconosciuti, nonché in sedi decentrate delle stesse, sono adottati, ciascuno separatamente e sulla base delle richieste di riconoscimento presentate nel rispetto dei principi stabiliti ai sensi del punto 1), d'intesa tra il Ministro della salute e la regione territorialmente interessata, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

*i)* il provvedimento di riconoscimento ha durata quinquennale con la possibilità di revoca, nei casi previsti ai sensi del punto 6);

*l)* gli Istituti devono predisporre una relazione annuale sulle attività di ricerca biomedica ed assistenziale scorte nelle strutture e nei presidi ospedalieri di ciascun ente e sono sottoposti a verifiche obbligatorie, da svolgere ogni tre anni, dei riconoscimenti attribuiti, con particolare riferimento agli obiettivi della programmazione nazionale in ordine alle priorità della ricerca, consentendo, sentita la regione interessata, la revoca del provvedimento di riconoscimento.

È costituito presso il Ministero della salute, un organismo indipendente con il compito di sovrintendere alla ricerca biomedica pubblica e privata, composto da esperti altamente qualificati in ambiti disciplinari diversi, espressione della comunità scientifica nazionale ed internazionale e delle istituzioni pubbliche centrali e regionali, con compiti di consulenza e supporto tecnico;

*m)* è salvaguardata l'autonomia giuridico-amministrativa degli Istituti di diritto privato;

*n)* gli Istituti di diritto pubblico, devono adeguare la loro organizzazione al principio di separazione tra le funzioni di indirizzo e di controllo, da un lato, e gestione ed attuazione dall'altro, garantendo, nell'organo di indirizzo, composto dal Consiglio di Amministrazione e dal Presidente eletto dal Consiglio la presenza maggioritaria di membri designati dalle istituzioni pubbliche, Ministero della salute, regioni e comuni, con rappresentanza paritetica del Ministero della salute e della regione interessata sulla base ad idonei requisiti di professionalità e onorabilità, periodicamente verificati; dell'organo di gestione fanno parte il Direttore generale- Amministratore delegato, nominato dal Consiglio di amministrazione ed il Direttore scientifico, responsabile della gestione e dei risultati della ricerca che è nominato dal Ministro della salute tra esperti di riconosciuta esperienza in campo medico-scientifico nell'area di interesse dell'Istituto sentita la regione interessata.

Sono inoltre organi degli Istituti il Comitato tecnico-scientifico, composto in misura paritetica da membri di diritto e membri eletti dal personale che svolge l'attività di ricerca, con funzioni consultive generali ed il collegio sindacale;

*o)* Il Direttore generale è coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni da un Direttore amministrativo e da un Direttore sanitario, nominati, con provvedimento motivato, dal Direttore generale stesso;

p) Il rapporto di lavoro ed il trattamento economico del Direttore generale, del Direttore sanitario e del Direttore amministrativo sono regolati in conformità a quello delle corrispondenti figure delle aziende sanitarie e ospedaliere. Il rapporto di lavoro del Direttore scientifico è regolato con contratto di diritto privato.

q) In caso di trasformazione degli Istituti in Fondazioni sono trasferiti ai nuovi enti, in assenza di oneri, il patrimonio, i rapporti attivi e passivi ed il personale degli Istituti trasformati;

r) Le erogazioni liberali da parte dei soggetti privati verso i nuovi enti di diritto privato, che abbiano ad oggetto beni immobili con specifica destinazione a finalità sanitarie, sono esenti dalle imposte di donazione, ipotecarie e catastali. In caso di estinzione, la devoluzione del patrimonio è disposta a favore di altre fondazioni, aventi analoghe finalità.

s) L'attività scientifica di base degli Istituti è diretta a sviluppare le conoscenze in settori specifici della biomedicina e della sanità pubblica. I progetti di ricerca finalizzata tendono al raggiungimento di particolari obiettivi. La ricerca scientifica svolta dagli Istituti è finanziata con stanziamenti previsti dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e con entrate assicurate dalle regioni e da altri organismi. Il finanziamento dell'attività scientifica di cui al comma 1, è disposto dal Ministero della salute, mediante erogazione di fondi, anche su base pluriennale.

t) L'attività di assistenza sanitaria svolta dagli Istituti è finanziata dalla regione competente per territorio, sulla base delle disposizioni relative agli ospedali di rilievo nazionale e di alta specialità.

u) L'attività scientifica di base degli Istituti è diretta a sviluppare le conoscenze in settori specifici della biomedicina e della sanità pubblica. I progetti di ricerca finalizzata tendono al raggiungimento di particolari obiettivi. La ricerca scientifica svolta dagli Istituti è finanziata con stanziamenti previsti dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e con entrate assicurate dalle regioni e da altri organismi. Il finanziamento dell'attività scientifica di cui al comma 1, è disposto dal Ministero della salute, mediante erogazione di fondi, anche su base pluriennale;

v) L'attività di assistenza sanitaria svolta dagli Istituti è finanziata dalla regione competente per territorio, sulla base delle disposizioni relative agli ospedali di rilievo nazionale e di alta specialità;

z) Per gli Istituti nei quali la prevalenza delle strutture sia messa a disposizione delle attività formative delle facoltà di Medicina e Chirurgia, si applicano i criteri previsti dalle linee guida per la stipula dei protocolli tra Regioni ed Università relativi alla disciplina dei rapporti tra gli Istituti e le Università, così come disposto nell'articolo 8, comma 8, decreto legislativo del 1999 n. 517;

aa) L'attività di ricerca dell'Ospedale «Bambino Gesù», appartenente alla Santa Sede, è soggetta alla medesima disciplina prevista per gli Istituti di diritto pubblico, nell'ambito dei rapporti disciplinati dall'accordo tra il Governo italiano e la Santa Sede, fatto nella Città del Vaticano

il 15 febbraio 1995, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 18 maggio 1995, n. 187;

*bb)* Restano ferme le funzioni e la composizione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto «G. Gaslini» di Genova di cui all'articolo 3, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617.

2. Sino all'adozione della normativa regionale applicativa dei principi fondamentali di cui al comma 1, gli Istituti continuano ad essere disciplinati dalla normativa vigente, ivi comprese le «Disposizioni urgenti per assicurare la gestione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico» di cui al decreto legge 19 giugno 1997, n. 171, convertito in legge 31 luglio 1997, n. 258».

---

## 28.29

TOIA, MANCINO, BATTISTI

*Al comma 1, dopo le parole: «Il Governo» inserire le seguenti: «, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano».*

*Conseguentemente al comma 2, sopprimere il primo periodo.*

---

## 28.100

IL RELATORE

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«A) prevedere e disciplinare, nel rispetto delle attribuzioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità e le condizioni attraverso le quali il Ministro della salute, d'intesa con la regione interessata, possa trasformare gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, in fondazioni di rilievo nazionale, aperte alla partecipazione di soggetti pubblici e privati e sottoposte alla vigilanza del Ministero della salute, ferma restando la natura pubblica degli istituti medesimi;».

---

**28.1**

PASTORE

*Al comma 1, lettera a), dopo la parola «condizioni», aggiungere le seguenti: «fissate d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.».*

---

**28.21**

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «alla partecipazione di soggetti pubblici e privati» con le seguenti: «esclusivamente alla partecipazione di soggetti pubblici.».*

---

**28.22**

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

**28.30**

TOIA, MANCINO, BATTISTI

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «alla partecipazione di soggetti pubblici e privati» con le seguenti: «esclusivamente alla partecipazione di soggetti pubblici e di soggetti privati *no profit*.».*

---

**28.31**

TOIA, MANCINO, BATTISTI

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «e privati.».*

---

**28.23**

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «del Ministero della salute» con le seguenti: «dell'organismo di cui alla lettera o).».*

---

**28.2**

PASTORE

**28.13**

IL RELATORE

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «ferma restando la natura pubblica degli istituti medesimi».*

---

**28.14**

IL RELATORE

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole «della regione interessata», inserire le seguenti: «e assicurando che la scelta di tutti i componenti del consiglio sia effettuata».*

---

**28.3**

PASTORE

*Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «verificati», aggiungere le seguenti: «rispetto a tutti i componenti del consiglio».*

---

**28.15**

IL RELATORE

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole «diritti acquisiti» aggiungere le seguenti: «ed evitandosi, a parità di qualifica e di mansioni svolte, l'insorgere di eccessive disparità di trattamento».*

---

**28.4**

PASTORE

*Al comma 1, lettera d), dopo la parola «regionale», inserire le seguenti: «e previo parere della regione interessata».*

---

**28.33**

TOIA, MANCINO, BATTISTI

*Al comma 1, lettera e), sopprimere dalle parole: «ivi comprese» fino alla fine della lettera.*

---

**28.24**

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

*Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: «ivi comprese» fino alla lettera con le seguenti: «escludendo che questi possano essere utilizzati da organismi privati o comunque a fini di lucro».*

---

**28.5**

PASTORE

*Al comma 1, lettera f), dopo le parole «della salute», inserire le seguenti: «sentita la regione interessata e sulla base di un programma approvato dalla Conferenza Stato-regioni.».*

---

**28.34**

TOIA, MANCINO, BATTISTI

*Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «ciascuna fondazione» con le seguenti: «ciascun Istituto».*

---

**28.16**

IL RELATORE

*Al comma 1, lettera f), dopo le parole «progetti finalizzati di ricerca», inserire le seguenti «anche fra quelli proposti dalla comunità scientifica.».*

---

**28.6**

PASTORE

*Al comma 1, lettera g), dopo la parola «modalità», aggiungere le seguenti: «stabilite d'intesa con la Conferenza Stato-regioni».*

---

**28.25**

MALENTACCHI, SODANO TOMMASO, MALABARBA

*Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole da «,anche attraverso» fino alla fine della lettera.*

---

**28.7**

PASTORE

*Al comma 1, lettera i), dopo la parola «modalità», inserire le seguenti: «stabilite d'intesa con la Conferenza unificata».*

---

**28.36**

TOIA, MANCINO, BATTISTI

*Al comma 1, lettera i), sostituire la parola «fondazioni» con la parola «istituti».*

---

**28.35**

TOIA, MANCINO, BATTISTI

*Al comma 1, lettera i), sopprimere le parole «anche di assistenza sanitaria».*

---

**28.8**

PASTORE

**28.17**

IL RELATORE

*Al comma 1, lettera l), sopprimere le seguenti parole: «di diritto privato».*

---

**28.18**

IL RELATORE

*Al comma 1, lettera m), dopo le parole «eventuale revoca», inserire le seguenti: «, previo parere delle regioni interessate,».*

---

**28.9**

PASTORE

*Al comma 1, lettera m), dopo la parola «nazionale», aggiungere le seguenti: «e regionale».*

---

**28.10**

PASTORE

**28.19**

IL RELATORE

*Al comma 1, lettera n), sopprimere la parola «pubblici».*

---

**28.26**

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

*Al comma 1, sostituire la lettera o) con la seguente:*

«o) affidare all'Istituto superiore di sanità il compito di sovrintendere alla ricerca biomedica delle fondazioni».

---

**28.11**

PASTORE

*Al comma 1, lettera o), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «designati dal Ministro della salute sentita la Conferenza Stato-regioni».*

---

**28.101**

IL RELATORE

*Al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:*

«p) prevedere che gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, non trasformati ai sensi della lettera a), adeguino la propria organizzazione e il proprio funzionamento ai principi, in quanto applicabili, di cui alle lettere d), e) h) e n), nonché al principio di separazione fra funzioni di cui alla lettera b), garantendo che l'organo di indirizzo sia composto da soggetti designati per la metà dal Ministro della salute e per l'altra metà dal Presidente della regione, scelti sulla base di requisiti di professionalità e di onorabilità, periodicamente verificati, e dal Presidente dell'istituto, nominato dal Ministro della salute, e che le funzioni di gestione siano attribuite a un direttore generale nominato dal Presidente della regione, assicurando comunque l'autonomia del direttore scientifico, nominato dal Ministro della salute, sentito il Presidente della regione interessata.»

---

**28.27**

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole «quaranta giorni» con le seguenti: «centottanta giorni».*

---

**28.12**

PASTORE

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole «schema di decreto» aggiungere le seguenti: «e del parere della Conferenza Stato-regioni».*

---

**28.0.1**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 28-bis.**

*(Organizzazione a rete di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico dedicati a particolari discipline)*

1. Al fine di favorire la ricerca nazionale e internazionale e poter acquisire risorse anche a livello comunitario, il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, individua, con proprio decreto, l'organizzazione a rete degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico dedicati a particolari discipline».

---

**28.0.2/3**

TURRONI, DE PETRIS, CARELLA, DE ZULUETA

*All'emendamento 28.0.2, al comma 1, sostituire le parole da: «terapie oncologiche» a: «oncologica» con le seguenti: «attività assistenziali, ambulatoriali e di degenza, quelle di ricerca nel settore dermatologico nonché terapie oncologiche domiciliari, fermo restando il proseguimento e il potenziamento sul piano nazionale ed internazionale delle attività clinico-scientifiche di medicina preventiva delle migrazioni e del turismo, compresa la degenza».*

---

**28.0.2/2**

IL RELATORE

*All'emendamento 28.0.2, al comma 1, sostituire le parole da «terapie oncologiche» a «oncologica,» con le seguenti: «attività assistenziali e di ricerca nel settore dermatologico, nonché terapie oncologiche domiciliari.»*

---

**28.0.2/1**

BEDIN, BATTISTI, DE PETRIS

*All'emendamento 28.0.2, al comma 1, dopo la parola «oncologica», inserire le seguenti: «e di proseguire e potenziare sul piano nazionale ed internazionale le attività clinico-scientifiche di medicina preventiva delle migrazioni e del turismo, compresa la degenza».*

---

**28.0.2**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 28-ter.**

*(Ricostituzione in ente autonomo dell'Istituto Santa Maria e San Gallicano di Roma)*

1. L'Istituto Santa Maria e San Gallicano di Roma è scorporato dagli Istituti Fisioterapici Ospitalieri ed è ripristinato in ente autonomo, con la missione di sviluppare terapie oncologiche domiciliari e attività ambulatoriale dermatologica, oncologica, mantenendo il riconoscimento del carattere scientifico attribuito con decreto interministeriale del 25 maggio 1981, ai sensi dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della salute, d'intesa con il Presidente della giunta regionale, su proposta del commissario straordinario degli istituti Fisioterapici Ospitalieri, sentite le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, individua con proprio decreto i beni immobili e mobili ed il personale, già di pertinenza degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri, da trasferire all'Istituto Santa Maria e San Gallicano, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

3. Con il medesimo decreto di cui al comma 2 è nominato il Commissario straordinario del nuovo ente, ai sensi dell'articolo 1 del decreto

legge 19 giugno 1997, n. 171, convertito nella legge 31 luglio 1997, n. 258».

---

**Art. 29.**

**29.1**

TOMASSINI, SALZANO

**29.3**

PASTORE

**29.4**

KOFLER, PETERLINI, SALZANO, RUVOLO, ROLLANDIN, MICHELINI, BETTA, THALER  
AUSSEHOFER

**29.8**

TOIA, BATTISTI

**29.9**

TURRONI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**29.2**

TOMASSINI, SALZANO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 29. - (*Produzione di emoderivati*). – 1. Il Ministro della salute, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, predispone uno schema tipo di convenzione, in conformità del quale le regioni, singolarmente o consorziandosi fra loro, stipulano la convenzione con i centri e le aziende di cui al comma 5 per la lavorazione del plasma raccolto in Italia.

2. Ai fini della stipula delle convenzioni di cui al comma 1, i centri e le aziende di frazionamento e di produzione di emoderivati devono essere dotati di adeguate dimensioni, essere ad avanzata tecnologia, avere gli stabilimenti idonei ad effettuare il ciclo completo di frazionamento per tutti gli emoderivati oggetto della convenzione ubicati sul territorio dell'Unione europea e produrre gli stessi muniti dell'autorizzazione alla immissione in commercio in stabilimenti ubicati sul territorio dell'Unione europea.

3. Tali stabilimenti devono risultare idonei alla lavorazione secondo quanto previsto dalle norme vigenti nazionali e dell'Unione europea a seguito di controlli effettuati dalle rispettive autorità nazionali, responsabili ai sensi dei propri ordinamenti, e di quelli dell'autorità nazionale italiana.

4. Gli emoderivati prodotti, autorizzati alla commercializzazione e destinati al soddisfacimento del fabbisogno nazionale, devono derivare esclusivamente da plasma italiano, sia come materia prima sia come semilavorati intermedi. Presso i centri e le aziende di produzione deve essere conservata specifica documentazione atta a risalire dal prodotto finito alle singole donazioni, da esibire a richiesta dell'autorità sanitaria nazionale o regionale.

5. Il Ministro della salute, con proprio decreto, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la Commissione nazionale per il servizio trasfusionale di cui all'articolo 12 della legge 4 maggio 1990, n. 107, individua tra i centri e le aziende di frazionamento e di produzione di emoderivati quelli autorizzati alla stipula delle convenzioni. In sede di prima applicazione della presente legge il decreto di cui al presente comma è adottato entro un anno dalla data della entrata in vigore della legge medesima. Le convenzioni di cui al presente articolo saranno stipulate decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge. I centri e le aziende di frazionamento e produzione documentano, per ogni lotto di emoderivati, le regioni di provenienza del plasma lavorato nel singolo lotto, il rispetto delle buone pratiche di fabbricazione e di tutte le altre norme stabilite dall'Unione europea, nonché l'esito del controllo di Stato.

6. Gli emoderivati, prima dell'immissione in commercio dei singoli lotti, sono sottoposti al controllo di Stato secondo le direttive emanate con decreto del Ministro della salute».

---

## 29.6

IL RELATORE

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole «propri regolamenti» sostituire la congiunzione: «o» con la congiunzione: «e».*

---

**29.7**

IL RELATORE

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Uno speciale protocollo di controllo è attuato dall'Istituto superiore di sanità, secondo le normative italiane vigenti in materia.»*

---

**29.0.1**

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 29-bis**

1. All'Istituto superiore di sanità è affidato il compito di promuovere la ricerca biomedica delle regioni.

2. Il compito di cui al comma 1 è svolto tramite pacchetti di finanziamenti nazionali ed europei che l'Istituto destinerà alle regioni in conformità a progetti specifici di elevata qualità.

3. L'Istituto superiore di sanità coordina altresì le emergenze sanitarie su tutto il territorio nazionale e sovrintende, tramite il Dipartimento di epidemiologia, a tutte le ricerche epidemiologiche da esso finanziate.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato nella misura massima di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.»

---

**Art. 30.**

**30.1**

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

**30.2**

TURRONI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**30.3**

IL RELATORE

*Sostituire l'articolo con il presente:*

«Art. 30. - (Modifica all'articolo 1 della legge 8 febbraio 2001, n. 12). – 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2001, n. 12, la lettera *d*) è abrogata. A decorrere dalla medesima data, riacquistano efficacia le previsioni di cui agli articoli 46, 47 e 48 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 12 del 2001.».

---

**Art. 31.**

**31.1**

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

**31.5**

TOIA, BATTISTI

**31.6**

TURRONI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**31.7**

TURRONI

*Al comma 1, sopprimere le parole «commerciali ed economici nonché nel settore».*

---

**31.2**

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, stabilendo che negli ambiti delle strutture e dei servizi sanitari gli spazi pubblicitari devono essere in ogni modo concordati con i direttori generali delle aziende interessate, che hanno la facoltà di respingere pubblicità negative o comunque non confacenti al luogo e agli obiettivi di salute. E' comunque vietato negli ambiti delle strutture e dei servizi sanitari qualsiasi genere di pubblicità di farmaci o strumenti medicali.»*

---

**31.3**

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

*Al comma 3, sostituire le parole «prioritariamente l'inesistenza» con le seguenti: «l'assoluta inesistenza».*

---

**31.8**

TURRONI

*Al comma 3, dopo le parole «privati finanziatori», inserire le seguenti: «, i titolari di cariche di governo».*

---

**31.4**

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«4. I proventi dei finanziamenti derivanti dalla pubblicità dei privati vengono utilizzati in ogni azienda-unità sanitaria locale o azienda ospedaliera in cui avviene la pubblicità, per attività di informazione ed educazione sanitaria, in particolare per l'educazione alimentare, per l'uso dei farmaci e per il miglioramento degli stili di vita dei cittadini.»

---

**31.0.500/1**

TURRONI

*All'emendamento 31.0.500 sopprimere il comma 1.*

---

**31.0.500/5**

TURRONI

*All'emendamento 31.0.500, al comma 1 sostituire le parole: «un anno» con le seguenti: «cinque anni».*

---

**31.0.500/2**

TURRONI

*All'emendamento 31.0.500 sopprimere il comma 2.*

---

**31.0.500/3**

TURRONI

*All'emendamento 31.0.500 sopprimere il comma 3.*

---

**31.0.500/4**

TURRONI

*All'emendamento 31.0.500 sopprimere il comma 4.*

---

**31.0.500**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 31-bis**

*(Semplificazione in materia di sedi farmaceutiche)*

1. I farmacisti che alla data di entrata in vigore della presente legge gestiscono da almeno un anno in via provvisoria una sede farmaceutica rurale o urbana, ai sensi dell'articolo 129 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto del 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, nonché i farmacisti a cui è stata attribuita da almeno un anno la gestione provvisoria, nel rispetto dell'articolo 1, comma 2, della legge 16 marzo 1990, n. 48, anche se hanno superato il limite di età di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 novembre 1991, n. 362, hanno diritto a conseguire per una sola volta la titolarità della farmacia, purché alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stata pubblicata la graduatoria del concorso per l'assegnazione della relativa sede farmaceutica.

2. È escluso dal beneficio il farmacista che abbia già trasferito la titolarità di altra farmacia da meno di dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi del quarto comma dell'articolo 12 della

legge 2 aprile 1968, n. 475, nonché il farmacista che abbia già ottenuto, da meno di dieci anni, altri benefici o sanatorie.

3. Le domande devono pervenire, a pena di decadenza, alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'accertamento dei requisiti e delle condizioni previste dai commi 1, 2 e 3 è effettuato entro un mese dalla presentazione delle domande.

---

## Art. 32.

### 32.1

IL RELATORE

*Al comma 1, dopo le parole «e successive modificazioni», aggiungere le seguenti: «, sostituendosi il Ministro della salute al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nella effettuazione del concerto».*

### 32.0.1

IL RELATORE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 32-bis

*(Convenzioni tra la Croce Rossa Italiana e le Amministrazioni pubbliche)*

1. La Croce Rossa Italiana è autorizzata a stipulare, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, nonché dell'articolo 2, comma 1, lettera *d*), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 marzo 1997, n. 110, apposite convenzioni con le Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per lo svolgimento di attività o servizi attinenti alle proprie finalità istituzionali.

2. La Croce Rossa Italiana assicura l'assolvimento delle predette attività, oltreché con la propria organizzazione centrale e periferica e il proprio personale, anche avvalendosi, ove occorra, di personale assunto a tempo determinato secondo le norme vigenti per gli Enti pubblici non economici.

3. Le Amministrazioni che stipulano le convenzioni di cui al comma 1, provvedono, altresì, al totale rimborso degli oneri derivanti.».

---

**Art. 33.**

**33.2**

MONTICONE

*Sopprimere l'articolo.*

---

**Art. 34.**

**34.1**

TURRONI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le funzioni ed i compiti di controllo spettanti allo Stato in materia di acque minerali e termali sono attribuite al Ministero della salute».

---

**34.0.1**

IL GOVERNO

*Dopo il Capo VIII, aggiungere il seguente:*

«CAPO VIII-BIS

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA E SOSTEGNO  
DELLA PATERNITÀ E DELLA MATERNITÀ

**Art. 34-bis**

*(Proroga del termine per l'emanazione di disposizioni correttive  
del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151)*

1. Al comma 3 dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, le parole: "Entro un anno", sono sostituite dalle seguenti: "Entro due anni"».

---

**34.0.100/1**

GIARETTA

*All'emendamento 34.0.100, al comma 3, sostituire la parola: «devono», con la parola: «possono».*

---

**34.0.100**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 34-bis**

*(Tutela della salute dei non fumatori)*

1. E' vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di:

- a)* quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico;
- b)* quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati;

2. Gli esercizi e i luoghi di lavoro di cui al comma 1, lettera b), devono essere dotati di impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria regolarmente funzionanti. Al fine di garantire i livelli essenziali del diritto alla salute le caratteristiche tecniche degli impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria sono definiti, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente legge, con regolamento, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, su proposta del Ministro della Salute. Con lo stesso regolamento sono definiti i locali riservati ai fumatori nonché i modelli dei cartelli connessi all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

3. Negli esercizi di ristorazione, ai sensi del comma 1, lettera b), devono essere adibiti ai non fumatori uno o più locali di superficie prevalente nell'ambito della residua superficie di somministrazione rispetto alla superficie complessiva di somministrazione dell'esercizio.

4. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, su proposta del Ministero della Salute, possono essere individuati eventuali ulteriori luoghi chiusi nei quali sia consentito fumare, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3.

5. Alle infrazioni al divieto previsto dal presente articolo si applicano le sanzioni di cui all'articolo 52, comma 20, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

6. Al fine di consentire una adeguata attività di informazione, da attivare d'intesa con le Organizzazioni di categoria più rappresentative, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo entrano

in vigore decorso un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2.

7. Entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge con accordo sancito con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome, su proposta del Ministro della Salute di concerto con i Ministri della Giustizia e dell'Interno, sono ridefinite le procedure per l'accertamento delle infrazioni, la relativa modulistica per il rilievo delle sanzioni nonché l'individuazione dei soggetti legittimati ad elevare i relativi processi verbali, quelli competenti a ricevere il rapporto sulle infrazioni accertate ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e quelli deputati a comminare le relative sanzioni.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

9. Dalla data di cui al comma 6 rimangono in vigore, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3, 5, 6, 8, 9, 10 e 11 della legge 11 novembre 1975, n. 584.«.

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 12 GIUGNO 2002

**91<sup>a</sup> seduta***Presidenza del Presidente*  
Antonino CARUSO*Interviene il ministro della giustizia Castelli.**La seduta inizia alle ore 15,20.**IN SEDE REFERENTE**(1296) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità**(Esame e rinvio)*

Il presidente Antonino CARUSO fa presente che all'ordine del giorno della Commissione sono stati posti tutti i disegni di legge che risultano connessi con il disegno di legge n. 1296, relativi sia alle tematiche di ordinamento giudiziario in generale sia a quelle concernenti l'istituzione di nuovi uffici giudiziari o la modifica delle circoscrizioni di quelli esistenti. Dopo la relazione su ciascuno di questi disegni di legge, la Commissione dovrà valutare se e come procedere alla congiunzione degli stessi.

Prima di dare la parola al relatore, senatore Luigi Bobbio, ricorda inoltre che nella seduta del 16 aprile scorso era già stata prospettata la necessità di procedere all'audizione di una rappresentanza dell'Associazione Nazionale Magistrati relativamente alle problematiche oggetto del disegno di legge in titolo. Propone pertanto che la Commissione deliberi formalmente se procedere o no all'audizione dell'ANM, e se procedere altresì anche all'audizione del Consiglio Nazionale Forense e del Consiglio Superiore della Magistratura.

Il senatore CIRAMI si dichiara contrario allo svolgimento dello audizioni proposte ritenendo che le stesse, e in particolare quella dell'ANM, non potrebbero fornire alcun supporto effettivo al lavoro della Commissione ed evidenziando, ancora relativamente all'ANM, come la situazione

determinatasi all'interno di tale associazione faccia sì che la posizione che verrà assunta dalla stessa non potrà in alcun modo considerarsi rappresentativa dell'intera magistratura.

Prosegue il suo intervento sottolineando poi come i contenuti del disegno di legge n. 1296 dimostrino in maniera inequivocabile che gli interventi di riforma nello stesso delineati non rappresentano in alcun modo un attentato all'autonomia ed all'indipendenza della magistratura.

Il senatore AYALA non condivide le considerazioni testé svolte dal senatore Cirami e sottolinea come un atteggiamento di chiusura del Parlamento rispetto allo svolgimento delle audizioni sarebbe in contrasto con la linea seguita dallo stesso Governo, che ha invece opportunamente cercato e costruito la possibilità di un confronto con i magistrati.

Anche il senatore ZANCAN è s'accordo con la proposta di procedere ad alcune audizioni, sottolineando al riguardo come tale scelta appaia pienamente coerente con il ruolo centrale del Parlamento nel sistema costituzionale italiano.

Sempre con riferimento al tema delle audizioni, prospetta poi l'opportunità di procedere anche ad ulteriori audizioni di carattere più specifico, al fine di consentire alla Commissione di acquisire i dati necessari ad una più ponderata valutazione delle decisioni che essa dovrà assumere in tema di eventuale istituzione di nuovi uffici giudiziari.

Il senatore CAVALLARO condivide la proposta di procedere ad audizioni aventi ad oggetto l'impianto generale degli interventi di riforma in materia di ordinamento giudiziario e si dichiara inoltre d'accordo anche con il suggerimento del senatore Zancan di svolgere in seguito audizioni ulteriori al fine di acquisire i dati necessari ad un compiuto esame delle problematiche in tema di geografia degli uffici giudiziari.

Il senatore CALLEGARO, dopo aver manifestato perplessità sulla proposta di audizioni specifiche in tema di geografia degli uffici giudiziari, si dichiara invece d'accordo con la proposta di procedere all'audizione del CSM, del CNF e dell'ANM. Al riguardo, anzi, si dichiara favorevole ad includere fra i soggetti da audire anche l'Organismo unitario dell'avvocatura.

Il senatore GUBETTI, pur sentendosi emotivamente vicino alle posizioni espresse dal senatore Cirami, comprende le ragioni a favore della scelta di effettuare alcune audizioni di carattere generale sui temi della riforma dell'ordinamento giudiziario. Si dichiara pertanto favorevole alle stesse a condizioni però che i rappresentanti dell'ANM non si presentino in Parlamento con l'intenzione di portare avanti una trattativa in senso proprio.

Il senatore BOREA si dichiara favorevole alle audizioni e osserva come esse potrebbero contribuire a migliorare il clima politico in cui il Parlamento si appresta ad esaminare il tema della riforma dell'ordinamento giudiziario e a valorizzare il ruolo istituzionale della Commissione giustizia.

Il presidente Antonino CARUSO sottolinea come le audizioni, oltre a rappresentare un segnale di attenzione verso le esigenze manifestate dai soggetti interessati, costituiranno anche l'occasione affinché questi ultimi possano definire in maniera chiara ed inequivocabile quali sono le loro posizioni sui temi in discussione.

Il relatore Luigi BOBBIO si dichiara favorevole allo svolgimento delle audizioni proposte dal presidente Antonino Caruso, sottolineando sia il carattere anche eminentemente tecnico delle problematiche sottese dal disegno di legge in titolo sia l'esigenza imprescindibile di impostare un metodo di lavoro ampiamente condiviso e che favorisca il più possibile la ricerca di convergenze.

Non facendosi ulteriori osservazioni, resta quindi stabilito che la Commissione procederà alle audizioni del CNF e del CSM, che avranno luogo nella giornata di martedì prossimo, e dell'audizione dell'ANM, che avrà luogo nella settimana successiva.

La Commissione conviene poi che, per quanto riguarda il Consiglio Superiore della Magistratura, si procederà esclusivamente all'audizione del vice presidente dello stesso.

Il presidente Antonino CARUSO manifesta quindi perplessità sulla possibilità di procedere ad audizioni di carattere specifico con riferimento alle problematiche concernenti gli uffici giudiziari e sottolinea che comunque su questo tema la Commissione dovrà tornare in seguito. In ogni caso, chiede al rappresentante del Governo di farsi carico affinché il Ministero della giustizia invii alla Commissione tutti i dati in suo possesso, riguardanti la situazione dei diversi uffici giudiziari, a cominciare dagli aspetti relativi ai carichi di lavoro, alla popolazione, alla estensione del territorio ed alle caratteristiche dei collegamenti esistenti nelle varie zone.

Riferisce quindi sul disegno di legge n. 1286 il relatore Luigi BOBBIO, il quale sottolinea come tale proposta rappresenti un importante impegno per giungere alla tanto auspicata e mai realizzata riforma dell'ordinamento giudiziario italiano. Egli evidenzia ulteriormente che le riforme suggerite non mettono in discussione, né direttamente né indirettamente, i principi di indipendenza ed autonomia della magistratura, che sono e restano imprescindibili conquiste della Costituzione italiana e di oltre cinquanta anni di storia repubblicana e che rappresentano un patrimonio collettivo la cui titolarità non è in capo ai soli magistrati.

Il relatore rileva che negli ultimi anni si è avvertita sempre più impellente fino a divenire improcrastinabile, la necessità di «riorganizzare» il sistema giustizia italiano, anche se certamente non nel senso di «smantellamento» o «volontà di ingerenza» del potere politico in quello giudiziario, come si evince chiaramente del resto dalla lettura del disegno di legge in esame. I problemi da affrontare sono molti, anzi moltissimi, e forse non sarà sufficiente neanche il disegno di legge n. 1296 a risolverli tutti. Ci si trova infatti dinanzi a ritardi sedimentatisi e cristallizzatisi nel corso di decenni, dove in passato i correttivi sono stati apportati quasi sempre in maniera frammentaria e disorganica. In questo senso è opinione comune che sia venuto il momento di voltare pagina: le riforme contenute nel disegno di legge n. 1296, tanto urgenti quanto indefettibili, sono così animate innanzitutto dalla volontà di intervenire «organicamente» ed al fine di giungere ad un miglioramento della macchina giustizia e, inevitabilmente, del rapporto cittadino-giustizia, anche in considerazione delle critiche, avanzate al livello nazionale e comunitario, nei confronti del sistema giudiziario italiano per la sua lentezza, per la sua farraginosità, e per i numerosi casi di «malagiustizia».

Non è peraltro possibile tacere o ignorare il fatto che buona parte delle gravi difficoltà dell'apparato di amministrazione della giustizia civile e penale nascono da problemi e carenze processuali. Allo stesso modo, è bene evidenziare che anche l'attuale, insoddisfacente assetto dell'apparato giudiziario condiziona in maniera pesantemente negativa la situazione. Questo punto è estremamente delicato e destinato ad acquisire una sua sempre maggiore centralità: non bisogna infatti dimenticare che, volenti o nolenti, ci si avvia inevitabilmente verso un comune spazio giudiziario europeo. Ed allora, in attesa e prima che il processo di integrazione si sviluppi ulteriormente, è opportuna la riorganizzazione della macchina della giustizia in Italia: una riorganizzazione che intende muoversi su diverse linee: innanzitutto puntando ad una decisa e sistematica riqualificazione professionale dei magistrati. Quello dell'aggiornamento professionale dei magistrati è un tema estremamente sentito dal Governo e dalla maggioranza, che oltre ad investire al riguardo ingenti risorse intende far sviluppare un meccanismo virtuoso, e soprattutto senza qualsivoglia tipo di ingerenza, finalizzato a far emergere e valorizzare i magistrati che dimostrino effettivamente particolari meriti come laboriosità, produttività, qualità del lavoro svolto, preparazione.

Si intende, di fatto, dar vita ad un meccanismo in cui gli automatismi di carriera, che sono e restano un naturale disincentivo dei migliori elementi della magistratura cessino e siano sostituiti da una effettiva «meritocrazia».

E d'altronde – prosegue il relatore – senza correre il rischio di essere presi per «archeologi giudiziari», bisognerebbe ricordare che non sono lontani i tempi in cui per avanzare nella carriera i magistrati dovevano sostenere il famoso e temuto «esame per aggiunto» che rappresentava una durissima prova interna di «qualificazione», che permetteva solo ai migliori di emergere. Fino agli anni sessanta, infatti, l'esame di aggiunto,

che veniva gestito in assoluta autonomia dalla magistratura, rappresentava spesso uno scoglio insuperabile ed una «scrematura» sul campo tra i magistrati. Basterebbe sfogliare le statistiche dell'epoca per vedere come certi meccanismi, producessero una forma di «selezione interna», assolutamente salutare per l'ordine.

Pur non volendo tornare ad un sistema che poteva giungere a conseguenze estreme (e che comunque giammai in passato ha fatto, neanche lontanamente, ipotizzare ingerenze e indebite intromissioni tra poteri dello Stato), si è giunti al momento di dover intervenire su «come» far progredire le carriere nel rispetto della trasparenza assoluta e della premialità per i magistrati migliori. Per raggiungere tali obiettivi il disegno di legge n. 1296 intende potenziare ruoli e funzioni dei consigli giudiziari, destinati a svolgere compiti di sempre maggiore «supporto» (ma senza dar vita a sovrapposizioni) al Consiglio Superiore della Magistratura.

La valutazione del magistrato, di fatto, dovrà partire, in piena autonomia, dal territorio ove lo stesso ha svolto la propria attività: un sistema questo che garantisce un giudizio *in loco* sereno e, soprattutto, corrispondente ai dati emersi a livello locale, dati che non sempre traspaiono nella loro integrità quando le decisioni sono prese solo a livello centrale. Ma i problemi da risolvere sono anche molti altri: innanzitutto la disciplina dell'accesso al concorso alla magistratura, che richiede l'introduzione di meccanismi «nuovi», più snelli e che soprattutto permettano l'immissione in magistratura di personale con una valida esperienza giuridica maturata «sul campo», ovviando finalmente al problema, sempre più grave, dell'immissione in carriera di giovani magistrati ricchi di nozioni tecniche ma del tutto privi di esperienze pratiche, in una condizione che, peraltro li espone a pericolosi meccanismi di autoreferenzialità e di strumentalizzazione formativa nel corso dell'uditorato. Un neo magistrato solido anche sul piano delle esperienze professionali pratiche, sottolinea il relatore, resisterà più facilmente a quelle zone oscure del tirocinio che taluni affidatari intendono, purtroppo, anche come momento di reclutamento «politico» correntizio. In questo senso la scelta operata dal Governo, che può anche essere leggermente rivista ed ampliata con idonei correttivi, parte dal presupposto che i test di preselezione hanno dimostrato, anche come strumento di deflazione concorsuale, tutta la loro debolezza ed inadeguatezza. Innanzitutto i test a risposta multipla (*multiple choice*) sono uno strumento tipico, almeno sotto il profilo del diritto e delle scuole di legge, dei paesi di *common law* e, in luogo di far emergere cultura e preparazione del candidato, sono legati a metodiche nozionistiche e, in buona parte, lasciati al caso e/o a fattori emotivi. Questa metodologia non corrisponde all'impostazione sistematica e culturale che si intende dare all'esame di accesso alla magistratura.

Non a caso nel disegno di legge n. 1296 si è scelta la strada di una preselezione «di fatto» dei concorrenti. Limitare la partecipazione al concorso, ad esempio, a coloro che abbiano già superato l'esame di abilitazione di avvocato meglio si adatta ai parametri italiani e, oltre a snellire le lungaggini concorsuali ed i tempi tecnici di correzione e di svolgimento

delle prove, permetterà di individuare *ab initio* elementi di solida preparazione e valore, già dotati di esperienza professionale. Questa scelta, inoltre, va anche nella direzione della «metabolizzazione» definitiva del rito penale di tipo accusatorio che, solitamente, si accompagna al concetto di serbatoio professionale unico ed a quello di osmosi tra le carriere giudiziaria e forense. Chiaramente esistono anche dei margini di migliorabilità per tutto il sistema di preselezione: ad esempio si potrebbe, in alternativa al superamento dell'esame di avvocato, chiedere come requisito quello dell'avvenuto svolgimento della pratica forense biennale.

In ogni caso poi resta irrisolto il problema, estremamente delicato, dei laureati in legge che stanno frequentando le scuole universitarie per la formazione legale di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n.398 del 17 novembre 1997: queste scuole, che sono state immaginate e realizzate proprio per adempiere ad un ruolo di formazione e, di fatto, di selezione sul campo, rischiano improvvisamente di essere svuotate di contenuti e finalità. Sarebbe pertanto auspicabile, a questo riguardo, consentire l'accesso al concorso in magistratura anche a quei laureati in giurisprudenza che abbiano frequentato con profitto dette scuole.

E lo stesso criterio, quello meritocratico, viene previsto dall'articolo 2, comma 1) lettera b) del disegno di legge in tema di accesso alle funzioni di legittimità, per il quale sono previsti criteri nuovi. In particolare per il conferimento delle funzioni di magistrato di cassazione viene previsto che la metà dei posti annualmente disponibili sia assegnata mediante un apposito concorso per titoli ed esami a magistrati ordinari immessi nelle funzioni da almeno dieci anni: una scelta che vuole far affluire nell'organico della Suprema Corte delle forze «giovani», particolarmente qualificate ed in grado di apportare un contributo scientifico e giuridico di alto profilo. La Suprema Corte sta, infatti, subendo da anni un duplice processo involutivo: da un lato sono stati e sono sempre più frequenti gli atecnicismi, le contraddizioni tra le sentenze, le derive «di merito»; dall'altro, l'apparato alla Cassazione viene spesso visto come semplice momento di progressione nella carriera da parte di magistrati spesso stanchi o delusi in altre scelte professionali. Non a caso, negli intenti del disegno di legge n. 1296, la Cassazione deve tornare ad essere un luogo centrale del meccanismo-giustizia in Italia. Per ottenere questo importantissimo e, sotto molti aspetti, strategico risultato, si intende operare in molteplici direzioni: *in primis* si vuole restituire alla Cassazione il ruolo di «Giudice di legittimità», nel senso più pieno del termine, e quindi anche la dignità di luogo in cui si svolge una «reale» attività giuridica e scientifica. Da qui l'esigenza di immettere nell'organico, con una graduale progressione, magistrati anche giovani anagraficamente, ma che abbiano dato prova di capacità e di alta professionalità.

Il relatore sottolinea quindi che, tra le osservazioni formulate dall'Associazione nazionale magistrati in sede di incontri con il Ministro della giustizia, appare condivisibile quella relativa, in tema di carriera dei magistrati, alla possibile abolizione delle cosiddette «qualifiche» anche nelle loro sottodistinzioni, sostituendole con otto momenti di verifica della pro-

fessionalità che potrebbero avere riflesso anche sull'aspetto del trattamento economico. In particolare, sembra utile prevedere l'introduzione di questi momenti di verifica secondo la scansione, riferita all'ingresso in carriera, di due anni per il primo, di tre anni per il secondo, di ulteriori quattro anni per il terzo, ancora di quattro anni per il quarto, di tre anni per il quinto, di ulteriori quattro anni per il sesto, di altri quattro anni per il settimo e, infine, ancora di quattro anni per l'ottavo. Tali verifiche potrebbero effettivamente articolarsi sulla valutazione dei titoli, sulla produttività e sulla professionalità.

Il problema da affrontare, poi, non è solo quello della mera selezione del personale giudiziario, bensì anche quello dell'aggiornamento professionale dei magistrati. Il relatore riconosce la natura estremamente delicata di questo tema, che non deve, né può in alcun modo essere sottovalutato. Il sistema normativo italiano è in continua mutazione, costantemente si registrano interventi e provvedimenti comunitari che incidono (e sono destinati sempre di più ad incidere) nell'ordinamento interno; esistono, inoltre, nuovi segmenti del diritto da studiare, approfondire ed applicare in una visione dinamica ed internazionale (basti pensare, a titolo di esempio, a tutte le problematiche giuridiche connesse ad *internet*). Si comprende così perché diventi necessaria, per non dire indispensabile, la creazione di un polo o di più poli destinati funzionalmente all'aggiornamento professionale dei magistrati. In questo senso si è pensato alla creazione e collocazione della «Scuola della magistratura» prevista dall'articolo 3, comma 1, lettera a) presso la Corte di Cassazione, per giunta impiegando delle risorse finanziarie di non trascurabile rilevanza, come si può desumere dall'articolo 14 del disegno di legge in titolo. L'idea, anche se suggestiva ed interessante, potrebbe essere ridiscussa in sede di dibattito, anche alla luce di una serie di ulteriori considerazioni. In particolare, si suggerisce comunque lo spostamento della scuola in un luogo diverso dalla Corte di Cassazione. Ragioni di opportunità (tra cui quella di evitare un sovraccarico strutturale) invitano a lasciare alla Suprema Corte un ruolo funzionale e logistico di «sede giudiziaria» e non di sede di «formazione». Si rischierebbe, infatti, di far svolgere un tipo di preparazione che alla fine potrebbe far «appiattare» la magistratura di merito su posizioni della magistratura di legittimità, e la storia italiana del diritto dimostra invece quanto sia opportuno che queste due magistrature vivano in una coesistenza serena, ma non osmotica.

Si propone, inoltre, più in particolare, per rendere il processo di formazione più fruibile ai singoli magistrati (e per evitare loro lunghe trasferte), di creare sul territorio nazionale dei poli di formazione, secondo metodologie e criteri geografici diversi. Si risparmierebbero in questo modo i tempi di trasferta, i cui costi inevitabili verrebbero drasticamente ridimensionati e, dato da non trascurare in alcun modo, non si distoglierebbero i magistrati in maniera eccessiva dalle loro sedi. Operando in questo modo si potrebbero ottimizzare costi, benefici e soprattutto evitare quelli che possono essere definiti «costi indiretti di sicurezza» (si pensi alle lunghe trasferte con relative scorte di magistrati «a rischio»). E' per-

tanto opportuno che questa ipotesi di decentramento territoriale della formazione sia analizzata come valida alternativa ad una scuola centralizzata. Va anche detto che detti poli territoriali sarebbero costituiti in collaborazione, con università e dipartimenti universitari, e ciò proprio al fine di permettere un aggiornamento posto in essere anche da accademici e docenti qualificati. I poli didattici ipotizzati sarebbero, in questo senso, cinque e potrebbero essere collocati a Torino (con competenza per i magistrati di Piemonte, Val D'Aosta e Liguria); Milano (con competenza per Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia); Roma (con competenza per Lazio, Toscana, Marche e Abruzzo); Napoli (con competenza per Campania, Molise, Sardegna, Puglia e Basilicata); Cosenza (con competenza per Calabria e Sicilia). In detti poli di aggiornamento (con particolare riferimento al quarto ed al quinto) potrebbero altresì confluire anche risorse e flussi di fondi comunitari, che potrebbero rappresentare ulteriori sostegni finanziari. Inoltre gli stessi potrebbero usufruire di strutture pubbliche eventualmente messe a disposizione da comuni, regioni e province. Ciascuna scuola seguirebbe gli indirizzi programmatici dati annualmente da un direttivo costituito presso il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) ed avrebbe un Direttore autonomo, al fine di garantire l'unità di programmazione e di studio. Il Direttivo costituito presso il CSM sarebbe costituito da sei membri in carica per quattro anni (tre magistrati nominati dal CSM e tre membri laici nominati dal Ministro della giustizia scelti tra docenti universitari ordinari di materie giuridiche oppure avvocati con almeno venti anni di anzianità) a cui andrebbero ad aggiungersi i cinque responsabili delle singole scuole (da scegliersi tra docenti ordinari di materie giuridiche proprio per esigenze di impostazione e strutturazione didattica), per un totale di undici membri. Il Presidente verrebbe scelto in seno al Consiglio e sarebbe affiancato da due vicepresidenti.

Da non trascurare, poi, come ulteriore fattore integrativo nella formazione dei magistrati, il ricorso a formule di *e-learning*, con insegnamento a distanza via *internet* e, eventualmente, con lo svolgimento di periodici test di verifica. In ogni caso, qualsivoglia sia la scelta che verrà adottata in sede legislativa, non ci si deve illudere di poter garantire la formazione utilizzando solo ed esclusivamente il personale, sicuramente di alto spessore e preparazione, del Ministero della giustizia. Occorrerà sempre e comunque creare dei percorsi in *outsourcing*, ricorrendo per tematiche specifiche anche ad esperti «esterni» al Ministero.

In base all'attuale testo del disegno di legge n. 1296, appare comunque accettabile l'osservazione della ANM relativa alla composizione del comitato direttivo della scuola della magistratura che la stessa associazione suggerisce di rivedere prevedendosi che due membri siano nominati dal CSM tra i magistrati ordinari, un altro dallo stesso CSM tra i Consiglieri di Cassazione, un altro membro dal CSM tra i sostituti procuratori generali presso la Cassazione, un membro sia un avvocato con almeno quindici anni di professione nominato dal CNF, un membro sia Professore ordinario in materie giuridiche nominato dal Consiglio Universitario Nazionale ed infine un componente sia nominato dal Ministro della giustizia.

Il relatore Luigi Bobbio prosegue sottolineando che tra gli elementi di forte innovazione previsti dal disegno di legge n. 1296, vi sono le nuove funzioni che verrebbero ad essere attribuite ai Consigli giudiziari. Questo aspetto merita una serie di riflessioni e precisazioni che sgombrino preliminarmente il campo da equivoci ed interpretazioni faziose. Rafforzare i Consigli Giudiziari non significa in alcun modo voler sminuire ruolo e funzioni del Consiglio Superiore della Magistratura anzi, semmai, se ne vuole rafforzare l'operatività grazie ad un lavoro di filtraggio e di intervento su base «territoriale». Fino a questo momento, infatti, i Consigli Giudiziari hanno ricoperto un ruolo sostanzialmente ibrido, limitandosi ad essere organismi con funzioni, in buona sostanza, meramente consultive per il Consiglio Superiore della Magistratura. I Consigli Giudiziari, nell'architettura del disegno di legge n. 1296, sono destinati invece ad assumere funzioni e compiti molto più impegnativi, con un delicato ruolo anche di «controllo» dei magistrati operanti sul territorio di loro competenza.

Simili nuove, importantissime, funzioni, hanno richiesto un prolungamento del periodo di attività dei Consigli Giudiziari, che passa da due a quattro anni: in questo senso si vorrebbe scegliere una strada di continuità operativa che una durata biennale difficilmente riuscirebbe a garantire. Allo stesso modo si è resa necessaria anche la revisione della composizione dei Consigli Giudiziari, che sono integrati dalla presenza di figure «esterne» alla magistratura (ma pur sempre altamente esperte in diritto), e comunque in grado di dare dei significativi apporti come docenti universitari ed avvocati, a cui andranno ad aggiungersi i componenti designati dalle Regioni. Su questo ultimo punto va subito specificato che non si rischia in alcun modo di poter provocare «ingerenze» da parte del mondo politico a livello locale. I membri designati dai consigli regionali, infatti, potranno prendere parte solo ed esclusivamente a riunioni, discussioni e deliberazioni relative alla «Vigilanza sull'andamento degli uffici giudiziari nel distretto, con segnalazione delle eventuali disfunzioni rilevate al Ministro della giustizia» e alla «Formulazioni di pareri e proposte sull'organizzazione ed il funzionamento degli uffici del giudice di pace nel distretto». Come si può vedere in maniera inequivocabile, i membri «esterni» nominati dal Consiglio regionale non hanno nessun potere di intervento (e quindi nessuna ingerenza è neanche lontanamente teorizzabile) in quelli che sono i nuovi compiti, estremamente delicati, che verranno conferiti ai Consigli giudiziari, tra cui, ad esempio, vanno segnalati: la formulazione dei pareri, anche su richiesta del Consiglio Superiore della Magistratura, sull'attività dei magistrati sotto il profilo della preparazione, della capacità tecnico-professionale, della laboriosità, della diligenza, dell'equilibrio nell'esercizio delle funzioni, in occasione della progressione della carriera e nei periodi intermedi di permanenza della qualifica (articolo 4, lettera r), n.2); la vigilanza sul comportamento dei magistrati con obbligo di segnalare i fatti disciplinarmente rilevanti ai titolari dell'azione disciplinare (articolo 4, lettera r), n. 3).

Il lavoro dei Consigli Giudiziari, è opportuno ribadirlo, rappresenterà quel controllo «locale» sul comportamento dei magistrati che contribuirà a

formare parte integrante del fascicolo personale di ogni singolo magistrato. Probabilmente sarebbe opportuno, anche al fine di alleggerire le troppe incombenze del CSM, rafforzare le funzioni dei Consigli Giudiziari anche relativamente alle tabelle di lavoro, agli incarichi extra-giudiziari dei magistrati, nonché, in materia di svolgimento delle fasi istruttorie relativamente a permessi, applicazioni e con particolare attenzione alle proposte per il mutamento delle funzioni dei magistrati.

In questa prospettiva si è prevista anche l'istituzione del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione, che avrà funzioni analoghe a quelle dei Consigli giudiziari.

Parallelamente a queste importantissime innovazioni nell'ambito del mondo giudiziario, l'articolo 8 prevede la «Revisione delle circoscrizioni territoriali e degli uffici giudiziari». L'articolo 8 del disegno di legge n. 1269 è un ulteriore segnale che intende dare la maggioranza ed il Governo della volontà di «rafforzare» il sistema giustizia italiano. E sul punto è necessaria una premessa metodologica che sgombri aprioristicamente il campo da qualsivoglia interpretazione errata o peggio ancora faziosa: con l'articolo 8 non si intende «smantellare tribunali» bensì porre in essere un lavoro di «reale» razionalizzazione del sistema giudiziario italiano. Non bisogna dimenticare, infatti, che in questi anni sono stati effettuati mutamenti importanti, basti pensare all'introduzione dei giudici di pace nel settore penale, delle sezioni distaccate, dei giudici monocratici: si è messo in moto, in parte anche nella precedente legislatura, un meccanismo di profondo rinnovamento nella macchina della giustizia italiana che implica metodologie operative nuove anche nella gestione e nella utilizzazione delle infrastrutture. Probabilmente l'articolo 8 avrebbe potuto divenire oggetto anche di uno stralcio e di esame in sede separata, ma si correva il rischio di realizzare una riforma a metà, ove alle buone intenzioni del legislatore e della maggioranza parlamentare avrebbe fatto da contraltare una carenza strutturale che avrebbe rappresentato un handicap «genetico» nella riforma.

Ecco spiegato il perché occorre intervenire, rapidamente e radicalmente, anche nel settore della revisione delle circoscrizioni degli uffici giudiziari. In questo senso già dalla lettura dell'articolo 8, comma 1 lettera b) appare evidente l'intenzione di potenziare il sistema-giustizia, ad esempio istituendo nuove Corti d'appello, nuovi uffici del giudice di pace e nuovi tribunali, ma nel contempo non si deve assistere, come è avvenuto in passato, alla istituzione di nuove «cattedrali nel deserto», di uffici giudiziari virtuali sprovvisti del benché minimo supporto strutturale. In tal senso il primo passo sarà quello di procedere innanzitutto ad accorpate quelle sedi giudiziarie che risultino di scarsa operatività e fonte solo di inutili sprechi: il discorso è rivolto fisiologicamente anche ai problemi sorti con i giudici di pace, ed in questo senso l'accorpamento di sedi «periferiche» risponde perfettamente alla volontà di razionalizzare, di contenere i costi e di ridurre la dispersione di risorse umane ed economiche. Contemporaneamente sarà indispensabile che le eventuali nuove sedi di Tribunali possano partire a «ruolo zero» in modo da poter iniziare le pro-

prie attività senza doversi preoccupare di smaltire arretrati altrove accumulati.

Esiste infatti già casistica consolidata che suggerisce vivamente di istituire i nuovi tribunali a «ruolo zero» e questa maggioranza non ripeterà clamorosi errori commessi nel passato, quando si sono creati nuovi tribunali con la prospettiva concreta di non farli funzionare a causa di sovraccarichi «genetici» dei ruoli. E, non a caso, nella lettera c) comma 1 dell'articolo 8 si invita a tenere conto: «dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, delle caratteristiche dei collegamenti esistenti tra le varie zone e la sede dell'ufficio, nonché del carico di lavoro atteso, in materia civile e penale» e, all'articolo 8 comma 1 lettera e), a prevedere «(...) di dislocare immobili dell'ufficio giudiziario al di fuori del distretto, circondario ovvero circoscrizione territoriale». Si vuole giungere di fatto – sottolinea il relatore – ad una operatività reale del sistema giustizia, abbandonando criteri ispirati alla buona volontà ma dai scarsi, o pressoché nulli, effetti pratici: si aspira ad una macchina della giustizia che funzioni rapidamente e, soprattutto, bene, nell'interesse del cittadino e della collettività.

Il presidente Antonino CARUSO fa presente che, atteso il concomitante andamento dei lavori dell'Aula e non essendovi osservazioni in senso contrario, il senatore Luigi Bobbio proseguirà la sua relazione sul disegno di legge n. 1296 in altra seduta. Rinvia quindi il seguito dell'esame.

*La seduta termina alle ore 16,50.*

**DIFESA (4<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 12 GIUGNO 2002

**39<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente***CONTESTABILE**

*Interviene, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, il generale di corpo d'armata Guido Bellini, comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, accompagnato dal generale di divisione Alfonso Venditti, capo di Stato maggiore del comando generale.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Il PRESIDENTE rende noto che era stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo per assicurare, ai sensi dell'articolo 33, comma 4 del Regolamento, la speciale forma di pubblicità dei lavori ivi prevista. In previsione di tale richiesta, il Presidente del Senato aveva espresso il suo assenso.

La Commissione delibera in tal senso e tale forma di pubblicità è pertanto adottata per il prosieguo della seduta, dedicata alle procedure informative.

Il PRESIDENTE ricorda inoltre che dell'odierna seduta è stata disposta, in via sperimentale, una resocontazione stenografica.

**PROCEDURE INFORMATIVE**

**Audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, del comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, generale di corpo d'armata Guido Bellini, sull'assetto funzionale ed organizzativo dell'Arma dei Carabinieri**

Il PRESIDENTE, dopo aver rivolto al Generale Bellini un cordiale benvenuto e l'augurio di buon lavoro, lo invita a svolgere il proprio intervento.

Il Generale BELLINI prende spunto dalla normativa scaturita dalla legge 78 del 31 maggio 2000. Tale corpo normativo ha infatti esaltato la militarità dell'Arma e ne ha confermato in modo esemplare il ruolo di assoluto rilievo quale componente dello strumento di difesa e di sicurezza del Paese. Il rango di Forza armata, la diretta dipendenza dal Capo di Stato maggiore della Difesa, l'attribuzione esclusiva dei compiti di polizia militare, la dipendenza funzionale dal ministro dell'Interno costituiscono i capisaldi che delineano in modo compiuto ed efficace la posizione ordinativa e funzionale dell'Arma nel contesto istituzionale. Dopo circa due anni dal varo della legge l'Arma è più che mai impegnata nel perseguimento di un progetto di riassetto ordinativo, di innovazione tecnologica e di snellimento dell'attività di ufficio, al fine di conseguire l'obiettivo di razionalizzazione strutturale che la stessa legge ha fissato. Il personale, così recuperato da impegni burocratici ed amministrativi, ha già permesso e continuerà a permettere il potenziamento di tutte le attività operative che conseguono alla sua duplice veste di Forza armata e di Polizia a competenza generale.

Rispetto alla forza fissata per legge in 117.053 unità, compresi i 12.000 ausiliari autorizzati dalla corrente legge di bilancio, quella effettiva è di circa 112.000: la differenza è dovuta al graduale completamento dei ruoli ufficiali e all'insufficiente gettito degli ausiliari causato dalla maggior durata della leva nell'Arma, dalla modesta retribuzione, dal calo dei coscritti e dal loro maggiore assorbimento nel servizio civile. L'attuale finanziaria ha opportunamente avviato la graduale sostituzione dei carabinieri ausiliari con personale effettivo, per ora nel numero di 2.100 nel triennio 2002-2004; la sostituzione delle restanti 9.900 unità ausiliarie, secondo la medesima norma, va completata entro il 1° gennaio 2007, in coincidenza con la sospensione della leva, con risorse da reperire nei prossimi esercizi finanziari. A tal proposito evidenzia che ciò consiglierebbe un'accelerazione del predetto programma di sostituzione. Altrimenti, ne conseguirebbe un sicuro calo numerico, con intuibili negative ricadute non solo sull'attività istituzionale ma anche sugli sforzi in corso per il recupero del personale a compiti operativi. Nel quinquennio 2003-2007, occorrerebbe, quindi, realizzare l'immissione delle citate 9.900 unità, con maggiori reclutamenti nel primo triennio, in concomitanza con la progressiva anemizzazione del numero dei carabinieri ausiliari.

A tutt'oggi, le 112.000 unità disponibili sono ripartite nelle diverse organizzazioni dell'Arma con i seguenti criteri: presso il Comando generale è impiegato l'1,33 per cento della forza, risultato di una riduzione di circa 200 unità attuata lo scorso settembre nell'ambito del programma di razionalizzazione, pur essendo contestualmente aumentati i compiti connessi all'acquisito rango di Forza armata e al rilevante impegno in operazioni all'estero; all'organizzazione addestrativa è assegnato il 5,27 per cento dell'organico, allievi compresi. Una percentuale che consegue alla rimodulazione, in senso riduttivo, delle funzioni meramente gestionali, con un recupero di 400 unità. Anche in quest'area sono stati conseguiti rilevanti obiettivi. In primo luogo la formazione universitaria degli uffi-

ciali del ruolo normale, che al termine del quinquennio Accademia-Scuola di applicazione conseguono la laurea in giurisprudenza. I capitani prossimi all'avanzamento conseguono il *master* in scienze della sicurezza e dell'organizzazione. Un corso di alta formazione manageriale integra, infine, la preparazione dirigenziale di un gruppo selezionato di maggiori. Ai marescialli, al termine del biennio formativo, è ora conferito il diploma universitario in scienze criminologiche applicate. L'addestramento di base dei carabinieri, invece, prevede un corso di 11 mesi finalizzato alla istruzione militare ed alla preparazione tecnico-professionale loro necessaria per l'assolvimento dei compiti istituzionali, con particolare riferimento alle funzioni di agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. Forte impulso è stato dato, altresì, all'apprendimento delle lingue estere più diffuse ed a quelle c.d. «rare» di interesse operativo: nel 2001, oltre 1.500 militari hanno frequentato corsi presso il neo istituito Ufficio lingue estere dell'Arma. Almeno altrettante unità saranno formate nel 2002. L'Organizzazione territoriale assorbe circa il 79 per cento della forza. Essa comprende: 5 comandi interregionali retti da un generale di corpo d'armata, che esercita funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi di regione dipendenti assicurando, attraverso i raggruppamenti tecnico-logistico-amministrativi, il sostegno nello specifico settore di tutti i reparti dell'Arma dislocati nell'area di competenza, anche se appartenenti ad altra organizzazione; 19 comandi regione, comandati da un generale di divisione o di brigata. Coincidono con la regione amministrativa (ad eccezione della Valle d'Aosta) ed hanno alle dipendenze più comandi provinciali nei confronti dei quali svolgono attività di direzione, coordinamento e controllo. Ai comandi regione, inoltre, compete la responsabilità della gestione del personale; 102 comandi provinciali retti da un colonnello o tenente colonnello e con funzioni di direzione, coordinamento e controllo dei reparti dipendenti. Ad essi risale la responsabilità dell'analisi e del raccordo delle attività operative e di contrasto alla criminalità; 10 reparti territoriali (denominazione assunta dal 3 marzo 2002) retti da tenenti colonnelli e dislocati ad Aosta e nelle grandi aree metropolitane di Roma, Milano, Napoli e Palermo. sono organi di demoltiplicazione delle funzioni di direzione, coordinamento e controllo dei comandi provinciali dei rispettivi capoluoghi da cui dipendono; 536 comandi di compagnia che operano alle dirette dipendenze di un comando provinciale o di un reparto territoriale, svolgendo azione di prevenzione e di repressione nell'ambito urbano o su una parte della provincia, dirigendo e coordinando altresì l'azione delle tenenze e delle stazioni dipendenti; 10 tenenze rette da tenenti o sottotenenti con solide esperienze territoriali; esse sono state recentemente istituite potenziando le stazioni a più gravoso impegno operativo. Competenti su un solo comune con più di 20.000 abitanti, sono reparti in grado di svolgere un servizio di pronto intervento nelle 24 ore ed un'autonoma attività di polizia giudiziaria in ragione della dotazione di mezzi e materiali analoga a quella delle compagnie; 4660 stazioni comandate, di massima, da un luogotenente, maresciallo aiutante o maresciallo capo. Sono le unità operative di base, con competenza sul ter-

ritorio di uno o più comuni ed hanno forza organica commisurata all'estensione e alle caratteristiche del territorio assegnato nonché alle esigenze operative dell'Arma.

Per quanto riguarda l'organizzazione mobile e speciale, essa impiega oltre il 10 per cento della forza, distribuita in numerosi e ben conosciuti reparti, con competenze in settori che richiedono particolare professionalità, molti dei quali alle dipendenze funzionali dei dicasteri di riferimento, sono stati recentemente potenziati. A solo titolo esemplificativo ricordo il raggruppamento operativo speciale, i comandi carabinieri tutela patrimonio culturale, tutela ambiente e quello per la sanità, oltre al raggruppamento investigazioni scientifiche. Infine, poco meno del 5 per cento dell'organico è chiamato a svolgere compiti di sicurezza presso diversi organi costituzionali, di polizia militare presso lo Stato maggiore della Difesa, l'Esercito, la Marina, l'Aeronautica ed i comandi Nato nonché diversi altri incarichi in aree interforze.

Accenna quindi al rilevante impegno dell'istituzione nelle operazioni di mantenimento e sostegno della pace all'estero. Forte della duplice capacità operativa di forza militare e di forza di polizia, l'Arma ha elaborato un originale modello funzionale nelle *Multinational Specialized Unit*. Esse sono state costituite nei Balcani per il mantenimento dell'ordine pubblico, così colmando il *gap* operativo esistente tra le capacità delle forze militari – non addestrate ed equipaggiate per lo specifico compito – e l'inesistenza o l'insufficiente affidabilità delle polizie locali. Le MSU si sono subito affermate per efficienza e versatilità operativa, unanimemente apprezzate in ambito Onu e Nato tanto da meritare all'Arma il recente, altissimo riconoscimento dell'ordine militare d'Italia alla bandiera. Il modello è stato ora assunto dall'Unione europea come riferimento per la costituzione di unità integrate di polizia, destinate a fronteggiare gli aspetti civili della gestione delle crisi internazionali.

Quale dato di sintesi del quadro organizzativo dell'Arma evidenzia che l'istituzione dedica a compiti operativi oltre l'89 per cento (circa 100.000 unità) della forza complessiva, mentre il 3 per cento (circa 3.400 unità) è in addestramento ed il rimanente 8 per cento (circa 8.700 unità) svolge compiti di supporto attraverso attività di sostegno logistico-amministrativo ai vari livelli ordinativi. Su questo tema si riserva di soffermarsi anche successivamente, al fine di meglio qualificare i processi di adeguamento strutturale.

In primo luogo si è fatto perno sulla massiccia introduzione delle tecnologie informatiche e telematiche per conseguire, sostanzialmente, il governo elettronico dell'intera organizzazione: si tratta del «Progetto I.R.» (informatizzazione dei reparti), dalla cui realizzazione deriva un rapporto di un computer ogni due carabinieri, uno dei più alti nella pubblica amministrazione, associato al cablaggio di tutti i comandi dell'Arma, ora in condizione di dialogare in unico ambiente informatico mediante il generale utilizzo della posta elettronica. Il progetto comprende la realizzazione, entro il corrente anno, di una rete di trasmissione dati, strutturata sulla rete unitaria della pubblica amministrazione e sulla rete interpolizie in ponte

radio digitalizzata. Ne sta derivando la completa eliminazione del cartaceo, l'attivazione di archivi elettronici e la progressiva riduzione dei centri di trasmissione, con la conseguente riduzione del personale addetto alle attività burocratiche ed agli apparati, compresi i centralini telefonici.

Naturalmente, tutti i provvedimenti tecnico - organizzativi sono prioritariamente rivolti a migliorare il rendimento operativo. Lo attesta, ad esempio, la realizzazione del memoriale informatizzato del servizio, delle centrali operative a tecnologia digitale e dei sistemi telecitofonici.

Nel corrente anno tutte le centrali operative analogiche verranno sostituite da quelle a tecnologia digitale, attualmente in funzione in 66 comandi provinciali, di cui 6 già costituiscono efficace strumento di coordinamento in quanto interconnesse con le omologhe sale operative delle questure. Anche 78 compagnie sono già dotate di centrali a tecnologia digitale. Esse consentono la localizzazione di tutti i servizi esterni, oltre che la gestione remota dei sistemi di sicurezza e di allarme dei veicoli, dotati altresì di pc portatili per l'interrogazione della banca dati delle Forze di polizia e di sistemi di navigazione satellitare. Completano le nuove dotazioni i sistemi telecitofonici già installati nelle stazioni con minore organico. Consentono di contattare direttamente il personale del reparto impegnato nei servizi esterni, appositamente dotato di un telefono cellulare, oppure la centrale operativa della compagnia carabinieri più vicina.

L'intensificazione del controllo del territorio è stata inoltre ricercata sia con l'aggiornamento delle procedure per rendere il servizio sempre più visibile ed accessibile al cittadino, ad esempio attraverso la ricezione delle denunce a domicilio in favore di anziani e disabili, sia mediante i servizi preventivi svolti da un solo militare, che avvicinano l'operatore alla popolazione, favoriscono la conoscenza diretta e rafforzano la reciproca fiducia. In tal modo si è inteso migliorare la cosiddetta polizia di prossimità, da sempre patrimonio dell'Arma e punto di partenza della più efficace attività istituzionale. Nella stessa ottica le 4.660 stazioni dei carabinieri sono state affrancate da tutte le incombenze amministrative connesse alla gestione del personale, in quanto attribuite a sezioni amministrative a livello provinciale, composte mediamente da quattro unità, che lavorano esclusivamente con sistemi telematici.

Risponde ad analoghe finalità di ottimizzazione la recente istituzione del Centro nazionale amministrativo (C.N.A.) per accentrare, con procedure informatiche, il pagamento degli stipendi e delle pensioni, la gestione matricolare e l'assistenza fiscale, prima di pertinenza di ben 26 enti amministrativi. Il trasferimento di competenze ha già interessato 12 di tali enti e verrà concluso entro la prima metà del 2003, secondo predefinite scansioni temporali. Il nuovo organismo, alle dirette dipendenze del Comando generale, concretizza la prima applicazione nell'ambito della pubblica amministrazione della firma digitale.

Un'ulteriore, importante razionalizzazione della struttura organizzativa dell'Arma, riguarda l'istituzione di un raggruppamento tecnico-logistico amministrativo in ciascuno dei 5 Comandi interregionali in cui è articolata, a livello di vertice, la struttura territoriale dell'Arma. I raggruppa-

menti, infatti, accentrano le competenze nel settore prima devolute agli enti dislocati nel territorio di ciascun comando interregionale ed hanno assorbito alcune funzioni logistiche prima attribuite al Comando generale, per garantire a ciascun comando la massima aderenza del sostegno. L'innovazione, peraltro, concorre ad attuare un economico principio di ripartizione di competenze tra i vari livelli gerarchici, secondo cui ai comandi provinciali sono attribuite funzioni prevalenti nel settore operativo, a quelli regionali nella gestione del personale ed a quelli di vertice territoriale nel supporto ai reparti.

In tale contesto, naturalmente, particolare attenzione è stata dedicata all'insegnamento dell'informatica. Oltre 40.000 militari, nel 2001 – ed altrettanti ne sono previsti nel 2002 – hanno frequentato corsi per l'utilizzo degli strumenti informatici e per l'abilitazione all'accesso e all'inserimento di dati negli schedari elettronici di polizia. Da quest'anno tutto il personale in uscita dalle Scuole consegue la patente europea informatica. Lo sviluppo dell'informatica nell'Istituzione è ben testimoniato anche dall'evoluzione del suo sito *web*. L'Arma, infatti, ha realizzato nel 1998 il suo primo sito ([www.carabinieri.it](http://www.carabinieri.it)), secondo le tecniche di programmazione ed i principi di comunicazione istituzionale tipici di quel periodo. I siti erano considerati delle *brochure* aziendali e le relazioni tra pubbliche amministrazioni e cittadino erano concepite esclusivamente in termini informativi e fortemente autoreferenziali. Negli anni successivi, per meglio rispondere alle esigenze dell'utente, il sistema si è trasformato in un mezzo di comunicazione e di vicinanza sia al cittadino che al personale. Così, dal 5 giugno 2002 anche per l'Arma è in linea un nuovo sito; «Possiamo aiutarvi» è lo *slogan* che anima ed unisce le sue diverse sezioni tematiche. Nel nuovo sito le classiche informazioni istituzionali sono state affiancate da aree tematiche che costituiscono veri e propri momenti di ascolto e di servizio per il cittadino, quali ad esempio: «modulistica», ove si trovano una serie di moduli sugli argomenti che più frequentemente sono oggetto di richiesta. Inoltre, una guida in linea aiuta l'utente a compilare, in italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo, una denuncia di furto o di smarrimento, che, dopo averla stampata, il cittadino può consegnare al comando stazione carabinieri più vicino, individuabile attraverso lo stesso sito; «consigli», ove sono state raccolte, suddivise per categorie di soggetti cui sono destinate (il cittadino in genere, lo straniero, i turisti, i bambini) oppure per tema (come prevenire le aggressioni; rifiuti da non buttare; andiamo al supermercato; *e-commerce*; ecc.), le risposte alle domande che normalmente vengono rivolte al carabiniere (tu «carabiniere», cosa mi consigli di fare?) su argomenti connessi soprattutto con la sicurezza; «a domanda ... rispondo», rubrica di corrispondenza con gli utenti che possono rivolgere domande all'Arma e ricevere risposte, caratterizzate da semplicità e chiarezza; «opere d'arte rubate», per non cadere in incauti acquisti o in raggiri, è possibile consultare *on line* la banca dati del Comando tutela patrimonio culturale. Unica al mondo, contiene informazioni su più di 25 mila opere d'arte di rilevante interesse storico ed artistico. Il sito offre anche all'utente tutti gli strumenti tecnologici più avanzati per

realizzare comunità virtuali, tematiche e per categorie di persone, oltre alla possibilità di trasmettere in rete convegni e manifestazioni, come le esecuzioni della Banda dell'Arma o il carosello equestre. Di pari passo è stata curata l'attività di sostegno logistico, con un crescente ricorso all'*outsourcing*.

Ad esempio, nel settore della motorizzazione, sin dal 1997 è stato introdotto il c.d. pacchetto di manutenzione assistita che attribuisce alle ditte fornitrici l'onere di assicurare l'efficienza dei veicoli per sei anni. L'assistenza ha interessato, finora, oltre il 60 per cento delle 26.000 autovetture in distribuzione all'Arma, con una sensibilissima riduzione del numero dei carabinieri addetti alle officine. Con lo stesso intento dal 2001 è stata avviata l'automatizzazione della gestione delle contravvenzioni per infrazioni al codice della strada (oltre un milione l'anno), attraverso la stipula di un'apposita convenzione con la società Poste Italiane, che ha assunto gli oneri di notifica, di contabilità, di incasso e di gestione del contenzioso per tutte le contravvenzioni. Sempre nell'ottica della razionalizzazione, sono stati stipulati contratti che richiedono alle ditte fornitrici del vestiario il perfetto attagliamentamento, previa rilevazione sartoriale delle misure di ciascun militare, e la fornitura a domicilio delle uniformi presso i singoli comandi. La conseguente eliminazione di gran parte dei magazzini di stoccaggio e l'informatizzazione della residua attività di gestione, hanno consentito altra rilevante contrazione del personale addetto. Effetti analoghi sono stati conseguiti con il parallelo avvio del servizio di *catering* nelle scuole e in numerosi altri grandi reparti, mentre dal prossimo luglio è prevista l'utilizzazione presso i minori reparti dei «buoni pasto». Il consistente recupero di risorse si accompagnerà a quello conseguente al previsto transito nell'Arma di 700 dipendenti civili che sono già in servizio nell'amministrazione della difesa e che andranno ad aggiungersi agli attuali 300, tutti destinati a mansioni tecniche e amministrative attualmente disimpegnate da carabinieri.

In sostanza, l'attuazione dell'intero progetto sta consentendo, come programmato, di destinare ad impieghi operativi 5.000 carabinieri prima dedicati alle attività burocratiche e di sostegno logistico-amministrativo. La percentuale della forza complessiva assorbita da dette attività è stata già ridotta dall'iniziale 11 per cento del 1997, come accennato, all'attuale 8 per cento; entro l'anno sarà ulteriormente ridotta al 6 per cento. In tal modo 3.000 carabinieri sono stati già recuperati e destinati al potenziamento dei reparti speciali e delle stazioni; le rimanenti 2.000 unità, da recuperare entro il 2002, verranno destinate ai reparti operativi. In tale quadro rientrano altresì gli intendimenti di potenziare tutte le stazioni con forza non più rispondente alle esigenze e di istituirne altre nei comuni attualmente privi di presidi di polizia, che hanno registrato, negli ultimi anni, rilevanti incrementi della popolazione, degli insediamenti industriali e, di conseguenza, delle problematiche socio-economiche, con riflessi fortemente negativi sulla situazione della sicurezza pubblica.

Il progetto prevede altresì l'elevazione a tenenze, entro il 2003, di almeno altre 30 stazioni competenti su comuni con più di 20.000 abitanti e

l'elevazione a gruppi, retti da tenenti colonnelli, di altrettante compagnie competenti su aree a forte incidenza criminale. È già attivo il gruppo di Aversa.

Naturalmente, qualsiasi progetto non potrebbe che conseguire limitati effetti se non accompagnato dalla massima attenzione alla più preziosa risorsa di cui l'Arma dispone: il personale. A tale proposito desidero sottolineare tre argomenti che considero fondamentali, nel loro insieme, per mantenere sempre alta la spinta motivazionale: la riforma della rappresentanza militare, l'attuazione della delega relativa alla parametrizzazione stipendiale, il perseguimento di una soddisfacente politica alloggiativa.

Riguardo alla rappresentanza militare, le numerose iniziative all'attenzione del Parlamento attestano la sensibilità e l'interesse per un istituto di indubbia rilevanza nell'ordinamento militare. L'esigenza dell'intervento legislativo va correlata alle recenti evoluzioni normative, ordinarie e funzionali che hanno interessato lo strumento militare. L'obiettivo comune ritengo sia individuabile nella volontà di esaltare il ruolo della rappresentanza e contrastare, così, il ricorrente proporsi di associazioni estranee all'ordinamento militare.

Nel perseguire tali scopi, a mio avviso, occorre tenere presenti alcuni principi. In primo luogo, la rappresentanza militare deve continuare ad essere informata alle regole proprie dello *status* militare ed a quello spirito di coesione che la stessa Corte costituzionale ha inteso tutelare, sottolineando l'inopportunità di esporre la compagine militare ai rischi inevitabilmente connessi con ogni ipotesi di sindacalizzazione. Il modello funzionale della rappresentanza, in quanto interno all'ordinamento militare, consente di partecipare positivamente ai processi funzionali dell'organizzazione, sostenendo adeguatamente le istanze del personale senza contrastare con l'esercizio della complessa funzione di comando. Occorre, dunque, esaltare lo spirito di fattiva e leale collaborazione espresso in questi anni dalla rappresentanza militare, mantenendolo distinto e separato dalle forme di antagonismo ed alterità che, negli ultimi tempi, hanno connotato le iniziative assunte da alcune associazioni estranee all'ordinamento militare. La riforma, dunque, dovrebbe perseguire due fondamentali obiettivi, rafforzare la rappresentatività e la credibilità degli organi della rappresentanza, attraverso la definizione di requisiti, funzioni, facoltà e procedure che le consentano di essere espressione qualificata del più ampio consenso, di rinforzare le sue capacità propositive e di contrattazione, di consolidare il proprio ruolo collaborativo all'azione di comando, e diffondere la cultura della rappresentanza per favorire la più ampia partecipazione del personale alle dinamiche dell'istituto.

In tale contesto sottolinea l'esigenza istituzionale, già precedentemente formalizzata, di riconoscere adeguatamente le peculiarità di ciascuna componente dello strumento militare. L'Arma dei Carabinieri, connotata dalla duplice essenza di forza armata e forza di polizia, è particolarmente sensibile a questo problema: la duplicità di funzioni significa duplicità di status e, conseguentemente, di esigenze. Da qui le peculiarità dell'Arma, che richiedono corrispondenti attenzioni anche in materia di

rappresentanza. La ricerca della pur necessaria, anzi auspicabile coesione tra le diverse componenti dello strumento militare (la cosiddetta interforzizzazione) non deve, pertanto, incidere quella specificità che caratterizza ogni componente e che può realizzarsi solo con la riserva di un'autonomia propositiva ad ogni sezione di Forza armata e con l'attribuzione della facoltà di diretta interlocuzione ad ogni livello della linea di comando.

Con riguardo alla seconda tematica, ovvero all'attuazione della delega sui parametri stipendiali di cui alla legge 86/2001, evidenzia che la prevista sostituzione degli attuali livelli retributivi con parametri relazionati al grado o alla qualifica rivestita è vivamente attesa dal personale per diversi motivi. Innanzitutto, determina un primo importante sganciamento del cosiddetto «comparto difesa-sicurezza» dal pubblico impiego, con una significativa affermazione della specificità. Inoltre rappresenta un utile strumento per eliminare l'appiattimento retributivo fra gli attuali gradi e qualifiche, incompatibile con la strutturazione gerarchica e fonte di demotivazione e di ricorrente conflittualità. Infine, in presenza di adeguate risorse, è anche e soprattutto l'occasione per adeguare, progressivamente, le retribuzioni del comparto ai correnti, omologhi stipendi europei. In particolare, occorre rideterminare le varie posizioni stipendiali in relazione alle qualifiche o gradi rivestiti, prevedendo una contestuale riduzione del loro numero, anche attraverso provvedimenti di riordino delle carriere. In tal modo si incentivano così il personale a raggiungere obiettivi di sviluppo sempre più elevati, premiando l'importanza e le responsabilità del nuovo grado o qualifica conseguiti.

A tal riguardo ricorda che, al termine della recente procedura di concertazione, il governo si è impegnato ad incrementare le risorse finanziarie, già finalizzate all'introduzione dei citati parametri stipendiali, dalla finanziaria per il 2002. L'obiettivo, intuibilmente, è di prioritaria importanza.

Infine, riguardo alla politica abitativa, dichiara di ritenere che un'adeguata disponibilità di alloggi di servizio, attualmente sottodimensionata rispetto all'effettivo bisogno, sia condizione indispensabile per assicurare prioritariamente la mobilità. Un'esigenza costantemente avvertita dall'Arma per ottenere un'adeguata crescita professionale del personale attraverso la diversificazione delle esperienze sul territorio nonché per ridurre al massimo, data la delicatezza delle funzioni istituzionali, pericolosi fenomeni di assuefazione ambientale. Ad una maggiore disponibilità abitativa conseguono anche una pronta reperibilità del personale, una maggiore sicurezza delle caserme nonché una migliore funzionalità dei reparti ed una forte motivazione nel personale. La penuria di abitazioni ed i rilevanti costi dei fitti determinano, invece, consistenti fenomeni di pendolarismo, con penalizzazioni funzionali in caso di emergenze e minore presenza, sul territorio di competenza, degli appartenenti alle forze di polizia. Una efficace risposta all'effettiva necessità di allargare il parco immobiliare è chiaramente condizionata dalle limitate risorse di bilancio. Per sopperire, in parte, a tale carenza, l'Arma ha intensificato le iniziative per la costruzione di alloggi di servizio concentrando le sue pur limitate disponibilità

sui comprensori del demanio militare, per lo più dislocati nei grandi centri urbani.

Un determinante contributo alla soluzione delle problematiche esistenti potrebbe derivare dal ricorso ai finanziamenti: della legge 52/1976, che ha stanziato risorse per la realizzazione, a cura degli IACP, in località stabilite dal ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con quello dell'Interno e della Difesa, di unità abitative da locare al personale delle forze di polizia; della legge 203/91, che ha previsto stanziamenti per l'edificazione, a cura di comuni, IACP, imprese, consorzi e cooperative, di abitazioni da concedere in locazione o godimento a pubblici dipendenti, per finalità connesse alla lotta alla criminalità organizzata; degli enti locali, per incrementare, nei centri minori, la riserva di unità abitative a favore degli appartenenti alle forze di polizia, nell'ambito dei programmi di edilizia residenziale pubblica (infrastrutture realizzate da enti pubblici con oneri, anche parziali, a carico dello Stato) come sancito dal DPR 1035/72.

Ad ogni modo, si tratta di avviare pianificazioni lunghe, complesse e sottoposte a diversi fattori condizionanti; nel breve periodo, dunque, andrebbe attentamente esaminata la possibilità di intervenire più direttamente in favore del personale, ad esempio attraverso l'istituzione di un'indennità di alloggio, ovvero verificando l'opportunità di concedere ulteriori mirati sgravi fiscali.

A seguito della riforma del 2000, si è innescato, e va sostenuto, un processo di crescita organizzativa, di ammodernamento funzionale e di recupero di risorse umane che intende esaltare l'efficienza complessiva dell'istituzione, impegnata nel difficile compito di garantire la piena sicurezza dei cittadini. Nel prossimo futuro ci attendono sfide significative che l'Arma affronterà con rinnovata determinazione, avvalendosi del contributo corale e dello straordinario impegno quotidianamente profuso da ogni militare, nel solco della sua ultrasecolare tradizione.

Si apre un dibattito.

Il senatore NIEDDU interviene per illustrare una serie di problematiche relative all'ordinamento ed alla struttura dell'Arma dei Carabinieri.

In primo luogo osserva che la recente riforma dell'Arma dei Carabinieri, come peraltro sottolineato dal Generale Bellini nel suo intervento, ha realizzato due importanti obiettivi, ossia l'assurgere dell'Arma al rango di forza armata, che la sua parte politica ha sostenuto e realizzato nella scorsa legislatura, e l'attribuzione ad essa di compiti esclusivi di polizia militare nei confronti delle altre forze armate ad eccezione della Guardia di finanza. Sul primo punto rileva come i tempi siano prematuri per dare un giudizio approfondito. Tuttavia appare evidente che l'attuazione della riforma determina un nuovo equilibrio, nell'ambito del quale andrebbero specificati i rapporti formali e sostanziali tra il Comando dell'Arma e lo Stato maggiore della Difesa da un lato e quelli con il Dipartimento della pubblica sicurezza dall'altro. Per ciò che attiene al secondo aspetto os-

serva che sarebbe assai opportuno che il Comando generale dell'Arma mettesse a disposizione della Commissione i dati relativi alla esecuzione della funzione di polizia militare indicando il numero dei reati denunciati, il tipo di tali reati e l'attività in genere svolta per adempiere a questa funzione.

Illustra quindi la seconda problematica osservando che, con al fine del servizio militare obbligatorio non può essere trascurato il problema di sostituire i 12 mila ausiliari di leva, che annualmente prestano servizio nell'Arma dei Carabinieri. La soluzione prospettata è quella di un incremento degli organici se non pari, di poco inferiore al numero degli ausiliari che venivano incorporati. A tal riguardo osserva che sembrerebbe più utile unire l'ampliamento degli organici alla redistribuzione sia delle risorse umane dell'Arma sul territorio sia tra le varie funzioni da essa svolte, e ciò per migliorare l'efficacia nell'azione di contrasto alla criminalità.

Sottolinea, in terzo luogo, che il Paese detiene in materia di polizia e sicurezza due primati contraddittori. Il primo è che l'Italia dispone infatti di ben tre corpi di polizia con funzioni e competenze generali, ai quali vanno aggiunti altri organismi e le Polizie municipali. Anche considerando solo gli organici di Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza si ha quindi il più alto numero di operatori di polizia rispetto al numero dei cittadini. L'altro riguarda invece il rapporto tra reati denunciati e identificazione degli autori. Per un numero impressionante di reati l'autore rimane infatti sconosciuto. Ritiene quindi opportuno l'avvio di una fase innovativa per guardare al futuro dell'Arma e alla sicurezza dei cittadini con quella capacità di rinnovamento che l'istituzione ha dimostrato di possedere. Infatti non c'è settore od attività nei quali non si sia proceduto a profondissime ristrutturazioni organizzative, centrate sul criterio prevalente di tagliare gli oneri impropri per potenziare le risorse destinate alla missione fondamentale e nel caso dell'Arma ritiene che il cuore della finalità sia la produzione di sicurezza.

Relativamente poi al contratto sottoscritto qualche settimana fa per le forze di polizia e per le Forze armate, osserva che nella busta paga della maggior parte dei carabinieri figurerà un aumento di poco più di 80 euro, pari, in sostanza, al recupero dell'inflazione. Anche da questo punto di vista si chiede se convenga insistere, rispondendo alla crescente domanda di sicurezza, con l'aumento degli organici. È evidente infatti che l'aumento degli organici ha costi molto elevati, che almeno in parte potrebbero invece essere investiti per migliorare la condizione economica della base dell'Arma, e fornendole conseguentemente un'adeguata base di motivazione.

Si sofferma da ultimo sul problema dell'alto tasso di suicidi registrato nell'Arma dei Carabinieri che, a suo avviso, si presta ad alimentare l'interrogativo se ciò non sia la conseguenza di una condizione di esteso disagio del personale.

In ordine all'ultima osservazione mossa dal senatore Nieddu replica immediatamente il Generale BELLINI, facendo notare che spesso le cause di alcuni suicidi sono riconducibili alle situazioni personali dell'individuo e non possono quindi essere prese in considerazione come un indice del disagio esistente all'interno dell'Arma. Precisa che il problema è stato comunque preso in seria considerazione: è stato infatti costituito un apposito gruppo di studio composto da esperti e psicologi e presieduto dal vice comandante generale dell'Arma, allo scopo di analizzare tutti i possibili risvolti del fenomeno.

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato il generale Bellini per l'esauriente esposizione, propone, in considerazione dei concomitanti impegni dell'Aula, di effettuare la rimanente parte dell'audizione nella seduta di mercoledì 24 luglio.

Il Generale BELLINI garantisce una completa risposta nella seconda parte dell'audizione ai restanti quesiti del senatore Nieddu, come pure a quelli che saranno posti in tale sede e fornisce una tendenziale disponibilità per quella data, che comunque si riserva di confermare.

Il seguito dell'audizione è quindi rinviato a prossima seduta.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 12 GIUGNO 2002

**130<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Molgora.*

*La seduta inizia alle ore 9,15.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1246) Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione sull'emendamento 2.267 e sugli emendamenti riferiti all'articolo 7. Seguito e conclusione dell'esame dell'emendamento 2.267. Parere favorevole. Rinvio dell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7)

Si riprende l'esame dell'emendamento 2.267 sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente AZZOLLINI fa presente che, nella seduta di ieri, il rappresentante del Governo aveva chiesto l'accantonamento dell'emendamento 2.267. Propone, quindi, di iniziare con l'esame di tale proposta emendativa e di passare successivamente all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Il sottosegretario MOLGORA, dopo essersi rimesso alle valutazioni della Commissione sull'emendamento 2.267, chiede di rinviare l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7 alla seduta pomeridiana per poter effettuare ulteriori approfondimenti dei connessi profili finanziari.

Prende atto la Commissione.

Il presidente AZZOLLINI, in sostituzione del relatore Grillotti, propone di esprimere avviso favorevole sull'emendamento 2.267, anche in

considerazione del fatto che non sono stati evidenziati dal rappresentante del Governo profili di criticità in merito agli aspetti finanziari.

La Commissione esprime, quindi, parere di nulla osta sull'emendamento 2.267.

L'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7 viene invece rinviato.

#### *SCONVOCAZIONE SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI*

Il presidente AZZOLLINI avverte che, in considerazione dell'inizio dei lavori in Assemblea, la seduta antimeridiana della Sottocommissione per i pareri, non avrà più luogo.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

#### **131<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente  
AZZOLLINI*

*La seduta inizia alle ore 14,20.*

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

##### **(848) Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro**

(Parere alla 11<sup>a</sup> Commissione sull'emendamento 8.122. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Si riprende l'esame dell'emendamento 8.122, sospeso nella seduta del 18 aprile scorso.

Il senatore NOCCO, intervenendo in sostituzione del relatore Izzo, fa presente che si tratta di uno degli emendamenti, precedentemente accantonati, al disegno di legge concernente delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro, collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2002, e ricorda che era emersa la necessità di procedere all'emissione del parere sugli emendamenti accantonati in relazione all'andamento dei lavori della Commissione di merito, tenuto conto che l'espressione di un parere favorevole comporta il blocco di ingenti risorse nei fondi speciali. Dal momento che risultano essere in discussione nella

Commissione di merito gli emendamenti riferiti all'articolo 8, propone, quindi, di esprimere sull'emendamento 8.122 – conformemente a quanto già fatto per emendamenti di analoga portata – un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento 8.122, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: a) che, per gli esercizi in cui l'onere non è predeterminato o predeterminabile, si rinvi, nella stessa legge-delega, l'individuazione dell'onere stesso e dei relativi mezzi di copertura non al meccanismo di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 468/78, ma a quello di cui all'articolo 11, comma 3, della medesima legge (legge finanziaria), restando, conseguentemente, subordinata l'emanazione dei decreti legislativi ovvero – in assenza di un'indicazione nella legge-delega – prevedendo in questi ultimi un rinvio, in entrambi i casi nell'ipotesi di onerosità, alla individuazione dell'onere e allo stanziamento delle necessarie risorse di copertura nella legge finanziaria; b) che venga specificata la quota di copertura afferente ai fondi speciali».

Senza discussione, la Commissione approva, a maggioranza, la proposta di parere del relatore.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente AZZOLLINI, stante la momentanea assenza di un rappresentante del Governo, che impedisce di proseguire la trattazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1246, in materia di infrastrutture e trasporti, propone di sospendere brevemente la seduta.

Concorda la Commissione.

*La seduta, sospesa alle ore 14,25, è ripresa alle ore 14,50.*

Il presidente AZZOLLINI, constatata la perdurante assenza del rappresentante del Governo, lamenta come la Commissione non sia posta in condizione di esprimersi su provvedimenti di particolare rilevanza e urgenza come sono i collegati alla manovra di finanza pubblica.

*La seduta termina alle ore 14,55.*

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 12 GIUGNO 2002

**84<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente***PEDRIZZI**

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze  
Maria Teresa Armosino, Molgora e Tanzi.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1329) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2002**

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il presidente PEDRIZZI, relatore sul disegno di legge, fa presente che la legge comunitaria per il 2002, conformemente al dettato della legge 9 marzo 1989, n. 86, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari, prevede, tra l'altro, due fonti di produzione normativa: la normazione diretta di carattere integrativo e correttivo di disposizioni legislative vigenti e il conferimento della delega legislativa per l'attuazione di direttive che richiedono la predisposizione di normative organiche e complesse.

Il capo I concerne i criteri direttivi di delega al Governo relativi ai procedimenti da seguire per l'emanazione dei provvedimenti di recepimento delle direttive comunitarie elencate negli allegati A e B del disegno di legge.

Egli ricorda che gli schemi di decreto legislativo di attuazione delle direttive comunitarie contenute nell'allegato B devono essere sottoposti, per il parere, alle competenti Commissioni parlamentari.

Il capo II reca le disposizioni particolari di attuazione diretta di prescrizioni comunitarie, volte a dare esecuzione a sentenze della Corte di giustizia o a sollecitazioni della Commissione europea connesse a procedure di infrazione in varie materie.

Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione, egli illustra i contenuti della direttiva 2001/115/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, inserita nell'allegato A, che modifica la direttiva 77/388/CEE al fine di semplificare, modernizzare e armonizzare le modalità di fatturazione previste in materia di IVA. Le modifiche si rendono necessarie in virtù dei recenti sviluppi tecnologici, in particolare connessi con la diffusione del commercio elettronico. Nell'allegato B, invece, è inserita la direttiva, 2000/52/CE della Commissione, del 26 luglio 2000, che modifica la direttiva 80/723/CEE, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche, con lo scopo di aggiornarne i contenuti in considerazione dell'apertura alla concorrenza di taluni settori, in passato caratterizzati da situazioni di monopolio. La direttiva introduce norme di contabilità ispirate a principi di massima trasparenza onde favorire, da parte della Commissione, la verifica della corretta applicazione delle norme europee riguardanti la concorrenza.

Per gli aspetti appena illustrati egli propone senz'altro di esprimere parere favorevole.

Il relatore fa presente poi che l'esame del disegno di legge n. 1329 costituisce l'occasione per affrontare nuovamente la tematica dell'adeguatezza della disciplina cosiddetta antiriciclaggio, dopo la recente decisione dell'Unione di emanare la direttiva 2001/97/CE di modifica della direttiva 91/308/CEE.

Tale direttiva modifica la precedente nel senso di accrescere il sistema di protezione del settore finanziario e di altre attività suscettibili di essere interessate da attività criminose. In tal senso, dispone un ampliamento delle fattispecie criminose considerate «base» o «presupposto» delle attività di riciclaggio – comprendendovi tutte le forme di criminalità organizzata e di attività illecite suscettibili di ledere gli interessi economici e finanziari dell'Unione e dei singoli Stati membri –, nonché un'estensione della normativa ad attività non finanziarie suscettibili di essere utilizzate a scopo di riciclaggio e una ridefinizione degli obblighi di identificazione e registrazione delle operazioni sospette.

Le disposizioni più rilevanti riguardano, in particolare, l'estensione agli agenti di mediazione immobiliare, ai gestori di case da gioco, ai commercianti di oro e pietre preziose, agli antiquari, ai consulenti tributari, alle professioni legali e ai notai della disciplina antiriciclaggio, e quindi, degli obblighi concernenti la registrazione delle operazioni, l'identificazione del soggetto e la segnalazione delle operazioni sospette.

Per quanto riguarda la disciplina nazionale, egli fa presente che il decreto legislativo n. 374 del 1999, in attuazione della legge comunitaria per il 1994 (la legge 6 febbraio 1996, n. 52) ha già previsto l'applicazione della disciplina antiriciclaggio alle seguenti categorie: recupero dei crediti per conto terzi, trasporto di denaro contante, agenzia di affari in mediazione immobiliare, commercio di cose antiche, esercizio d'asta o galleria d'arte, commercio di oro per finalità industriale, fabbricazione e commercio di oggetti preziosi, gestione di case da gioco, mediazione creditizia, agenzia di attività finanziaria Come è emerso nel corso dell'indagine co-

noscitiva sui rischi di riciclaggio connessi alla circolazione dell'euro conclusa nel dicembre scorso, l'applicabilità e la relativa operatività di tali disposizioni è legata alla definizione della normativa secondaria che non risulta ancora emanata.

La novità sostanziale quindi della direttiva del dicembre 2001, consiste prima di tutto nella estensione ai revisori, ai contabili esterni, ai consulenti tributari, ai notai e ad altri liberi professionisti legali della disciplina antiriciclaggio.

Tale previsione è stata frutto di una lunga elaborazione in sede comunitaria, vista la necessità di prevedere meccanismi applicativi appropriati per salvaguardare le specifiche prerogative delle professioni legali. Infatti il Parlamento europeo si era più volte espresso nel senso di dover prevedere l'assoggettamento dei notai e dei professionisti legali alla disciplina antiriciclaggio solo in relazione a determinate attività relative alla sfera finanziaria e al diritto societario, dove è più elevato il rischio di riciclaggio, escludendo, quindi, l'obbligo di segnalazione da parte degli avvocati nei casi di rappresentanza e di difesa del proprio cliente nei procedimenti giudiziari. La posizione comune definita dal Consiglio nel novembre 2000, prevedeva invece di non poter escludere, nell'ambito degli obblighi imposti alle professionali legali, la consulenza fornita nel corso del procedimento giudiziario, dovendo pertanto essere attribuita agli stati membri una facoltà di esonero in tali casi. Nel progetto comune di direttiva approvato dal Comitato di conciliazione nel settembre 2001 e adottato definitivamente dal Parlamento e dalla Commissione, si è giunti ad una posizione di compromesso che preserva la disciplina del segreto professionale vigente negli Stati; infatti, la direttiva dispone che gli Stati membri non sono tenuti ad applicare gli obblighi di segnalazione per i notai, i professionisti legali indipendenti, i consulenti tributari in riferimento alle informazioni ricevute nel corso dell'esame della posizione giuridica o nell'espletamento dei compiti di difesa del cliente in un procedimento giudiziario.

Pur nella consapevolezza che la direttiva fissa al 15 giugno 2003 il termine per l'adozione della disciplina applicativa, il recepimento in tempi brevi di tale direttiva determinerebbe un'estensione della disciplina antiriciclaggio attualmente vigente, atta a prevenire e contrastare più efficacemente tale fenomeno, nell'ambito di un sistema di collaborazione sovranazionale e di maggiore armonizzazione tra gli ordinamenti dei singoli stati membri dell'Unione.

Tale affermazione trae origine dall'esito dell'indagine conoscitiva sui rischi di riciclaggio connessi all'imminente circolazione dell'euro: con tale indagine la Commissione ha inteso, com'è noto, valutare l'adeguatezza della normativa vigente in materia di prevenzione e repressione delle attività di riciclaggio. Contestualmente sono state vagliate e proposte alcune misure, sia di carattere operativo, sia di carattere legislativo, ritenute necessarie per contrastare i rischi legati al *change over* e per sottrarre progressivamente alla criminalità organizzata spazi per riciclare il denaro sporco, vertenti essenzialmente sull'obiettivo di una maggiore coopera-

zione, anche in ambito internazionale, tra i soggetti preposti alle attività di prevenzione e repressione e di una estensione delle attività di controllo verso tutti i settori produttivi e commerciali in cui si verificano ingenti movimenti di capitale.

Nella consapevolezza che il campo di azione delle attività di riciclaggio si è esteso oltre l'ambito finanziario e creditizio, laddove si concentra maggiormente il sistema di prevenzione e di accertamento, la Commissione, proprio in concomitanza con il varo della direttiva comunitaria, si è espressa all'unanimità in merito alla opportunità di coinvolgere altre categorie nell'attività di segnalazione delle operazioni sospette, prime fra tutte i notai, per gli aspetti concernenti il settore immobiliare, e le professioni legali.

Un altro aspetto che merita di essere segnalato della direttiva 97 del 2001 consiste poi nella indicazione agli Stati membri di adottare misure specifiche per compensare il maggior rischio di riciclaggio derivante dall'instaurazione di rapporti di affari o dall'effettuazione di operazioni con un cliente che non è fisicamente presente, le «operazioni a distanza»: data la diffusione di tecnologie che consentono tali operazioni, è opportuno segnalare anche tale aspetto, della cui problematicità la Commissione si sta occupando anche per il settore dei giochi e delle scommesse.

Propone perciò di esprimere un parere alla Commissione affari costituzionali, nel quale si sottolinei l'opportunità di modificare il disegno di legge n. 1329, inserendo tra le direttive il cui recepimento è oggetto di delega legislativa al Governo la direttiva 2001/97CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 dicembre 2001, recante modifica della direttiva 91/308/CEE del Consiglio, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite.

La direttiva del 2001 dovrebbe essere inserita, inoltre, tra quelle dell'allegato B del disegno di legge comunitaria, in modo che sullo schema di decreto legislativo di recepimento sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Su richiesta del senatore TURCI, il PRESIDENTE relatore dà conto del dibattito svoltosi in sede comunitaria e sottolinea il valore del compromesso raggiunto in tale sede, che appare omogeneo rispetto alla normativa nazionale.

Il sottosegretario TANZI condivide pienamente la proposta di parere formulata dal presidente Pedrizzi.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, la Commissione all'unanimità conferisce al presidente Pedrizzi il mandato a formulare il parere favorevole con le osservazioni illustrate in precedenza.

**IN SEDE DELIBERANTE**

**(129) GUERZONI ed altri.** – *Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di guerra*

**(377) BONATESTA.** – *Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di guerra*

**(1319) PEDRIZZI.** – *Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di guerra*

(Discussione congiunta e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto)

Riferisce alla Commissione il senatore EUFEMI il quale ricorda che il presidente del Senato ha trasferito dalla sede referente alla sede deliberante i disegni di legge nn. 129 e 377, di cui era già iniziato l'esame in Commissione. Successivamente anche il disegno di legge n. 1319 è stato deferito in Commissione in sede deliberante.

L'assegnazione in sede legislativa testimonia l'attenzione e la sensibilità verso una tematica che sta sicuramente a cuore a tutte le forze politiche.

Egli ricorda di aver aggiunto la firma, unitamente ai senatori Longhi, Magnalbò, Pedrizzi e Costa, al disegno di legge n. 129, primo firmatario il senatore Guerzoni, attestando così la piena condivisione della maggioranza dei contenuti di tale proposta di legge.

Senza ripetere quanto già dichiarato nel corso della relazione illustrativa dei disegni di legge nn. 129 e 377, sottolinea che il disegno di legge n. 129 ripropone i contenuti dell'atto Senato 4677, approvato solo dal Senato per la sopravveniente chiusura della legislatura. Il disegno di legge, modificando la tabella G e la tabella N annesse al Testo Unico della normativa in materia di pensioni di guerra, prevede l'incremento dei trattamenti economici a favore dei soggetti di cui alle citate tabelle, nei limiti delle risorse finanziarie preordinate.

Rispetto alla tematica complessiva del riordino dei trattamenti pensionistici di guerra, gli incrementi previsti dal disegno di legge n. 129, concernenti i trattamenti indiretti, sono certamente parziali e rispondono solo in parte alle esigenze e alle aspettative di una categoria meritevole di particolare attenzione da parte del Parlamento; tuttavia permangono intatte le esigenze di superare i ritardi accumulati nel passato, e procedere celermente alla discussione di tali provvedimenti.

Il disegno di legge n. 377, oltre a rinnovare le misure a favore delle vedove e degli orfani, reca altre disposizioni non sovrapponibili al disegno di legge illustrato in precedenza.

Come detto, ai due disegni di legge si è aggiunto il disegno di legge n. 1319, presentato dal presidente Pedrizzi, che ripropone le disposizioni del disegno di legge n. 129, con una norma di copertura finanziaria diversa. Come è noto, infatti, le principali difficoltà nel varare definitivamente i provvedimenti risiedono nel reperimento delle risorse finanziarie.

Tutto ciò considerato, egli ritiene opportuno costituire un Comitato ristretto che, in tempi rapidi, proceda alla formulazione di un testo unificato: tale scelta potrà consentire di valutare sia gli aspetti di carattere fi-

nanziario, sia le eventuali ulteriori problematiche circa la portata dei disegni di legge stessi. Rimette alla valutazione del Presidente la scelta di avviare la discussione generale sui tre disegni di legge, ovvero di procedere a tale fase dopo la formulazione del testo unificato.

Il presidente PEDRIZZI, dopo aver ricordato l'iter del disegno di legge 4677 nella scorsa legislatura, sottolinea l'esigenza di varare in tempi rapidi un testo unificato al fine di utilizzare le risorse finanziarie preordinate in tabella A della legge finanziaria. Ritiene più opportuno svolgere la discussione generale dopo l'elaborazione di un testo unificato da parte del Comitato ristretto.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO si riserva di esprimere in sede di Comitato ristretto una valutazione in merito alla quantificazione degli oneri derivanti dai disegni di legge in discussione e delle modalità di copertura degli stessi.

Dopo un ulteriore intervento del relatore EUFEMI, il presidente PEDRIZZI prende atto dell'unanime orientamento favorevole a costituire un Comitato ristretto e invita i rappresentanti dei Gruppi a far conoscere le designazioni dei rispettivi componenti.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

#### *PROCEDURE INFORMATIVE*

##### **Interrogazione**

Il sottosegretario MOLGORA risponde all'interrogazione n. 3-00308 con la quale l'interrogante chiede di conoscere se siano previste specifiche norme che prevedano per il personale di cittadinanza straniera impiegato in Italia presso la propria Ambasciata il versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), nonché se vi siano obblighi, posti a carico di tali soggetti, al fine della copertura sanitaria.

Ciò nella considerazione che, con riferimento alle Ambasciate straniere in Italia – secondo l'Onorevole interrogante –, mentre il personale dipendente di cittadinanza italiana provvede autonomamente, in sede di dichiarazione dei redditi, a regolarizzare la propria posizione ai fini IRAP, il personale di cittadinanza straniera, che presenta la dichiarazione e paga le imposte nel proprio Paese di origine, rimane esente dal pagamento di questa imposta.

Al riguardo, si osserva che, ai fini IRAP, sono soggetti passivi dell'imposta coloro che esercitano, in via abituale, un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi (articoli 2 e 3 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istitutivo dell'imposta regionale sulle attività produttive).

Pertanto, le persone fisiche che possiedono redditi di lavoro dipendente e che non svolgono, in via abituale, alcuna attività d'impresa o di lavoro autonomo non sono tenute al versamento dell'imposta per mancanza del presupposto sia oggettivo che soggettivo.

Ne deriva, quindi, che il personale di cittadinanza italiana impiegato presso le Ambasciate straniere in Italia non è tenuto ad alcun adempimento dichiarativo ai fini IRAP in quanto percettore di redditi di lavoro dipendente.

Ai fini della posizione giuridica e fiscale dei soggetti percettori di reddito di lavoro dipendente, inseriti nelle strutture organizzative ed amministrative delle Ambasciate e dei Consolati esteri aventi sede in Italia, occorre distinguere se detto personale abbia la cittadinanza italiana o meno.

Nel primo caso, il personale dipendente è tenuto all'adempimento degli obblighi fiscali in Italia, restando assoggettato il proprio reddito all'imposta sui redditi delle persone fisiche (articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917). Sarà conseguentemente tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi (modello Unico) con autoliquidazione e versamento dell'imposta dovuta, poiché le Ambasciate non sono sostituti d'imposta e non applicano le ritenute alla fonte a titolo di acconto per le retribuzioni corrisposte.

Nel secondo caso, il personale privo di cittadinanza italiana è esentato dall'imposta sul reddito delle persone fisiche soltanto per i redditi derivanti dall'esercizio dell'attività lavorativa ed a condizione di reciprocità con lo stato estero di appartenenza (articolo 37 della Convenzione sulle relazioni diplomatiche adottata a Vienna il 18 aprile 1961, ratificata dalla legge 9 agosto 1967, n. 804, ed articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601).

Infine, per quanto concerne gli obblighi relativi all'assistenza sanitaria a carico del personale che presta servizio presso le Ambasciate, il Ministero della salute, per quanto di competenza, ha osservato, in via preliminare, che ai sensi dell'articolo 11, comma 20, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502: «La partecipazione alla spesa sanitaria dei cittadini italiani, compresi i familiari, i quali risiedono in Italia e sono, in esecuzione di trattati bilaterali o multilaterali stipulati dall'Italia, esentati da imposte dirette o contributi sociali di malattia sui salari, emolumenti ed indennità percetti per il servizio prestato in Italia presso missioni diplomatiche o uffici consolari, sedi o rappresentanze di organismi o di uffici internazionali, o Stati esteri, è regolata mediante convenzioni tra il Ministero della sanità, il Ministero dei tesoro, e gli organi competenti delle predette missioni, sedi o rappresentanze e Stati».

Pertanto, la citata disposizione ha demandato a successive convenzioni, da stipularsi tra il Ministero della salute, il Ministero dell'economia e delle finanze e gli organi competenti degli organismi esteri, la regolamentazione dei rapporti giuridici e fiscali di particolari categorie di soggetti che prestano servizio presso Rappresentanze estere in Italia.

Il Ministero della salute rileva, peraltro, che i dipendenti italiani degli organismi di cui si tratta, proprio in qualità di cittadini italiani residenti in Italia, sono iscritti obbligatoriamente al Servizio Sanitario Nazionale e, nel contempo, sono sottoposti ad assicurazione obbligatoria per malattia e maternità gestita da Casse o Fondi assicurazioni, istituiti dalle predette organizzazioni.

Per quanto riguarda, invece, il personale di cittadinanza straniera la circolare n.5 del 24 marzo 2000 emanata dal Ministero della salute dà indicazioni per l'applicazione del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle Disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero).

In particolare, per il personale con attività di lavoro, subordinato o autonomo, presso Rappresentanze straniere in Italia, con permesso di soggiorno per motivi di lavoro (ai sensi dell'articolo 34 del citato decreto legislativo n.286 del 1998), è obbligatoria l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale.

Invece, per il personale di cittadinanza straniera «accreditato» presso Rappresentanze diplomatiche ed Uffici consolari, con esclusione, ovviamente, del personale assunto a contratto in Italia per il quale è obbligatoria l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, è prevista la forma dell'iscrizione volontaria.

Il senatore EUFEMI esprime piena soddisfazione per la risposta fornita dal Rappresentante del Governo.

Il presidente PEDRIZZI dichiara chiusa la procedura informativa.

*La seduta termina alle ore 16.*

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

MERCLEDÌ 12 GIUGNO 2002

**89<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

ASCIUTTI

*Interviene il vice ministro per l'istruzione, l'università e la ricerca Possa e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Caldoro.*

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto elettrotecnico nazionale «Galileo Ferraris» di Torino (n. 37)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento. Esame. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione il senatore GABURRO, il quale, ricorde le attività di ricerca e servizi dell'Istituto elettrotecnico nazionale «Galileo Ferraris», illustra il prestigioso *curriculum* del professor Bava ed invita la Commissione ad esprimere un parere favorevole. Ricorda altresì che ieri si è svolta, in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, l'audizione del Presidente uscente dell'Istituto, professor Leschiutta.

Il senatore MONTICONE, premesso di apprezzare la prestigiosa attività dell'Istituto, condivide pienamente la proposta di nomina del Governo.

Si associano, a nome dei rispettivi Gruppi, la senatrice ACCIARINI nonché i senatori BRIGNONE, BEVILACQUA, FAVARO e BETTA.

Si passa quindi alla votazione a scrutinio segreto, alla quale partecipano i senatori ACCIARINI, ASCIUTTI, BETTA, BEVILACQUA, BIANCONI, BRIGNONE, D'ANDREA, FAVARO, GABURRO, GENTILE, MONTICONE, PAGANO e SUDANO. La proposta di esprimere

parere favorevole sulla nomina del professor Bava è approvata, risultando 13 voti favorevoli.

#### IN SEDE DELIBERANTE

**(1356) Deputato SANTULLI ed altri. – Equiparazione tra il diploma in educazione fisica e la laurea in scienze delle attività motorie e sportive**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione della discussione)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 5 giugno scorso.

Il PRESIDENTE avverte che non sono stati presentati emendamenti e che si può pertanto procedere alla votazione del provvedimento in titolo. A tal fine, accerta la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento. Indi, pone ai voti l'articolo unico di cui consta il disegno di legge, che risulta accolto dalla Commissione.

#### IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

**Nuovo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di autonomia statutaria e regolamentare delle istituzioni di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 (n. 106)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 508. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il presidente relatore ASCIUTTI, il quale ricorda che analogo schema di decreto, in materia di autonomia statutaria e regolamentare delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale, era già stato presentato alle Camere lo scorso 1° agosto, contestualmente allo schema di decreto per la trasformazione dei Conservatori e dell'Accademia nazionale di danza in Istituti superiori di studi musicali e coreutici. Tale secondo schema fu peraltro ritirato dal Governo immediatamente dopo la sua presentazione alle Camere.

Il Parlamento fu pertanto impegnato, negli ultimi giorni di attività prima della pausa estiva, nell'espressione del parere sul solo schema di regolamento in materia di autonomia, che effettivamente fu reso da entrambe le Camere entro i termini.

Anche detto schema di regolamento fu tuttavia ritirato dal Governo, prima della sua definitiva emanazione. Il Presidente relatore chiede quindi al Governo di chiarire quali siano state le «problematiche emerse nell'iter procedurale (che) hanno reso necessario apportare sostanziali modifiche al testo», di cui si dà conto nella relazione illustrativa al nuovo schema di regolamento ora sottoposto all'esame parlamentare.

La medesima relazione illustrativa, prosegue il Presidente relatore, afferma altresì che le disposizioni recate sono pienamente conformi al nuovo assetto ordinamentale conseguente alla legge costituzionale n. 3 del 2001. Infatti, la norma secondo cui spetta alle regioni la potestà legi-

slativa in ogni materia non espressamente riservata allo Stato deve essere interpretata – come confermato anche da un ordine del giorno votato dall'Assemblea del Senato e accolto dal Governo – avuto riguardo a quanto disposto non solo dall'articolo 117 della Costituzione, ma anche da altre norme contenute in altre parti o titoli della Costituzione. Pertanto, sebbene le Accademie e i Conservatori non siano compresi né fra le materie riservate alla legislazione esclusiva dello Stato né fra quelle rimesse alla legislazione concorrente, non può darsi una potestà legislativa regionale in quanto l'articolo 33, ultimo comma, della Costituzione reca il diritto delle istituzioni di alta cultura, università ed accademie a darsi ordinamenti autonomi nei soli limiti posti dalle leggi dello Stato.

Il Presidente relatore prende quindi atto della ripresentazione alle Camere del regolamento in materia di autonomia, cui il Governo ha voluto dare la precedenza ritenendo preferibile, per la trasformazione dei Conservatori e dell'Accademia nazionale di danza in Istituti musicali e coreutici, attendere la definizione della riforma scolastica, onde evitare che la trasformazione delle suddette istituzioni (che attualmente gestiscono anche la formazione musicale e coreutica di base) in centri di alta formazione vada a discapito della formazione di base.

Nel dare indi conto dell'ordine di priorità cui il Governo intende attenersi per l'emanazione degli ulteriori regolamenti applicativi della legge n. 508 del 1999, il Presidente relatore rivolge peraltro un appello affinché il Governo stesso, in ciò conformandosi anche all'indicazione contenuta nel parere reso dal Consiglio di Stato, voglia dare sollecita ed unitaria attuazione alla legge n. 508 ed evitare ulteriori, inaccettabili ritardi nella sua messa a regime.

Egli si sofferma quindi sulle modifiche contenute nello schema di regolamento in esame rispetto al testo trasmesso nell'agosto scorso.

Al riguardo, osserva che alcune di esse corrispondono alle osservazioni rese dalla Commissione istruzione del Senato e dalla corrispondente Commissione della Camera nel loro parere, ed in particolare la scomparsa della subordinazione dell'autonomia statutaria e regolamentare dei Conservatori e dell'Accademia nazionale di danza al loro processo di trasformazione in Istituti superiori di studi musicali e coreutici, nonché l'introduzione di un consiglio accademico, che peraltro nel nuovo testo sostituisce di fatto il comitato didattico-scientifico; inoltre, è stata recepita l'esigenza di individuare i responsabili dell'elezione del direttore, che il nuovo schema di regolamento identifica con i docenti dell'istituzione, nonché gli assistenti e i pianisti accompagnatori.

Altre modifiche esulano invece rispetto al merito della discussione svolta presso le Camere lo scorso agosto. In particolare, il nuovo regolamento – oltre a ridimensionare il ruolo della rappresentanza studentesca – distingue, al vertice delle istituzioni di alta formazione, la figura del direttore da quella del presidente. Lo schema di regolamento originariamente presentato l'anno scorso prevedeva esclusivamente la figura del direttore, benché il Consiglio di Stato si fosse espresso in favore della distinzione fra le funzioni di direttore e quelle di presidente. Nella rielaborazione

dello schema di regolamento, il Ministero ha pertanto previsto tale distinzione, su cui si è tuttavia espresso in senso nettamente contrario il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM). Il Ministero ha quindi proposto una soluzione di compromesso, che prevedeva la figura del presidente come meramente eventuale, registrando il parere sostanzialmente favorevole del CNAM. Successivamente, il Governo ha tuttavia segnalato la necessità di reintrodurre la figura del presidente quale organo necessario delle istituzioni di alta formazione e pertanto il testo ora presentato dal Ministero alle Camere risulta modificato in tal senso.

Il Presidente relatore dà poi conto di alcune audizioni svolte questa mattina dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in concomitanza con l'avvio dell'esame parlamentare del nuovo schema di regolamento. In particolare riferisce che sono stati auditi i sindacati confederali dell'università (CGIL-SNUR, CISL-Università e UIL-AFAM), nonché l'Unione nazionale arte, musica, spettacolo (UNAMS) e che essi sono risultati concordi nell'affermare che la figura del presidente, nominato dal Ministro fra personalità della cultura, dell'arte o della musica ovvero fra soggetti di comprovata esperienza, contrasta con i principi di autonomia e confligge con le competenze del direttore.

Sul nuovo schema di regolamento ha infine reso le proprie osservazioni la Commissione affari costituzionali, rilevando positivamente la separazione fra le funzioni amministrative e quelle artistiche-didattiche e disciplinari. Ha tuttavia segnalato che la prevista nomina del presidente da parte del Ministro può porsi in contrasto con il principio dell'autonomia statutaria delle istituzioni di alta cultura sancito dall'articolo 33, ultimo comma della Costituzione, sollecitando pertanto una riflessione sull'opportunità di riformulare l'articolo 5.

Il Presidente relatore riferisce infine del parere del Consiglio universitario nazionale (CUN) sul nuovo schema di regolamento, osservando che anche tale organismo ha manifestato forti perplessità sulla nomina del presidente da parte del Ministro, in quanto in contrasto con i principi di autonomia.

Diverso sarebbe – prosegue il Presidente relatore – se ad eleggere il presidente fosse il consiglio di amministrazione stesso, come peraltro già avviene negli Istituti superiori per le industrie artistiche e come lo stesso Consiglio di Stato aveva adombrato.

Inoltre, la nomina del presidente del consiglio di amministrazione fra personalità della cultura, dell'arte o della musica ovvero fra soggetti di comprovata esperienza, rischia di creare una sovrapposizione di ruoli con il direttore, scelto fra i docenti. In tal senso, sarebbe preferibile consentire la nomina alla presidenza di personalità anche estranee al settore.

Un ulteriore motivo di perplessità, prosegue il Presidente relatore, è poi rappresentato dalla mancata indicazione di un numero fisso dei componenti dei vari organi delle istituzioni, che al contrario egli auspica fortemente.

Infine, rileva che all'articolo 14, fra le abrogazioni recate al testo unico delle norme in materia di istruzione, compare anche l'articolo 368

che reca la vigilanza del Ministero sugli istituti musicali privati, benchè la nuova disciplina riguardi, oltre alle Accademie e i Conservatori, solo gli istituti musicali pareggiati. Lamenta altresì che dal suddetto testo unico non possano essere abrogate fin d'ora le norme relative alla formazione di base impartita dai Conservatori, in attesa della compiuta definizione della riforma scolastica da un lato e della trasformazione dei Conservatori in Istituti di formazione superiore dall'altro. Ribadisce pertanto il proprio appello affinché il Governo voglia dare sollecita ed organica applicazione alla legge n. 508 con un unico regolamento applicativo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE propone che la Commissione richieda alla Presidenza del Senato l'autorizzazione a svolgere un sopralluogo nelle Marche e in Umbria nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui nuovi modelli organizzativi per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali, nei giorni dall'11 al 13 luglio prossimi.

Conviene la Commissione.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per domani, giovedì 13 giugno 2002, alle ore 15,30, non avrà più luogo.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 16,10.*

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 12 GIUGNO 2002

**80<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*

GRILLO

*Interviene il vice ministro per le infrastrutture e i trasporti Martinat.**La seduta inizia alle ore 8,30.*

IN SEDE REFERENTE

(1246) *Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti*, approvato dalla Camera dei deputati– e **petizione n. 195 ad esso attinente**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri con il prosieguo della illustrazione degli emendamenti all'articolo 7 (pubblicati in allegato al resoconto della seduta antimeridiana di ieri)

Il senatore PEDRAZZINI illustra gli emendamenti 7.25, 7.35, 7.64 i quali nel loro complesso, essendo il primo e il terzo soppressivi del testo e il secondo propositivo, configurano una soluzione di compromesso che ritiene possa essere accettata.

Si sofferma quindi sull'emendamento 7.292. Argomenta che l'emendamento si propone di regolarizzare una situazione che fino ad ora ha dato luogo ad un cospicuo contenzioso, poiché la normativa vigente si presta ad interpretazioni meramente letterarie, con effetti distorsivi se confrontati alla *ratio* della normativa nel suo complesso. Per quanto invece riguarda l'emendamento 7.350, ritiene che sia opportuno che il regime di preferenza in materia di progettazione sia affidato ad un potere discrezionale della pubblica amministrazione, spingendo gli uffici tecnici a farsi carico di responsabilità che ad essi competono. Per quanto poi riguarda l'emendamento 7.388, chiarisce che esso intende introdurre norme più precise per salvaguardare la possibilità per i piccoli comuni di appaltare opere

sulla base di un progetto definitivo. L'emendamento 7.415 si propone invece di introdurre una normativa che valga a bilanciare meglio le competenze tra settore privato e pubblico, al fine di esercitare un minimo di controllo. Per quanto concerne l'emendamento 7.852, chiarisce che esso si propone di indirizzare le fondazioni ad impiegare le loro risorse finanziarie in favore di opere da eseguire nel territorio. Conclude il proprio intervento avvertendo che gli altri emendamenti all'articolo 7 che portano la sua firma si intendono illustrati.

Il senatore VISERTA COSTANTINI vuole fare una premessa, prima di illustrare gli emendamenti all'articolo 7 che portano la sua firma. Detto articolo si propone di creare nuove condizioni giuridiche per un più deciso coinvolgimento dei privati nella realizzazione delle opere pubbliche. Ovviamente l'obiettivo è condivisibile, ma il dissenso concerne le forme ed i modi con cui esso viene realizzato. Difatti le nuove modalità di intervento finiscono per colpire valori di trasparenza, apertura del mercato e quindi concorrenza, ma soprattutto il ruolo degli enti pubblici che in questa materia non può essere indebitamente compresso. L'emendamento 7.40 si propone di correggere il testo di legge nella parte in cui finisce per concedere mano libera ai privati nell'aggiudicazione delle concessioni, eliminando i vincoli di cui all'articolo 84 del D.P.R. n. 554/1999 che invece devono essere conservati. L'emendamento 7.1050, nello stabilire che le misure previste al comma 1, lettera a), numeri 2 e 3 non si applicano alle concessioni già affidate alla data di entrata in vigore della presente legge, si propone di evitare che una quota cospicua degli appalti venga sottratta al mercato ed alla concorrenza, raccogliendo tra l'altro una richiesta in questo senso avanzata dall'ANCE. Per quanto concerne l'emendamento 7.781, chiarisce come esso si proponga di evitare forme di liberalizzazione della normativa in materia di appalto integrato che rischiano di risolversi in un rovesciamento tra le fasi di progettazione ed esecuzione, perché comportano una forte spinta per l'approvazione di varianti in corso d'opera. Per quanto riguarda l'emendamento 7.108, sostiene che l'esigenza di semplificazione racchiusa nel testo può essere soddisfatta a condizione però di non elevare troppo il limite, perché questo comporterebbe una vanificazione dei poteri dell'Osservatorio. Si propone quindi di portare detto limite da cinque milioni di euro a duecentocinquantamila euro. L'emendamento 7.250 si propone di modificare il comma 8 dell'articolo 7 in modo da estendere i benefici di cui ai commi precedenti fino al 31 dicembre 2004. Detto allargamento consentirebbe di far decollare una forma di intervento sul mercato affidata ai consorzi stabili che altrimenti non avrebbero la possibilità di svolgere pienamente la loro funzione.

Dopo che il presidente GRILLO ha messo in evidenza come il dibattito finora si è svolto in maniera proficua, mettendo in evidenza punti di dissenso ma anche di convergenza, il senatore Fabris prende la parola per illustrare gli emendamenti all'articolo 7 che portano la sua firma.

Il senatore FABRIS premette che il confronto si è svolto fruttuosamente perché maggioranza ed opposizione concordano sull'esigenza di accelerare le procedure di cui alla legge Merloni. Il dissenso origina dal fatto che l'articolo 7 del disegno di legge così come viene proposto rischia di provocare l'effetto opposto, sicché la richiesta di stralcio non ubbidisce ad un intento ostruzionistico ma vuole soltanto sottolineare un problema che ha aspetti generali. La normativa su cui l'articolo 7 si propone di intervenire è già talmente complessa che le modifiche apportate creano al di là delle intenzioni effetti di ulteriore complicazione. In altre parole si abbattano norme e vincoli in favore di un liberismo il quale, male interpretato, non può avere altra conseguenza che quella di creare un risorgere dei problemi ad un livello che sarà molto più difficile sottoporre a correzioni in un momento successivo. Illustra quindi l'emendamento 7.6 il quale prevede che il Governo stipuli con le Regioni proponenti e quelle interessate intese di programma che prevedano la realizzazione di opere pubbliche. Questo perché lo strumento della legge obiettivo comporta effetti di delegificazione che possono risolversi in una semplificazione a condizione però di non toccare certi livelli, relativi alla realizzazione di opere strategiche, con la conseguenza di creare un doppio mercato che contraddice conclamate esigenze di allargamento della concorrenza. Per quanto concerne l'emendamento 7.3 chiarisce che il testo del disegno di legge nella parte in cui impone ai concessionari soltanto gli obblighi di pubblicità finisce per colpire valori di trasparenza i quali non possono essere lasciati alla protezione della normativa *antitrust*, che da sola avrebbe solo effetti deboli e limitati. Per quanto concerne invece l'emendamento 7.60, dice che la norma di cui si propone la soppressione rischia di liberalizzare completamente il subappalto, il che si risolverebbe in ulteriori effetti di frazionamento del mercato. Analogamente l'emendamento 7.147 si propone di sopprimere al comma 1 la lettera c), perché il disegno di legge così come formulato allungando i termini entro i quali deve essere rilasciato il certificato di qualificazione finisce per conseguire l'effetto di vanificare il valore dell'attestato, mentre è generalmente riconosciuto che questo è uno dei punti in cui la legge Merloni ha funzionato. Per quanto concerne l'emendamento 7.317, chiarisce che esso si propone di evitare che l'elenco annuale dei lavori contempli anche le opere dichiarate fattibili. Detto ampliamento comporterebbe di fatto la vanificazione dell'elenco, con effetti che si ripercuoterebbero negativamente sugli equilibri di bilancio dal momento che il limite di un milione di euro è oggi facilmente raggiungibile. Per quanto concerne l'emendamento 7.390, ritiene che una confusione della normativa sull'appalto integrato e quello ordinario avrebbe l'effetto di vanificare il ruolo che compete alle stazioni appaltanti. In linea generale, è sbagliato generalizzare forme di deroga, perché si avrebbe la conseguenza di deresponsabilizzare le pubbliche amministrazioni. Per quanto concerne gli emendamenti 7.594 e 7.668, sostiene che la reintroduzione del regime delle anticipazioni non è opportuna perché favorisce le imprese meno sane ancorché assistite da fidejussioni bancarie, con

effetti che inevitabilmente comporterebbero quanto meno un allargamento del contenzioso.

Il senatore FABRIS dà per illustrati gli altri emendamenti all'articolo 7 che portano la sua firma.

Esaurita l'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 7, il presidente GRILLO propone di passare alla votazione degli emendamenti all'articolo 1 sui quali non vi sono osservazioni della Commissione Bilancio. Ricorda quindi che nella sua veste di relatore, d'accordo con il rappresentante del Governo, aveva espresso un avviso favorevole sull'emendamento 1.6 e aveva chiesto di riformulare in un unico emendamento gli emendamenti 1.21, 1.22, 1.31 e 1.32. I presentatori di quegli emendamenti, accogliendo il suo invito hanno quindi riformulato, l'emendamento 1.21 nel seguente nuovo testo:

1.21 (Nuovo testo)

DONATI, FABRIS, BRUTTI Paolo, BOCO, CARELLA, CORTIANA, CREMA, DE PETRIS, FALOMI, MARTONE, MONTALBANO, RIPAMONTI, TURRONI, VISERTA COSTANTINI, ZANCAN

*Al comma 2, sostituire le parole:* «concedere ad associazioni e società private l'accesso, a titolo oneroso,» *con le seguenti:* «concedere a titolo oneroso alle società private e a titolo gratuito agli uffici della pubblica amministrazione, agli organi costituzionali e giurisdizionali, alle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, alle associazioni di utenti e di consumatori di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998 n. 281, alle associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991 n. 266 e alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) l'accesso». Su tale emendamento esprime parere favorevole.

Effettuata la verifica del numero legale, mette quindi ai voti separatamente gli emendamenti 1.6 e 1.21 nuovo testo, che sono approvati. Si intendono pertanto ritirati, oltre all'emendamento 1.21, gli emendamenti 1.22, 1.31 e 1.32.

Posti ai voti tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 1 sono respinti.

Il PRESIDENTE pone quindi ai voti l'articolo 1 nel testo modificato che è approvato.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

**81<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
GRILLO

*Interviene il vice ministro per le infrastrutture e i trasporti Martinat.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(1246) Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti**, approvato dalla Camera dei deputati

**– e petizione n. 195 ad esso attinente**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente GRILLO avverte che, per effetto del parere contrario espresso dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sono inammissibili, a norma dell'articolo 126-bis, comma 2-ter, del Regolamento, gli emendamenti 2.7, 2.10, 2.49, 2.76, 2.77, 2.89, 2.90, 2.91, 2.93, 2.98, 2.106, 2.133, 2.138, 2.148, 2.171, 2.195, 2.196, 2.197 e 2.216. Illustra inoltre gli emendamenti 2.1000 e 2.2000 che recepiscono il parere della Commissione bilancio, espresso ai sensi dell'articolo 81, della Costituzione, il cui testo è il seguente:

*«Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: «Nessun compenso o rimborso spese è previsto per i componenti del collegio.».*

*«Al comma 9, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: «Gli oneri connessi ai compensi da riconoscere ai commissari straordinari sono posti a carico dei fondi stanziati per i singoli interventi.».*

Si passa quindi all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 2.

Il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 2.14, a patto che venga riformulato nel senso che la definizione delle domande avviene entro sei mesi dalla data di ricezione dell'istanza, nonché sull'emendamento 2.30, a condizione che si sostituisca alla data del 30 luglio quella del 30 novembre. Esprime altresì parere favorevole sull'emenda-

mento 2.23, a condizione che si precisi che l'Avvocatura generale dello Stato deve pronunciarsi nel termine di sei mesi dalla richiesta, 2.70, a condizione di sostituire il numero 30 con il numero 20, 2.222 – che dovrebbe essere riformulato espungendo dal testo il riferimento ai comuni – e 2.263, a condizione che si sostituisca la percentuale del 30 per cento con quella del 20 per cento. Esprime poi parere favorevole sugli emendamenti 2.142, 2.152, 2.153, 2.183 e 2.184, mentre dichiara di rimettersi alle valutazioni del rappresentante del Governo sugli emendamenti 2.36, 2.198, 2.201 – di contenuto sostanzialmente analogo agli emendamenti 2.202 e 2.203 – e 2.273. Esprime quindi parere contrario su tutti i restanti emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.14, 2.23, 2.30, 2.70, purché siano riformulati nel senso indicato dal relatore, nonché sugli emendamenti 2.152 e 2.153 – che andrebbero però riformulati facendo esplicito riferimento al decreto ministeriale 5 agosto 1994 – 2.183, 2.184, 2.201, di contenuto sostanzialmente analogo agli emendamenti 2.202 e 2.203, 2.263, 2.269-*bis* e 2.273. Dichiara quindi il proprio avviso contrario su tutti i restanti emendamenti.

La senatrice DONATI ritira gli emendamenti 2.22, 2.59 e 2.97.

Il senatore FABRIS ritira gli emendamenti 2.131, 2.144 e 2.250.

Il senatore PEDRAZZINI ritira l'emendamento 2.128 che è fatto proprio dal senatore FABRIS.

Posti separatamente ai voti sono respinti l'emendamento Stralc.1 e gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.8, 2.9, 2.11, 2.12 e 2.13.

Il senatore FABRIS riformula l'emendamento 2.14 nel modo seguente: «Al comma 1, capoverso 2-*bis*, le parole: "tre mesi" sono sostituite con le seguenti: "sei mesi"», recependo così le indicazioni espresse dal relatore e dal rappresentante del Governo.

Posto ai voti, l'emendamento nel nuovo testo risulta accolto.

Con distinte votazioni, quindi, la Commissione respinge gli emendamenti 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20 e 2.21.

Il senatore FABRIS, in accoglimento delle proposte del relatore e del rappresentante del Governo, riformula l'emendamento 2.23 nel modo seguente: «Al comma 1, capoverso 2-*bis*, terzo periodo, dopo le parole: "Avvocatura generale dello Stato" aggiungere le seguenti: ", che deve pronunciarsi nel termine di sei mesi dalla richiesta,"».

Posto ai voti l'emendamento nel testo riformulato è accolto.

Risultano poi respinti, con separate votazioni, gli emendamenti 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28 e 2.29.

Il senatore Paolo BRUTTI dichiara di accogliere la proposta avanzata dal relatore e dal rappresentante del Governo di sostituire la data del 30 giugno con quella del 30 novembre nell'emendamento 2.30.

Posto ai voti l'emendamento nel testo modificato è accolto.

Posti separatamente ai voti sono poi respinti gli emendamenti 2.31, 2.32, 2.33, 2.34, 2.35, 2.36, 2.37, 2.38, 2.39, 2.40 e 2.41.

La senatrice DONATI esprime il voto favorevole del Gruppo dei Verdi sull'emendamento 2.42, volto a sopprimere il comma 2 che permette di procedere a controlli soltanto a campione sulle opere relative al decreto-legge n. 67 del 1997.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 2.42.

Posti separatamente ai voti risultano altresì respinti gli emendamenti 2.43, 2.44, 2.45, 2.46, 2.47, 2.48, 2.50, 2.51, 2.52, 2.53, 2.54 (previa dichiarazione di voto favorevole da parte della senatrice DONATI), 2.55, 2.56, 2.57, 2.58, 2.60, 2.61, 2.62, 2.63, 2.64, 2.65, 2.66, 2.67 (previa dichiarazione di voto favorevole da parte della senatrice DONATI), 2.68 e 2.69.

La senatrice DONATI, all'emendamento 2.70 si dichiara disponibile a cambiare la cifra di «30» con quella di «20» secondo i suggerimenti espressi dal relatore e dal rappresentante del Governo.

La Commissione accoglie quindi l'emendamento 2.70 con la modifica introdotta.

Risultano quindi preclusi gli emendamenti 2.71 e 2.72.

Con separate votazioni, la Commissione respinge quindi gli emendamenti 2.73, 2.74, 2.75, 2.78, 2.79, 2.80, 2.81, 2.82, 2.83, 2.84 (previa dichiarazione di voto favorevole da parte del senatore Paolo BRUTTI), 2.85, 2.86, 2.87, 2.88, 2.92, 2.94, 2.95, 2.96, 2.99, 2.100, 2.101, 2.102, 2.103, 2.104, 2.105, 2.107, 2.108, 2.109, 2.110, 2.111, 2.112, 2.113, 2.114, 2.115, 2.116, 2.117, 2.118, 2.119, 2.120, 2.121, 2.122, 2.123, 2.124, 2.125, 2.126 e 2.127.

La Commissione accoglie poi l'emendamento 2.1000.

Il senatore PEDRAZZINI invita la Commissione ad approvare l'emendamento 2.128.

La senatrice DONATI esprime il voto favorevole della propria parte politica sull'emendamento 2.128 poiché appare criticabile l'impostazione seguita dalla legge n. 203 del 1991 che, in nome della lotta alla criminalità organizzata, permetteva la costruzione di alloggi secondo procedure ipersemplicate spesso in contrasto con i piani regolatori generali.

Posti ai voti, l'emendamento 2.128 risulta respinto.

La Commissione respinge poi gli emendamenti 2.129, 2.130, 2.132, 2.134, 2.135, 2.136, 2.137, 2.139, 2.140, 2.141, 2.142, 2.143, 2.145 (previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice DONATI), 2.146, 2.147, 2.149, 2.150 e 2.151.

La senatrice DONATI dichiara di essere favorevole ad aggiungere, all'emendamento 2.152 dopo le parole: «al prezzo di costo» le parole: «di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1994» secondo le indicazioni del rappresentante del GOVERNO e ad aggiungere la stessa frase anche all'emendamento 2.153 dopo le parole: «di costruzione».

Posti separatamente ai voti sono quindi accolti, nel testo modificato, gli emendamenti 2.152 e 2.153, mentre sono respinti, posti separatamente ai voti, gli emendamenti 2.154, 2.155, 2.156, 2.157, 2.158, 2.159, 2.160, 2.161, 2.162, 2.163, 2.164, 2.165, 2.166, 2.167, 2.168, 2.169, 2.170, 2.172 e 2.173.

La senatrice DONATI invita la Commissione ad approvare l'emendamento 2.174 poiché appare discutibile la disposizione che permette la localizzazione degli interventi di cui alla legge n. 203 del 1991 in altre regioni.

Il RELATORE ed il rappresentante del GOVERNO, riconsiderando il precedente parere contrario su tale emendamento, si rimettono alle determinazioni della Commissione.

Posto ai voti, l'emendamento 2.174 è accolto.

Risultano quindi preclusi gli emendamenti 2.175, 2.176, 2.177, 2.178, 2.179, 2.180, 2.181, 2.182, 2.183, 2.184, 2.185, 2.186, 2.187, 2.188, 2.189, 2.190, 2.191, 2.192, 2.193, 2.194 e 2.198.

La Commissione, con separate votazioni, respinge poi gli emendamenti 2.199, 2.200 mentre accoglie l'emendamento 2.201, di contenuto sostanzialmente identico agli emendamenti 2.202 e 2.203.

Risultano quindi respinti anche gli emendamenti 2.204, 2.205, 2.206, 2.207, 2.208, 2.209, 2.210, 2.211, 2.212, 2.213, 2.214, 2.215, 2.217, 2.218 (previa dichiarazione di voto favorevole da parte della senatrice DONATI), 2.219, 2.220 e 2.221.

Il senatore Paolo BRUTTI si dichiara favorevole a sopprimere nell'emendamento 2.222 le parole: «e i comuni» secondo le indicazioni del relatore.

Il senatore CICOLANI e il senatore PELLEGRINO dichiarano il voto contrario, a nome delle rispettive parti politiche, sull'emendamento 2.222.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 2.222.

Con separate votazioni, sono altresì respinti gli emendamenti 2.223, 2.224, 2.225, 2.226, 2.227, 2.228, 2.229, 2.230, 2.231, 2.232, 2.233, 2.234, 2.235, 2.236, 2.237, 2.238, 2.239, 2.240, 2.241, 2.242, 2.243, 2.244, 2.245.

La Commissione accoglie poi l'emendamento 2.200.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 2.246, 2.247, 2.248, 2.249, 2.251, 2.252, 2.253, 2.254, 2.255, 2.256, 2.257, 2.258, 2.259, 2.260, 2.261, 2.262.

Il senatore Paolo BRUTTI riformula l'emendamento 2.263, nel senso indicato dal relatore e dal rappresentante del Governo, ovvero sostituendo la cifra «30» con la cifra «20».

Posto ai voti, l'emendamento nel testo modificato risulta accolto.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 2.264, 2.265, 2.266, 2.267 (previa dichiarazione di voto favorevole da parte del senatore FABRIS), 2.268 e 2.269, mentre accoglie l'emendamento 2.269-*bis*.

Posti separatamente ai voti risultano poi respinti gli emendamenti 2.270, 2.271 e 2.272.

La Commissione infine accoglie l'emendamento 2.273, risultando quindi assorbito l'emendamento 6.0.1, di analogo contenuto.

Il presidente GRILLO avverte quindi che si passerà alla votazione dell'articolo 2, nel testo emendato.

La senatrice DONATI esprime il dissenso del proprio Gruppo sull'articolo 2.

Il senatore Paolo BRUTTI ed il senatore FABRIS esprimono altresì, a nome delle rispettive parti politiche, voto contrario sull'articolo 2.

Posto ai voti, quindi, l'articolo 2, nel testo emendato, è accolto dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

### **82<sup>a</sup> Seduta (notturna)**

*Presidenza del Presidente*  
GRILLO

*Interviene il vice ministro per le infrastrutture e per i trasporti Martinat.*

*La seduta inizia alle ore 21,40.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1246) Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti**, approvato dalla Camera dei deputati

**– e petizione n. 195 ad esso attinente**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di oggi.

Si passa all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 3.

Il presidente GRILLO avverte che, per effetto del parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione espresso dalla Commissione Bilancio sono inammissibili, a norma dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*ter* del Regolamento, gli emendamenti 3.25, 3.33 e 3.43.

Il RELATORE ed il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario su tutti gli altri emendamenti presentati.

Posti ai voti, con separate votazioni, sono respinti tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 3.

La Commissione approva poi l'articolo 3, nel suo complesso.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il presidente GRILLO ricorda che gli emendamenti 4.3 e 4.4 sono inammissibili, ai sensi dell'articolo 100, comma 8 del Regolamento, in quanto privi di reale portata modificativa.

Il senatore PEDRAZZINI ritira l'emendamento 4.2.

Previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, la Commissione respinge l'emendamento 4.1.

La Commissione approva quindi l'articolo 4 nel suo complesso.

Si passa all'esame degli emendamenti e dei subemendamenti presentati all'articolo 5.

Il presidente GRILLO avverte che, per effetto del parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione espresso dalla Commissione Bilancio, sono inammissibili, a norma dell'articolo 126 *bis*, comma 2 *ter* del Regolamento, gli emendamenti 5.2 e 5.12, risultando quindi preclusi i subemendamenti 5.12/1, 5.12/2, 5.12/3, 5.12/4 e 5.12/5.

Inoltre, in accoglimento delle osservazioni contenute nello stesso parere della Commissione Bilancio, illustra l'emendamento 5.11, (nuovo testo) che è il seguente:

*«Dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:*

*"1-bis. Il termine di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, contenente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, è prorogato al 31 dicembre 2002.*

*1-ter. Entro il termine del 31 dicembre 2002, il Governo provvede, con uno o più decreti legislativi, a modificare ed integrare il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327, senza oneri per il bilancio dello Stato, apportando alle disposizioni normative e regolamentari gli adeguamenti necessari ad assicurare il coordinamento con le normative sopravvenute in tema di realizzazione delle infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale di cui all'articolo 1, comma 1 della legge n. 443 del 2001, e la massima rapidità delle procedure relative, nonché agevolando le procedure di immissione in possesso"».*

Il senatore GUASTI ritira l'emendamento 5.9.

Il RELATORE ed il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti, ad eccezione degli emendamenti 5.6,

5.10 e 5.11 (nuovo testo) sul quale esprimono parere favorevole. Inoltre, esprimono parere contrario sui subemendamenti 5.10/1, 5.11/1, 5.11/2, 5.11/3.

La Commissione, con separate votazioni, respinge gli emendamenti 5.4, 5.7 – identico all'emendamento 5.8 – mentre accoglie l'emendamento 5.6.

Posti separatamente ai voti, risulta respinto il subemendamento 5.10/1, mentre è accolto l'emendamento 5.10.

Il presidente GRILLO avverte quindi che si passerà alla votazione dei subemendamenti 5.11/1, 5.11/2, 5.11/3, e, quindi, dell'emendamento 5.11 (nuovo testo).

La senatrice DONATI esprime il voto favorevole del Gruppo dei Verdi sul subemendamento 5.11/1, volto a sopprimere la previsione di una ulteriore proroga dell'entrata in vigore del testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità, poiché ciò non costituirebbe una soluzione ottimale in un settore tanto delicato.

Il senatore CICOLANI, esprimendo il dissenso del Gruppo Forza Italia sul subemendamento 5.11/1, ritiene che l'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2002 possa consentire di superare alcuni problemi legati all'applicazione del testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità.

Posto ai voti, quindi, il subemendamento 5.11/1 è respinto.

La senatrice DONATI invita la Commissione ad approvare il subemendamento 5.11/2, non condividendo la disposizione che permetterebbe al Governo di provvedere, con uno o più decreti legislativi, a modificare il testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità, apportandovi gli adeguamenti necessari ad assicurare il coordinamento con le normative sopravvenute in tema di realizzazione di infrastrutture strategiche di cui all'articolo 1, comma 1 della legge n. 443 del 2001.

Il senatore Paolo BRUTTI dichiara il voto favorevole della propria parte politica sul subemendamento 5.11/2, sottolineando che la delega conferita al Governo risulta troppo generica.

Il senatore CICOLANI, esprimendo il dissenso dei senatori del Gruppo di Forza Italia sul subemendamento 5.11/2, evidenzia che la delega conferita al Governo è soltanto di coordinamento.

Il senatore PELLEGRINO dichiara il voto contrario del Gruppo UDC sul subemendamento 5.11/2, concordando con le considerazioni espresse dal senatore Cicolani.

Posto ai voti, è quindi respinto dalla Commissione il subemendamento 5.11/2 e mentre è precluso il subemendamento 5.11/3, è accolto l'emendamento 5.11 (nuovo testo).

La Commissione approva poi l'articolo 5, nel testo emendato.

Si passa all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 6.

Il presidente GRILLO avverte che, per effetto del parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione espresso dalla Commissione Bilancio sono inammissibili, a norma dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*ter* del Regolamento, gli emendamenti 6.18 e 6.24. Inoltre, recependo le indicazioni contenute nello stesso parere della 5<sup>a</sup> Commissione permanente, presenta l'emendamento 6.1000, il cui testo è il seguente:

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«Con il decreto di cui al comma 2, in sede di prima applicazione della presente legge, l'ammontare dei contributi e diritti di cui al comma 2 è commisurato in modo da assicurare la copertura delle spese di funzionamento del RID nonché una quota aggiuntiva da destinare ad investimenti e potenziamento, nella misura compresa tra il 50 e il 70 per cento dei costi di funzionamento».

Il senatore Paolo BRUTTI ritira l'emendamento 6.7, mentre la senatrice DONATI ritira l'emendamento 6.35.

Il RELATORE ed il rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole sugli emendamenti 6.2, 6.6, 6.9, 6.17 e 6.35, mentre esprimono parere contrario su tutti i restanti emendamenti.

La Commissione, con separate votazioni, respinge quindi l'emendamento 6.1, mentre accoglie l'emendamento 6.2.

Posti separatamente ai voti, risultano respinti gli emendamenti 6.3, 6.4 e 6.5..

La Commissione, poi, con separate votazioni, approva l'emendamento 6.6, mentre respinge l'emendamento 6.8.

Con separate votazioni, è accolto l'emendamento 6.9, mentre sono respinti gli emendamenti 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15 e 6.16.

La Commissione, con separate votazioni, approva poi l'emendamento 6.17, mentre respinge gli emendamenti 6.19, 6.20 e 6.21.

Posto ai voti, è accolto l'emendamento 6.1000, risultando quindi preclusi gli emendamenti 6.22, 6.23, 6.25, 6.26, 6.27, 6.28, 6.29, 6.30, 6.31, 6.32, 6.33 e 6.34.

Posto ai voti, risulta quindi respinto l'emendamento 6.36.

La Commissione approva poi l'articolo 6, nel testo emendato.

Si passa all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 27.

Il presidente GRILLO avverte che la Commissione Bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'articolo 27. Conseguentemente, presenta l'emendamento 27.1000, soppressivo dell'intero articolo.

Posto ai voti, la Commissione approva l'emendamento soppressivo dell'articolo 27, risultando quindi assorbito l'emendamento 27.1 e preclusi tutti i restanti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 22,40.*

## EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1246

### Art. 1.

#### 1.1

PEDRAZZINI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Ai fini dell'approfondimento e dello sviluppo del Piano generale dei trasporti, nonché per l'attività di monitoraggio, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può affidare incarichi di studio e di consulenza. A tale scopo è autorizzata la spesa di 210.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004».

---

#### 1.2

PEDRAZZINI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Ai fini dell'approfondimento e dello sviluppo del Piano generale dei trasporti, nonché per l'attività di monitoraggio, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può affidare incarichi di studio e di consulenza. A tale scopo è autorizzata la spesa di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004».

---

#### 1.3

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

*Al comma 1, premettere le seguenti parole:* «Nel rispetto del dettato costituzionale espresso nel comma 2 dell'articolo 117 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che considera le materie oggetto del Piano Generale dei tra-

sporti tra quelle assoggettate a legislazione concorrente tra Stato e Regioni,».

---

#### 1.4

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, dopo le parole: «27 febbraio 1998, n. 30» inserire le seguenti: «ad esclusione delle attività volte al reperimento delle risorse in sede comunitaria e presso il settore privato».*

---

#### 1.5

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, dopo le parole: «n. 30» aggiungere le seguenti: «ad esclusione degli studi e consulenze per la progettazione dei progetti infrastrutturali».*

---

#### 1.6

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, dopo le parole: «n. 30» aggiungere le seguenti: «dando priorità alle tematiche inerenti allo sviluppo dell'intermodalità, del trasporto pubblico locale, sul miglioramento della logistica e per incentivare la liberalizzazione del mercato».*

---

#### 1.7

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

*Al comma 1, dopo le parole: «dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30» inserire le seguenti: «e per quanto disposto in materia di deleghe dalla legge 5 marzo 2001, n. 57».*

---

**1.8**

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

*Al comma 1, dopo le parole: «dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30» inserire le seguenti: «avuto riguardo a quanto stabilito all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre, n. 443».*

---

**1.9**

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

*Al comma 1, dopo le parole: «dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30» inserire le seguenti: «e per la definizione degli aggiornamenti del Piano ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 15 giugno 1984, n. 245».*

---

**1.10**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, sostituire le parole da: «700.000 euro» fino alla fine del periodo con le seguenti: «100.000 euro per l'anno 2002, 300.000 per l'anno 2003 e 350.000 per l'anno 2004».*

---

**1.11**

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

*Al comma 1, sostituire la cifra: «700.000 euro» con la seguente: «450.000 euro», apportando al comma 3 le conseguenti variazioni in diminuzione.*

---

**1.12**

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

*Al comma 1, sostituire la cifra di: «700.000 euro» con la seguente: «500.000 euro», apportando al comma 3 le conseguenti variazioni in diminuzione.*

---

**1.13**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, sostituire le parole: «700.000 euro» con le seguenti: «500.000 euro».*

---

**1.14**

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

*Al comma 1, sostituire la cifra di: «700.000 euro» con la seguente: «550.000 euro», apportando al comma 3 le conseguenti variazioni in diminuzione.*

---

**1.15**

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

*Al comma 1, sostituire la cifra di: «700.000 euro» con la seguente: «600.000 euro», apportando al comma 3 le conseguenti variazioni in diminuzione.*

---

**1.16**

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

*Al comma 1, sostituire la cifra di: «700.000 euro» con la seguente: «650.000 euro», apportando al comma 3 le conseguenti variazioni in diminuzione.*

---

**1.17**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purchè gli incarichi di studio e di consulenza siano affidati sulla base di gare europee».*

---

**1.18**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti relaziona annualmente alle Commissioni parlamentari competenti in merito al raggiungimento delle finalità e alla spesa autorizzata di cui al presente comma».*

---

**1.19**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 2, sostituire le parole: «è facoltà del» con la seguente: «il» indi sostituire la parola: «concedere» con la seguente: «concede».*

---

**1.20**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 2, sopprimere le parole: «associazioni e».*

---

**1.21**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 2, sostituire le parole: «concedere ad associazioni e società private l'accesso, a titolo oneroso,» con le seguenti: «concedere a titolo gratuito agli Enti locali e alle Associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, le associazioni di utenti e consumatori di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, le associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e a titolo oneroso alle società private l'accesso».*

---

**1.21 (Nuovo testo)**

DONATI, FABRIS, BRUTTI Paolo, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, FALOMI, MARTONE, MONTALBANO, RIPAMONTI, TURRONI, VISERTA COSTANTINI, ZANCAN

*Al comma 2, sostituire le parole: «concedere ad associazioni e società private l'accesso, a titolo oneroso,» con le seguenti: «concedere a titolo oneroso alle società private e a titolo gratuito agli uffici della pubblica amministrazione, agli organi costituzionali e giurisdizionali, alle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, alle associazioni di utenti e di consumatori di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, alle associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) l'accesso».*

---

**1.22**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 2, sostituire le parole: «concedere ad associazioni e società private l'accesso, a titolo oneroso,» con le seguenti: «concedere a prezzo agevolato agli Enti locali e alle Associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, le associazioni di utenti e consumatori di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, le associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e a titolo oneroso alle società private l'accesso».*

---

**1.23**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 2, sopprimere le parole: «e società private».*

---

**1.24**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «società private» aggiungere le seguenti: «accertata l'insussistenza di qualsiasi conflitto di interessi con membri del Parlamento e del Governo».*

---

**1.25**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 2, sostituire la parola: «oneroso» con la seguente: «gratuito».*

---

**1.26**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 2, dopo le parole: «a titolo oneroso» sopprimere le seguenti: «alle procedure elaborative».*

---

**1.27**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: «alle procedure elaborative» fino a: «dei risultati ed alla» con le seguenti: «alla consultazione della».*

---

**1.28**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 2, sostituire le parole da: «alle procedure elaborative» fino alle parole: «sistema informativo» con le seguenti: «alla consultazione delle banche dati, alle procedure elaborative, agli strumenti di analisi*

dei risultati dei sistemi informativi e statistici del Ministero ed alla banca dati del sistema informativo».

---

**1.29**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei soggetti rispetto al trattamento dei dati personali».*

---

**1.30**

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

*Al comma 2, dopo le parole: «ex Ministero dei trasporti e della navigazione.» inserire le seguenti: «L'accesso è consentito ai soggetti privati previa stipula di una convenzione e dietro versamento di una cauzione, di un canone annuo e di un corrispettivo calcolato sulla base delle informazioni effettivamente acquisite».*

---

**1.31**

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

*Al comma 2, dopo le parole: «ex Ministero dei trasporti e della navigazione.» inserire le seguenti: «L'accesso è altresì consentito alle Pubbliche amministrazioni, agli Organi Costituzionali e giurisdizionali tramite apposita convenzione e a titolo gratuito».*

---

**1.32**

FABRIS, CREMA

*Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «L'accesso al sistema informativo di cui al presente comma è gratuito per gli uffici della pubblica amministrazione, gli organi costituzionali e giurisdizionali, nonché per le associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, le associazioni di utenti e consumatori di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, le associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della*

legge 11 agosto 1991, n. 266, e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)».

---

**1.33**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze,» aggiungere le seguenti: «e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie».*

---

**1.34**

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

*Al comma 2, sostituire le parole: «entro tre mesi» con le seguenti: «non oltre cinque mesi».*

---

**1.35**

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

*Al comma 2, sostituire le parole: «entro tre mesi» con le seguenti: «non oltre 150 giorni».*

---

**1.36**

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

*Al comma 2, sostituire le parole: «entro tre mesi» con le seguenti: «non oltre quattro mesi».*

---

**1.37**

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

*Al comma 2, le parole: «tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «quattro mesi».*

---

**1.38**

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

*Al comma 2, sostituire le parole: «tre mesi» con le seguenti: «110 giorni».*

---

**1.39**

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

*Al comma 2, sostituire le parole: «tre mesi» con le seguenti: «100 giorni».*

---

**1.40**

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

*Al comma 2, modificare le parole di: «tre mesi» con le seguenti: «settantacinque giorni».*

---

**1.41**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 2, sopprimere dopo le parole: «i corrispettivi per» le seguenti: «alle procedure elaborative».*

---

**1.42**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché le predette società private non appartengano o non siano nella disponibilità di componenti del Governo».*

---

**1.43**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: «di cui al presente articolo» aggiungere il seguente periodo: «Il 25 per cento dei corrispettivi di cui al presente comma è destinato ad anticipare sperimentalmente l'applicazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per verificare l'impatto ambientale e socio-economico del piano infrastrutture contenuto nel PGT e aggiornato dalla delibera Cipe n. 121 del 21 dicembre 2001».*

---

**1.44**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed in particolare l'attuazione di particolari procedure volte ad assicurare la sicurezza dei dati contenuti nel SIMPT».*

---

**Art. 2.****stralc. 1**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Stralciare l'articolo.*

---

**2.1**

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

*Sopprimere l'articolo.*

---

**2.2**

PEDRAZZINI

*Sopprimere i commi 1 e 2.*

---

**2.3**DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso 2, primo periodo, sostituire le parole: «31 dicembre» con le seguenti: «30 novembre».*

---

**2.4**DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso 2, primo periodo, sopprimere le parole: «su iniziativa d'ufficio ovvero».*

---

**2.5**

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

*Al comma 1, capoverso 2, primo periodo, sostituire le parole: «entro e non oltre il 30 giugno 2002» con le seguenti: «entro il 31 luglio 2002».*

---

**2.6**DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso 2, primo periodo, sostituire le parole: «30 giugno 2002» con le seguenti: «31 luglio 2002».*

---

**2.7**

FABRIS, CREMA

*Al comma 1, capoverso 2, primo periodo, sostituire le parole: «nel limite del 25 per cento delle pretese di maggiori compensi» con le seguenti: «nel limite del 75 per cento delle pretese di maggiori compensi».*

---

**2.8**

PEDRAZZINI

*Al comma 1, capoverso 2, sopprimere il secondo periodo.*

---

**2.9**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso 2, terzo periodo, sopprimere le parole: «o una decisione giurisdizionale non definitiva.».*

---

**2.10**

FABRIS, CREMA

*Al comma 1, capoverso 2, terzo periodo, sostituire il periodo: «il limite per la definizione transattiva è elevabile ad un massimo del 50 per cento dell'importo riconosciuto al netto di rivalutazione monetaria e interessi» con il seguente: «il limite per la definizione transattiva è fissato ad un minimo del 65 per cento dell'importo riconosciuto al netto di rivalutazione monetaria e interessi».*

---

**2.11**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso 2, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «spese e onorari».*

---

**2.12**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, sopprimere il capoverso 2-bis.*

---

**2.13**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere il primo periodo.*

---

**2.14**

FABRIS, CREMA

*Al comma 1, capoverso 2-bis, sostituire il periodo: «L'esame e la definizione delle domande avvengono entro tre mesi dalla data di ricezione di ciascuna istanza» con il seguente: «L'esame e la definizione delle domande avvengono entro 12 mesi dalla data di ricezione di ciascuna istanza».*

---

**2.15**

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

*Al comma 1, capoverso 2-bis, sostituire le parole: «L'esame e la definizione delle domande» con le seguenti: «La definizione delle domande».*

---

**2.16**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso 2-bis, primo periodo, sopprimere le parole: «e la definizione».*

---

**2.17**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: «e la definizione delle domande avvengono» con le seguenti: «deve iniziare».*

---

**2.18**

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

*Al comma 2, capoverso 2-bis, modificare «avvengono» con «avviene».*

---

**2.19**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: «tre mesi» con le seguenti: «dodici mesi».*

**2.20**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere il secondo periodo.*

---

**2.21**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso 2-bis, secondo periodo, sostituire le parole: «lo stesso termine» con le seguenti: «il termine è di ventiquattro mesi e».*

---

**2.22**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere il terzo periodo.*

---

**2.23**

FABRIS, CREMA

*Al comma 1, capoverso 2-bis, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Nel caso di accettazione della proposta dell'Amministrazione può ricorrere al parere dell'Avvocatura generale dello Stato sullo schema di transazione secondo le norme di contabilità pubblica. In tal caso il termine è interrotto per il tempo occorrente ad acquisire tale parere. Nel caso in cui l'Avvocatura generale dello Stato non esprima il suo parere entro tre mesi dalla data di richiesta da parte dell'Amministrazione interessata, vale il principio del silenzio assenso».*

---

**2.24**

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

*Al comma 1, capoverso 2-bis, il terzo periodo, sostituire le parole: «acquisizione del parere dell'Avvocatura generale dello Stato» con le seguenti: «acquisizione del parere della Corte dei conti».*

---

**2.25**

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

*Al comma 1, capoverso 2-bis, il terzo periodo, sostituire le parole: «dell'Avvocatura generale dello Stato» con le seguenti: «della Corte dei conti».*

---

**2.26**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere l'ultimo periodo.*

---

**2.27**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso 2-bis, ultimo periodo, sostituire le parole: «due mesi» con le seguenti: «dieci mesi».*

---

**2.28**

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

*Al comma 1, capoverso 2-bis, ultimo periodo, sostituire le parole: «entro due mesi successivi» con le seguenti: «entro il mese successivo».*

---

**2.29**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, sopprimere il capoverso 3.*

---

**2.30**

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

*Al comma 1, capoverso 3, sostituire le parole: «30 giugno» con le seguenti: «30 luglio».*

---

**2.31**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso 3, primo periodo, sopprimere le parole: «anche in fase esecutiva».*

---

**2.32**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso 3, sopprimere il secondo periodo.*

---

**2.33**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso 3, secondo periodo, dopo la parola: «procedimento» inserire la seguente: «non».*

---

**2.34**

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

*Al comma 1, capoverso 3, inserire dopo le parole: «si applica» le seguenti: «alle controversie in atto relative ai».*

---

**2.35**

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

*Al comma 1, capoverso 3, sopprimere la parola: «altresì».*

---

**2.36**

CICOLANI

*Al comma 1, capoverso 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le procedure transattive di cui al presente comma vengono estese a tutti gli appalti affidati nell'ambito di opere oggetto di finanziamento comunitario, alle opere eseguite in aree per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con decreto del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento per la protezione civile».*

---

**2.37**

GUASTI, GIOVANELLI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Gli interventi infrastrutturali già previsti nei programmi di cui alla legge 3 agosto 1988, n. 373, la cui esecuzione sia stata sospesa o non sia stata completata e per le quali esistano progetti esecutivi approvati, sono inserite e finanziate con priorità, nell'ambito delle opere e delle risorse previste nei programmi triennali ANAS relativi alle regioni interessate».

---

**2.38**

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Gli interventi infrastrutturali già previsti nei programmi di cui alla legge 3 agosto 1988, n. 373, la cui esecuzione sia stata sospesa o non sia stata completata e per i quali esistano progetti esecutivi approvati, sono inseriti e finanziati con priorità, nell'ambito delle opere e delle risorse previste nello stralcio annuale 2002 dei programmi triennali ANAS relativi alle regioni interessate».

---

**2.39**

GIOVANELLI, GUASTI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Gli interventi infrastrutturali già previsti nei programmi di cui alla legge 3 agosto 1988, n. 373, la cui esecuzione sia stata sospesa o non sia stata completata e per le quali esistano progetti esecutivi approvati, sono inserite con priorità, nell'ambito delle opere e delle risorse previste nello stralcio annuale 2002 dei programmi triennali ANAS relativi alle regioni interessate».

---

**2.40**

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

*Al comma 1, aggiungere, il seguente comma:*

«1-bis. Gli interventi infrastrutturali già previsti nei programmi di cui alla legge 3 agosto 1988, n. 373, la cui esecuzione sia stata sospesa o non sia stata completata e per i quali esistano progetti esecutivi approvati, sono inseriti con priorità, nell'ambito delle opere e delle risorse previste nello stralcio annuale 2002 dei programmi triennali ANAS relativi alle regioni interessate».

---

**2.41**

GIOVANELLI, GUASTI

*Al comma 1, aggiungere, il seguente comma:*

«1-bis. Gli interventi infrastrutturali già previsti nei programmi di cui alla legge 3 agosto 1988 n. 373, la cui esecuzione sia stata sospesa o non sia stata completata e per le quali esistano progetti esecutivi approvati, sono inserite con priorità, nell'ambito delle opere previste nei programmi triennali ANAS delle regioni interessate».

---

**2.42**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Sopprimere il comma 2.***2.43**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 2, sopprimere il primo periodo.*

**2.44**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 2, primo periodo dopo le parole: «numero 96» aggiungere le seguenti: «ad esclusione dei progetti speciali».*

---

**2.45**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 2, primo periodo dopo le parole: «provvede» aggiungere le seguenti: «, d'intesa con il Ministro del tesoro».*

---

**2.46**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 2, sostituire le parole: «e dei trasporti» con le seguenti: «, sentita la conferenza unificata e».*

---

**2.47**

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

*Al comma 2, sopprimere le parole da: «sulla base di autocertificazione» alle parole: «controllo ai sensi della presente legge»*

---

**2.48**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «di autocertificazione».*

---

**2.49**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «di autocertificazione della» con le seguenti: «di relazioni tecniche predisposte da commissari nominati dal medesimo ministero che verifichino la».*

---

**2.50**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 2, sostituire la parola: «autocertificazione» con la seguente: «certificazione».*

---

**2.51**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «della spesa finale» aggiungere le seguenti: «ridotta del 20 per cento».*

---

**2.52**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «organo deliberante» inserire le seguenti: «previo parere della Corte dei conti».*

---

**2.53**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «rappresentante legale» inserire le seguenti: «acciò appositamente incaricato da un atto deliberativo del proprio ente».*

---

**2.54**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 2, primo periodo, sostituire: «103.000.000 di euro» con: «20.000.000 euro».*

---

**2.55**

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «non superiori a 103.000.000 di» con le seguenti: «al più pari a 45.000.000».*

---

**2.56**

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «non superiori a 103.000.000» con le seguenti: «inferiori a 50.000.000».*

---

**2.57**

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

*Al comma 2, primo periodo, sostituire la cifra: «103.000.000» con la seguente: «55.000.000».*

---

**2.58**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «di euro» aggiungere le seguenti: «il ricorso alla procedura semplificata non si applica in caso di incompletezza e non integrità della documentazione».*

---

**2.59**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.*

---

**2.60**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 2, ultimo periodo, sostituire la parola: «sentito» con le seguenti: «d'intesa con».*

---

**2.61**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 2, ultimo periodo, sostituire la parola: «sentito» con le seguenti: «di concerto con».*

---

**2.62**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «il Ministro per gli affari regionali».*

---

**2.63**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «per gli affari regionali» con le seguenti: «degli interni».*

---

**2.64**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «affari regionali» inserire le seguenti: «acquisito il parere dell’Autorità garante per la concorrenza».*

---

**2.65**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «affari regionali» inserire le seguenti: «d’intesa con la conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».*

---

**2.66**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: «sono individuati» fino a: «del campione di» con le seguenti: «sono sorteggiati un numero di».*

---

**2.67**

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «non inferiore al 10 per cento» con le seguenti: «in numero adeguato e comunque non inferiore ad un terzo».*

---

**2.68**

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «50 per cento».*

---

**2.69**

BRUTTI Paolo, FALOMI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «non inferiori al 10 per cento» con le seguenti: «superiori al 40 per cento».*

---

**2.70**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: «10» con la seguente: «30».*

---

**2.71**

BRUTTI Paolo, FALOMI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «non inferiori al 10 per cento» con le seguenti: «non inferiore al 30 per cento».*

---

**2.72**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «25 per cento».*

---

**2.73**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di assenza di documentazione l'opera è demolita».*

---

**2.74**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Sopprimere il comma 3.*

---

**2.75**

IZZO

*Al comma 3, dopo le parole: «per le opere stradali di interesse intercomunale in corso di realizzazione ammesse al finanziamento» inserire le seguenti: «a valere sul fondo ex articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96».*

---

**2.76**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 3, sopprimere la parola: «stradali».*

---

**2.77**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 3, sostituire la parola: «intercomunale» con la seguente: «provinciale».*

---

**2.78**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 3, sostituire le parole: «in corso di realizzazione» con le seguenti: «già realizzate per non meno del 75 per cento dell'importo dei lavori».*

---

**2.79**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 3, sopprimere la parola: «esecuzione».*

---

**2.80**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 3, sopprimere le parole: «manutenzione e gestione» e conseguentemente la parola: «sono» è sostituita con la parola: «è».*

---

**2.81**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 3, sopprimere la parola: «manutenzione».*

---

**2.82**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 3, sopprimere la parola: «gestione».*

---

**2.83**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 3, sostituire le parole: «sono trasferite» con le seguenti: «possono essere trasferite, previa deliberazione dei consigli comunali interessati».*

---

**2.84**

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

*Al comma 3, dopo le parole: «trasferite alle regioni che», inserire le seguenti: «hanno la facoltà di non accogliere tale trasferimento. Qualora lo accolgano».*

---

**2.85**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 3, sostituire le parole: «alle regioni» con le seguenti: «ai comuni».*

---

**2.86**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 3, sostituire le parole: «che subentrano nei» con le seguenti: «dopo che siano stati conclusi i» e indi sostituire la parola: «ai» con le seguenti: «nei confronti di».*

---

**2.87**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 3, sostituire le parole: «che subentrano» con le seguenti: «che non subentrano».*

---

**2.88**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 3, sopprimere le parole: «anche processuali».*

---

**2.89**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 3, sopprimere le parole da: «con vincolo» fino alla fine del comma».*

---

**2.90**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 3, sostituire le parole: «con vincolo» con le seguenti: «senza vincolo».*

---

**2.91**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 3, dopo la parola: «utilizzazione», inserire le seguenti: «del 50 per cento».*

---

**2.92**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Alla fine del comma 3, inserire le seguenti parole: «purché la necessità delle opere sia accertata da una speciale commissione istituita dalle regioni interessate».*

---

**2.93**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed alla realizzazione delle opportune opere di compensazione ambientale, ove previste».*

---

**2.94**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Il CIPE, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le regioni interessate, procede alla revoca dei finanziamenti degli interventi finanziati sui piani annuali di attuazione dell'intervento straordinario del Mezzogiorno, che non risultassero avviati a quella data».

---

**2.95**

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Le regioni possono fissare un termine entro il quale esse provvedono alla revoca dei finanziamenti relativi agli interventi finanziati e rientranti nelle loro competenze, che non risultassero avviati entro i termini previsti dal decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488».

---

**2.96**

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Qualora venga fissato un termine entro il quale le regioni possono provvedere alla revoca dei finanziamenti relativi agli interventi finanziati e rientranti nelle loro competenze, che non risultassero avviati entro i termini previsti dal decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, tale termine non può eccedere mesi sei».

---

**2.97**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Sopprimere il comma 4.*

---

**2.98**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 4, sopprimere il primo periodo.*

---

**2.99**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: «decreto». aggiungere la seguente: «interministeriale», indi dopo le parole: «dei trasporti», aggiungere le seguenti: «e del Ministro dell'ambiente e del territorio».*

---

**2.100**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» con le seguenti: «con delibera del CIPE».*

---

**2.101**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» con le seguenti: «del Presidente del Consiglio dei Ministri».*

---

**2.102**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» con le seguenti: «presso la Presidenza del Consiglio».*

---

**2.103**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «dei trasporti» aggiungere: «d'intesa con il Ministro di grazia e giustizia».*

---

**2.104**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «dei trasporti» aggiungere: «acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari».*

---

**2.105**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «dei trasporti» aggiungere: «sentita la Conferenza unificata».*

---

**2.106**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «1993 n. 96» aggiungere le seguenti: «preliminarmente sottoposti ad una verifica contabile da tre revisori dei conti appositamente nominati».*

---

**2.107**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole da: «come da ultimo» fino alla fine del periodo».*

---

**2.108**

DANZI, FORTE, PELLEGRINO

*Al comma 4, sopprimere il secondo e il terzo periodo.*

---

**2.109**DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN*Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.*

---

**2.110**TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN*Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: «un magistrato della» fino a: «consigliere» con le parole: «un professore ordinario di scienze delle costruzioni».*

---

**2.111**TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN*Al comma 4, secondo periodo, le parole da: «un dirigente» fino a: «e dei trasporti» sono sostituite da: «e da altri due magistrati della medesima Corte».*

---

**2.112**DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN*Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «e da un dirigente generale del Ministero dell'economia e delle finanze».*

---

**2.113**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «e da un dirigente generale del Ministero dell'economia e delle finanze» con le seguenti: «e da un dirigente generale del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio».*

---

**2.114**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 4, secondo periodo, sopprimere la parola: «generale» riferita al dirigente del Ministero dell'economia».*

---

**2.115**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «e da un dirigente generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».*

---

**2.116**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 4, secondo periodo sopprimere la parola: «generale» riferita al dirigente del Ministero delle infrastrutture».*

---

**2.117**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 4, secondo periodo, aggiungere infine le parole: «e da un dirigente generale del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio».*

---

**2.118**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 4, sopprimere il terzo periodo.*

---

**2.119**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 4, terzo periodo, sopprimere le parole da: «sotto l'aspetto»  
fino alla: «gestione».*

---

**2.120**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 4, terzo periodo, sopprimere la parola: «efficacia».*

---

**2.121**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 4, terzo periodo, sopprimere le parole: «ed economicità».*

---

**2.122**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.*

---

**2.123**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 4, ultimo periodo sostituire le parole: «atti definitivi» con le seguenti: «sono atti preparatori e sono trasmessi al CIPE per le conseguenti determinazioni».*

---

**2.124**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sono trasmesse alle Camere insieme con una relazione generale ad esse riferite».*

---

**2.125**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «le delibere del collegio di revisione sono sottoposte alla valutazione dell'Osservatorio sugli appalti pubblici».*

---

**2.126**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le delibere sono trasmesse al CIPE per le conseguenti determinazioni».*

---

**2.127**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora dalle delibere del collegio emergano insufficienze nella gestione dei commissari ad acta il Ministro competente provvede alla loro sostituzione motivata».*

---

**2.128**

PEDRAZZINI

*Sopprimere i commi da 5 a 8.*

---

**2.129**DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN*Sopprimere il comma 5.*

---

**2.130**

DANZI, FORTE, PELLEGRINO

*Sopprimere il comma 5.*

---

**2.131**

FABRIS, CREMA

*Sopprimere il comma 5.*

---

**2.132**DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN*Al comma 5, sopprimere il primo periodo.*

---

**2.133**TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN*Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole da: «si applicano» fino a: «agosto 1994» indi, alla fine del periodo aggiungere le seguenti parole: «si applicano verifiche sui prezzi previsti dalle opere da parte di*

una commissione istituita dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che accetta la loro congruità».

---

**2.134**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «almeno due volte» con le seguenti: «almeno tre volte».*

---

**2.135**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.*

---

**2.136**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 5, sopprimere le parole da: «si può procedere» fino alle parole: «in alternativa».*

---

**2.137**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: «in tale ultimo caso si provvede ad una nuova progettazione dell'intervento da effettuarsi entro centoventi giorni dalla ultima gara effettuata».*

---

**2.138**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole da: «può procedere ad» fino a: «da realizzare» con le seguenti: «l'intervento è definitivamente sospeso e il finanziamento revocato».*

---

**2.139**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «si può procedere ad una eventuale» con le seguenti: «non si può procedere ad una» indi sopprimere l'ultimo periodo.*

---

**2.140**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.*

---

**2.141**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole: «il concessionario del programma di cui al predetto articolo 18 può» con le seguenti: «l'amministrazione comunale nella quale è previsto il programma, la regione o la provincia possono».*

---

**2.142**

BETTONI BRANDANI, BRUTTI Paolo

*Alla fine del comma 5 aggiungere il seguente periodo:*

«In mancanza di finanziamento pubblico, il concessionario del programma di cui all'articolo 18 legge n. 203 del 1991 può comunque realizzare il programma, contribuendo con fondi propri a costruire l'edilizia so-

ciale (sovvenzionata ed agevolata) nella misura di un terzo di quella programmata all'origine, fermo restando tutte le condizioni di legge».

---

**2.143**

GUASTI

*Al comma 5, in fine, aggiungere il seguente periodo:*

«In mancanza di finanziamento pubblico, il concessionario del Programma di cui all'articolo 18 legge n. 203 del 1991 può comunque realizzare il Programma, contribuendo con fondi propri a costruire l'edilizia sociale (sovvenzionata ed agevolata) nella misura di un terzo di quella programmata all'origine, fermo restando tutte le condizioni di legge».

---

**2.144**

FABRIS, CREMA

*Sopprimere il comma 6.*

---

**2.145**DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Sopprimere il comma 6.*

---

**2.146**DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 6, sopprimere il primo periodo.*

---

**2.147**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 6, sostituire le parole da: «possono essere ceduti» fino a: «rimangono» con la seguente: «rimangono».*

---

**2.148**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 6, sostituire le parole: «possono» con la seguente: «devono».*

---

**2.149**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 6, sopprimere le parole: «agli enti locali».*

---

**2.150**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 6, sopprimere le parole: «agli istituti autonomi case popolari, comunque denominati, o agli enti assimilati, competenti».*

---

**2.151**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 6, sopprimere le parole: «o agli enti assimilati».*

---

**2.152**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 6, dopo le parole: «assimilati, competenti», aggiungere le seguenti: «al prezzo di costo».*

---

**2.153**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 6, alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole: «in tal caso il prezzo di cessione è determinato dal costo di costruzione, con esclusione di ogni rivalutazione e del prezzo del terreno».*

---

**2.154**

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

*Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.*

---

**2.155**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «questi è tenuto» aggiungere le seguenti: «al pagamento dell'area su cui sorge l'edificio per la quota parte degli alloggi che restano nella sua disponibilità e».*

---

**2.156**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: «dodici anni» con le seguenti: «venti anni».*

---

**2.157**

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

*Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: «di dodici anni» con le seguenti: «di quindici anni».*

---

**2.158**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole da: «a destinarli» fino alla fine del comma con le seguenti: «devono essere affidati in comodato gratuito a comunità religiose per finalità assistenziali».*

---

**2.159**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole da: «con le modalità di cui» fino: «alla criminalità» con le seguenti «di cittadini extracomunitari».*

---

**2.160**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: «nonchè a quelli impegnati alla lotta contro l'abusivismo edilizio».*

---

**2.161**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: «e all'evasione fiscale».*

---

**2.162**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: «e nel contrasto del lavoro irregolare e sommerso».*

---

**2.163**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Sopprimere il comma 7.*

---

**2.164**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 7, sopprimere il primo periodo.*

---

**2.165**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 7, sostituire le parole da: «è ulteriormente differita» fino alla fine con le seguenti: «non è ulteriormente differita e il finanziamento revocato».*

---

**2.166**

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

*Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «è ulteriormente differita» con le seguenti: «sono ulteriormente differite».*

---

**2.167**

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

*Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «a nove mesi» con le seguenti: «a sei mesi e a quattro mesi rispettivamente».*

---

**2.168**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «entro 9 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «entro il 31 agosto 2002».*

---

**2.169**

DANZI, FORTE, PELLEGRINO

*Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «nove mesi» con le seguenti: «dodici mesi».*

---

**2.170**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «nove mesi» con le seguenti: «sei mesi».*

---

**2.171**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.*

---

**2.172**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e alla previsione da parte del piano regolatore comunale vigente degli interventi compresi nel programma».*

---

**2.173**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In tal caso il 50 per cento degli alloggi del programma deve essere utilizzato per la locazione a cittadini extracomunitari o per case famiglia e comunità terapeutiche».*

---

**2.174**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Sopprimere il comma 8.*

---

**2.175**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 8, sopprimere il primo periodo.*

---

**2.176**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 8, premettere il seguente periodo: «Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro 60 giorni dalla approvazione della presente legge, effettua una ricognizione sull'attivazione degli accordi di programma per la localizzazione degli interventi di cui al presente comma».*

*indi sostituire le parole da: «si procede su richiesta del soggetto proponente» con le seguenti: procede, sentito anche il soggetto proponente».*

---

**2.177**

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

*Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: «da parte della regione» inserire le seguenti: «entro i termini previsti dall'articolo 11 della legge 30 aprile 1999, n. 136».*

---

**2.178**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: «per la localizzazione degli» con la seguente: «gli», indi sostituire le parole da: «si procede su» fino a: «della presente legge» con le seguenti: «sono definitivamente annullati e i finanziamenti revocati».*

---

**2.179**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: «si procede» con le seguenti: «Il CIPE procede» indi sopprimere le parole: «su proposta del soggetto proponente».*

---

**2.180**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole da: «su richiesta» fino a: «comunicazione alla» con le seguenti: «con decisione della».*

---

**2.181**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: «su richiesta del soggetto proponente» con le seguenti: «su proposta del presidente di un'altra regione».*

---

**2.182**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: «del soggetto proponente» con le seguenti: «di un sindaco di un comune diverso, anche della stessa regione».*

---

**2.183**

DANZI, FORTE, PELLEGRINO

*Al comma 8, primo periodo, sopprimere le parole: «con contemporanea comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri».*

---

**2.184**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 8, primo periodo, sopprimere le parole: «con contemporanea comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri.».*

---

**2.185**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: «con contemporanea comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri,» con le seguenti: «con comunicazione al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».*

---

**2.186**

FABRIS, CREMA

*Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: «Presidenza del Consiglio dei ministri» aggiungere le seguenti: «e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche abitative».*

*Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole da: «diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «il 31 dicembre 2002».*

---

**2.187**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: «Consiglio dei ministri» aggiungere le seguenti: «e alla conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».*

---

**2.188**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 8, sopprimere il secondo periodo.*

---

**2.189**

DANZI, FORTE, PELLEGRINO

*Al comma 8, secondo periodo, dopo le parole: «il Presidente della Giunta regionale» aggiungere le seguenti: «di concerto con il soggetto attuatore o proponente».*

---

**2.190**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 8, secondo periodo, dopo le parole: «18 agosto 2000, n. 267» aggiungere le seguenti: «purché le aree necessarie alle opere pre-*

viste dal programma siano già nella piena disponibilità del comune interessato».

---

**2.191**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: «da ratificare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore» con le seguenti: «purché preventivamente autorizzato con deliberazioni consiliari e ratificato entro 90 giorni dall'entrata in vigore».*

---

**2.192**

DANZI, FORTE, PELLEGRINO

*Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: «diciotto mesi» con le seguenti: «dodici mesi».*

---

**2.193**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: «diciotto mesi» con le seguenti: «dodici mesi».*

---

**2.194**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 8, secondo periodo, dopo le parole: «della presente legge» aggiungere le seguenti: «purché le opere previste dal programma siano previste dal piano regolatore vigente del comune interessato».*

---

**2.195**

DANZI, FORTE, PELLEGRINO

*Al comma 8 sopprimere il terzo periodo.*

---

**2.196**DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 8, sopprimere il terzo periodo.*

---

**2.197**TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 8, sostituire il terzo periodo con il seguente: «In caso di nuova localizzazione del programma il finanziamento è automaticamente trasferito per l'attuazione delle opere nella nuova localizzazione, qualora siano soddisfatti gli altri termini previsti dal presente comma».*

---

**2.198**

BETTONI BRANDANI, BRUTTI Paolo

*Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai programmi integrati localizzati o rilocalizzati ai sensi dell'articolo 11 della legge 30 aprile 1999, n. 136, e successive modificazioni ed integrazioni, non si applica il punto 3 della delibera CIPE 20 dicembre 1991 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 1992 per quanto attiene la richiesta di attestazione di conformità ai prefetti competenti per territorio».*

---

**2.199**

GUASTI

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Ai programmi integrati localizzati o rilocalizzati ai sensi dell'articolo 11 della legge 30 aprile 1999, n. 136, e successive modificazioni ed integrazioni, non si applica il punto 3 della delibera del CIPE 20 dicembre 1991 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio

1992 per quanto attiene la richiesta di attestazioni di conformità ai prefetti competenti per territorio».

---

## 2.200

CICOLANI

*Al comma 8, aggiungere il seguente comma:*

8-bis) A seguito del mancato inizio degli interventi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 quand'anche sia già stata stipulata la convenzione con il CER e, a seguito di certificazione del sindaco del comune nel quale è previsto l'intervento stesso che attesti l'insussistenza delle condizioni previste dall'articolo 18 della legge 12 luglio 1991, n. 203, si procede, su richiesta del soggetto proponente, alla rilocalizzazione del programma in altra regione. In tal caso, il Presidente della giunta regionale, il sindaco del comune interessato e il soggetto proponente, interessati alla nuova localizzazione, sottoscrivono un accordo di programma, ai sensi dell'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Per tutti gli interventi di cui ai commi 8 e 8-bis, non è richiesto il preventivo parere del prefetto, della provincia e del soggetto proponente».

---

## 2.201

MENARDI

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. I fondi previsti dall'articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67 destinati alla realizzazione degli interventi di edilizia agevolata nell'ambito del programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 203 sono utilizzati per le seguenti finalità connesse all'attuazione del citato programma:

- 1) copertura dei maggiori oneri, intervenuti nell'esecuzione dei programmi di edilizia sovvenzionata, fino ad un massimo del 10 per cento del costo di costruzione;
- 2) finanziamento dei programmi integrati utilmente collocati in graduatoria nei limiti e secondo quanto indicato nei precedenti commi 7 e 8;

3) finanziamento degli interventi nei limiti e secondo quanto indicato nei precedenti commi 7 e 8».

---

## 2.202

MONTINO, BRUTTI Paolo, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. I fondi di cui all'articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, destinati alla realizzazione di programmi di edilizia agevolata previsti dall'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203, possono essere utilizzati, nell'ambito delle disponibilità complessive per la copertura di maggiori oneri, fino ad un massimo del 10 per cento del costo di costruzione, intervenuti nel corso dell'esecuzione dei programmi di edilizia sovvenzionata, nonché per il finanziamento degli interventi indicati ai commi 7 e 8 del presente articolo».

---

## 2.203

FABRIS, CREMA

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. I fondi di cui all'articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, destinati alla realizzazione di programmi di edilizia agevolata previsti dall'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203, sono utilizzati ai relativi fini erogativi e sono destinati alla copertura di maggiori costi derivanti dall'adeguamento alla normativa vigente in materia di sicurezza, nonché alla copertura finanziaria degli interventi indicati ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo».

---

## 2.204

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Sopprimere il comma 9.*

---

**2.205**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Il comma 9 è sostituito dal seguente:*

«9. L'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è soppresso».

---

**2.206**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 9, sopprimere il primo periodo.*

---

**2.207**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 9, primo periodo, dopo le parole: «implicazioni occupazionali», aggiungere le seguenti: «ed ambientali».*

---

**2.208**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: «il Presidente del Consiglio dei ministri dispone» con le seguenti: «il CIPE delibera».*

---

**2.209**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: «non sia ancora iniziata o».*

---

**2.210**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 9, primo periodo, sopprimere le parole: «o proseguita».*

---

**2.211**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 9, primo periodo, sopprimere le parole: «ovvero, se iniziata o proseguita, risulti comunque sospesa alla data di entrata in vigore della presente legge.».*

---

**2.212**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole da: «di norma» fino alla fine del comma con le seguenti: «dispone la revoca definitiva delle somme non impiegate e la rinuncia ai lavori essendo venuto meno l'interesse nazionale e la revoca dei commissari ad acta».*

---

**2.213**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 9, sostituire le parole da: «di norma» fino a: «anche sospesi» con le seguenti: «l'utilizzo delle somme non impiegate in favore delle regioni per la realizzazione di ospedali».*

---

**2.214**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 9, primo periodo, le parole: «di norma», sono sostituite dalle seguenti: «sempre, in ogni caso».*

---

**2.215**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 9, primo periodo, le parole da: «l'utilizzazione» fino a: «del 1997», sono sostituite dalle seguenti: «il trasferimento delle somme non impiegate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per il finanziamento dei parchi nazionali».*

---

**2.216**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 9, primo periodo, sopprimere le parole: «revocando contestualmente la nomina dei relativi commissari straordinari».*

---

**2.217**

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

*Al comma 9, primo periodo, inserire il seguente: «Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti comunica al Presidente della giunta regionale e ai sindaci territorialmente interessati l'intenzione di procedere alla revoca degli stanziamenti e a quella dei commissari, al fine di acquisirne il parere, che viene fornito dalle amministrazioni entro trenta giorni dal ricevimento delle comunicazioni del Ministro».*

---

**2.218**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 9, sopprimere il secondo periodo.*

---

**2.219**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: «ritenuti prioritari» con le seguenti: «di cui il CIPE abbia deliberato l'assoluta necessità.».*

---

**2.220**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 9, secondo periodo, dopo le parole: «il Presidente del Consiglio dei ministri» aggiungere le seguenti: «verificati l'inesistenza di casi di incompatibilità, fra i quali sono da prevedersi attività professionali svolte insieme, o alle dipendenze, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.».*

---

**2.221**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: «su proposta del Ministro delle infrastrutture e trasporti» con le seguenti: «su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.».*

---

**2.222**

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

*Al comma 9, secondo periodo dopo le parole: «su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» inserire: «sentite le regioni e i comuni competenti per territorio.».*

---

**2.223**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 9, secondo periodo, dopo le parole: «delle infrastrutture e dei trasporti» aggiungere le seguenti: «acquisito il parere della conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».*

---

**2.224**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 9, secondo periodo, dopo le parole: «dei trasporti» aggiungere le seguenti: «d'intesa con la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».*

---

**2.225**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 9, secondo periodo, dopo le parole: «e dei trasporti» aggiungere le seguenti: «e dell'ambiente e tutela del territorio».*

---

**2.226**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 9, secondo periodo, dopo le parole: «dispone la nomina» aggiungere le seguenti: «scegliendoli fra i magistrati della Corte dei conti,».*

---

**2.227**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: «di uno o più nuovi commissari straordinari» con le seguenti: «a commissario straordinario del Presidente della regione in cui è collocata l'opera».*

---

**2.228**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: «uno o più nuovi commissari straordinari» con le seguenti: «un commissario straordinario».*

---

**2.229**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 9, secondo periodo, dopo le parole: «commissari straordinari» aggiungere le seguenti: «scelti fra tecnici di acclarata altissima qualificazione professionale che certifichino di non avere mai avuto rapporti di lavoro e consulenza con società di cui è stato titolare il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».*

---

**2.230**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 9, secondo periodo sopprimere le parole: «anche di carattere contrattuale».*

---

**2.231**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 9, secondo periodo sopprimere le parole: «e comunque utile».*

---

**2.232**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 9, secondo periodo, sopprimere le parole: «all'avvio ovvero» indi sopprimere: «anche».*

---

**2.233**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 9, secondo periodo sopprimere le parole: «ovvero alla prosecuzione dei lavori, anche sospesi».*

---

**2.234**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: «anche sospesi» con le seguenti: «qualora la sospensione derivi unicamente da cause tecniche, ad esclusione delle carenze progettuali».*

---

**2.235**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 9, al secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «qualora l'interruzione dei lavori non sia stata provocata da interventi dell'autorità giudiziaria».*

---

**2.236**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 9, dopo le parole: «anche sospesi» aggiungere le seguenti: «purchè la sospensione non derivi da violazioni delle norme riguardanti la sicurezza sui luoghi di lavoro».*

---

**2.237**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 9, secondo periodo, dopo le parole: «lavori anche sospesi» aggiungere le seguenti: «con esclusione di strade ed autostrade».*

---

**2.238**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 9, sopprimere il terzo e il quarto periodo.*

---

**2.239**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 9, sopprimere il terzo periodo.*

---

**2.240**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 9, terzo periodo, dopo le parole: «commissari straordinari», aggiungere la seguente: «non».*

---

**2.241**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 9, terzo periodo, le parole da: «sono vincolanti», fino a: «competenti», sono sostituite dalle seguenti: «non si applicano alle amministrazioni locali nè alle amministrazioni preposte alla tutela della salute dei cittadini».*

---

**2.242**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 9, terzo periodo, dopo le parole: «per le amministrazioni», aggiungere le seguenti: «dello Stato».*

---

**2.243**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 9, terzo periodo, dopo le parole: «per le amministrazioni competenti», aggiungere le seguenti: «ad eccezione delle amministrazioni preposte alla tutela dei beni culturali, dell'ambiente e della salute dei cittadini».*

---

**2.244**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 9, terzo periodo, dopo le parole: «amministrazioni competenti», aggiungere le seguenti: «con l'esclusione delle amministrazioni comunali».*

---

**2.245**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 9, terzo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «in ogni caso il commissario ad acta non può assumere alcuna determinazione nei confronti di opere che siano sospese o non siano iniziate perchè non previste o in contrasto con gli strumenti di pianificazione regionale, comunale e provinciale».*

---

**2.246**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 9, sopprimere il quarto periodo.*

---

**2.247**

BRUTTI Paolo, FALOMI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

*Al comma 9, quarto periodo, sopprimere le parole: «4-bis».*

---

**2.248**

BRUTTI Paolo, FALOMI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

*Al comma 9, quarto periodo, sopprimere le parole: «4-quater».*

---

**2.249**

BRUTTI Paolo, FALOMI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

*Al comma 9, quarto periodo, prima delle parole: «dell'articolo 13 del citato decreto», inserire le seguenti: «, e 24-ter».*

---

**2.250**

FABRIS, CREMA

*Sopprimere il comma 10.*

---

**2.251**DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN*Sopprimere il comma 10.*

---

**2.252**DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN*Al comma 10, sopprimere il primo periodo.*

---

**2.253**TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN*Al comma 10, primo periodo, le parole: «è dimostrato dai», fino a: «all'istituto mutuante», sono sostituite dalle seguenti: «sono accertate dall'istituto mutuante», indi il successivo periodo è soppresso.*

---

**2.254**TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN*Al comma 10, primo periodo, le parole da: «dalla relativa autocertificazione», sono sostituite dalle seguenti: «dai certificati e dai documenti necessari», conseguentemente sono soppresse le parole da: «per verificare», fino alla fine del comma.*

---

**2.255**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 10, primo periodo, sostituire la parola: «autocertificazione», con la seguente: «certificazione».*

---

**2.256**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 10, sopprimere l'ultimo periodo.*

---

**2.257**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 10, ultimo periodo, le parole: «Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», sono sostituite dalle seguenti: «Le regioni».*

---

**2.258**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 10, ultimo periodo, le parole: «Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministro degli interni».*

---

**2.259**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 10, secondo periodo, le parole: «è autorizzato ad effettuare controlli a campione», sono sostituite dalle seguenti: «effettua controlli ogni 10 autocertificazioni», indi alla fine aggiungere la parola: «medesime».*

---

**2.260**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 10, secondo periodo, sostituire le parole: «è autorizzato ad effettuare» con la seguente: «effettua».*

---

**2.261**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 10, ultimo periodo, le parole: «è autorizzato ad effettuare» sono sostituite dalle seguenti: «effettua i necessari e completi» indi le parole: «a compiere» sono soppresse.*

---

**2.262**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 10, secondo periodo sopprimere le parole: «a campione».*

---

**2.263**

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

*Al comma 10, secondo periodo, dopo le parole: «ad effettuare controlli a campione» inserire le seguenti: «, non inferiori al 30 per cento del totale delle auto certificazioni.».*

---

**2.264**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 10, secondo periodo, dopo le parole: «a campione» inserire le seguenti: «fino a coprire almeno il cinquanta per cento dei casi interessati».*

---

**2.265**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 10, secondo periodo, alla fine del comma aggiungere il seguente periodo: «in caso vengano accertati casi di autocertificazioni non corrette la verifica è estesa a tutte le autocertificazioni presentate».*

---

**2.266**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 10, aggiungere in fine, il seguente periodo: «in caso di dichiarazioni non veritiere il decreto relativo al contributo di chi ha formulato l'autocertificazione è revocato».*

---

**2.267**

FABRIS, CREMA

*All'articolo 2, dopo il comma 10 aggiungere il seguente:*

«10-bis. All'articolo 20 della legge 8 agosto 1977, n. 513 aggiungere il seguente comma: "Il tasso di interesse di cui al comma 1 non si applica ai finanziamenti di cui all'articolo 55 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, il cui decreto di concessione è antecedente all'entrata in vigore della presente legge.

Sopo altresì esclusi dall'applicazione del tasso i finanziamenti il cui decreto di concessione è successivo all'entrata in vigore della presente legge, purchè integrativi di finanziamenti già esclusi dall'applicazione del tasso».

---

**2.268**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Sopprimere il comma 11.*

---

**2.269**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Il comma 11 è sostituito dal seguente:*

«Le opere individuate dal comma 49 dell'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001 n. 448 sono definitivamente sospese, e i commissari *ad acta*, entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, provvedono alla definitiva chiusura dei cantieri ed al loro smantellamento».

---

**2.269-bis**

IL RELATORE

*Sostituire il comma 11 con il seguente:*

«11. Al comma 49 dell'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "Il commissario *ad acta* previsto dall'articolo 10 del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, con propria determinazione, affida entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nomina un commissario *ad acta* che opera con i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e che, con propria determinazione, affida entro sei mesi dalla data del decreto di nomina"».

---

**2.270**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 11, le parole da: «Il commissario *ad acta*» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «da il commissario *ad acta*».*

---

**2.271**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 11, le parole da: «Il ministro» fino a: «entro 6 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «il commissario ad acta con propria determinazione affida entro 3 mesi».*

---

**2.272**

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

*Al comma 11, sostituire le parole: «affida entro sei mesi» con le seguenti: «affida entro otto mesi».*

---

**2.273**

PELLEGRINO, BERGAMO, MENARDI, GUAISTI, GIOVANELLI, DONATI, BRUTTI PAOLO

*All'articolo 2, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. Per il completamento delle procedure di spesa avviate dai Provveditorati regionali alle OO.PP e dei magistrati per il Po di Parma ed alle acque di Venezia, oltre che per la realizzazione di interventi idraulici rimasti di competenza statale, ai sensi dell'articolo 54, comma 1, e articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio assegna, con propri decreti, ai competenti Provveditorati regionali alle OO.PP, ai magistrati per il Po di Parma ed alle acque di Venezia, i fondi occorrenti, utilizzando, a tale fine, lo stanziamento degli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in conformità delle disposizioni di cui alla legge 17 agosto 1960, n. 908».

---

**2.1000**

IL RELATORE

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nessun compenso o rimborso spese è previsto per i componenti del collegio.».*

---

**2.2000**

IL RELATORE

*Al comma 9, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: «Gli oneri connessi ai compensi da riconoscere ai commissari straordinari sono posti a carico dei fondi stanziati per i singoli interventi.».*

---

**Art. 3.****3.1**

MALENTACHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

*Sopprimere l'articolo.*

---

**3.2**DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Sopprimere l'articolo.*

---

**3.3**

MALENTACHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

*Sopprimere il comma 1.*

---

**3.4**TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Sopprimere il comma 1.*

---

**3.6**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Fino al 30 giugno 2002».*

---

**3.7**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1 sostituire le parole: «Le procedure impositive» con le parole: «I procedimenti concernenti l'imposizione».*

---

**3.8**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, sopprimere la parola: «trasporti.».*

---

**3.10**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, sopprimere la parola: «telecomunicazioni.».*

---

**3.12**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, sopprimere la parola: «acque.».*

---

**3.13**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, sopprimere la parola: «energia.».*

---

**3.14**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1 sopprimere la parola: «energia.».*

---

**3.15**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1 sopprimere le parole: «relative a servizi di interesse pubblico».*

---

**3.16**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1 sostituire le parole: «relative a servizi di interesse pubblico» con le parole: «relative a servizi pubblici».*

---

**3.17**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1 sostituire le parole: «di interesse pubblico» con la seguente «pubblici».*

---

**3.18**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, dopo le parole: «relative a servizi di interesse pubblico,» aggiungere le seguenti: «in attesa dell'entrata in vigore del testo unico sulle espropriazioni per pubblica utilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,».*

---

**3.20**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1 sopprimere la parola: «e utilizzati».*

---

**3.21**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1 sostituire le parole: «prima della data di entrata in vigore della presente legge» con le parole «prima del 30 giugno 2002».*

---

**3.22**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1 sostituire le parole: «prima dell'entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2001».*

---

**3.23**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1 sostituire le parole «fermo restando il diritto dei proprietari delle aree interessate alle relative indennità» con le parole «tenuto conto dei diritti dei proprietari fondiari»*

---

**3.24**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1 sostituire le parole: «fermo restando» con le seguenti: «essendo del pari ridotta al 70 per cento il».*

---

**3.25**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Alla fine del comma 1 aggiungere le parole: «aumentata del 50 per cento».*

---

**3.26**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:*

«1-bis. Le predette servitù possono essere imposte esclusivamente per opere e impianti che non comportino aumento delle emissioni sonore ed elettromagnetiche per le abitazioni che sorgono nelle proprietà sottoposte a servitù».

---

**3.27**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Alla fine del comma 1 aggiungere il seguente periodo: «Le procedure impositive regolate dal presente articolo possono essere applicate nel caso in cui non vi sia stata l'accettazione espressa della servitù da parte dei proprietari interessati».*

---

**3.28**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Alla fine del comma 1 aggiungere il seguente periodo: «Sono escluse dalle procedure del presente articolo le aree tutelate ai sensi del decreto legislativo n. 490 del 1999».*

---

**3.30**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Sopprimere il comma 2.*

---

**3.31**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 2 sostituire le parole «i diritti acquisiti degli aventi titolo» con le parole: «i diritti degli aventi titolo».*

---

**3.32**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 2 sopprimere le parole «dagli aventi titolo».*

---

**3.33**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 2 sopprimere le parole «fino all'imposizione della servitù».*

---

**3.34**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 2 sostituire le parole «fino all'imposizione della servitù» con le parole «fino all'imposizione delle servitù concernenti le opere realizzate».*

---

**3.36**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Sopprimere il comma 3.*

---

**3.38**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 3, sopprimere il primo periodo.*

---

**3.40**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 3, al primo periodo, sopprimere le parole «delle disposizioni legislative e regolamentari».*

---

**3.41**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 3, al primo periodo, sopprimere le parole: «ai sensi dell'articolo 43 del medesimo testo unico».*

---

**3.42**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 3, al primo periodo, sopprimere le parole da: «disponendo, con oneri di esproprio» fino alla fine del periodo.*

---

**3.43**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 3, al primo periodo, sopprimere le parole «con oneri di esproprio a carico dei soggetti beneficiari».*

---

**3.44**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 3, al primo periodo, sostituire le parole: «l'eventuale acquisizione» con le parole: «l'acquisizione».*

---

**3.45**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 3, al primo periodo, dopo le parole: «con oneri di esproprio a carico dei» sopprimere la parola: «soggetti».*

---

**3.46**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 3, al primo periodo, sopprimere le parole: «privati o pubblici».*

---

**3.47**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 3 sopprimere le parole: «privati o».*

---

**3.48**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 3 sopprimere le parole: «titolari di concessioni».*

---

**3.49**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 3, al primo periodo, dopo le parole: «privati o pubblici, titolari di» sopprimere la parola: «concessioni».*

---

**3.51**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 3, al primo periodo, dopo le parole «titolari di concessioni» sopprimere la parola «autorizzazioni».*

---

**3.53**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 3, al primo periodo, dopo le parole: «titolari di concessioni, autorizzazioni» sopprimere le parole «o licenze».*

---

**3.54**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 3 sopprimere le parole da: «o che svolgano» fino a «comma 1».*

---

**3.55**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 3, al primo periodo, sopprimere le parole da: «o che svolgano» fino alla fine del periodo.*

---

**3.56**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 3, al primo periodo, sopprimere le parole: «anche in base alla legge».*

---

**3.57**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 3 dopo le parole «di cui al comma 1» aggiungere le seguenti: «con esclusione delle servitù di elettrodotto di cui all'articolo 119 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e dell'articolo 5 della legge n. 36 del 2001».*

---

**3.58**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.*

---

**3.59**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 3 dopo le parole «1997, n. 318» aggiungere le seguenti:  
«ad esclusione dei concessionari di telecomunicazioni».*

---

**3.60**

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

*Al termine del comma 3, aggiungere: «Restano ferme nei loro confronti tutte le ulteriori competenze e disposizioni contenute nell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318».*

---

**3.61**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*«3-bis. Le procedure impositive di cui al presente articolo non si applicano agli edifici ed alle costruzioni».*

---

**Art. 4.****4.1**

MALENTACCHI, SODANO TOMMASO, MALABARBA

*Sopprimere l'articolo.*

---

**4.2**

PEDRAZZINI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**4.3**

VERALDI

*Al comma 2, sopprimere le parole:* «In caso di pluralità di domande, viene data precedenza a quelle presentate da più operatori.»

---

**4.4**

VERALDI

*Al comma 2, sostituire le parole:* «In caso di pluralità di domande, viene data precedenza a quelle presentate da più operatori.» *con le seguenti:* «In caso di pluralità di domande per il medesimo sito presentate nello stesso giorno, viene data precedenza a quella presentata congiuntamente da più operatori.»

---

**Art. 5.****5.2**

CARUSO Antonino, COMPAGNA, BUCCIERO, BATTAGLIA Antonio, MEDURI, RAGNO, MULAS

*Sostituire l'articolo 5 con il seguente:*

«Art. 5. - *1.* Al Testo unico delle disposizioni legislative in materia di espropriazione per pubblica utilità (testo B), emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 325, ed al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità (testo A), emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

- a)* il comma 2 dell'articolo 1 è soppresso;
- b)* al comma 1 dell'articolo 2 sono sopprese le parole "e dai regolamenti" e, al comma 2, sono aggiunte, in fine, le parole "assicurando, nel contempo, la più ampia considerazione e la massima tutela dei diritti ed interessi dei titolari dei beni o diritti da occupare o espropriare.";
- c)* al comma 1, lettera *b)* dell'articolo 3 sono sopprese le parole "ovvero il concessionario di un'opera pubblica, al quale sia stato attribuito tale potere, in base ad una norma";
- d)* l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"Art. 6. (*L*) - (*Regole generali sulla competenza*) - *1.* Salvo che per le grandi opere di preminente interesse statale o regionale la cui realizzazione sia prevista da apposita legge speciale rispettivamente statale o re-

gionale, la quale potrà diversamente disciplinare i necessari procedimenti espropriativi, la competenza ad emanare gli atti e provvedimenti del procedimento espropriativo è riservata, in tutti gli altri casi, alla Prefettura, limitatamente alle opere dello Stato, ed alla Presidenza della Regione o della Provincia autonoma, nel cui territorio deve realizzarsi l'opera o parte dell'opera. Tale competenza non può in nessun caso essere delegata ad altri organi o enti (L).

2. Ciascuna Prefettura e ciascuna Presidenza di regione o di provincia autonoma individua ed organizza un apposito ufficio per le espropriazioni, cui è preposto, nel caso della Prefettura, un dirigente di grado non inferiore a viceprefetto nominato a scelta dal Prefetto, o, nel caso della Presidenza di Regione o Provincia autonoma, un dirigente della più elevata qualifica prevista nei ruoli regionali o provinciali, nominato a scelta dal Presidente della Regione o dal Presidente della Provincia autonoma. Gli atti di nomina hanno carattere fiduciario e non richiedono alcuna motivazione (L).

3. Il dirigente preposto all'ufficio delle espropriazioni può essere, in qualsiasi momento e senza necessità di motivazione, revocato o sostituito, anche temporaneamente, dalla stessa Autorità cui appartiene il potere di nomina (L).

4. Il dirigente dell'ufficio per le espropriazioni designa il responsabile di ciascun procedimento, che coordina e cura tutte le operazioni e predisponde i relativi atti, anche avvalendosi dell'ausilio di tecnici. (L).

5. La competenza ad emanare ogni provvedimento conclusivo di ciascun procedimento o sub-procedimento è riservata al dirigente dell'ufficio delle espropriazioni, anche se si tratti di atto non predisposto dal responsabile del procedimento. (L).

6. Se l'opera pubblica o di pubblica utilità va realizzata da un concessionario l'amministrazione concedente può delegargli, in tutto o in parte, i propri poteri di promozione ed impulso del procedimento espropriativo ed in genere tutti gli adempimenti posti a carico del soggetto promotore dell'espropriazione, ivi compreso il pagamento delle indennità, determinando chiaramente l'ambito della delega nella concessione. In tal caso il concessionario agisce esplicitamente in nome e per conto dell'amministrazione concedente ed è tenuto ad indicare in ogni atto gli estremi dell'atto di concessione, di cui è tenuto a rilasciare, senza ritardo e senza spese, una copia integrale a semplice richiesta di qualunque interessato. In ogni caso di tutti gli atti, attività, obbligazioni e comportamenti del concessionario resta responsabile nei confronti dei terzi anche l'amministrazione concedente, salva l'azione di rivalsa nei confronti del concessionario. (L)»;

e) al comma 1 dell'articolo 32 sono soppresse le parole: "valutando l'incidenza dei vincoli di qualsiasi natura non aventi natura espropriativa e";

f) l'articolo 35 è sostituito dal seguente:

"Art. 35. (L) - (Regime fiscale) – 1. Tutte le somme percepite a titolo di indennità o di corrispettivi per cessione volontaria o di risarcimenti a seguito di procedimenti espropriativi legittimi o illegittimi o di occupazioni senza titolo, nonché a titolo di rivalutazioni ed interessi sugli importi di dette indennità, corrispettivi e risarcimenti, non costituendo reddito ma semplicemente ristoro del pregiudizio patrimoniale subito, sono totalmente esenti da qualsiasi imposizione fiscale, diretta o indiretta, di qualunque carattere o natura (L).

2. Le indennità, i corrispettivi per cessione volontaria ed i risarcimenti sono in ogni caso determinati o liquidati indipendentemente ed indifferentemente dal valore indicato nelle dichiarazioni o denunce presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, ovvero dal valore accertato dal competente ufficio comunale in sede di controllo delle dichiarazioni o di accertamento d'ufficio, ovvero dalla circostanza che l'immobile espropriato non sia stato dichiarato ai fini dell'ICI (L).

3. L'ufficio per le espropriazioni comunica agli uffici tributi dei comuni ove sono siti gli immobili espropriati o occupati l'importo delle indennità definitivamente determinate e corrisposte o dei corrispettivi per cessione volontaria pagati o dei risarcimenti definitivamente liquidati e pagati, con le rispettive indicazioni dei percipienti e degli immobili cui le somme si riferiscono, ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri di accertamento e di irrogazione delle sanzioni in materia di imposta comunale sugli immobili (L).";

g) i commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 37 sono soppressi e, al successivo comma 9, dopo le parole "spetta al proprietario coltivatore diretto una indennità" è aggiunta la seguente "aggiuntiva";

h) l'articolo 40 è sostituito dal seguente:

«Art. 40. (L) - (Disposizioni generali) – 1. Nel caso di esproprio di un'area non edificabile, l'indennità è determinata in misura pari al valore effettivo del bene, secondo le sue oggettive possibilità di utilizzazione economica (L).

2. Qualora si tratti di area avente utilizzabilità soltanto agricola, l'indennità è determinata in misura pari all'effettivo valore agricolo, anche in relazione all'eventuale esercizio di azienda agricola tecnicamente organizzata, tenendo conto delle colture effettivamente praticate o praticabili sul fondo e del valore degli edifici e manufatti edilizi legittimamente realizzati sul fondo nonché dell'eventuale maggior valore derivante al fondo dagli ulteriori edifici e manufatti legittimamente realizzabili. Se l'area non è effettivamente coltivata, l'indennità è commisurata al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura prevalente nella zona ed al valore dei manufatti edilizi legittimamente realizzati, nonché all'eventuale maggior valore derivante al fondo dagli ulteriori edifici e manufatti legittimamente realizzabili (L).

3. Al proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale spetta un'indennità aggiuntiva, determinata in misura pari al va-

lore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticata (L).

4. Nei casi previsti dai commi precedenti, l'indennità è aumentata delle somme pagate dall'espropriato per qualsiasi imposta relativa all'ultimo trasferimento dell'immobile (L).";

i) al comma 2 dell'articolo 42 le parole "pari a quella spettante al proprietario" sono sostituite dalle seguenti: "pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticato nelle tre annate agrarie immediatamente precedenti la data in cui vi è stata la dichiarazione di pubblica utilità»;

j) all'articolo 43, nel titolo le parole "per scopi di interesse pubblico" sono sostituite dalle seguenti: "per opere dichiarate di pubblica utilità"; al comma 1 sono soppresse le parole "o dichiarativo della pubblica utilità"; al comma 2, lettera a), sono soppresse le parole: "l'atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all'esproprio, l'atto che abbia dichiarato la pubblica utilità di un'opera o"; al comma 3 le parole "Qualora sia impugnato uno dei provvedimenti indicati nei commi 1 e 2 ovvero sia esercitata una azione volta alla restituzione di un bene utilizzato per scopi di interesse pubblico" sono sostituite dalle seguenti: "Qualora sia impugnato un decreto di espropriazione ovvero sia esercitata una azione volta alla restituzione di un bene utilizzato, in assenza del decreto di esproprio, per un'opera dichiarata di pubblica utilità"; al comma 6, lettera a), le parole "per scopi di pubblica utilità e, se l'occupazione riguarda un terreno edificabile, sulla base delle disposizioni dell'articolo. 37 commi 3, 4, 5, 6 e 7" sono sostituite dalle seguenti: "per le opere dichiarate di pubblica utilità"; al comma 6, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) col computo della rivalutazione monetaria e degli interessi moratori sulle somme via via annualmente rivalutate, a decorrere dalla data di ultimazione delle opere dichiarate di pubblica utilità, senza pregiudizio del diritto all'indennità di occupazione temporanea e/o al risarcimento del danno per gli eventuali periodi di occupazione legittima o illegittima anteriori alla data di ultimazione delle opere (L).";

k) l'articolo 55 è sostituito dal seguente:

"Art. 55. (L) - (*Occupazioni divenute illegittime anteriormente al 30 settembre 1996*) - 1. Nel caso di utilizzazione entro la data del 30 settembre 1996 di un'area edificabile per opere dichiarate di pubblica utilità, in assenza del valido ed efficace decreto di esproprio, ovvero quando il decreto di esproprio emanato entro la data del 30 settembre 1996 sia stato annullato anche successivamente alla stessa data, il risarcimento del danno è determinato, ancorché vi sia giudizio già pendente, secondo le disposizioni del comma 6 dell'articolo 43 (L)."

l) il comma 2 dell'articolo 57 è soppresso;

m) dopo l'articolo 57 è aggiunto il seguente:

"Art. 57-bis. (L) - (*Applicabilità delle norme relative alle indennità ed ai risarcimenti*) - 1. Le disposizioni del presente Testo unico in materia

di indennità di espropriazione ed occupazione e di risarcimento del danno, e relativo regime fiscale, si applicano anche ai procedimenti ed alle fattispecie anteriori, ancorché vi sia giudizio pendente, escluse soltanto le questioni già definite con sentenza passata in giudicato (L)";

n) al comma 1, numero 62) dell'articolo 58, sono aggiunte, in fine, le parole "limitatamente alle norme riguardanti l'espropriazione"».

---

#### 5.4

MARANO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al quarto comma dell'articolo 7 della legge 30 aprile 1999 n. 136 al testo in vigore si aggiunge:

"per i soggetti (cooperative edilizie e loro consorzi, imprese edilizie e loro consorzi, singoli) che alla data di entrata in vigore della presente legge, avevano la disponibilità dell'area con atto di acquisto e/o preliminare di vendita registrato e trascritto spetta la preferenza ai fini della concessione del diritto di superficie o della cessione in proprietà delle aree"».

---

#### 5.6

CICOLANI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 59, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo la lettera b), è inserita la seguente: "c) il laboratorio dell'Istituto sperimentale di rete ferroviaria italiana spa"».

---

#### 5.7

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, BETTA, SALZANO, PETERLINI, RUVOLO, KOFLER, ANDREOTTI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

"2. All'articolo 59 del medesimo testo unico, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"Il termine di entrata in vigore delle disposizioni del presente testo unico, già prorogato al 30 giugno 2002, ai sensi della legge 31 dicembre 2001 n. 463, è ulteriormente prorogato al 1° gennaio 2003"».

---

**5.8**

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, KOFLER, PETERLINI, MICHELINI, BETTA, RUVOLO, SALZANO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

"2. All'articolo 59 del medesimo testo unico, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"Il termine di entrata in vigore delle disposizioni del presente testo unico, già prorogato al 30 giugno 2002, ai sensi della legge 31 dicembre 2001 n. 463, è ulteriormente prorogato al 1° gennaio 2003"».

---

**5.9**

GUASTI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Gli atti, emanati dalle autorità competenti, che autorizzano la costruzione e l'esercizio di impianti a rete relativi a servizi di interesse pubblico, in materia di trasporti, telecomunicazioni, acqua ed energia hanno efficacia di dichiarazione di pubblica utilità delle opere relative agli impianti medesimi».

---

**5.10/1**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Sostituire le parole: «non si applicano» con le seguenti: «si applicano anche».*

---

**5.10**

IL RELATORE

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«2. Le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, non si applicano ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del citato decreto, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza».

---

**5.11/1**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Sopprimere il comma 1-bis.*

---

**5.11/2**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Sopprimere il comma 1-ter.*

---

**5.11/3**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1-ter sopprimere le parole da: «limitando» fino alla fine del comma.*

---

**5.11 (nuovo testo)**

IL RELATORE

*Dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:*

«1-bis. Il termine di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327, contenente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, è prorogato al 31 dicembre 2002.

1-ter. Entro il termine del 31 dicembre 2002, il Governo provvede, con uno o più decreti legislativi, a modificare ed integrare il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327 senza oneri per il bilancio dello Stato, apportando alle disposizioni normative e regolamentari gli adeguamenti necessari ad assicurare il coordinamento con le normative sopravvenute in tema di realizzazione delle infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 443 del 2001, e la massima rapidità delle procedure relative, nonché agevolando le procedure di immissione».

---

**5.12/1**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Sopprimere la lettera A).*

---

**5.12/2**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Sopprimere la lettera B).*

---

**5.12/3**

FABRIS, LAURIA, VERALDI

*Al comma 2, ivi inserito, alla lettera B, aggiungere in fine le seguenti parole: «L'indennità concordata non può essere superiore al doppio della determinazione del valore del bene individuato ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325».*

---

**5.12/4**

FABRIS, LAURIA, VERALDI

*Al comma 2, ivi inserito, alla lettera B, aggiungere in fine le seguenti parole: «L'importo della indennità concordata deve essere sottoposto al controllo di congruità dell'ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale».*

---

**5.12/5**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Sopprimere la lettera C).*

---

**5.12**

IL RELATORE

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«2. Ai fini della realizzazione delle infrastrutture di cui al programma approvato ai sensi della legge n. 443 del 2001:

a) la delega di cui all'articolo 6 comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 può essere accordata, in assenza di concessionario, al contraente generale;

b) in deroga all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327, il proprietario che concorda la indennità deve consentire la immediata immissione in possesso nel bene ed ha diritto, previa dichiarazione giurata attestante la piena e libera proprietà del bene stesso, a ricevere un acconto pari all'80 per cento della indennità concordata;

c) il decreto di esproprio è comunque di particolare urgenza ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327 e può essere emesso sulla scorta dei piani parcellari di progetto; in tal caso, il decreto è integrato dal tipo di frazionamento entro il termine di cui all'articolo 13 commi 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327».

---

**Art. 6.****6.1**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, prima delle parole «a decorrere dalla data» anteporre le seguenti: «Il RID e le relative competenze sono trasferite al Ministero dell'ambiente e del territorio a decorrere dalla data dell'entrata in vigore del provvedimento attuativo di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112» indi dopo le parole «dalla medesima data».*

**6.2**

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

*All'inizio del comma 1, premettere: «Nei trenta giorni successivi,».*

---

**6.3**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, sostituire le parole «a decorrere» con le seguenti: «entro dodici mesi».*

---

**6.4**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1 sostituire le parole «A decorrere dalla data di» con le parole «Dopo sessanta giorni dalla data di».*

---

**6.5**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, dopo le parole «e successive modificazioni» aggiungere le seguenti «da emanare a cura del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro 6 mesi dall'approvazione della presente legge».*

---

**6.6**

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

*Al comma 1, dopo le parole: «controllo svolte dallo stesso.» inserire «Nel caso in cui i soggetti concessionari di cui al comma 1 non ottemperino nei termini prescritti alla iscrizione al RID e al versamento dei contributi, nei loro confronti è elevata una sanzione amministrativa pari a cinque volte il contributo in questione. Se non ottemperano alla iscrizione e contestualmente al versamento dei contributi e della sanzione, decadono dalla concessione».*

---

**6.7**

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

*Al comma 1, dopo le parole «controllo svolto dallo stesso.» inserire «Qualora i concessionari di dighe di cui al comma 1 non ottemperino nei termini prescritti alla iscrizione al RID e al versamento dei contributi, essi decadono dalla concessione».*

---

**6.8**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, dopo le parole «svolte dallo stesso» aggiungere le seguenti «I concessionari che non risultano iscritti al RID dopo 12 mesi dall'entrata in vigore del provvedimento attuativo vengono sospesi».*

---

**6.9**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1 sopprimere le parole «in base alle vigenti norme».*

---

**6.10**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Dopo il primo comma aggiungere il seguente:*

*«1-bis. I componenti il RID non possono assumere incarichi di progettazione, collaudo, arbitrato e direzione dei lavori relativi a dighe sottoposte alla vigilanza del RID medesimo o di competenza delle regioni».*

---

**6.11**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 2 sopprimere le parole: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il».*

---

**6.12**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 2 sopprimere le parole «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».*

---

**6.13**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 2 sostituire le parole «di concerto con» con le seguenti «sentito il».*

---

**6.14**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 2 sostituire le parole «dell'economia e delle finanze» con le seguenti: «dell'ambiente e del territorio».*

---

**6.15**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 2, dopo le parole «e delle finanze» aggiungere le seguenti «da emanare entro 6 mesi dall'approvazione della presente legge».*

---

**6.16**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 2 dopo le parole «delle finanze» aggiungere le seguenti «d'intesa con la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281».*

---

**6.17**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 2 dopo le parole «delle finanze» aggiungere le seguenti «sentita la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281».*

---

**6.18**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 2 sopprimere le parole «del contributo e».*

---

**6.19**

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 2, sopprimere le parole «nonché delle modalità di riscossione degli stessi».*

---

**6.20**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 2, aggiungere il seguente periodo «Il decreto di cui al presente comma è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale entro 14 giorni dalla sua approvazione».*

---

**6.21**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Sopprimere il comma 3.*

---

**6.1000**

IL RELATORE

*Sostituire il comma 3 con il seguente: «Con il decreto di cui al comma 2, in sede di prima applicazione della presente legge, l'ammontare dei contributi e diritti di cui al comma 2 è commisurato in modo da assicurare la copertura delle spese di funzionamento del RID nonché una quota aggiuntiva da destinare ad investimenti e potenziamento, nella misura compresa tra il 50 e il 70 per cento dei costi di funzionamento».*

---

**6.22**

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 3, sopprimere le parole «in sede di prima applicazione della presente legge».*

---

**6.23**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 3, sopprimere le parole «in sede di prima applicazione».*

---

**6.24**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 3, sopprimere le parole «contributi e».*

---

**6.25**

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 3, sopprimere le parole da «nonché la quota» fino alla fine del comma.*

---

**6.26**

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 3 sostituire le parole «ad investimenti e potenziamento» con le seguenti «a sicurezza e mitigazione ambientale».*

---

**6.27**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 3 sostituire le parole «ad investimenti e potenziamento» con le seguenti: «alla manutenzione».*

---

**6.28**

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 3 sopprimere le parole «e potenziamento».*

---

**6.29**

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 3 sopprimere le parole «che dovrà essere compresa tra il 50 e il 70 per cento».*

---

**6.30**

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 3 sostituire le parole «tra il 50 e il 70 per cento» con le parole «tra il 20 e il 30 per cento».*

---

**6.31**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 3 sostituire le parole «compresa fra il 50 e il 70 per cento»  
con le seguenti: «pari al 40 per cento».*

---

**6.32**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 3 sostituire le parole «50 e il 70» con le seguenti «60 e  
il 65».*

---

**6.33**

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

*Al comma 3, sostituire le parole «tra il 50 e il 70 per cento» con le  
parole «non inferiore al 70 per cento».*

---

**6.34**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 3 sostituire la parola «50» con la parola «30».*

---

**6.35**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Sopprimere il comma 4.*

---

**6.36**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Alla fine del comma 4 aggiungere le seguenti parole: «dovendosi calcolare i diritti di cui al comma 2 in relazione alla capacità delle condotte medesime».*

---

**6.0.1**

D'AMBROSIO

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

**«Art. 6-bis**

1. Per il completamento delle procedure di spesa avviate dai Provveditorati regionali alle opere pubbliche e Magistrati per il Po e di Parma ed alle acque di Venezia, oltre che per la realizzazione di interventi idraulici rimasti di competenza statale, ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera *d*) del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 dell'articolo 1, comma 1 e articolo 2 comma 3 del decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio assegna, con propri decreti, ai competenti Provveditorati regionali alle opere pubbliche, ai Magistrati alle acque di Venezia e per il Po di Parma, i fondi occorrenti, utilizzando, a tal fine, lo stanziamento degli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio».

---

**Art. 27.****27.1000**

IL RELATORE

*Sopprimere l'articolo.*

---

**27.1**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Sopprimere l'articolo.*

---

**27.2**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, sostituire le parole: «che abbiano i requisiti di» con le  
seguenti: «in possesso dei».*

---

**27.3**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, sopprimere le parole: «di reddito».*

---

**27.4**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «40  
per cento».*

---

**27.5**

PELLEGRINO, FORTE, DANZI

*Alla fine del comma 1, sostituire il punto con una «virgola» ed ag-  
giungere le seguenti parole: «riportato all'attualità attraverso l'applica-  
zione del saggio sociale di sconto».*

---

**27.6**

COLETTI

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Il comma 10, dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 560, recante norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, è così sostituito: "Il prezzo degli alloggi è costituito dal valore che risulta applicando un moltiplicatore pari a 100 alle rendite catastali determinate dalla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali del Ministero delle finanze a seguito della revisione generale disposta con decreto del Ministro delle finanze del 20 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1990, e di cui all'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e dalle successive revisioni. Al prezzo così determinato si applica la riduzione del 2 per cento per ogni anno di anzianità di costruzione dell'immobile, fino al limite massimo del 40 per cento. Il pagamento del prezzo viene effettuato entro 15 giorni dal perfezionamento del contratto di alienazione".

1-ter. La lettera a) del comma 12, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560 è così sostituito: "pagamento in unica soluzione, con una riduzione pari al 15 per cento del prezzo di cessione".

1-quater. All'articolo 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 560, viene aggiunto il comma 28 così formulato: "Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, gli assegnatari, che non posseggono requisiti per mantenere l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ma che occupano ancora l'alloggio, possono chiedere l'acquisto dell'alloggio all'Ente stesso. Nessuna delle riduzioni previste dalla normativa vigente si applica agli assegnatari di cui al comma 1-bis e 1-quater del presente articolo"».

**27.7**

MENARDI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 560, recante norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, aggiungere: "Le regioni approvano i nuovi piani di vendita che gli enti preposti presentano entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge";

b) il comma 10 è così sostituito: "Il prezzo di cessione degli alloggi è pari al valore di mercato stimato dall'Ufficio tecnico erariale

con abbattimento dell'1 per cento per ogni anno di occupazione da parte dell'assegnatario richiedente"».

---

**Tit. 27.1**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Alla rubrica, sostituire la parola: «Disposizioni» con le seguenti: «Interpretazione autentica del comma 27 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 560».*

---

**27.0.1**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:*

**«Art. 27-bis.**

*(Dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione)*

1. La dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, prevista dalla tabella C di cui all'articolo 78, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è incrementata di ulteriori 77.470.000,00 euro per ciascuno degli anni del triennio 2002-2004 da destinarsi agli inquilini in possesso dei requisiti indicati al comma 20 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

2. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato in 77.470.000,00 euro per ciascuno degli anni del triennio 2002-2004, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'UPB di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

**INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 12 GIUGNO 2002

**75<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente***PONTONE***La seduta inizia alle ore 15,45.**IN SEDE REFERENTE*

**(1149) Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza**, approvato dalla Camera dei deputati

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente PONTONE propone di rinviare ulteriormente il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo, al fine di acquisire il parere della Commissione bilancio sugli emendamenti accantonati.

Conviene la Commissione.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1329) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2002**

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore PONTONE fa presente che, secondo un modello ormai consolidato, il disegno di legge comunitaria per il 2002, all'esame del Senato in prima lettura, prevede l'adozione di decreti legislativi di recepimento di direttive europee sulla base di principi e criteri direttivi stabiliti nello stesso disegno di legge comunitaria sia in senso generale, sia, ove necessario, attraverso disposizioni di carattere specifico.

Per ciò che concerne le materie di competenza della Commissione industria, precisa, innanzitutto, che il disegno di legge n. 1329 non fissa criteri specifici di delega legislativa così come elencati al capo II dello stesso provvedimento (articoli da 6 a 15).

Per quanto riguarda le direttive da attuare in base ai criteri di carattere generale, fissati dagli articoli 2, 3, 4 e 5, ricorda che esse sono sud-

divise negli allegati A e B a seconda che sia previsto o meno il parere delle competenti Commissioni parlamentari sui decreti legislativi di attuazione. Per le direttive di cui all'allegato B, nonché per quelle dell'allegato A che prevedano l'eventuale ricorso allo strumento delle sanzioni penali per la repressione degli obblighi comunitari, è quindi prevista l'espressione del parere parlamentare. Proprio le direttive dell'allegato B interessano più direttamente le competenze della Commissione industria.

La direttiva 2000/52/CE aggiorna la precedente normativa europea in materia di trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche. L'apertura alla concorrenza di taluni settori su cui preesistevano situazioni di monopolio ha determinato il riconoscimento ad alcune aziende di diritti speciali. Per questo la direttiva stabilisce norme di contabilità che consentano la massima trasparenza e quindi la possibilità per la Commissione europea di verificare il rispetto delle norme sulla concorrenza. Sono previste, in particolare, contabilità separate in caso di attività distinte e la specificazione dei metodi di ripartizione dei costi e dei ricavi.

La direttiva 2001/95/CE concerne, invece, la sicurezza generale dei prodotti ed abroga la precedente normativa contenuta nella direttiva 92/59. Si tratta di un rafforzamento delle disposizioni previgenti, in quanto viene estesa la qualificazione di «prodotto» a qualsiasi bene destinato ai consumatori. La nozione di sicurezza, poi, riguarda il rispetto delle normative europee e di quelle nazionali integrative e si concretizza nella definizione di obblighi sia per i produttori che per i distributori. Viene anche promossa la costituzione di una rete tra le autorità europee competenti in materia di sicurezza dei prodotti.

Di interesse per la Commissione industria anche la direttiva 2001/81/CE che è finalizzata a rendere più stringenti i limiti di emissione di talune sostanze inquinanti (in particolare biossido di zolfo e ossido di azoto), con effetti anche sullo svolgimento delle attività produttive.

In considerazione del contenuto del disegno di legge comunitaria per il 2002, si propone la formulazione di un parere favorevole.

Su richiesta del senatore GARRAFFA, il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,10.*

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

MERCLEDÌ 12 GIUGNO 2002

**84<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente***ZANOLETTI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Sacconi.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

*IN SEDE REFERENTE***(848) Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro****(357) STIFFONI ed altri. – Norme per la tutela dei lavori atipici****(629) RIPAMONTI. – Norme a tutela dei lavori atipici e delega al Governo in materia di previdenza, di formazione, di coordinamento con la disciplina comunitaria e di riduzione del contenzioso in relazione alla qualificazione dei rapporti di lavoro atipici****(869) MONTAGNINO ed altri. – Norme di tutela dei lavori «atipici»**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta del 5 giugno scorso.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 8 del disegno di legge n. 848. Avverte altresì che la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso un parere di nulla osta condizionato alla riformulazione della disposizione di copertura finanziaria, sull'emendamento 8.122. Ricorda infine che, per effetto dell'accoglimento dell'emendamento 1.80 che ha sostituito in tutto il testo del disegno di legge n. 848 le parole «comparativamente rappresentative» riferite alle organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro, con le altre «comparativamente più rappresentative», è precluso l'emendamento 8.39 e sono assorbiti gli emendamenti 8.50 e 8.106.

Il senatore BATTAFARANO, anche a nome degli altri proponenti, riformula la disposizione di copertura dell'emendamento 8.122, sulla base delle condizioni poste nel parere della 5<sup>a</sup> Commissione testé ricordato dal Presidente.

Il relatore TOFANI esprime parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 8, con l'eccezione degli emendamenti 8.111, 8.63, 8.126, 8.113, 8.132, 8.1, 8.65, 8.43, 8.2, 8.133, 8.91, 8.93, e 8.115 – sui quali il parere è favorevole. Invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 8.136, 8.78, 8.42, 8.112, 8.118, 8.137, 8.121, 8.40, 8.32, 8.119, 8.138, 8.41, 8.86, 8.120, precisando che, ove tale invito non venisse accolto, il parere deve intendersi contrario. Ritira l'emendamento 8.103 e raccomanda infine l'accoglimento degli altri emendamenti da lui sottoscritti.

Il sottosegretario SACCONI esprime parere conforme a quello del relatore e si pronuncia in senso favorevole agli emendamenti da lui sottoscritti.

Il senatore RIPAMONTI annuncia quindi che voterà a favore degli emendamenti soppressivi dell'articolo 8 che, a suo avviso, tende ad accrescere la flessibilità delle nuove tipologie di lavoro, senza però prevedere una corrispondente estensione delle tutele per i lavoratori interessati. In tale contesto, l'introduzione di fattispecie quali il lavoro a chiamata, il lavoro accessorio e il cosiddetto *job sharing* si traduce in un rafforzamento dei poteri discrezionali dei datori di lavoro, a discapito dell'autonomia dei prestatori di lavoro.

Sono quindi posti congiuntamente ai voti, in quanto tutti soppressivi dell'articolo 8, e respinti, gli emendamenti 8.38, 8.44 e 8.139.

Il senatore BATTAFARANO raccomanda quindi l'accoglimento dell'emendamento 8.122, nel nuovo testo, sottolineando che la riscrittura dell'articolo 8 in esso delineata configura una disciplina più convincente per quanto riguarda la copertura delle quote obbligatorie previste dalla legge n. 68 del 1999 attraverso il ricorso a forme di lavoro a tempo determinato; definisce in modo puntuale la tipologia delle collaborazioni coordinate e continuative, prevedendo per essa adeguate tutele, e assicura una puntuale disciplina delle tipologie di lavoro a carattere accessorio.

Il senatore RIPAMONTI annuncia che voterà a favore dell'emendamento 8.122, nel testo riformulato, in quanto esso definisce in modo più puntuale le nuove tipologie contrattuali, assicurando adeguate tutele per i lavoratori, e contempla una modalità corretta di ricorso al lavoro a tempo determinato per l'adempimento degli obblighi di assunzione di lavoratori disabili previsti dalla legge n. 68 del 1999.

Anche il senatore MONTAGNINO dichiara che voterà a favore dell'emendamento 8.122 (nuovo testo), rammaricandosi del parere contrario espresso dal relatore e dal rappresentante del Governo. Già negli interventi che lo hanno preceduto, sono stati posti in rilievo i contenuti di tale emendamento, meritevoli di particolare attenzione. Sottolinea, in particolare, l'impostazione del comma 3, volto a definire la tipologia contrattuale della collaborazione coordinata e continuativa, quale era già stata delineata nel disegno di legge varato nella passata legislatura dal Senato. La tipizzazione delle collaborazioni coordinate e continuative è essenziale anche al fine di definire in modo più puntuale la fattispecie del lavoro occasionale, per prevenire il contenzioso che potrebbe derivare da una disciplina lacunosa e imprecisa e per dare certezza alle imprese che ricorrono a questo tipo di rapporto.

L'emendamento 8.122, nel testo riformulato dal senatore Battafarano, è quindi respinto.

Sono quindi posti congiuntamente ai voti, in quanto di identico contenuto, e respinti, gli emendamenti 8.46 e 8.104.

Posti separatamente ai voti sono quindi respinti gli emendamenti 8.3, 8.4 e 8.5.

Il senatore RIPAMONTI annuncia che voterà a favore degli emendamenti 8.6 e 8.105, che sopprimono il riferimento al lavoro a chiamata. Si tratta infatti, a suo avviso, di una tipologia contrattuale destinata a tradursi in una vera e propria espropriazione del diritto del lavoratore a disporre liberamente del proprio tempo, suscettibile di determinare un eccessivo rafforzamento dei poteri discrezionali del datore di lavoro.

Posti congiuntamente ai voti, in quanto identici, gli emendamenti 8.6 e 8.105 sono quindi respinti.

È altresì respinto, dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore RIPAMONTI, l'emendamento 8.7.

Con distinte e successive votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 8.8, 8.9 – sul quale annuncia il voto favorevole il senatore RIPAMONTI – , 8.10 e 8.11.

Il senatore BATTAFARANO annuncia che il gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo voterà a favore dell'emendamento 8.45, che introduce una specificazione molto importante nella delega conferita con l'articolo 8. Osserva inoltre che tale articolo, contraddicendo gli indirizzi generali di politica legislativa del Governo, volti a enfatizzare le esigenze di semplificazione e di snellimento, introduce e regola una serie di tipologie contrattuali che complicano la normativa del rapporto di lavoro.

Il senatore RIPAMONTI auspica quindi l'accoglimento dell'emendamento 8.45, sul quale annuncia il voto favorevole anche il senatore MONTAGNINO.

Posto ai voti, l'emendamento 8.45 è respinto.

La senatrice PILONI dichiara di aggiungere la sua firma all'emendamento 8.60, a favore del quale voterà, poiché introduce delle utili puntualizzazioni per quel che riguarda l'applicazione ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa delle norme dello Statuto dei lavoratori, nonché di quelle in materia di pari opportunità e di sicurezza ed igiene del lavoro.

Il senatore RIPAMONTI raccomanda l'accoglimento dell'emendamento 8.60, che individua le tutele minime necessarie che devono afferire ai rapporti di lavoro flessibili.

Il senatore MONTAGNINO ricorda che già nella precedente legislatura il Senato approvò un disegno di legge sui lavori atipici volto a definire una normativa non vincolista, finalizzata a garantire i diritti essenziali e, al tempo stesso, alla prevenzione del contenzioso. Nel disegno di legge all'esame, l'assenza di norme che identifichino con precisione la tipologia contrattuale della collaborazione coordinata e continuativa configura una delega priva di presupposti reali. Opportunamente, l'emendamento 8.60, che sottoscrive e a favore del quale voterà, indica nelle norme relative all'esercizio dei diritti sindacali, alla tutela della salute e alla pari opportunità tra i sessi, il livello minimo ed ineludibile di tutela. Il rifiuto di prendere in considerazioni tali modifiche all'articolo 8 del disegno di legge n. 848 dà adito a forti dubbi sul vero obiettivo che il Governo intende realizzare.

Viene quindi respinto l'emendamento 8.60.

Il senatore DI SIENA e il senatore MONTAGNINO annunciano che i senatori appartenenti, rispettivamente, al gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo e al gruppo Margherita-l'Ulivo sottoscrivono l'emendamento 8.54, a favore del quale voteranno.

Posto ai voti, l'emendamento 8.54 è respinto.

Il senatore BATTAFARANO annuncia che il gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo voterà a favore degli emendamenti 8.47 e 8.107, soppressivi della lettera a) del comma 1. Tale principio di delega, infatti, può condurre ad una significativa compressione dei diritti dei lavoratori, nel contesto di una flessibilità non sostenuta da adeguate tutele.

Anche il senatore RIPAMONTI voterà a favore della soppressione della lettera *a*), perché non condivide la tendenza a privilegiare, nella definizione delle nuove tipologie di rapporto di lavoro, una liberalizzazione a senso unico, a discapito dei prestatori di lavoro. Desti forte perplessità anche il riferimento alle associazioni sindacali territoriali che, come egli ha avuto modo di sostenere già in precedenti interventi, possono essere utilizzate strumentalmente dalla controparte datoriale per la stipula di accordi di comodo.

Il sottosegretario SACCONI, con riferimento ai rilievi mossi nel corso della discussione, fa presente che non è intenzione del Governo – né una tale intenzione traspare nel testo all'esame – far venir meno le tutele fondamentali, previste dalla legislazione vigente e già applicate alle attuali tipologie contrattuali. Ciò, peraltro, risulta chiaramente in alcuni principi di delega contenuti anche nell'articolo 8. La tipizzazione delle diverse fattispecie contrattuali, in esso contenuta, è pertanto da considerare in funzione del riconoscimento di diritti e garanzie che, attualmente, nella prassi dei rapporti di lavoro già in essere – ancorché non ancora disciplinati per legge – possono non essere riconosciuti.

Posti congiuntamente ai voti, in quanto soppressivi della lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 8, sono quindi respinti gli emendamenti 8.47 e 8.107.

Il senatore RIPAMONTI raccomanda l'accoglimento dell'emendamento 8.48, identico al successivo 8.140, che fa proprio, ricordando che con esso si introduce una forma di flessibilità contrattata, che garantisce adeguate tutele ai prestatori di lavoro e risponde agli interessi del comparto interessato, in questo caso quello del turismo e dei pubblici esercizi.

Posti congiuntamente ai voti, in quanto identici, gli emendamenti 8.48 e 8.140 sono quindi respinti.

Nel raccomandare l'accoglimento dell'emendamento 8.108, il senatore DI SIENA fa presente che avrebbe gradito conoscere le ragioni del parere contrario espresso dal relatore e dal rappresentante del Governo.

Il sottosegretario SACCONI precisa che il parere negativo da lui espresso, concordemente con il relatore, attiene alla tecnica legislativa utilizzata, e non certo al contenuto dell'emendamento 8.108.

L'emendamento 8.108, posto ai voti, è quindi respinto.

La senatrice DATO raccomanda l'accoglimento dell'emendamento 8.109 che assume l'articolo 36 della Costituzione come parametro normativo di riferimento per la determinazione della congruità dell'indennità di

disponibilità, che non può essere demandata esclusivamente agli accordi fra le parti.

Anche la senatrice PILONI annuncia il voto favorevole all'emendamento 8.109, sottolineando che la disciplina dei diritti fondamentali dei lavoratori non può essere rimessa in via esclusiva alla sfera della contrattazione collettiva.

Posto ai voti, l'emendamento 8.109 è respinto.

Sono altresì respinti, con distinte votazioni, gli emendamenti 8.12 e 8.13.

Il senatore RIPAMONTI raccomanda quindi l'accoglimento dell'emendamento 8.49, ricordando che una unilaterale valorizzazione delle organizzazioni sindacali territoriali, oltre a favorire la proliferazione di accordi di comodo, è suscettibile di introdurre elementi di differenziazione sociale tali da favorire l'accentuazione degli squilibri tra le diverse aree del Paese.

Posto ai voti, l'emendamento 8.49 è respinto.

Il senatore RIPAMONTI ritira quindi l'emendamento 8.51 e raccomanda l'accoglimento dell'emendamento 8.14, a favore del quale si pronuncia anche la senatrice PILONI.

L'emendamento 8.14, posto ai voti, è quindi respinto.

Viene quindi accolto l'emendamento 8.101.

Il PRESIDENTE avverte che a seguito dell'accoglimento dell'emendamento 8.101 risultano preclusi gli emendamenti 8.17 e 8.18.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 8.15, 8.16, 8.19, 8.20 e 8.21.

Il senatore RIPAMONTI raccomanda quindi l'accoglimento dell'emendamento 8.68 che, posto ai voti, è respinto.

È altresì respinto l'emendamento 8.53.

La senatrice PILONI dichiara di non comprendere le motivazioni del parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo sull'emendamento 8.56, che afferma il principio della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, indipendentemente dal tipo di contratto stipulato con il datore di lavoro.

Con riferimento al rilievo della senatrice Piloni, il sottosegretario SACCONI fa presente che molti degli emendamenti presentati si caratterizzano per una evidente finalità ostruzionistica dato che, nella migliore delle ipotesi, si limitano a prospettare una mera ricognizione della legislazione vigente. Il principio richiamato dalla senatrice Piloni con riferimento all'emendamento 8.56 non è in discussione, ed è già stato riconosciuto nella delega al Governo per il riordino della normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro contenuta nell'articolo 3 del disegno di legge di semplificazione per il 2001, ampiamente dibattuto dalla Commissione. Non vi sono pertanto elementi per sostenere che tra i presupposti della delega all'esame vi è l'intento di ridurre le tutele già riconosciute dalla legislazione vigente e non messe in discussione né con l'articolo 8, né con altre parti del disegno di legge n. 848.

Il senatore RIPAMONTI richiama il rappresentante del Governo ad un maggiore rispetto delle prerogative del Parlamento e del ruolo dell'opposizione, e lo invita ad un confronto nel merito, osservando che né l'emendamento in discussione, né gli altri successivi, hanno carattere ostruzionistico, in quanto introducono elementi innovativi della legislazione vigente. Ricorda altresì che il Governo sarà chiamato ad esercitare la delega secondo i principi ed i criteri direttivi che verranno contenuti nel testo definitivo della legge, quale risulterà a seguito dell'approvazione da parte dei due rami del Parlamento.

Posto ai voti, l'emendamento 8.56 è quindi respinto.

La senatrice PILONI, nell'annunciare il voto favorevole del gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo sull'emendamento 8.57, ne sottolinea il carattere innovativo, invitando il rappresentante del Governo ad un confronto sul merito delle singole questioni sollevate dalla varie proposte di modifica dell'articolo 8 attualmente all'esame della Commissione.

Posto ai voti, l'emendamento 8.57 è respinto.

Posti separatamente ai voti, sono altresì respinti gli emendamenti 8.55, 8.58 e 8.59.

Il senatore BATTAFARANO annuncia quindi il voto favorevole del gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo sulla soppressione della lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 8. Desta infatti particolare preoccupazione l'ipotesi, prevista al numero 1, che si possa soddisfare l'obbligo di assunzione di lavoratori disabili, di cui alla legge n. 68 del 1999, anche attraverso il ricorso a forme di lavoro temporaneo, senza un preciso riferimento al principio del *pro rata temporis*. Il principio di delega all'esame, infatti, così come formulato, è destinato a vanificare gli effetti di una legge approvata appena tre anni or sono.

Anche il senatore RIPAMONTI si dichiara preoccupato per le conseguenze che potrebbero derivare dall'attuazione della disposizione di cui al numero 1 della lettera *b*). Dista perplessità, peraltro, anche l'estensione al settore agricolo del lavoro temporaneo.

Il sottosegretario SACCONI, proprio al fine di approfondire il confronto nel merito delle proposte emendative, osserva che il fine del principio di delega richiamato dal senatore Battafarano è quello di valorizzare le positive esperienze realizzate per l'inserimento lavorativo delle persone affette da forme particolarmente gravi di *handicap*, mediante il ricorso a rapporti di lavoro temporaneo che si sono rivelati particolarmente idonei a favorire un ingresso graduale di tali soggetti nel mondo del lavoro. L'estensione al settore agricolo del rapporto di lavoro temporaneo – in carenza, peraltro, di accordi contrattuali in materia – ha il fine precipuo di contrastare il lavoro sommerso.

La senatrice PILONI ricorda che la legge n. 68 del 1999 ha previsto la possibilità di definire forme di inserimento mirato anche attraverso il ricorso al lavoro temporaneo, tramite apposite convenzioni. Il principio di delega in discussione configura, invece, un vero e proprio aggiramento di quanto è previsto dalla legislazione vigente.

Il relatore TOFANI osserva che una parte delle questioni sollevate dalla senatrice Piloni possono essere risolte mediante l'accoglimento dell'emendamento 8.102.

Il senatore MONTAGNINO ritiene che nella formulazione della lettera *b*) vi siano elementi di ambiguità non trascurabili, che potrebbero implicare, certamente al di là delle intenzioni del Governo, un'elusione giuridicamente sanzionata dell'obbligo di assunzione di lavoratori disabili previsto dalla legislazione vigente.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti 8.69 e 8.110, entrambi soppressivi della lettera *b*) del comma 1, sono respinti.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 8.72, 8.76, 8.73, 8.22, 8.24 e – dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore BATTAFARANO – l'emendamento 8.23.

Il senatore MONTAGNINO richiama quindi l'attenzione sui contenuti dell'emendamento 8.123, che intende precisare le modalità con le quali è possibile adempiere, in via temporanea, agli obblighi di assunzione di lavoratori disabili previsti dalla legge n. 68 del 1999, mediante il ricorso a forme di lavoro a tempo determinato.

Il sottosegretario SACCONI non condivide il riferimento alla contrattazione collettiva contenuto nell'emendamento 8.123 e ritiene preferibile l'emendamento 8.111, che enuncia un principio condiviso dal Governo.

Accogliendo l'invito del relatore TOFANI, il senatore MONTAGNINO ritira l'emendamento 8.123, ritenendo che le finalità in esso indicate siano comunque conseguite con l'accoglimento dell'emendamento 8.111.

Vengono quindi accolti gli emendamenti 8.102 e 8.111, dopo la reiezione dell'emendamento 8.74.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 8.75, 8.25, 8.71 e 8.70.

Il senatore RIPAMONTI raccomanda la soppressione della lettera *c*) che introduce un principio di delega eccessivamente generico.

La senatrice PILONI chiede al rappresentante del Governo di precisare le motivazioni della contrarietà espressa con riferimento all'emendamento 8.124, poiché ritiene che una tale puntualizzazione potrebbe rendere più agevole il confronto sulla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 8.

Il sottosegretario SACCONI precisa che la contrarietà all'emendamento 8.124 si motiva per l'eccessivo dettaglio del principio di delega in esso contenuto. Il testo proposto dal Governo, meno rigido, costituisce un miglior punto di partenza anche per il confronto che si aprirà con le parti sociali in merito alle modalità di esercizio della delega.

La senatrice PILONI, anche alla luce delle precisazioni fornite dal rappresentante del Governo, si esprime in senso favorevole alla soppressione della lettera *c*), la cui genericità è suscettibile di ampliare in modo eccessivo la discrezionalità dell'Esecutivo nell'elaborazione dei decreti legislativi. In particolare, ritiene necessario puntualizzare meglio i criteri temporali ed economici in base ai quali viene definita la categoria del lavoro occasionale.

Il senatore MONTAGNINO ritiene che la genericità del principio di delega di cui alla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 8 susciti non poche perplessità, anche sotto il profilo della legittimità costituzionale, poiché l'enunciazione di una serie di argomenti, senza la fissazione di principi e di criteri direttivi, non consente al Parlamento di esercitare pienamente le proprie prerogative, in sede di verifica della congruità degli atti di esercizio della delega rispetto ai limiti posti da essa. Per tali motivi voterà a favore della soppressione della lettera *c*).

Il sottosegretario SACCONI precisa che la delega si propone di offrire maggiore protezione ai lavoratori che svolgono prestazioni attualmente considerate occasionali e che, sulla base dei decreti legislativi che verranno emanati, dovrebbero essere ricondotte nell'ambito della tipologia delle collaborazioni coordinate e continuative, come ridefinite nella nuova disciplina. Si dovrebbe pertanto pervenire ad una disciplina più protettiva e certamente più rigida di quella attualmente vigente, poiché si tratta di tipizzare rapporti di lavoro attualmente quasi del tutto privi di regolazione.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 8.77 e 8.62.

Accogliendo l'invito rivolto dal relatore, i senatori FABBRI, TREMATERRA e DEMASI ritirano, rispettivamente, gli emendamenti 8.136, 8.42 e 8.118.

Il senatore RIPAMONTI insiste per la votazione dell'emendamento 8.78 che, posto ai voti, è respinto. È altresì respinto l'emendamento 8.112.

Nel raccomandare l'accoglimento dell'emendamento 8.124, il senatore MONTAGNINO fa presente che, al fine di determinare un criterio economico valido per distinguere le collaborazioni di natura meramente occasionale dai rapporti di lavoro coordinato e continuativo, appare preferibile fare riferimento al reddito annuo piuttosto che, come previsto nel testo del disegno di legge n. 848, all'ammontare del corrispettivo. Ciò anche al fine di pervenire ad un trattamento previdenziale più equo di quello attualmente vigente per i prestatori di lavoro occasionale, impropriamente identificati, per questo aspetto, con i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

Il sottosegretario SACCONI ritiene che anche il criterio del reddito annuo, indicato dal senatore Montagnino, dovrebbe essere meglio precisato, soprattutto con riferimento al numero dei committenti. I criteri indicati dal Governo, generali ma non generici, consentono di incrociare parametri differenziati, al fine di individuare criteri economici idonei a definire le prestazioni di carattere occasionale.

Il senatore RIPAMONTI sottoscrive l'emendamento 8.124, a favore del quale dichiara di votare.

Posto ai voti, l'emendamento 8.124 è quindi respinto.

Accogliendo l'invito rivolto loro dal relatore, i senatori FABBRI e DEMASI ritirano, rispettivamente, gli emendamenti 8.137 e 8.121.

Viene quindi respinto l'emendamento 8.26.

Il senatore RIPAMONTI raccomanda l'accoglimento dell'emendamento 8.27 e, stante l'assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 8.142, identico.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti 8.27 e 8.142 sono respinti.

È altresì respinto l'emendamento 8.79.

Il senatore RIPAMONTI raccomanda l'accoglimento dell'emendamento 8.80 e, stante l'assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 8.143, identico.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti 8.80 e 8.143 sono quindi respinti.

È altresì respinto, dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore MONTAGNINO, l'emendamento 8.125.

Il senatore RIPAMONTI ritira quindi l'emendamento 8.63 e sottoscrive l'emendamento 8.126, a favore del quale dichiara di votare.

L'emendamento 8.126 è quindi accolto.

Il PRESIDENTE avverte che a seguito dell'emendamento 8.126 è assorbito l'emendamento 8.117.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 8.81, 8.61, 8.28 e 8.29.

Sono posti congiuntamente ai voti in quanto di identico contenuto, e respinti, gli emendamenti 8.82 e 8.144, quest'ultimo fatto proprio dal senatore RIPAMONTI.

La senatrice PILONI ed il senatore RIPAMONTI dichiarano quindi di sottoscrivere l'emendamento 8.127 a favore del quale voteranno.

L'emendamento 8.127 è quindi respinto.

Sono altresì respinti, con distinte votazioni, gli emendamenti 8.30 e 8.31.

Posti congiuntamente ai voti, in quanto di identico contenuto, sono quindi respinti gli emendamenti 8.83 e 8.145, quest'ultimo fatto proprio dal senatore RIPAMONTI.

Il senatore RIPAMONTI raccomanda quindi l'accoglimento dell'emendamento 8.84, volto ad impedire un uso arbitrario del lavoro temporaneo.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 8.84, 8.85 e 8.64.

È invece accolto l'emendamento 8.113.

Aderendo all'invito rivolto dal relatore, il presidente ZANOLETTI ritira l'emendamento 8.40, il senatore FABBRI ritira l'emendamento 8.138 e il senatore DEMASI ritira l'emendamento 8.119.

Il senatore RIPAMONTI insiste per la votazione dell'emendamento 8.32 che, posto ai voti, è respinto.

Il senatore TREMATERRA ritira quindi l'emendamento 8.41, in accoglimento dell'invito rivolto dal relatore, mentre l'emendamento 8.86, per la votazione del quale dichiara di insistere il senatore RIPAMONTI, è posto ai voti e respinto.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 8.87 e 8.146, quest'ultimo fatto proprio dal senatore RIPAMONTI.

Il senatore MONTAGNINO raccomanda l'accoglimento dell'emendamento 8.128 che introduce una importante specificazione del principio di delega di cui al numero 3 della lettera c).

L'emendamento 8.128 è quindi respinto.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore RIPAMONTI, è altresì respinto l'emendamento 8.66.

Il senatore RIPAMONTI dichiara quindi di aggiungere la sua firma all'emendamento 8.130, a favore del quale intende votare.

Il senatore MONTAGNINO raccomanda l'accoglimento dell'emendamento 8.130 che, posto ai voti, è respinto.

Viene quindi accolto l'emendamento 8.132, al quale aggiungono la firma il senatore RIPAMONTI e la senatrice PILONI.

Dopo la reiezione dell'emendamento 8.67, il senatore RIPAMONTI raccomanda l'accoglimento dell'emendamento 8.88 poiché, a suo avviso, il ricorso all'istituto della certificazione per le collaborazioni coordinate e continuative può risultare fuorviante, considerata la oggettiva posizione di minor forza contrattuale del prestatore di lavoro. Inoltre, la formula-

zione del numero 4 della lettera *c*) contrasta con l'asserito carattere volontario e sperimentale della procedura di certificazione di cui all'articolo 9.

Posto ai voti, l'emendamento 8.88 è respinto.

Posti congiuntamente ai voti, in quanto di identico contenuto, sono quindi accolti gli emendamenti 8.1, 8.65 e 8.43.

Il senatore DEMASI ritira quindi l'emendamento 8.120.

Sono posti congiuntamente ai voti, in quanto entrambi soppressivi della lettera *d*) del comma 1, e respinti, gli emendamenti 8.89 e 8.114.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 8.90 e 8.92.

I senatori MONTAGNINO, RIPAMONTI e DI SIENA dichiarano quindi di ritirare, rispettivamente, gli emendamenti 8.133, 8.91 e 8.93, e 8.115, e di sottoscrivere l'emendamento 8.2, a favore del quale voteranno.

L'emendamento 8.2 è quindi accolto.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 8.33, 8.34, 8.35, 8.36, 8.37, 8.95, 8.96 – dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore RIPAMONTI e dopo che la senatrice PILONI ha dichiarato di aggiungere la sua firma –, 8.94, 8.116, 8.97.

Sono altresì posti congiuntamente ai voti, in quanto di identico contenuto, e respinti, gli emendamenti 8.98 e 8.135.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 8.134 – che viene sottoscritto dal senatore RIPAMONTI –, 8.147 – che viene fatto proprio dal senatore RIPAMONTI –, 8.99 e 8.100.

Il PRESIDENTE avverte che la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 8 del disegno di legge n. 848 è conclusa.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI OGGI*

Il PRESIDENTE avverte che, in accoglimento della richiesta avanzata da alcuni Gruppi politici, la seduta già convocata per oggi, mercoledì 12 giugno 2002, alle ore 21, non avrà più luogo.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 848

### Art. 8.

#### 8.38

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

*Sopprimere l'articolo.*

---

#### 8.44

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
TURRONI, ZANCAN

*Sopprimere l'articolo.*

---

#### 8.139

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

*Sopprimere l'articolo.*

---

#### 8.122

TREU, MONTAGNINO, BATTAFARANO, RIPAMONTI, DATO, PILONI, VIVIANI,  
GRUOSSO, DI SIENA, PAGLIARULO

*L'articolo 8 è sostituito dal seguente:*

#### «Art. 8.

*(Disposizioni in materia di lavoro a termine, temporaneo,  
accessorio, ripartito)*

1. Le assunzioni effettuate con contratto di lavoro a tempo determinato sono sempre computabili nella quota di riserva di cui all'articolo 3

della legge n. 68 del 1999, se effettuate nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 11 della medesima legge; altrimenti, sono computabili solo se di durata non inferiore a 9 mesi. Sono parimenti computabili nella quota predetta, con riferimento ai soggetti utilizzatori, i lavoratori temporanei a essi assegnati, per tutta la durata dell'assegnazione.

2. L'articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 1997 è così sostituito:

«3. Le imprese agricole possono ricorrere alla fornitura di lavoro temporaneo nei casi previsti dai contratti collettivi di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo».

3. Ai rapporti di collaborazione aventi a oggetto una prestazione d'opera coordinata e continuativa, prevalentemente personale, svolta senza vincolo di subordinazione, si applicano gli articoli 1, 5, 8, 14 e 15 della legge n. 300 del 1970 e successive modificazioni e integrazioni; le leggi n. 903 del 1977 e n. 125 del 1991, e successive modificazioni e integrazioni; le disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro previste dal decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modificazioni e integrazioni, in quanto compatibili con le modalità della prestazione lavorativa.

4. I lavoratori di cui al comma 3 hanno il diritto di accedere ai servizi per l'impiego, alla formazione professionale e agli ammortizzatori sociali, previsti per i lavoratori subordinati, secondo quanto stabilito dagli articoli 1 e 3 della presente legge.

5. Si considerano prestazioni occasionali, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le prestazioni di lavoro di durata non superiore a 12 giorni lavorativi continuativi ovvero le attività lavorative da cui deriva un reddito annuo non superiore all'importo, nel medesimo anno, dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

6. Il Governo, previo confronto con le organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, e previo accordo con la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, inteso a definire gli specifici ambiti di competenza dello Stato e delle Regioni nella materia di cui al presente articolo, in conformità a quanto stabilito nell'articolo 117 della Costituzione, è delegato a emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni volte a disciplinare specifiche tipologie di lavoro a carattere accessorio, con particolare riferimento a opportunità di assistenza sociale, rese a favore di famiglie o di enti senza fine di lucro, da disoccupati di lungo periodo, altri soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne, regolabilizzabili attraverso la tecnica di buoni, emessi dagli enti pubblici competenti, corrispondenti a un certo ammontare di attività lavorativa e di importo rapportato a quelli previsti dai contratti collettivi o in mancanza a

quelli previsti per prestazioni assimilabili, ricorrendo a tal fine, ai sensi dell'articolo 9 della presente legge, ad adeguati meccanismi di certificazione;

7. Il contratto con il quale due o più lavoratori si obbligano in solido nei confronti di un datore di lavoro, per l'esecuzione di un'unica prestazione lavorativa, è lecito e il recesso, in corso di esecuzione della prestazione, da parte di uno dei lavoratori non comporta automaticamente la risoluzione del rapporto.

8. L'attuazione della delega di cui al comma 6 non deve comportare oneri superiori a 50 milioni di euro per l'anno 2002 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 si provvede mediante riduzione, degli importi iscritti ai fini del bilancio triennale 2002-2004, al netto delle regolazioni debitorie, nell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a ciascun ministero. A decorrere dal 2005, per il reperimento delle risorse necessarie all'attuazione del presente articolo si provvede secondo le procedure previste dall'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

---

### 8.122 (Nuovo testo)

TREU, MONTAGNINO, BATTAFARANO, RIPAMONTI, DATO, PILONI, VIVIANI, GRUOSSO, DI SIENA, PAGLIARULO

*L'articolo 8 è sostituito dal seguente:*

#### **«Art. 8.**

*(Disposizioni in materia di lavoro a termine, temporaneo, accessorio, ripartito)*

1. Le assunzioni effettuate con contratto di lavoro a tempo determinato sono sempre computabili nella quota di riserva di cui all'articolo 3 della legge n. 68 del 1999, se effettuate nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 11 della medesima legge; altrimenti, sono computabili solo se di durata non inferiore a 9 mesi. Sono parimenti computabili nella quota predetta, con riferimento ai soggetti utilizzatori, i lavoratori temporanei a essi assegnati, per tutta la durata dell'assegnazione.

2. L'articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 1997 è così sostituito:

«3. Le imprese agricole possono ricorrere alla fornitura di lavoro temporaneo nei casi previsti dai contratti collettivi di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo».

3. Ai rapporti di collaborazione aventi a oggetto una prestazione d'opera coordinata e continuativa, prevalentemente personale, svolta senza vincolo di subordinazione, si applicano gli articoli 1, 5, 8, 14 e 15 della legge n. 300 del 1970 e successive modificazioni e integrazioni; le leggi n. 903 del 1977 e n. 125 del 1991, e successive modificazioni e integrazioni; le disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro previste dal decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modificazioni e integrazioni, in quanto compatibili con le modalità della prestazione lavorativa.

4. I lavoratori di cui al comma 3 hanno il diritto di accedere ai servizi per l'impiego, alla formazione professionale e agli ammortizzatori sociali, previsti per i lavoratori subordinati, secondo quanto stabilito dagli articoli 1 e 3 della presente legge.

5. Si considerano prestazioni occasionali, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le prestazioni di lavoro di durata non superiore a 12 giorni lavorativi continuativi ovvero le attività lavorative da cui deriva un reddito annuo non superiore all'importo, nel medesimo anno, dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

6. Il Governo, previo confronto con le organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, e previo accordo con la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, inteso a definire gli specifici ambiti di competenza dello Stato e delle Regioni nella materia di cui al presente articolo, in conformità a quanto stabilito nell'articolo 117 della Costituzione, è delegato a emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni volte a disciplinare specifiche tipologie di lavoro a carattere accessorio, con particolare riferimento a opportunità di assistenza sociale, rese a favore di famiglie o di enti senza fine di lucro, da disoccupati di lungo periodo, altri soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne, regolizzabili attraverso la tecnica di buoni, emessi dagli enti pubblici competenti, corrispondenti a un certo ammontare di attività lavorativa e di importo rapportato a quelli previsti dai contratti collettivi o in mancanza a quelli previsti per prestazioni assimilabili, ricorrendo a tal fine, ai sensi dell'articolo 9 della presente legge, ad adeguati meccanismi di certificazione;

7. Il contratto con il quale due o più lavoratori si obbligano in solido nei confronti di un datore di lavoro, per l'esecuzione di un'unica presta-

zione lavorativa, è lecito e il recesso, in corso di esecuzione della prestazione, da parte di uno dei lavoratori non comporta automaticamente la risoluzione del rapporto.

8. L'attuazione della delega di cui al comma 6 non deve comportare oneri superiori a 150 milioni di euro per l'anno 2002 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 si provvede mediante riduzione, degli importi iscritti ai fini del bilancio triennale 2002-2004, al netto delle regolazioni debitorie, nell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando, relativamente all'anno 2002, quanto a 40 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, quanto a 100 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, quanto a 10 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni, relativamente a ciascuno degli anni 2003 e 2004, quanto a 50 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, quanto a 150 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione.

9. A decorrere dal 2005, per il reperimento delle risorse necessarie all'attuazione del presente articolo si provvede secondo le procedure previste dall'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

---

#### 8.46

RIPAMONTI, BATTAFARANO, PILONI, GRUOSSO, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, dopo le parole: «è delegato ad emanare» aggiungere le seguenti: «previo confronto con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.».*

---

#### 8.104

RIPAMONTI, TREU, PILONI, BATTAFARANO, MONTAGNINO, PAGLIARULO, VIVIANI, DATO, GRUOSSO, DI SIENA, PIZZINATO

*Al comma 1, dopo le parole: «il Governo è delegato ad emanare» aggiungere le seguenti: «, previo confronto con le organizzazioni sindacali*

comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori,».

---

**8.3**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, sostituire le parole: «entro un anno» con le seguenti: «entro sei mesi».*

---

**8.4**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, sopprimere le parole: «alla disciplina o».*

---

**8.5**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, sopprimere le parole: «o alla razionalizzazione».*

---

**8.6**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, sopprimere le parole: «a chiamata».*

---

**8.105**

DI SIENA, PILONI, VIVIANI, BATTAFARANO, GRUOSSO

*Al comma 1, sopprimere le parole: «a chiamata».*

---

**8.7**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, sopprimere la parola: «temporaneo».*

---

**8.8**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, sopprimere le parole: «coordinato e continuativo».*

---

**8.9**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, sopprimere la parola: «occasionale».*

---

**8.10**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, sopprimere la parola: «accessorio».*

---

**8.11**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, sopprimere le parole: «e a prestazioni ripartite».*

---

**8.45**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, dopo le parole: «prestazioni ripartite,» aggiungere le seguenti: «senza che da ciò ne derivi in alcun modo una attenuazione dei diritti e delle tutele già esistenti per i lavoratori.»*

---

**8.60**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, PILONI, MONTAGNINO

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0-a) applicazione, ai rapporti di collaborazione, di carattere non occasionale, coordinati con l'attività del committente, svolti senza vincolo di subordinazione, in modo personale e senza impiego di mezzi organizzati e a fronte di un corrispettivo delle seguenti disposizioni;

1) degli articoli 1, 5, 8, 14 e 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni;

2) della legge 9 dicembre 1977, n. 903, e successive modificazioni e integrazioni, e della legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni e integrazioni;

3) delle disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, nonché dalla direttiva 91/383/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1991, in quanto compatibili con le modalità della prestazione lavorativa».

---

**8.54**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0-a) estensione della tutela in caso di malattia ed infortunio utilizzando come parametro di riferimento quanto stabilito in materia per il lavoratore dipendente;».

---

**8.47**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

---

**8.107**

GRUOSSO, VIVIANI, PILONI, BATTAFARANO, DI SIENA

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

---

**8.48**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) abrogazione del comma 3 dell'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, con introduzione nel settore del turismo e dei pubblici esercizi della possibilità di assumere con contratto continuativo lavoratori per prestazioni intermittenti in occasione di servizi speciali di durata non superiore a tre giorni con la previsione di un'indennità di disponibilità alla prestazione, la previsione di forme di tutela alla malattia e alla maternità e l'applicazione della normativa vigente in termini di legittima apposizione di un termine e risoluzione del contratto, nonché con la previsione di una percentuale massima di lavoratori assunti con tale forma contrattuale da identificarsi nei contratti collettivi di lavoro stipulati tra organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative.».

---

**8.140**

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MALENTACCHI

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) abrogazione del comma 3 dell'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, con introduzione nel settore del turismo e dei pubblici esercizi della possibilità di assumere con contratto continuativo lavoratori per prestazioni intermittenti in occasione di servizi speciali di durata non superiore a tre giorni con la previsione di un'indennità di disponibilità alla prestazione, la previsione di forme di tutela alla malattia e alla maternità e l'applicazione della normativa vigente in termini di le-

gittima apposizione di un termine e risoluzione del contratto, nonché con la previsione di una percentuale massima di lavoratori assunti con tale forma contrattuale da identificarsi nei contratti collettivi di lavoro stipulati tra organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente maggiormente rappresentative,».

---

**8.108**

DI SIENA, PAGLIARULO, DATO, VIVIANI, PILONI, BATTAFARANO, MONTAGNINO, RIPAMONTI, TREU, GRUOSSO

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «riconoscimento di una» aggiungere la seguente: «congrua».*

---

**8.109**

DATO, VIVIANI, PILONI, BATTAFARANO, MONTAGNINO, RIPAMONTI, PAGLIARULO, TREU, GRUOSSO, DI SIENA, SALVI

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «riconoscimento di una indennità cosiddetta disponibilità» aggiungere le seguenti: «di importo sufficiente ai sensi dell'articolo 36 della Costituzione».*

---

**8.12**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «discontinuo o».*

---

**8.13**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «o intermittente».*

---

**8.39**

CHIRILLI

*All'articolo 8, lettera a), sostituire le parole: «comparativamente rappresentative» con le seguenti: «maggiormente rappresentative».*

---

**8.50**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «comparativamente» aggiungere la seguente: «più».*

---

**8.106**

DATO, VIVIANI, PILONI, BATTAFARANO, MONTAGNINO, RIPAMONTI, PAGLIARULO, TREU, GRUOSSO, DI SIENA, PIZZINATO

*Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «comparativamente», inserire la seguente: «più».*

---

**8.49**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, alla lettera a), dopo le parole: «su scala nazionale» sopprimere le parole: «o territoriale».*

---

**8.14**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «o in via provvisoriamente sostitutiva, per decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali».*

---

**8.51**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, alla lettera a), dopo le parole: «territoriale o», sopprimere le parole da: «in via provvisoriamente», fino a: «e delle politiche sociali.».*

---

**8.101**

TOFANI

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «persone inoccupate o disoccupate» con le seguenti: «soggetti in stato di disoccupazione.».*

---

**8.17**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «inoccupate o».*

---

**8.18**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «o disoccupati».*

---

**8.15**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «25 anni» con le seguenti: «30 anni».*

---

**8.16**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «45 anni» con le seguenti: «50 anni».*

---

**8.19**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «che siano stati espulsi» a: «o di lavoro e».*

---

**8.20**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «di mobilità e».*

---

**8.21**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «e di collocamento».*

---

**8.68**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «eventuale non obbligatorietà» fino alla fine della lettera.*

---

**8.53**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) conversione automatica del rapporto di lavoro di cui al presente articolo in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con tutti gli effetti conseguenti, nel caso in cui venga accertato dagli organi competenti, con provvedimento esecutivo, che il rapporto di lavoro costituito è in realtà di lavoro subordinato;».

---

**8.56**

RIPAMONTI, PILONI, BATTAFARANO, GRUOSSO, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) riconoscimento della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro da assicurare nei confronti di tutti i settori di attività, pubblici e privati, e a tutti i lavoratori, indipendentemente dal tipo di contratto stipulato con il datore di lavoro;».

---

**8.57**

RIPAMONTI, PILONI, GRUOSSO, BATTAFARANO, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) consentire ai lavoratori di cui al presente articolo l'iscrizione ad organizzazioni sindacali di settore o di categoria, nonchè riconoscere loro ogni altro diritto sindacale compatibile con la particolare struttura del rapporto di lavoro;».

---

**8.55**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) riconoscimento ai lavoratori di cui al presente articolo, del diritto di organizzarsi in associazioni di categoria, del settore o di ramo di attività;».

---

**8.58**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) garantire ai lavoratori di cui al presente articolo il diritto di aderire ad organizzazioni o associazioni anche intercategoriale, conferendo ad esse specifici poteri di rappresentanza;».

---

**8.59**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) tutela del diritto dei lavoratori di cui al presente articolo di partecipare alle assemblee indette dalle rappresentanze sindacali aziendali, all'interno delle unità produttive delle aziende;».

---

**8.69**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

---

**8.110**

BATTAFARANO, VIVIANI, PILONI, GRUOSSO, DI SIENA

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*  

---

**8.72**RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
TURRONI, ZANCAN*Al comma 1, alla lettera b), sopprimere il numero 1).*  

---

**8.76**RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
TURRONI, ZANCAN*Al comma 1, alla lettera b), sostituire il numero 1 con il seguente:**«1) soppressione dell'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368».*  

---

**8.73**RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
TURRONI, ZANCAN*Al comma 1, alla lettera b), al numero 1), premettere le seguenti parole:«divieto di».*  

---

**8.22**RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
TURRONI, ZANCAN*Al comma 1, lettera b), numero 1 sopprimere le parole da: «ovvero alla forma» fino a: «n. 196».*  

---

**8.24**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera b), numero 1* sopprimere le parole da: «anche per soddisfare» fino alla fine del periodo.

---

**8.23**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera b), numero 1*, sopprimere le parole: «e appartenenti a categorie assimilate».

---

**8.123**

MONTAGNANO, DATO, BATTAFARANO, PILONI

*Al comma 1, lettera b), punto 1)* sostituire le parole: «anche per soddisfare le quote obbligatorie di assunzione di lavoratori disabili e appartenenti a categorie assimilate» con le seguenti parole: «anche per soddisfare, in via temporanea, le quote obbligatorie di assunzione di lavoratori disabili e appartenenti a categorie assimilate, esclusivamente laddove tale possibilità sia prevista dalla contrattazione collettiva».

---

**8.102**

TOFANI

*Al comma 1, lettera b), numero 1)* sostituire le parole: «e appartenenti a categorie assimilate» con le seguenti: «di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni;».

---

**8.74**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, alla lettera b), al numero 1)*, aggiungere in fine le seguenti parole: «con divieto di applicare il patto di prova ai contratti accesi con gli appartenenti a categorie protette e comunque con l'obbligo di ef-

fettuare un nuovo avvio al lavoro entro 45 giorni dalla cessazione del precedente rapporto;».

---

**8.111**

TREU, MONTAGNINO, BATTAFARANO, RIPAMONTI, DATO, PILONI, VIVIANI, GRUOSSO, DI SIENA

*Al comma 1, lettera b) punto 1), aggiungere alla fine: «, secondo il principio del pro rata temporis».*

---

**8.75**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, alla lettera b), sopprimere il numero 2).*

---

**8.25**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera b), numero 2, sopprimere le parole: «con conseguente applicabilità degli oneri contributivi di questo settore».*

---

**8.71**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, alla lettera b), al numero 2), dopo le parole: «oneri contributivi» aggiungere le seguenti: «e del contratto collettivo».*

---

**8.70**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, alla lettera b), al numero 2), aggiungere in fine le seguenti parole: «l'assunzione a termine in agricoltura dovrà avvenire in particolare per fase lavorativa intendendosi per quest'ultima una singola operazione di un ciclo culturale la cui individuazione dovrà essere affidata alla contrattazione collettiva;».*

---

**8.77**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

---

**8.62**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera c), al numero 1), premettere il seguente:*

«01) applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni;».

---

**8.136**

FABBRI

*Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 1.*

---

**8.78**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, alla lettera c), sopprimere il numero 1).*

---

**8.42**

TREMATERRA

*Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 1).*

---

**8.112**VIVIANI, TREU, BATTAFARANO, DI SIENA, MONTAGNINO, GRUOSSO, RIPAMONTI,  
PAGLIARULO, PILONI, DATO

*Al comma 1, lettera c) sopprimere il numero 1).*

---

**8.118**

BUCCIERO, DEMASI, FLORINO

*Al comma 1, lettera c), sopprimere il punto 1).*

---

**8.124**

MONTAGNINO, TREU, BATTAFARANO, PILONI

*Al comma 1, lettera c), sostituire il punto 1) con il seguente:*

«1) Identificazione dei criteri temporali di durata della prestazione o economici, rilevanti ai fini di garantire la proporzionalità tra il corrispettivo e la qualità e quantità del lavoro svolto, ed anche ai fini della differenziazione di dette fattispecie contrattuali rispetto alle collaborazioni di natura meramente occasionale, considerando tali le prestazioni di durata non superiore a 12 giorni lavorativi continuativi o le prestazioni che determinano un reddito annuo non superiore all'importo, nel medesimo anno, dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335».

---

**8.137**

FABBRI

*Al comma 1, lettera c), sostituire il punto 1) con il seguente:*

«1) identificazione della fattispecie con riferimento alla necessità di un atto scritto, contenente l'indicazione di una durata e di un compenso, ri-

levante ai fini della differenziazione di detta fattispecie contrattuale rispetto alle collaborazioni di natura meramente occasionale».

---

**8.121**

BUCCIERO, DEMASI, FLORINO

*Al comma 1, lettera c), sostituire il punto 1) con il seguente:*

«1) identificazione della fattispecie con riferimento alla necessità di un atto scritto, contenente l'indicazione di una durata e di un compenso, rilevante ai fini della differenziazione di detta fattispecie contrattuale rispetto alle collaborazioni di natura meramente occasionale».

---

**8.26**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera c), numero 1) sopprimere le parole: «temporali di durata della prestazione o».*

---

**8.27**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera c), numero 1) sopprimere le parole: «o economici di ammontare del corrispettivo».*

---

**8.142**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

*Al comma 1, lettera c), punto 1, sopprimere le parole: «o economici di ammontare del corrispettivo».*

---

**8.79**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera c), al numero 1), dopo le parole: «durata della prestazione» sostituire la parola: «o» con la seguente: «e».*

---

**8.80**

RIPAMONTI, GRUOSSO, BATTAFARANO, PILONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, alla lettera c), al numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «intendendosi per occasionali quelle prestazioni di durata limitata a pochi giorni la cui reiterabilità nel corso dell'anno non è prevedibile e comunque avviene sporadicamente e senza regolarità».*

---

**8.143**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

*Al comma 1, alla lettera c), al numero 1), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «intendendosi per occasionali quelle prestazioni di durata limitata di pochi giorni la cui reiterabilità nel corso dell'anno non è prevedibile e comunque avviene sporadicamente e senza regolarità».*

---

**8.125**

MONTAGNINO, BATTAFARANO

*Al comma 1, lettera c), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:*

*«1-bis) Riconduzione alla fattispecie della prestazione di lavoro occasionale qualora il rapporto di collaborazione sia di durata non superiore ai 12 giorni lavorativi continuativi, oppure qualora il reddito annuo derivante da tale attività non sia superiore all'importo, nel medesimo anno, dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335».*

---

**8.63**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera c), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:*

«1-bis) obbligo della stipula dei contratti in forma scritta;».

---

**8.126**

MONTAGNINO, BATTAFARANO, PILONI, RIPAMONTI

*Al comma 1, lettera c), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:*

«1-bis) Previsione della forma scritta dei contratti relativi a tali rapporti».

---

**8.81**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, alla lettera c), sopprimere il numero 2).*

---

**8.61**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 2), con il seguente:*

«2) riconduzione della fattispecie esclusivamente a uno o più progetti;».

---

**8.28**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera c), numero 2), sopprimere le parole: «uno o più progetti o».*

---

**8.82**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera c), al numero 2), dopo le parole: «progetti o» aggiungere le seguenti: «specifici e predeterminati».*

---

**8.144**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

*Al comma 1, lettera c), al numero 2), dopo le parole: «progetti o» aggiungere le seguenti: «specifici e predeterminati».*

---

**8.29**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera c), al numero 2), sostituire le parole: «uno o più» con la seguente: «specifici».*

---

**8.127**

MONTAGNINO, RIPAMONTI, PILONI

*Al comma 1, lettera c), al numero 2), sopprimere le seguenti parole: «o programmi di lavoro o fasi di esso».*

---

**8.30**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera c), al numero 2), sopprimere le parole: «o programmi».*

---

**8.31**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera c), al numero 2), sopprimere le parole: «o fasi di esso».*

---

**8.83**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera c), al numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con organizzazione autonoma ancorché coordinata dei tempi e dei mezzi per la realizzazione del progetto, del programma o della sua fase identificati nel contratto;».*

---

**8.145**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

*Al comma 1, lettera c), al numero 2), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «con organizzazione autonoma ancorché coordinata dei tempi e dei mezzi per la realizzazione del progetto, del programma o della sua fase identificati in contratto;».*

---

**8.84**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera c), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:*

*«2-bis) previsione dell'obbligo a carico dei datori di lavoro, qualora la collaborazione riguardi semplici e ripetitivi, di occupare i soggetti interessati con contratti a tempo indeterminato;».*

---

**8.85**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 3).*

---

**8.64**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera c), al numero 3), sostituire le parole: «previsione di tutele fondamentali» con le seguenti: «previsione di maggiori e più incisive tutele contrattuali, sindacali e normative, nonché delle tutele fondamentali».*

---

**8.113**

PILONI, BATTAFARANO, DATO, VIVIANI, MONTAGNINO, RIPAMONTI, PAGLIARULO, TREU, GRUOSSO, DI SIENA

*Al comma 1, lettera c), al numero 3), dopo la frase: «a presidio della dignità e della sicurezza dei collaboratori» aggiungere le seguenti: «con particolare riferimento alla maternità, malattia e infortunio,».*

---

**8.40**

ZANOLETTI

*Al comma 1, lettera c), punto 3), sopprimere le seguenti parole: «anche nel quadro di intese collettive».*

---

**8.32**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera c), al numero 3), sopprimere le parole: «anche nel quadro di intese collettive».*

---

**8.119**

BUCCIERO, DEMASI, FLORINO

*Al comma 1, lettera c), al numero 3), sopprimere le seguenti parole: «anche nel quadro di intese collettive».*

---

**8.138**

FABBRI

*Al comma 1, lettera c), al numero 3), sopprimere le seguenti parole: «anche nel quadro di intese collettive».*

---

**8.41**

TREMATERRA

*Al comma 1, lettera c), al numero 3), sostituire le parole: «intese collettive» con le seguenti: «accordi nazionali e/o territoriali».*

---

**8.86**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera c), al numero 3), sostituire le parole: «intese collettive» con le seguenti: «accordi nazionali e territoriali».*

---

**8.87**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, alla lettera c), al numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e comunque con l'applicazione, in misura compatibile e modellata sulle effettive modalità di esecuzione del progetto, delle norme vigenti in relazione all'esercizio dei diritti sindacali sul posto di lavoro, alla salute e sicurezza sul lavoro, alla determinazione del reddito con il rinvio ai parametri tabellari dei contratti collettivi, all'applicazione dell'articolo 2110 del codice civile in termini di diritto ad un periodo di ferie e di malattia o maternità retribuite con diritto alla conservazione del posto, nonché con l'applicazione delle norme sulla legittima apposizione di un*

termine di durata nonché con l'introduzione di forme risarcitorie e reintegratorie in caso di recesso unilaterale illegittimo del datore di lavoro;».

---

### 8.146

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

*Al comma 1, alla lettera c), al punto 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e comunque con l'applicazione, in misura compatibile e modellata sulle effettive modalità di esecuzione del progetto, delle norme vigenti in relazione all'esercizio dei diritti sindacali sul posto di lavoro, alla salute e sicurezza sul lavoro, alla determinazione del reddito con il rinvio ai parametri tabellari dei contratti collettivi, all'applicazione dell'articolo 2110 del codice civile in termini di rititto ad un periodo di ferie e di malattia o maternità retribuite con diritto alla conservazione del posto, nonché con l'applicazione delle norme sulla legittima apposizione di un termine di durata nonché con l'introduzione di forme risarcitorie e/o reintegratorie in caso di recesso unilaterale illegittimo del datore, nonché prevedendo una tariffa oraria minima la cui entità dovrà comunque garantire alla lavoratrice e al lavoratore un'esistenza libera e dignitosa e comunque non inferiore alla previsione contrattuale minima vigente nel settore di appartenenza, con la previsione di meccanismi di adeguamento automatico annuale in base all'aumento del costo della vita rilevato dall'ISTAT per operai e impiegati».*

### **Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 3.105).**

---

### 8.128

MONTAGNINO, BATTAFARANO

*Al comma 1, lettera c), alla fine del punto 3), aggiungere la seguente frase: «con particolare riferimento all'applicazione degli articoli 1, 8, 14 e 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, della legge 9 dicembre 1977, n. 903, della legge 10 aprile 1991, n. 125 e successive modificazioni e delle disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni, in quanto compatibili con le modalità della prestazione lavorativa nonché estensione dei diritti sindacali e della tutela in caso di malattia».*

---

**8.66**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera c), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:*

«3-bis.) previsione del diritto del lavoratore di ricevere le informazioni previste nei contratti collettivi di lavoro a favore dei lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, nonché le informazioni relative alla tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;».

---

**8.130**

MONTAGNINO, BATTAFARANO, PILONI, VIVIANI, GRUOSSO DI SIENA

*Al comma 1, lettera c), dopo il punto 3) inserire il seguente:*

«3-bis.) Rinvio obbligatoria alla contrattazione collettiva per la definizione di ulteriori tutele».

---

**8.132**

MONTAGNINO, BATTAFARANO, RIPAMONTI, PILONI

*Al comma 1, lettera c), dopo il punto 3) aggiungere il seguente:*

«3-bis.) Previsione di adeguato sistema sanzionatorio nei casi di inosservanza delle disposizioni di legge».

---

**8.67**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera c), dopo il punto 3) aggiungere il seguente:*

«3-bis.) garantire a tutti i lavoratori, quale ne sia la natura del rapporto di lavoro, pari condizioni nell'accesso all'informazione attinente all'attività lavorativa;».

---

**8.88**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, alla lettera c), sopprimere il numero 4).*

---

**8.1**

MORRA

*Al comma 1, lettera c), punto 4, dopo le parole: «meccanismi di certificazione» aggiungere: «della volontà delle parti contraenti».*

---

**8.65**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera c), al numero 4), dopo le parole: «meccanismi di certificazione» aggiungere le seguenti: «della volontà delle parti contraenti;».*

---

**8.43**

TREMATERRA

*All'articolo 8, comma 1, lettera c), punto 4), aggiungere dopo le parole: «meccanismi di certificazione» le seguenti parole: «della volontà delle parti contraenti».*

---

**8.120**

BUCCIERO, DE MASI, FLORINO

*Al comma 1, lettera c), aggiungere il seguente punto:*

*«4-bis) esclusione dall'ambito di applicazione della presente lettera dei rapporti di collaborazione autonoma di contenuto giornalistico, instaurati con gli organi di informazione».*

---

**8.117**

DI SIENA, DATO, VIVIANI, PILONI, BATTAFARANO, MONTAGNINO, RIPAMONTI, PAGLIARULO, TREU, GRUOSSO

*Al comma 1, lettera c), aggiungere infine il punto:*

«4-bis) previsione dell'obbligo del contratto scritto;».

---

**8.89**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

---

**8.114**

DATO, VIVIANI, PILONI, BATTAFARANO, MONTAGNINO, RIPAMONTI, PAGLIARULO, TREU, GRUOSSO, DI SIENA

*Al comma 1, lettera d) sopprimere.*

---

**8.90**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, alla lettera d), dopo la parola: «ammissibilità» aggiungere le seguenti: «per periodi complessivamente non superiori a novanta giorni all'anno».*

---

**8.103**

TOFANI

*Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «occasionale e».*

---

**8.92**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, alla lettera d), dopo le parole: «occasionale e accessorio,» sostituire le parole: «in generale e» con le seguenti: «limitato ad attività ben definite».*

---

**8.133**

MONTAGNINO

*Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «in generale e con particolare riferimento a opportunità di assistenza sociale, rese a favore di famiglie e di enti con e senza fine di lucro» con le seguenti parole: «con riferimento a opportunità di assistenza sociale, rese a favore di famiglie e di enti senza fine di lucro».*

---

**8.91**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, alla lettera d), dopo le parole: «a favore di famiglie» sopprimere le parole: «e di enti con e senza fine di lucro,».*

---

**8.93**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, alla lettera d), dopo le parole: «di famiglie e di enti» sopprimere la parola: «con e».*

---

**8.115**

DI SIENA, DATO, VIVIANI, PILONI, BATTAFARANO, MONTAGNINO, RIPAMONTI, PAGLIARULO, TREU, GRUOSSO

*Al comma 1, lettera d), al quinto rigo, dopo la parola: «enti» sopprimere le parole: «con e».*

---

**8.2**

MORRA, FABBRI, RIPAMONTI, MONTAGNINO, DI SIENA

*Al comma 1, lettera d), modificare le parole: «enti con e senza fine di lucro» con le seguenti: «enti senza fini di lucro».*

---

**8.33**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «da disoccupati di lungo periodo».*

---

**8.34**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «a rischio di esclusione sociale o comunque».*

---

**8.35**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro,».*

---

**8.36**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «ovvero in procinto di uscirne,».*

---

**8.37**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «regolarizzabili attraverso la tecnica di buoni corrispondenti a un certo ammontare di attività lavorativa.».*

---

**8.95**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, alla lettera d), dopo la parola: «regolarizzabili» aggiungere le seguenti: «sia dal punto di vista contributivo che previdenziale.».*

---

**8.96**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, PILONI

*Al comma 1, alla lettera d), dopo le parole: «tecnica di buoni» aggiungere le seguenti: «emessi dai servizi pubblici per l'impiego e dagli enti pubblici territorialmente competenti, il cui ammontare dovrà rapportarsi a forme di prestazioni analoghe nel rispetto dei contratti collettivi comparabili e».*

---

**8.94**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, alla lettera d), in fine, sopprimere le parole da: «ricorrendo,» fino alla fine della lettera».*

---

**8.116**

BATTAFARANO, DATO, VIVIANI, PILONI, MONTAGNINO, RIPAMONTI, PAGLIARULO, TREU, GRUOSSO, DI SIENA

*Al comma 1, sopprimere la lettera e).*

---

**8.97**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, alla lettera e), aggiungere in fine le seguenti parole:*  
«sulla base di quanto già stabilito dalla circolare del Ministro del lavoro n. 43 del 7 aprile 1998, fatte salve le diverse previsioni che possono essere adottate con i contratti collettivi o individuali.

---

**8.98**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, alla lettera e), aggiungere in fine le seguenti parole:*  
«prevedendo che la cessazione del rapporto di uno dei lavoratori non comporta l'automatica cessazione del contratto».

---

**8.135**

TREU, DATO, MONTAGNINO, BATTAFARANO, PILONI, GRUOSSO, VIVIANI, DI SIENA

*Al comma 1, lettera e), aggiungere in fine le seguenti parole:* «, prevedendo che la cessazione della prestazione da parte di uno dei lavoratori non comporti automatica la cessazione del rapporto».

---

**8.134**

MONTAGNINO, BATTAFARANO, RIPAMONTI

*Al comma 1, lettera e), alla fine aggiungere la seguente frase:* «è facoltà del prestatore di lavoro, previa accettazione del committente, di farsi sostituire temporaneamente da persona resa nota al committente stesso».

---

**8.147**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

*Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

«e-bis) previsione di strumenti di consultazione vincolante preventiva e successiva delle lavoratrici e dei lavoratori sugli accordi sindacali stipulati ai sensi della presente legge e dei suoi decreti legislativi attuativi».

---

**8.99**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme di coordinamento, per quanto riguarda i presentatori di lavoro di cui al presente articolo, nonchè di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, in attuazione della direttiva comunitaria 91/533/CEE, recante obblighi di informazione sulle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro, per le parti compatibili con la struttura dei rapporti di cui al predetto articolo.

1-ter. I principi e i criteri direttivi per l'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1-bis, considerato che all'interno del sistema formativo, in particolare, devono individuarsi modalità tali da consentire la migliore qualificazione professionale dei lavoratori di cui all'articolo 1 sono i seguenti:

- a) pieno rispetto della normativa vigente, interna e comunitaria;
  - b) considerazione della peculiarità dei rapporti in questione, con l'obiettivo di ottenere il maggiore risultato per la tutela della salute, per il riconoscimento dei diritti di informazione, per la formazione permanente e continua, senza aggravii per le imprese».
- 

**8.100**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che adegui alle particolari caratteristiche dei lavoratori di cui al presente articolo i sistemi di formazione previsti dalle leggi vigenti, nell'ambito degli

stanziamenti previsti dalle singole norme e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

1-ter. I principi e i criteri direttivi per l'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1-bis, considerato che all'interno del sistema formativo, in particolare, devono individuarsi modalità tali da consentire la migliore qualificazione professionale dei lavoratori di cui all'articolo 1 sono i seguenti:

- a) pieno rispetto della normativa vigente, interna e comunitaria;
  - b) considerazione della peculiarità dei rapporti in questione, con l'obiettivo di ottenere il maggiore risultato per la tutela della salute, per il riconoscimento dei diritti di informazione, per la formazione permanente e continua, senza aggravii per le imprese».
-

**IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 12 GIUGNO 2002

**61<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

TOMASSINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Cursi.**La seduta inizia alle ore 15,10.*

IN SEDE CONSULTIVA

**(1187) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifiche dell'articolo 117 della Costituzione**(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta dell'11 giugno 2002.

Interviene il senatore SEMERARO il quale rileva il grande interesse della problematica oggetto del provvedimento sul quale la Commissione sanità deve esprimersi in maniera chiara e circostanziata per garantire che il diritto alla salute costituzionalmente protetto sia assicurato a tutti i cittadini. Non ritiene che di per sé il trasferimento di ulteriori funzioni legislative alle Regioni sia dannoso, dipenderà dagli sviluppi concreti. Esigenze locali potrebbero infatti non essere adeguatamente comprese a livello centrale, quindi si tratta di un esperimento in atto che, sotto il profilo sanitario, è già aperto ed avviato. Esprime quindi apprezzamento per la bozza di parere redatta dal presidente Tomassini che cerca di contemperare il conferimento di ulteriori funzioni legislative alle Regioni con la riaffermazione che i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali devono comunque essere garantiti su tutto il territorio nazionale e che permane il potere-dovere del Governo di sostituirsi agli organi degli enti territoriali quando ricorra l'esigenza di tutelare i livelli suddetti. Riterrebbe anzi a quest'ultimo proposito necessario individuare con più precisione i confini entro cui collocare i livelli essenziali di assistenza, demandando per esempio ad un successivo intervento legislativo la fissazione dei limiti suddetti e assumendo un impegno preciso in tal senso.

Dopo un breve intervento del sottosegretario CURSI che rileva come questo possa essere fatto solo con un disegno di legge di revisione costituzionale, ha la parola la senatrice BOLDI che, espresso apprezzamento per il parere redatto dal Presidente che contempera esigenze ugualmente degne di tutela quali il compimento del progetto di federalismo e la tutela della salute dei cittadini, sottolinea l'importanza delle osservazioni relative ai livelli essenziali di assistenza che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e nei quali rientrano anche tutti i profili concernenti il percorso formativo dell'erogazione delle prestazioni. Per quanto riguarda i dubbi espressi da taluno circa un eccessivo conferimento di funzioni legislative alle Regioni, osserva che già la materia sanitaria è di competenza regionale e che non si deve demonizzare l'ente Regione quasi fosse cosa diversa dallo Stato, di cui comunque costituisce parte integrante. Non si può avere paura di attuare a pieno il principio della sussidiarietà, occorre avere fiducia nelle competenze e capacità delle Regioni.

Il senatore LIGUORI, premesso che quello all'esame è un provvedimento di estrema importanza e delicatezza, rileva come le modifiche in esso proposte che si sostanziano in un conferimento di ulteriori funzioni legislative alle Regioni cancellano il collegamento con le disposizioni attuali che prevedono la perequazione delle risorse finanziarie tra Regioni forti e deboli affidata alla competenza esclusiva dello Stato, con il rischio conseguente di non poter più garantire da parte dello Stato l'uguaglianza del diritto di accesso alle prestazioni sanitarie, indipendentemente dalla Regione in cui si risiede. Paventa il rischio di un messaggio approssimativo nel quale rischia di sostanzarsi il provvedimento, occorrerebbe allora maggiore chiarezza nell'indicare potestà statali e regionali. Dopo aver dichiarato di condividere il richiamo all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione e le osservazioni espresse dalla senatrice Boldi, osserva che le competenze degli assessorati regionali alla sanità sono già sufficienti e che non si avverte sinceramente il bisogno di dilatarle ulteriormente. C'è piuttosto la necessità di offrire maggiori garanzie a livello di rappresentanza politica, piuttosto che burocratica.

Il senatore MASCIONI rileva preliminarmente che, per quanti sforzi si possano fare per dare un contributo costruttivo al dibattito, non vede allo stato possibilità di convergenza sulla bozza di parere illustrata dal Presidente. Critica la troppa disinvoltura con la quale ci si accinge a modificare il testo costituzionale, nonostante che comuni, province, comunità montane e parte rilevante delle Regioni abbiano espresso forti dissensi in proposito. Si tratta di una situazione molto diversa rispetto al passato: attualmente infatti, si assiste al fiorire di perplessità diffuse negli schieramenti politici sulla sostanza e sulle conseguenze delle modifiche proposte dal Governo che comportano forti conseguenze politiche e sociali. Da qui nascono le giuste preoccupazioni del presidente Tomassini che trovano riferimento, nel parere, agli articoli 32, 117 e 120 della Costituzione. Il fatto che si senta la necessità di ribadire il permanere di competenze statali in

materia è indice di questo pericolo, per fugare il quale non c'è che una sola strada: non modificare l'articolo 117 della Costituzione. Devono infatti far riflettere le serie critiche formulate da quelle Regioni che si sono espresse sfavorevolmente e che hanno sottolineato come il provvedimento finisca per sostanzarsi in una facoltà concessa alle Regioni di operare un'auto-attribuzione di potestà legislativa esclusiva in quelle materie, ponendosi in contrasto con il procedimento previsto dall'articolo 116 della Costituzione per l'attribuzione di «forme e condizioni particolari di autonomia». Le stesse Regioni paventano il rischio di porre premesse per un ordinamento costituito da micro-sistemi regionali differenziati, in contrapposizione gli uni con gli altri. E proprio di queste fondate preoccupazioni il Parlamento deve farsi carico.

Il senatore TONINI sottolinea l'estrema delicatezza dell'oggetto del provvedimento di revisione costituzionale. La proposta del Governo potrebbe essere intesa, per certi versi, come un segnale distensivo che implicitamente riconosce il valore della riforma costituzionale attuata nella scorsa legislatura. È una sorta di invito al dialogo, di cui tuttavia non si possono non evidenziare i limiti, quali ad esempio la mancanza di un adeguato raccordo tra poteri dello Stato e nuove competenze attribuite alle Regioni. La mancanza di chiarezza normativa rischia di creare un'autentica giungla, ritiene pertanto di non poter condividere la proposta di parere precedentemente illustrata.

Il senatore DI GIROLAMO, espresso l'apprezzamento per lo sforzo del relatore che cerca di far convivere esigenze diverse e non facilmente conciliabili, mette in guardia contro i pericoli di un provvedimento che, se pure stringato nella formulazione, è di grande portata nei contenuti e rischia di intaccare il diritto costituzionalmente garantito a tutti i cittadini alla salute e al godimento dei diritti civili e sociali. Osservato che il Servizio Sanitario Nazionale è giudicato di livello eccellente anche da organismi internazionali, rileva che rischia di aggravarsi con questo provvedimento la già esistente disomogeneità nelle prestazioni rese tra le varie Regioni. Peraltro i contenuti dello stesso – così come è stato rilevato – confliggono con l'articolo 116 della Costituzione e rischiano di far venir meno il binomio – che deve essere invece salvaguardato – federalismo-sussidiarietà.

La senatrice BAIO DOSSI rileva in primo luogo come un merito vada indubbiamente riconosciuto alla nostra Carta costituzionale: quello della chiarezza normativa e della sua comprensibilità. Invece la proposta governativa rischia di confondere quanto espresso nell'articolo 117 della Costituzione, che potrà così essere interpretato in modi divergenti. Occorre allora operare un procedimento di sintesi che lasci allo Stato la tutela dei principi fondamentali in materia sanitaria. I cittadini devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale nel loro diritto alla salute e all'ottenimento di livelli essenziali di prestazioni concernenti i diritti civili e so-

ciali. Pur apprezzando lo sforzo operato dal presidente Tomassini nella formulazione del parere, ritiene che non sia accettabile, in quanto contrastante con la concezione di sanità che lei personalmente ha e che ritiene debba essere quella cui si ispira la Carta costituzionale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente TOMASSINI informa la Commissione che il Parlamento Europeo ha approvato in data odierna una direttiva che stabilisce norme di qualità e sicurezza per la raccolta e la distribuzione del sangue umano, allineandosi ai contenuti del disegno di legge in materia di attività trasfusionali già approvato in sede referente dalla Commissione sanità. Prende atto con favore la Commissione.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 12 GIUGNO 2002

**120<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

NOVI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio Nucara.*

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto ministeriale di ripartizione delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio relative a contributi ad enti, associazioni, fondazioni ed altri organismi per l'esercizio finanziario 2002 (n. 103)**

(Parere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore SPECCHIA riferisce sullo schema di decreto in titolo, ricordando innanzitutto come, per la seconda volta dall'inizio della legislatura, la Commissione ambiente sia chiamata ad occuparsi della ripartizione delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. Il documento in questione sconta peraltro le decisioni assunte in sede di esame della legge finanziaria per l'anno in corso che ha purtroppo determinato una riduzione delle risorse destinate agli enti sovvenzionati a carico dei fondi del Dicastero dell'ambiente, riduzione pari a circa 7 milioni di euro. È auspicabile al riguardo che già per il prossimo anno vengano liberate maggiori risorse.

Il relatore si sofferma a questo punto sui criteri tenuti presente dal Ministero dell'ambiente per effettuare il riparto, criteri basati sull'identificazione del costo di funzionamento e sulla definizione della capacità di spesa per gli investimenti. Per quanto riguarda il primo, l'allegato 1 allo schema di decreto fa menzione dei costi del personale, del coordinamento territoriale ambientale, del costo degli organi di ciascun ente, della quota

fissa destinata a ciascun ente per le spese di carattere generale, nonché della quota individuata sulla base del numero dei comuni aventi una quota di territorio all'interno di ciascun parco pari o superiore al 50 per cento della superficie comunale totale.

Quanto poi alla definizione della capacità di spesa per gli investimenti, si è tenuto conto del rapporto fra fondi complessivamente disponibili e somme effettivamente utilizzate dai singoli enti; la riduzione dello stanziamento di bilancio per l'anno 2002 non ha poi garantito un *bonus* finanziario per gli enti che hanno redatto gli strumenti di pianificazione e programmazione, anche se viene auspicata un'attenta valutazione, per il prossimo anno, delle rilevazioni già effettuate. Nell'allegato 1 si fa infine riferimento alla capacità di autofinanziamento degli enti.

Dopo aver illustrato ai componenti della Commissione una tabella da cui emergono le notevolissime giacenze di cassa dei parchi nazionali italiani, che ammontano a ben 162 milioni di euro, il senatore Specchia invita il Governo a mettere a disposizione del Parlamento, a partire dal prossimo schema di decreto di riparto, un documento ricognitivo delle risorse assegnate a vario titolo a ciascun parco nazionale. Inoltre, come è stato già rilevato presso l'VIII Commissione della Camera dei deputati, le Commissioni competenti dei due rami del Parlamento dovrebbero poter disporre del rendiconto annuale delle attività svolte dagli enti parco, che non è stato neanche quest'anno trasmesso. Presso la Camera dei deputati è stata poi opportunamente sottolineata l'esigenza di controlli trimestrali sulla gestione delle risorse dei parchi, nonché l'opportunità di svolgere sul punto un'apposita indagine conoscitiva.

Il sottosegretario NUCARA chiede la parola per sottolineare – come ha già fatto il relatore – che, sulla base degli ultimi dati disponibili, il sistema-parchi presenta giacenze di cassa per ben 162 milioni di euro.

Viene quindi aperta la discussione, nella quale prende la parola innanzitutto il senatore RIZZI che, nel preannunciare il voto favorevole dei senatori del Gruppo Forza Italia, sottolinea l'esigenza di non sottovalutare l'importanza del parco delle Dolomiti bellunesi ed invita il sottosegretario Nucara a fornire maggiori chiarimenti sulle cause delle ingenti giacenze di cassa registrate.

Il senatore IOVENE osserva che quanto era stato criticamente osservato all'inizio della legislatura in corso con riferimento al precedente schema di riparto dei fondi del Ministero dell'ambiente, conserva purtroppo attualità, visto che le risorse destinate al settore vengono ulteriormente diminuite, dopo essere cresciute costantemente fino a tutto l'anno 2000. Chiede quindi chiarimenti in ordine alla tabella concernente l'assegnazione complessiva delle voci di spesa per quanto riguarda i lavoratori socialmente utili, per i quali erano stati destinati circa 1 milione e mezzo di euro per il 2001 e nulla per l'anno in corso, e conclude esprimendo

viva preoccupazione per l'ulteriore riduzione delle risorse destinate all'I-CRAM e per la scarsa attenzione prestata al parco della Sila.

Il senatore GIOVANELLI osserva innanzitutto come la riduzione delle risorse destinate al riparto sia un chiaro sintomo dell'estrema debolezza delle scelte politiche effettuate dal Governo in carica per quanto riguarda l'ambiente e, in particolare, il sistema-parchi. Eppure il settore di cui si parla ha vissuto una notevole accelerazione nell'ultimo quinquennio, il che meriterebbe maggiore attenzione da parte del Governo cominciando, innanzitutto, con l'adottare criteri più perspicui per ciò che concerne la ripartizione delle risorse. Per quanto tutt'altro che perfetti, in particolare, sarebbe opportuno basarsi sull'entità della popolazione residente nel territorio del parco e della superficie del territorio stesso. Il criterio della spesa storica andrebbe fortemente ridimensionato, mentre sarebbe necessario tenere in maggiore considerazione le esigenze dei parchi più recenti, ed in particolare di quello della Sila e dell'Appennino tosco-emiliano. Anche per fare il punto della situazione, sarebbe opportuno effettuare un'apposita indagine conoscitiva.

Il senatore VALLONE stigmatizza la consistente riduzione delle risorse messe a disposizione del sistema-parchi dalla legge finanziaria per l'anno in corso, decisione che è la riprova di un approccio assolutamente non condivisibile al comparto ambientale. Chiede quindi chiarimenti al rappresentante del Governo in ordine ai 162 milioni di euro di giacenze di cassa cui si fa riferimento nella tabella illustrata dal relatore, osservando che sarebbe opportuno, al riguardo, adottare una puntuale normativa che ponga gli enti parco nella stessa condizione degli enti locali, prevedendo una decurtazione dei trasferimenti ai soggetti che non riescono ad evitare il continuo accumularsi di residui.

Il senatore ROLLANDIN chiede chiarimenti in ordine alla riduzione pari al 2,5 per cento dell'assegnazione 2002 per giacenze di cassa, osservando come non sia giusto penalizzare indiscriminatamente ed in misura uguale i diversi enti senza tener conto dell'entità delle carenze di ciascun soggetto. Invita infine il rappresentante del Governo a far luce sulla situazione delle risorse destinate al Parco nazionale del Gran Paradiso.

Il senatore DETTORI, nel ringraziare il relatore per l'impegno profuso, esprime il suo vivo rammarico per la fase di stanca che sta attraversando oggi il sistema dei parchi, il che renderebbe opportuna un'apposita indagine conoscitiva. È invece necessario prestare più attenzione a tale comparto, prevedendo un sistema di incentivi per gli enti che operano in modo più efficiente.

Viene quindi chiusa la discussione.

Il relatore SPECCHIA, dopo aver ringraziato i senatori intervenuti, fa presente che è sua intenzione redigere un parere favorevole con osservazioni che recepiscano quanto è emerso nel dibattito.

Il sottosegretario NUCARA, dopo aver sottolineato come lo schema di decreto in titolo sia purtroppo vincolato alle risorse previste nella legge finanziaria per l'anno in corso, manifesta qualche perplessità sull'opportunità di utilizzare il criterio della popolazione residente per effettuare il riparto dei fondi tra gli enti parco mentre, per ciò che concerne i parchi della Sila e dell'Appennino tosco-emiliano, occorre ricordare che sono ancora in fase di gestazione. Assicura infine il senatore Rollandin che gli fornirà quanto prima notizie e chiarimenti in merito alle risorse destinate al Parco nazionale del Gran Paradiso ed auspica che le Commissioni ambiente dei due rami del Parlamento approfondiscano con la dovuta ponderazione la problematica dei criteri sulla base dei quali effettuare il riparto nei prossimi anni.

Dopo che il presidente NOVI ha verificato la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione conferisce al relatore Specchia mandato a redigere un parere favorevole con osservazioni.

*La seduta termina alle ore 16,55.*

**COMMISSIONE STRAORDINARIA**  
**per la tutela e la promozione**  
**dei diritti umani**

MERCOLEDÌ 12 GIUGNO 2002

**23ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
PIANETTA

*La seduta inizia alle ore 13,50.*

*MATERIE DI COMPETENZA*

**(Doc. XII, n. 147) – Risoluzione del Parlamento europeo sui diritti dell'uomo nel mondo nel 2001 e la politica dell'Unione europea in materia di diritti dell'uomo**  
(Esame e rinvio)

In apertura di seduta il presidente PIANETTA fa presente che la Commissione è chiamata a decidere se aprire, a norma del comma 2 dell'articolo 143 del Regolamento, sul documento un dibattito politico il quale potrebbe avere come sbocco la presentazione di una relazione all'Assemblea ai sensi dell'articolo 50 comma 1 del Regolamento.

Quindi riferisce sul documento la senatrice TOIA la quale sostiene che la Risoluzione del Parlamento Europeo svolge una serie di considerazioni che offrono una rappresentazione realistica di quelli che sono i punti critici di una politica intesa a promuovere e a tutelare i diritti dell'uomo quale «componente fondamentale della politica estera e di sicurezza comune dell'Unione Europea e della sua politica di cooperazione allo sviluppo e relazioni esterne».

Il primo punto è dato dal fatto che si sta allargando in «moltissimi Stati \$[...\$œ il divario tra gli strumenti in materia di diritti dell'uomo da essi siglati e ratificati ed il trattamento riservato ai loro cittadini».

Altro motivo di riflessione è il «costante aumento del numero dei poveri nel mondo» per i quali la globalizzazione costituisce strumento di emarginazione o più spesso veicolo per far pesare su altri Stati «le conseguenze economiche e sociali» di scelte di politica ispirate allo sviluppo della propria area. Conseguentemente «sono in rapida crescita i problemi»

legati al fatto che «il declino economico e sociale di vari Paesi in via di sviluppo e in transizione hanno collocato milioni di persone al di sotto della soglia di povertà, rendendo i bambini e le loro famiglie più vulnerabili allo sfruttamento». Trovano così fertile terreno di coltura «alcune forme di schiavitù, come ad esempio il traffico di esseri umani e la prostituzione infantile».

Se queste sono le considerazioni di fatto, riesce ancora più difficile ancorare la battaglia per il sostegno di politiche per la promozione e la tutela dei diritti umani a «standard sindacali » che rappresentino, a seconda delle circostanze, basi di partenza ovvero obiettivi per «il miglioramento delle misure sociali a livello europeo ed internazionale». Tanto più, e qui la riflessione assume aspetti di particolare gravità, che l'insieme dei problemi legati alla «lotta contro il terrorismo», dopo gli attacchi perpetrati l'11 settembre verso gli Stati Uniti, subisce un indubbio aggravamento, anche per le modalità di esercizio della violenza, che certamente si è giovata della collaborazione tra entità «extrastatali» e «statali».

Quanto accaduto tuttavia «non dovrebbe assolutamente pregiudicare la tutela dei diritti fondamentali» bensì rappresentare spinta decisiva perché la lotta contro il terrorismo acquisti coerenza, quindi forza e penetrazione, alla condizione che sia «basata su standard internazionali in materia di diritti fondamentali e sul diritto internazionale umanitario». Da qui il riconoscimento del diritto internazionale nella parte in cui stabilisce «l'obbligo» degli Stati di proteggere sé stessi e le popolazioni dagli attacchi terroristici; ma anche il riconoscimento che le «disposizioni della Convenzione di Ginevra relative ai prigionieri di guerra devono essere *comunque* rispettate [ancorché] non idonee per affrontare numerosi tipi di reato e di conflitto», vale a dire gli atti di terrorismo internazionale e di guerra civile, ed è assolutamente necessario un loro adeguamento.

Date queste premesse la nuova strategia dell'Unione Europea punta a riformare sostanzialmente l'approccio seguito finora per quanto riguarda le violazioni dei diritti dell'uomo nei Paesi terzi ed a rafforzare i termini di riferimento per il dialogo nella materia, al fine di garantire un elevato livello di coerenza, sicché «la flessibilità e il pragmatismo siano mantenuti *al minimo* qualora si tratti di accordi comuni su base puntuale con singoli Paesi». Conseguentemente viene evidenziata la necessità di efficaci meccanismi di verifica e di controllo, dal momento che gli Stati i quali minano lo stato di diritto e violano i diritti dei cittadini «costituiscono una minaccia non solo per il loro popolo ma anche per i loro vicini e addirittura per il mondo». In altre parole la difesa dei diritti delle minoranze nell'ambito dell'Unione Europea, nei Paesi candidati e nei Paesi terzi «rimane un'importante priorità» a norma dell'articolo 13 del Trattato istitutivo della Unione Europea, ma cambiano le strategie perché si rifanno ad un approccio più «fermo e coerente» e quindi a carattere globale.

La Risoluzione sottolinea inoltre l'importante ruolo svolto dalle organizzazioni non governative nella «preziosa opera di collegamento tra la società civile e le istituzioni» ed invita il Consiglio e la Commissione a rafforzare la trasparenza e a promuovere una cultura della consultazione

e del dialogo con dette organizzazioni. Sarebbe a questo proposito importante che il Parlamento Europeo nelle successive determinazioni chiarisca meglio i termini del confronto, dal momento che la ricchezza degli istituti nei quali si articola lo Stato-comunità costituisce una risorsa che può, e deve, essere inserita all'interno del complessivo meccanismo istituzionale, in funzione tanto più efficace e preventiva – il riferimento va alla proposta, avanzata da più parti, di costituire Commissioni nazionali largamente rappresentative delle ONG con compiti comunque diversi dai Comitati di derivazione interministeriale – quanto meglio si riuscirà a dare continuità all'opera svolta dall'individuo all'interno dei gruppi intermedi nei quali si svolge la sua personalità.

La Risoluzione del Parlamento Europeo sottolinea con forza la necessità di affrontare con adeguate misure, come è la previsione nei codici penali degli Stati membri di forme di giurisdizione extraterritoriale, i problemi connessi alla lotta contro il lavoro infantile ed il lavoro forzato, ed in genere contro tutte le manifestazioni di quella che comprensivamente viene indicata quale «moderna schiavitù».

In ultimo la Risoluzione si occupa più specificamente del rapporto fra terrorismo e diritti dell'uomo sollecitando gli Stati membri ad intervenire presso gli altri Stati componenti dell'ONU, in particolare gli Stati Uniti, affinché siano indotti a ratificare o ad aderire allo Statuto di Roma che istituisce il Tribunale Penale Internazionale e attuare un'efficace legislazione universale sulla giurisdizione, che si faccia carico di chiarire quali siano le competenze degli organismi sovranazionali in ordine agli atti terroristici compiuti da soggetti non statali. Contemporaneamente viene ribadita la necessità di difendere la certezza del diritto anche per persone sospettate di reati connessi con il terrorismo, le quali hanno diritto, indipendentemente dal loro *status* di prigioniero di guerra o meno, di essere incriminati di reati espressamente previsti dal codice penale e pertanto sottoposti ad un giusto processo.

Le raccomandazioni finali contenute nella Risoluzione sottolineano la gravità della situazione in cui versano migliaia di persone attualmente residenti in campi di rifugiati «strutturati e pensati come soluzione provvisoria ma che si stanno convertendo in soluzione definitiva». Altra raccomandazione ancora più importante riguarda l'invito a tutti gli Stati ad introdurre una moratoria sulle esecuzioni capitali al fine di abolire completamente la pena di morte e la conseguente richiesta a Stati Uniti, Cina, Arabia Saudita, Congo, Iran ed altri Stati a cessare immediatamente tutte le esecuzioni capitali.

Considerata l'importanza che la Risoluzione adottata dal Parlamento Europeo riveste per le competenze della Commissione Straordinaria per la Tutela e la Promozione dei Diritti Umani la relatrice propone di aprire un dibattito politico ai sensi dell'articolo 143 comma 1 del Regolamento del Senato, il quale dovrà sfociare in una presa di posizione della Commissione stessa attraverso la stesura di una relazione all'Assemblea in base all'articolo 50, comma 1, del Regolamento.

Per le stesse ragioni si ritiene opportuno acquisire, ancora ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento del Senato, il parere della Commissione Esteri e della Giunta per gli Affari delle Comunità Europee.

Conviene la Commissione e il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(795-B) Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente PIANETTA, nel dare la parola al relatore senatore Mugnai, avverte che per motivi di urgenza è necessario licenziare il parere in tempi ravvicinati. Di conseguenza, ove non fosse possibile licenziare il parere nella seduta odierna, sarà giocoforza riconvocare la Commissione per le prime ore della giornata di domani.

Il relatore MUGNAI ritiene che i principi ispiratori del disegno di legge, che è tornato dalla Camera parzialmente emendato, sono quelli del rispetto della legalità e quello della integrazione tra popoli portatori di diverse storie e culture.

Sottolinea come non sia facile contemperare i due criteri, tanto più che spesso le culture di origine sono molto differenti. Tuttavia la sua opinione è che il disegno di legge sia riuscito a stabilire un punto di equilibrio, attraverso un'analisi intelligente di quelli che sono i presupposti perché vi sia accoglienza nei confronti degli immigrati e nello stesso tempo vi sia un netto rifiuto dei fenomeni di clandestinità, i quali devono essere colpiti proprio nell'interesse degli stessi immigrati.

Più in particolare il disegno di legge si propone di agganciare i permessi di soggiorno alla certezza dei posti di lavoro, eliminando sacche di irregolarità, dove si radica la criminalità organizzata. È risaputo infatti che oggi le carceri italiane sono affollate da extracomunitari, con elevata quota di partecipazione per quanti si sono resi responsabili per reati legati al traffico di sostanze stupefacenti.

Altro punto fermo del disegno di legge è quello della lotta nei confronti del mercato nero, in un'ottica di reale integrazione che si giova tra l'altro della previsione di provvidenze che consentirebbero agli immigrati di usufruire di programmi per lo sviluppo dell'edilizia.

Non meno importante è la statuizione nel disegno di legge di criteri di flessibilità, i quali modificano la prassi delle quote rigide, e consentono di offrire agli immigrati nuove opportunità legate all'andamento del sistema economico. Inoltre vengono proposti criteri ampi per il ricongiungimento delle famiglie degli extracomunitari, potenziando le competenze degli uffici diplomatici i quali sono chiamati a fornire informazioni in loco.

Un punto delicato, che ha sollevato molte discussioni nell'uno e nell'altro ramo del Parlamento, è la proposta di includere nella disciplina la previsione di rilievi segnaletici, i quali riflettono tuttavia una esigenza di trasparenza e controllo vista l'assoluta impossibilità di individuare soggetti provenienti soprattutto dal terzo e dal quarto mondo.

Di particolare rilievo, date anche le competenze di questa Commissione, è il capo terzo del disegno di legge che detta condizioni per l'asilo, ed all'uopo prevede la istituzione di commissioni territoriali e centrali per l'analisi delle relative richieste. Inoltre sono previste provvidenze per i richiedenti asilo ed i rifugiati, che saranno gestite attraverso convenzioni con l'ANCI. La somma di 25 milioni di euro prevista per l'anno 2003 rappresenta un primo e significativo esborso nella giusta direzione.

L'ultima osservazione concerne l'adozione di provvedimenti di espulsione i quali, così come sono congegnati dalla normativa, si sforzano di ispirarsi ai criteri dell'immediatezza ma anche della certezza del diritto, che sembrano in opposizione ma devono invece essere applicati in modo da assicurare un giusto temperamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE*

Il presidente PIANETTA avverte che la Commissione tornerà a riunirsi, domani, giovedì 13 giugno, alle ore 8.30.

*La seduta termina alle ore 14,25.*

**GIUNTA**  
**per gli affari delle Comunità europee**

MERCOLEDÌ 12 GIUGNO 2002

**47<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**GRECO**

*La seduta inizia alle ore 8,40.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1246) Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'8<sup>a</sup> Commissione: esame e rinvio)

Il relatore CHIRILLI illustra il provvedimento in titolo soffermandosi in primo luogo su quanto disposto dall'articolo 1 che autorizza il Ministero dei Trasporti ad una spesa di 700.000 euro per ciascuno degli anni dal 2002 al 2004 per incarichi di studio e di consulenza per l'elaborazione del Piano generale dei trasporti, per la valutazione dei progetti infrastrutturali e per il reperimento delle relative risorse in sede comunitaria e presso il settore privato, conformemente alle finalità di cui al comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge 457/1997. Passa quindi ad illustrare l'articolo 7 che apporta modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109 (cosiddetta legge Merloni), intervenendo sia su aspetti minori della disciplina vigente (procedura per il ricorso all'appalto concorso, verifiche degli elaborati progettuali, subappalto, collaudo) sia su aspetti più rilevanti dell'impianto normativo (l'ambito di applicazione, la programmazione, l'appalto integrato, la concessione di costruzione e gestione, il *project financing*). La materia dei lavori pubblici e, in particolare, delle procedure per l'aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture, rientra nella competenza legislativa dell'Unione europea che sta esaminando una serie di atti per raccogliere la normativa in Testi Unici. La Commissione ha adottato il 10 maggio 2000 due proposte di direttiva, volte a semplificare e modernizzare il regime vigente degli appalti pubblici, che sono attualmente all'esame del Parlamento europeo.

Il comma 1, lettera a), numero 1) dell'articolo 7 rende esplicito, per i concessionari di lavori pubblici, il vincolo della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993 per quanto concerne la pubblicità dei bandi di gara e i termini per concorrere. Il comma 1, lettera a), numero 2 esclude invece l'applicazione della legge quadro agli interventi eseguiti direttamente dai privati a scomputo di contributi connessi ad atti abilitanti all'attività edilizia o conseguenti agli obblighi di cui all'articolo 28 della legge 1150/1942 o di quanto ad essi assimilabile.

La modifica consegue alla sentenza della Corte di giustizia europea del 12 luglio 2001 (causa n. C-399/98), la quale ha stabilito che la direttiva 93/37/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori, osta ad una normativa nazionale in materia urbanistica che, al di fuori delle procedure previste da tale direttiva, consenta al titolare di una concessione edilizia o di un piano di lottizzazione approvato, la realizzazione diretta di un'opera di urbanizzazione a scomputo totale per il rilascio della concessione, nel caso in cui il valore di tale opera eguagli o superi la soglia fissata dalla direttiva. Il contenuto della sentenza ha riguardato anche gli affidamenti dei relativi incarichi di progettazione, come disciplinati dalla direttiva del Consiglio del 18 giugno 1992, 92/50/CEE, recepita dal decreto legislativo n. 157/1995. A tal proposito, secondo la circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 18 dicembre 2001, n. 462, la soglia dei 5.000.000 di euro non deve essere considerata con riguardo al complesso delle opere di urbanizzazione, ma con riferimento alla singola opera, come individuata, da parte del responsabile del procedimento, nell'ambito della progettazione dell'intervento di trasformazione urbanistica.

La modifica di cui alla lettera a), in esame, conformandosi alla finalità della direttiva europea di tutela della concorrenza, risponde all'esigenza di contemperare le necessità di tempestività, garanzia e contestuale esecuzione delle opere di urbanizzazione nell'ambito di un piano di lottizzazione convenzionato (o di altro strumento di programmazione negoziata) con la direttiva europea 93/37/CEE.

La lettera m) del comma 1, sempre dell'articolo 7, interviene in materia di offerte anomale, modificando l'articolo 21, comma 1-*bis*, della legge quadro. La modifica proposta scaturisce dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 27 novembre 2001 (C-285/99 e C-286/99). L'articolo 21, comma 1-*bis*, della legge quadro, che recepisce l'articolo 30, n. 4, della direttiva 93/37/CEE, prevede che, nel caso di appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, l'anomalia è automaticamente accertata in tutte quelle offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte ammesse.

Per gli appalti di importo superiore alla soglia comunitaria, l'esclusione delle offerte risultate anomale può essere decisa solo previa richiesta, fatta per iscritto ai soggetti offerenti, delle precisazioni ritenute utili in merito alla composizione delle offerte presentate.

Secondo quanto stabilito dalla Corte di giustizia nella citata sentenza, l'articolo 30, n. 4, della direttiva 93/37/CEE presuppone necessariamente

l'applicazione di una procedura di verifica in contraddittorio delle offerte considerate anormalmente basse dall'amministrazione aggiudicatrice, imponendo a quest'ultima l'obbligo, dopo aver preso conoscenza di tutte le offerte e prima di decidere di aggiudicare l'appalto, di chiedere anzitutto per iscritto precisazioni sugli elementi dell'offerta sospettata di anomalia e di valutare successivamente questa offerta in relazione alle giustificazioni fornite dall'offerente. Secondo la Corte, le imprese non devono essere tenute, al momento del deposito del loro fascicolo, a presentare giustificazioni solo per il 75 per cento dell'importo posto a base d'asta, perché è rilevante che esse possano fornire la prova della serietà della loro offerta per tutti gli elementi che la compongono. È essenziale che ogni offerente, sospettato di aver presentato un'offerta anormalmente bassa, disponga della facoltà di far valere utilmente il suo punto di vista al riguardo, conferendogli la possibilità di presentare giustificazioni sui vari elementi della sua offerta in un momento – successivo all'apertura delle buste – in cui egli ha conoscenza non solo della soglia dell'anomalia nonché del fatto che la sua offerta è apparsa anormalmente bassa, ma anche dei punti precisi che hanno suscitato perplessità da parte dell'amministrazione aggiudicatrice.

Questa, secondo la Corte, è l'interpretazione compatibile sia con la formulazione che con le finalità dell'articolo 30, n. 4, della direttiva. L'esistenza di un dibattito effettivo in contraddittorio tra l'amministrazione aggiudicatrice e l'offerente costituisce un requisito fondamentale della direttiva, al fine di evitare l'arbitrio dell'amministrazione aggiudicatrice e di garantire una sana concorrenza tra le imprese.

Alla luce di tali considerazioni la modifica proposta con l'articolo 7, comma 1, lettera m) del disegno di legge in esame, modificando l'articolo 21, comma 1-bis, della legge quadro sopprime anzitutto il secondo periodo. È quindi proposto l'inserimento di due nuovi periodi che prevedono: la possibilità di precisare nel bando o nella lettera di invito, le modalità di presentazione delle giustificazioni, nonché indicare quelle eventualmente necessarie per l'ammissibilità delle offerte. Ove quindi l'esame delle giustificazioni richieste e prodotte non sia sufficiente ad escludere l'incongruità dell'offerta, il concorrente è chiamato ad integrare i documenti giustificativi ed all'esclusione potrà provvedersi solo all'esito dell'ulteriore verifica, in contraddittorio con l'amministrazione aggiudicatrice.

Venendo a considerare l'articolo 10 l'oratore ricorda che il comma 1 dispone l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 131 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) e conseguentemente, dispone la prosecuzione, senza soluzione di continuità, delle concessioni rilasciate dall'ente Ferrovie dello Stato, oggi Società Ferrovie dello Stato S.p.A., alla TAV S.p.A. il 7 agosto 1991 e il 16 marzo 1992 ed i sottostanti rapporti di *general contractor* instaurati da TAV per le opere di costruzione delle linee ferroviarie.

L'articolo 131, comma 2 della legge finanziaria 2001 prevede l'applicabilità retroattiva della normativa sui lavori pubblici recata dalla legge

109/1994 e dal decreto legislativo 158/1995, recante il recepimento della direttiva comunitaria sui lavori aggiudicati da soggetti operanti nei settori speciali, fra i quali quelli del trasporto ferroviario. A seguito dell'applicabilità retroattiva, disposta nei confronti dei lavori pubblici aventi ad oggetto la costruzione del sistema ferroviario ad alta velocità il legislatore ha disposto la revoca delle concessioni rilasciate alla TAV S.p.A. dall'Ente Ferrovie dello Stato il 7 agosto 1991 e il 16 marzo 1992 ed ha demandato a quest'ultima società di accertare e rimborsare, direttamente o a mezzo della TAV S.p.A., anche in deroga alla normativa vigente, gli oneri relativi alle attività preliminari, ai lavori di costruzione, oggetto della revoca predetta, nei limiti dei costi effettivamente sostenuti da parte delle imprese, sia pubbliche che private, con le quali la TAV aveva stipulato contratti, affidando sia la progettazione che l'esecuzione dei lavori secondo il modello del contraente generale (*general contractor*).

L'abrogazione del comma 2 dell'articolo 131 della legge finanziaria 2001 trova giustificazione nei numerosi dubbi in ordine all'effettiva possibilità che la predetta normativa possa conseguire effetti di riduzione dei costi e dei tempi per la realizzazione dei lavori in questione. In particolare, non sembra che tale disposizione abbia tenuto debitamente conto dell'esposizione ai contenziosi conseguenti all'improvvisa interruzione dei rapporti con i *general contractor*, senza sottacere che rinunciare al modulo del contraente generale presuppone un'effettiva capacità delle amministrazioni a progettare e gestire tutti gli interventi necessari. Peraltro, il modulo del *general contractor* è pienamente aderente alla normativa comunitaria in quanto risponde alla formula del «far eseguire con ogni mezzo», di cui all'articolo 1 della direttiva 93/37/CEE. Ricorda peraltro che l'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato ha inviato al Parlamento delle osservazioni sull'articolo in esame, in ordine agli effetti distorsivi della concorrenza che potrebbero derivarne. L'Autorità, pur condividendo l'obiettivo perseguito dalla disposizione di realizzare in Italia infrastrutture ferroviarie comparabili con quelle presenti in altri paesi europei conformemente alla «Comunicazione interpretativa della Commissione europea sulle concessioni nel diritto comunitario», rileva che la modifica che si intende apportare non appare coerente con le direttive comunitarie dettate in materia di appalti pubblici perché, comportando una reviviscenza dell'affidamento diretto delle opere la cui realizzazione non è ancora iniziata, eluderebbe l'obbligo di gara sancito dalla citata normativa, cui è stata data attuazione con il decreto legislativo n. 158 del 1995, risultando incompatibile con i principi comunitari generali, posti a tutela della concorrenza.

A tal proposito occorre tuttavia esaminare il complesso quadro giuridico sottostante ai contratti prima sottoscritti, poi revocati e che ora proseguono senza soluzione di continuità. Fermo restando che la natura dei rapporti contrattuali oggetto della disposizione è quella della concessione, al fine di valutare la normativa applicabile al caso concreto, occorre preliminarmente verificare, secondo il relatore, se si sia in presenza di concessione di lavori pubblici ovvero di concessione di servizi. I contratti sot-

toscritti da Ferrovie dello Stato e TAV escludono esplicitamente la possibilità di effettuare servizi di trasporto. Ovviamente, i rapporti contrattuali tra TAV e i *general contractor* non hanno alcun riferimento a servizi di trasporto ferroviario, ma solo alla progettazione ed esecuzione delle opere. La «Comunicazione interpretativa della Commissione europea sulle concessioni nel diritto comunitario», nell'individuare le caratteristiche delle concessioni di servizi «intende quali concessioni gli atti riconducibili allo Stato (inteso ovviamente in un'accezione particolarmente ampia) per mezzo dei quali un'autorità pubblica affida ad un soggetto la gestione totale o parziale di servizi che rientrano nell'ambito delle sue prerogative e per i quali assume il rischio di gestione». Ancora nella citata Comunicazione si distinguono le concessioni di servizi dagli appalti pubblici e dalle concessioni di lavori pubblici. Appare, quindi, chiaro che nel caso di specie si tratta di concessione di lavori pubblici e non di concessione di servizi. Conseguentemente, per stabilire la normativa comunitaria applicabile alla fattispecie, dalla Comunicazione della Commissione si desume che la direttiva 93/38/CEE, relativa alle procedure di appalto degli enti che operano nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti o delle telecomunicazioni, ossia la «direttiva settori speciali» (recepita in Italia con il decreto legislativo n. 158/1995), non contiene norme specifiche sulle concessioni di lavori, né sulle concessioni di servizi, per cui per stabilire le norme applicabili occorre riferirsi alla personalità giuridica del concedente e alla natura della sua attività, prospettandosi, al riguardo, varie situazioni.

Secondo la Commissione, una prima ipotesi riguarda l'attribuzione da parte dello Stato o di un altro ente pubblico non operante specificatamente in uno dei quattro settori di cui alla direttiva settori speciali, di una concessione riguardante un'attività economica in uno di questi quattro settori; questa attribuzione è disciplinata dalle norme e dai principi del Trattato, nonché della direttiva lavori, se si tratta di concessione di lavori. Ancora la Comunicazione individua una seconda ipotesi, quella di un ente pubblico, operante specificatamente in uno dei settori di cui alla direttiva settori speciali, che decida di attribuire una concessione; in tal caso le norme e i principi del Trattato sono applicabili nella misura in cui il concedente è un ente pubblico ed anche nel caso di una concessione di lavori. Soltanto le norme e i principi del Trattato troveranno applicazione, non essendo applicabile la direttiva lavori all'assegnazione di concessioni da parte di un ente che operi specificatamente nei settori di cui alla direttiva 93/38/CEE. Applicando tali criteri al caso in esame, qualora si ritenesse che l'Ente Ferrovie dello Stato è un «ente pubblico operante specificatamente in uno dei settori alla direttiva settori speciali» che ha deciso di attribuire una concessione a TAV, allora tale rapporto è disciplinato dalle norme e dai principi del Trattato, «non essendo applicabile la direttiva lavori all'assegnazione di concessioni da parte di un ente che operi specificatamente nei settori di cui alla direttiva 93/38/CEE». La comunicazione della Commissione indica espressamente le disposizioni del Trattato e i principi desunti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee applicabili alle concessioni in questione, affermando che benché il

Trattato non contenga alcuna esplicita menzione degli appalti pubblici né delle concessioni, molte delle sue disposizioni sono rilevanti in materia; si tratta delle norme del Trattato che instaurano e garantiscono il buon funzionamento del Mercato unico, ossia: le norme che vietano qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità; le norme relative alla libera circolazione delle merci, alla libera prestazione di servizi.

Ancora, secondo la Comunicazione, le norme e i principi sanciti dalla Corte, pur riguardando in parte gli appalti pubblici, sono applicabili anche ad altre fattispecie, tra cui le concessioni: la parità di trattamento; la trasparenza; la proporzionalità; il mutuo riconoscimento; la tutela dei diritti dei singoli. Conclusivamente, potrebbe affermarsi che poiché le concessioni in questione non sono state attribuite dallo Stato, ma da un ente pubblico che opera in un settore speciale, non trova applicazione la direttiva lavori 93/37/CEE, né la direttiva settori speciali (93/38/CEE che non contiene norme sulle concessioni), ma solo i principi generali del Trattato CEE e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, per cui l'obbligo di una selezione competitiva potrebbe ravvisarsi solo in via di principio, non come specificamente disciplinato dalla direttiva lavori per le concessioni di lavori pubblici.

Il relatore evidenzia pertanto che l'osservazione formulata dall'Autorità, pur condivisibile a livello di principio generale, tuttavia, non sembra essere pertinente in relazione alla prospettata abrogazione del comma 2 dell'articolo 131 della legge finanziaria 2001, in quanto gli affidamenti in questione sono intervenuti prima dell'entrata in vigore della normativa europea, tant'è che la validità e la vincolatività dei relativi contratti è stata confermata in più occasioni, anche dopo l'entrata in vigore della normativa comunitaria. Inoltre, siffatta abrogazione provvede a rimuovere dall'ordinamento una norma che presenta profili di illegittimità costituzionale prevedendo la risoluzione *ex lege* di alcuni contratti. Infine, il relatore rileva come da tale rimozione consegua automaticamente la continuazione dei rapporti a suo tempo legittimamente instaurati, per cui il provvedimento in esame non comporta un nuovo affidamento, che sarebbe inammissibile, conformemente alle osservazioni fatte proprie dall'Autorità garante della concorrenza, se non preceduto da una procedura concorsuale.

Il relatore passa quindi ad illustrare l'articolo 13 che reca una delega legislativa al Governo al fine di riformare ed aggiornare la legge 17 dicembre 1971, n. 1158, relativa all'attraversamento stabile dello stretto di Messina, legge che non detta disposizioni esplicite sulle modalità di progettazione, esecuzione e gestione. La Commissione dell'Unione europea, il 24 ottobre 1997, ha emesso un parere motivato ritenendo che lo Stato italiano abbia violato gli articoli 52 e 59 del Trattato CEE, col prevedere, mediante l'adozione della legge 1158/71, che la concessione debba essere attribuita ad una società a partecipazione pubblica e con l'averne poi disposto l'affidamento con il decreto n. 3437 del 27 dicembre 1985. In attuazione del parere motivato emesso dalla Commissione, il Presidente del Consiglio dei ministri ha approvato la direttiva del 23 gennaio 1998 «Adeguamento alla normativa comunitaria in materia di appalti pubblici della

concessione alla società "Stretto di Messina", nella quale si rileva che la situazione segnalata dalla Commissione debba essere oggetto di interventi a livello normativo atti ad eliminare qualsiasi situazione di incertezza giuridica sul rispetto delle norme comunitarie; stabilisce, quindi, che la Società "Stretto di Messina" è organismo di diritto pubblico ai sensi e per gli effetti di cui alle richiamate direttive di aggiudicazione degli appalti pubblici 93/36/CEE, 93/37/CEE e 92/50/CEE, alle cui norme la stessa società è sottoposta per l'aggiudicazione degli appalti necessari alla realizzazione dell'opera.

Ricordato l'articolo 14 (relativo a un programma di interventi volti al miglioramento della sicurezza stradale sulla rete nazionale, coerentemente con gli obiettivi e gli indirizzi del «Piano di sicurezza stradale 1997-2001» della Commissione delle Comunità europee), il relatore passa quindi ad analizzare l'articolo 23 che prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti siano definiti i criteri e le modalità di predisposizione, di valutazione, finanziamento, controllo e monitoraggio di programmi di riabilitazione urbana promossi dagli enti locali. A livello comunitario, la Commissione ha adottato, nel febbraio 2000, il piano Urban II con validità per il periodo 2000-2006, che prevede l'elaborazione e l'attuazione di strategie innovative di rivitalizzazione socio-economica sostenibile dei centri urbani medio-piccoli o di quartieri degradati delle grandi città e per favorire lo sviluppo urbano sostenibile.

L'articolo 32, comma 1, sopprime l'ultimo periodo dell'articolo 52, comma 32, della legge 28 dicembre 2001, n. 488 (legge finanziaria 2002) recante agevolazioni contributive a favore di imprese armatrici. In particolare il comma 32 prevede che, per l'anno 2002, i benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 457/1997, convertito dalla legge n. 30 del 1998 (esonero totale dagli oneri contributivi per il personale italiano e comunitario imbarcato su navi iscritte al Registro internazionale a decorrere dal 1° gennaio 1998), siano estesi, nel limite del 43 per cento, alle imprese armatoriali italiane per navi che esercitano attività di cabotaggio anche in via non esclusiva per l'intero anno.

Il comma 2 dell'articolo 32 del disegno di legge in titolo autorizza, invece, a decorrere dal 2002, un limite di impegno quindicennale di 8.000.000 di euro quale concorso dello Stato agli oneri sostenuti per mutui o altre operazioni finanziarie delle imprese armatoriali. Scopo della norma è quello di ridurre i maggiori costi sopportati dalle imprese armatoriali italiane rispetto ai concorrenti esteri ed in particolare comunitari, a seguito della liberalizzazione del settore introdotta con il regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi al cabotaggio marittimo.

L'articolo 33, comma 1, autorizza il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti a concedere, nel quadro della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo, al Centro per gli studi di tecnica navale S.p.A. (Catena) di Genova, un contributo sulle spese sostenute per uno specifico programma straordinario di ricerca. Il comma 2 dispone invece l'applicazione dell'articolo 6 della legge 31 luglio 1997, n. 261, «Ri-

finanziamento delle leggi di sostegno all'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione delle disposizioni comunitarie di settore».

Ricordato il contenuto dell'articolo 34, il relatore si sofferma, quindi, sul comma 3 dell'articolo 35, che contiene una disposizione di carattere interpretativo, dell'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, «Attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusi», che disciplina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni. Il comma 3 in esame interpreta la predetta lettera a) nel senso che sono ricomprese nel settore dei trasporti le opere strettamente funzionali alla realizzazione dei sistemi trasportistici, quali le strutture finalizzate all'intermodalità.

Infine, l'articolo 36 disciplina l'ammontare dei contributi nel settore dei trasporti per ferrovia, nel pieno rispetto della normativa comunitaria di settore: il regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia e l'articolo 5 della direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie.

Dopo che il presidente GRECO ha rilevato l'importanza delle questioni messe in luce dal relatore prende la parola la senatrice DONATI la quale si sofferma innanzitutto su quanto previsto dal primo capoverso della lettera a) del comma 1 dell'articolo 7. Questa disposizione prevede un'applicazione ai concessionari di lavori pubblici della normativa contenuta nella direttiva 93/37/CEE limitata alle sole disposizioni relative alla pubblicità dei bandi di gara e ai termini per concorrere. Per il delicatissimo settore dei lavori autostradali, dunque, si prevede, in deroga rispetto a quanto previsto oggi dalla legge n. 109 del 1994, una limitazione a fondamentali prescrizioni generali del diritto comunitario. Ritiene che questa disposizione debba essere corretta prevedendo – come oggi disposto dalla normativa vigente – che ai concessionari di lavori pubblici autostradali si applichino integralmente i principi e i criteri contenuti nella citata direttiva.

Richiama quindi l'attenzione della Giunta su quanto disposto dall'articolo 10 del disegno di legge il cui contenuto è stato illustrato dal relatore. In proposito ritiene fondati i rilievi formulati dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Secondo quanto segnalato dall'Autorità l'articolo 10, nell'abrogare l'articolo 131, comma 2, della legge n. 388 del 2000, intende stabilire che le concessioni rilasciate a TAV S.p.A dalle Ferrovie dello Stato ed i sottostanti rapporti instaurati con il General Contractor concernenti le opere di progettazione esecutiva e di costruzione delle linee, proseguano senza soluzione di continuità. Ora, come giustamente notato dall'Autorità, l'articolo 131, comma 2, era stato introdotto proprio in ragione dell'inderogabile necessità di adeguare la procedura ai principi della normativa europea e nazionale in materia di affidamento

per la realizzazione di opere pubbliche; la proposta di abrogazione risulta dunque incompatibile con i principi generali posti a tutela della concorrenza e rappresenta una palese violazione del diritto comunitario che la Giunta dovrebbe segnalare con nettezza alla Commissione di merito.

Il presidente GRECO a quest'ultimo proposito rileva la difficoltà in cui si trova il legislatore nazionale che deve contemperare il puntuale rispetto del diritto comunitario con l'esigenza di far fronte a un grave contenzioso interno, come giustamente segnalato dal relatore.

Prende quindi la parola il senatore BEDIN il quale, pur rilevata la necessità di contemperare l'applicazione della normativa europea con l'esigenza di non bloccare la realizzazione di opere pubbliche essenziali (cita in proposito il caso del passante di Mestre), ritiene ineludibili i rilievi formulati dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato. I principi generali infatti posti a tutela della concorrenza sarebbero chiaramente violati dall'abrogazione prevista dall'articolo 10. Propone poi che la Giunta segnali l'opportunità di verificare la corrispondenza delle azioni e delle misure previste dal disegno di legge in esame con i programmi europei di realizzazione di importanti infrastrutture pubbliche.

Il presidente GRECO, anche alla luce di quest'ultima osservazione che ritiene particolarmente fondata, ritiene utile richiedere la presenza del Ministro per le politiche comunitarie per il seguito dell'esame. Le questioni emerse nel corso del dibattito sono infatti a suo avviso rilevanti e meritano un opportuno approfondimento.

Concorda con questa proposta il senatore MANZELLA che fa proprie le perplessità illustrate dalla senatrice Donati. In particolare l'articolo 10 appare chiaramente contraddittorio con l'espressa volontà manifestata dal legislatore, con l'approvazione del comma 2 dell'articolo 131 della legge finanziaria n. 308 del 2000, di conformare le procedure relative alla progettazione e alla realizzazione dei sistemi di alta velocità ad un rigoroso rispetto della normativa europea.

Il senatore BASILE rileva la sovrapposizione che si realizza tra alcune disposizioni di questo provvedimento e quanto previsto dagli articoli 7 e 8 del disegno di legge comunitaria attualmente all'esame della Commissione affari costituzionali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA GIUNTA*

Il senatore BEDIN chiede che venga acquisito agli atti della Giunta, anche ai fini di un successivo dibattito che potrà svolgersi in materia, il

documento di lavoro sul ruolo dei Parlamenti nazionali presentato dalla coordinatrice, l'onorevole Gisela Stuart, dell'apposito Gruppo di lavoro costituito in seno alla Convenzione europea.

Il presidente GRECO fornisce rassicurazioni al riguardo.

*La seduta termina alle ore 9,35.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

MERCOLEDÌ 12 GIUGNO 2002

*Presidenza del Presidente*  
**PETRUCCIOLI**

*Interviene il dottor Bruno Vespa.*

*La seduta inizia alle ore 14.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Avverte altresì che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore LAURIA segnala che nel TG2 delle 20,30 di sabato 8 giugno è andata in onda una vera e propria falsificazione storica, in quanto si è affermato che nel dopoguerra Alcide De Gasperi avrebbe tentato di instaurare una dittatura cattolica in Italia. A suo parere la Commissione dovrebbe approfondire questa vicenda, nonché quella successiva della irrituale ed offensiva risposta ricevuta da un parlamentare che aveva protestato contro una simile disinformazione, trasmessa oltretutto in prima serata.

Il presidente PETRUCCIOLI fa presente di essere a conoscenza della questione e di aver visionato la registrazione del telegiornale, della quale intendeva riferire al prossimo Ufficio di Presidenza, e che è comunque a disposizione di tutti i commissari.

Si tratta di un servizio nel quale si dava conto di alcuni inediti di Curzio Malaparte, scritti nel biennio 1946-48, nei quali lo scrittore espri-

meva l'opinione che in quel momento storico l'Italia corresse un duplice rischio di instaurazione di una dittatura, da parte comunista e da parte cattolica. Si tratta dunque di valutazioni di Curzio Malaparte. Indubbiamente il titolo del servizio appare formulato in termini perentori, così come possono dare adito a rilievi il confezionamento del servizio stesso e il successivo scambio di lettere fra il deputato Fioroni e il TG2. In ogni caso egli ritiene che la questione potrà essere discussa in Ufficio di Presidenza dando modo a tutti i componenti interessati di prendere diretta cognizione della registrazione.

**Audizione del dottor Bruno Vespa sulle modalità di garanzia del pluralismo nella comunicazione radiotelevisiva.**

Dopo una breve introduzione del Presidente, prende la parola il dottor Bruno VESPA il quale ricorda di essere stato chiamato a condurre «Porta a Porta» nel gennaio del 1996. A quell'epoca la RAI aveva un grave problema di concorrenza con Mediaset in seconda serata, dove lo *show* di Maurizio Costanzo, che andava in onda da ormai quattordici anni, appariva come un avversario insormontabile, e la quota di ascolto di RAIUNO oscillava tra il 9 e il 13 per cento.

In quel periodo si riteneva che la politica non potesse andare in onda in seconda serata sulla rete ammiraglia; del resto sembrava che la formula dell'approfondimento politico potesse avere successo, come dimostravano le esperienze sia di «Milano Italia» che di «Samarcanda», solo quando i toni diventavano particolarmente alti e lo scontro si faceva acceso.

Inizialmente alla trasmissione furono assegnate due serate dedicate alla politica, contro tre di costume affidate a Carmen Lasorella; immediatamente, a partire dalle prime puntate che videro la partecipazione di Romano Prodi, poi di Fini e quindi del dibattito tra Berlusconi e D'Alema, la trasmissione ottenne uno *share* superiore mediamente del 50 per cento agli obiettivi assegnati.

Il successo di «Porta a Porta» si è andato poi consolidando negli anni, consentendo di battere ripetutamente Costanzo, e può essere facilmente misurato con la differenza tra lo *share* ottenuto nella seconda serata di RAIUNO nei primi quattro giorni della settimana e quello del venerdì, una differenza media del 7 per cento laddove un punto di *share* è equivalente a 20 miliardi di vecchie lire di introiti pubblicitari in seconda serata e a 60 miliardi in prima.

«Porta a Porta» è una trasmissione di rete e che risponde al Direttore di rete, e non ha quindi l'autonomia finanziaria e decisionale delle trasmissioni di Minoli e di Santoro; del resto ha anche sofferto di altre deficienze strutturali quali l'impossibilità di assumere giornalisti con contratti a termine, e solo negli ultimi tempi, grazie alla sensibilità del direttore Di Bella, ha potuto avere il supporto delle redazioni regionali per la realizzazione di alcuni servizi.

Naturalmente l'*audience* di «Porta a Porta» è variata nel tempo in relazione non solo agli argomenti e agli ospiti, ma anche alla concorrenza; in particolare gli ascolti più bassi sono stati determinati dalla concorrenza della trasmissione di Chiambretti. È in effetti singolare che un'azienda favorisca la concorrenza al proprio interno – Mediaset non lo farebbe mai – oltretutto investendo risorse maggiori su una trasmissione con un minor seguito e che soprattutto, per il fatto stesso della collocazione su RAI-DUE, è commercialmente meno interessante per gli inserzionisti.

Il dottor Vespa si sofferma quindi sugli elementi caratterizzanti «Porta a Porta» che sono la semplicità di linguaggio, la rappresentazione assolutamente equilibrata delle opinioni politiche e la ricerca di un pubblico differenziato per classi socio-economiche, opinioni politiche e livello di istruzione.

Il dottor Vespa conclude illustrando un recente sondaggio di Datamedia che testimonia il gradimento della trasmissione ed anche il desiderio di gran parte del pubblico, ed in particolare per i cittadini che si dicono più lontani dalla politica e più disposti a votare scheda bianca, che «Porta a Porta» dedicatesse uno spazio ancora maggiore all'approfondimento dei temi politici.

Si apre il dibattito.

Il deputato CARRA esprime in primo luogo forti perplessità sull'opportunità delle audizioni di conduttori di programmi televisivi decise dall'Ufficio di Presidenza. Egli si sofferma quindi sul ruolo quasi istituzionale assunto da «Porta a Porta» – speculare del resto a quello dello *show* di Costanzo su Mediaset – che ha introdotto in RAI un tipo di programma, l'approfondimento di temi politici, in precedenza del tutto inesistente in quelle forme, se non esplicitamente rifiutato.

Non si può dire in realtà che la RAI sia stata avara di spazio comunicativo con questa trasmissione; gli stessi problemi ricordati dal dottor Vespa, vale a dire la difficoltà di disporre di giornalisti con contratti a termine, deve essere riportata ai ben noti problemi più generali dei ruoli dei giornalisti RAI.

Egli fa infine riferimento ad un recente articolo del collega senatore Paolo Guzzanti il quale, nel rimproverare al Presidente del Consiglio una presunta disattenzione nei confronti dell'esigenza di comunicare con i cittadini e di promuovere i risultati dell'azione di governo, lo invitava a recarsi frequentemente a «Porta a Porta» per usarla come tribuna privilegiata dell'Esecutivo: l'oratore chiede quindi al dottor Vespa se ritiene che quella delineata dal senatore Guzzanti rientra fra le attività istituzionali del suo programma.

Il senatore FALOMI ritiene, in coerenza con il carattere che l'Ufficio di Presidenza ha inteso attribuire a queste audizioni, di non dover entrare nello specifico del programma di Bruno Vespa, ma di dover porre a lui

alcune questioni di carattere generale sul pluralismo nella comunicazione radiotelevisiva.

In primo luogo egli chiede al dottor Vespa di esprimere il suo parere circa la dibattuta questione del potere che molti attribuiscono ai conduttori dei *talk show* e delle trasmissioni di approfondimento, e che ha spinto da più parti a suggerire interventi diretti a limitare questo presunto potere ed i suoi effetti, cosicché si è parlato, per esempio, di doppio conduttore e di avvicendamento di conduttori.

A questa questione è legata in un certo senso quella della spettacolarizzazione della politica e della contaminazione tra informazione ed intrattenimento, dalla quale del resto la trasmissione «Porta a Porta» non è certamente esente, si pensi ad esempio al famoso «risotto» di D'Alema.

Un'altra questione dibattuta, e che in qualche modo contrasta l'immagine precedente di un conduttore «onnipotente», è quella dei faccia a faccia tra i massimi *leaders* delle coalizioni concorrenti, che non è stato possibile organizzare in queste elezioni – e che nelle due elezioni precedenti erano andati in onda su Mediaset – a causa del rifiuto dell'onorevole Berlusconi. Egli chiede perciò al dottor Vespa se non ritiene – e questo potrebbe forse farlo in termini di indicazione questa Commissione, avendo per destinatari in questo caso gli uomini politici e non la RAI – che sarebbe auspicabile creare una sorta di codice di comportamento che imponga ai candidati di non sottrarsi a questo confronto, similmente alla consolidata prassi televisiva di altri Paesi.

Il deputato PECORARO SCANIO chiede in primo luogo al dottor Vespa la sua opinione circa le modalità più opportune per il conseguimento dell'obiettivo del pluralismo interno al servizio pubblico, se cioè sia da perseguire, secondo il modello ideale da più parti richiamato del conduttore come arbitro imparziale, un obiettivo di pluralismo e di asettica imparzialità all'interno di ogni singola trasmissione di approfondimento, ovvero se la strada migliore sia quella di proporre all'interno del palinsesto della televisione pubblica una pluralità di formule giornalistiche e culturali di questo specifico genere dell'informazione.

In secondo luogo l'oratore sottolinea che la garanzia del pluralismo non può essere vista unicamente sotto il profilo della partecipazione di una pluralità di soggetti, politici, culturali o sociali che siano, ma si sostanzia anche nella scelta delle tematiche in discussione: è evidente ad esempio che un programma che organizzi numerosi dibattiti su fenomeni criminali legati all'immigrazione, mentre trascuri sistematicamente discussioni su argomenti come il ruolo degli immigrati nell'economia o nella vita sociale degli italiani, finirebbe per ciò stesso, indipendentemente da quali siano i soggetti invitati a confrontarsi, per privilegiare una particolare corrente di opinione sulla questione dell'immigrazione.

Il deputato MERLO rileva come i profili generali della questione del pluralismo siano di fatto stati già bene impostati dalla relazione del Presidente, sostanzialmente condivisa dalla Commissione.

Egli invita quindi il dottor Vespa ad offrire alla Commissione una riflessione sulle diverse formule comunicative e «drammaturgiche» che può rivestire una trasmissione di comunicazione e di approfondimento, in particolare su temi di carattere politico, ed i rapporti di tali formule con il pluralismo, si pensi solo alla profonda differenza tra la formula e lo stile narrativo di una trasmissione come «Porta a Porta» e quella, ridotta nell'orario e contenuta nelle forme dialettiche, di un programma come «Primo Piano».

Il deputato GENTILONI SILVERI osserva in primo luogo che la relazione del dottor Vespa ha raccontato la storia di un successo, quello di una trasmissione che si è imposta con un suo particolare stile di conduzione, certamente non così imparziale come si vorrebbe far credere – ciò che è anche giusto, dal momento che un conduttore porta le proprie convinzioni e la propria formazione in una trasmissione, e il modo in cui lo fa deve essere valutato e sindacato solo dagli spettatori – ma indubbiamente in grado di costituire una tribuna ambita da tutta la classe politica italiana. Lo stesso invito rivolto dal senatore Guzzanti al Presidente del Consiglio ad essere più presente a «Porta a Porta», la decisione di Giuliano Amato di scegliere quella trasmissione per annunciare la sua rinuncia a favore di Rutelli alla candidatura a premier e tanti altri casi simili testimoniano lo straordinario successo giornalistico di questa trasmissione.

Proprio per questo egli ritiene che il dottor Vespa occupi una situazione privilegiata per esprimere valutazioni su talune questioni concernenti il tema del pluralismo.

La prima di queste è quella della cosiddetta faziosità dei conduttori. In proposito egli ricorda come tutto il dibattito in corso prenda le mosse da una proposta di risoluzione presentata dalla Casa delle Libertà, e poi dichiarata inammissibile, nella quale si proponeva la sospensione per il periodo della campagna elettorale di alcune trasmissioni di approfondimento giudicate come faziose, tra le quali risultava elencata la stessa «Porta a Porta». Egli chiede pertanto al dottor Vespa di sapere se ritenga di dover difendere la categoria dei conduttori da questa accusa, ovvero se pensi che la sua trasmissione abbia degli specifici caratteri di non faziosità che la distinguano dalle altre.

Un'altra questione importante ai fini del dibattito sul pluralismo è quella del rapporto tra qualità del prodotto e salvaguardia di una pluralità di voci da un lato e risultati commerciali dall'altro. In proposito egli ricorda che lo stesso dottor Vespa ha affermato di recente che Santoro e Biagi devono continuare a lavorare in RAI, ma che bisogna trovare loro un'altra collocazione oraria, con particolare riferimento a Biagi per motivi di concorrenza con Mediaset.

In proposito, egli osserva in primo luogo che i risultati di Biagi sul piano dell'*audience* sono certamente di primo ordine, dal momento che la sua trasmissione raccoglie mediamente un pubblico di circa cinque milioni e mezzo di ascoltatori con uno *share* del 21,7 per cento che quest'anno è stato quindi identico a quello di «Porta a Porta».

In ogni caso andrebbe chiarito quale sia la linea editoriale che deve essere perseguita. In una precedente audizione l'allora Direttore di RAIUNO, Agostino Saccà, aveva sostenuto, con riferimento al problema del cosiddetto traino del TG1 delle 20,30 che RAIUNO doveva essere fedele alla propria cultura editoriale e che quindi non poteva inseguire Canale 5 sul piano di un programma di quiz, e che ciò giustificava, anche con qualche sacrificio dell'*audience*, la scelta di mandare in onda «La vita in diretta». Non si può quindi sostenere che un programma come quello di Biagi, di cui tutti dicono di riconoscere la qualità, debba essere sostituito perché il suo pur alto *share* non regge il confronto con «Striscia la notizia». Peraltro deve essere chiaro che laddove prevalesse questa logica tutti, compreso lo stesso dottor Vespa, dovrebbero essere pronti ad accettare il sacrificio delle loro trasmissioni ove queste perdessero terreno nei confronti della concorrenza.

Il deputato Gentiloni Silveri si sofferma quindi sull'aspetto della cosiddetta *par condicio*: è evidente che questa, se è sottoposta a regole codificate per quanto riguarda le campagne elettorali, non può non avere un suo peso anche nella programmazione ordinaria. Si pensi alla sovraesposizione senza bilanciamenti, nelle trasmissioni sul delitto di Cogne di un personaggio fortemente caratterizzato del mondo professionale e politico come l'avvocato Taormina.

Il deputato LANDOLFI fa presente in primo luogo che la proposta di risoluzione ricordata dal collega Gentiloni Silveri, che egli, pur criticandone la formulazione sotto diversi aspetti, aveva sostenuto, in quanto la riteneva fondata nel merito, intendeva proporre una breve sospensione di alcune trasmissioni in corso della campagna elettorale e non aveva certamente tutt'altro scopo che mettere in dubbio la correttezza professionale del dottor Vespa e della formula di «Porta a Porta».

Peraltro il problema dell'impossibilità di garantire un'assoluta imparzialità esiste e proprio per questo egli ritiene interessante – ed ha presentato una specifica proposta di risoluzione – promuovere un modello plurale di conduzione delle trasmissioni di approfondimento giornalistico. Egli chiede quindi al dottor Vespa un'opinione sulla praticabilità di questa formula o piuttosto sulla preferibilità di un modello di pluralismo diffuso.

Il deputato Landolfi nel contestare l'affermazione del collega Gentiloni Silveri circa una sorta di violazione della *par condicio* nelle trasmissioni sul delitto di Cogne, dal momento che in quelle sedi l'avvocato Taormina non era certamente presente in veste di uomo politico, ritiene peraltro che in quella occasione vi possa essere stata una sorta di ripetitività e di sovraesposizione.

Quanto alla questione accennata dal dottor Vespa delle difficoltà incontrate, a differenza di altre trasmissioni, nell'ottenere un allargamento e una migliore strutturazione della redazione, egli chiede se a parere del dottor Vespa vi sia stata una vera e propria disparità di trattamento con altri programmi. È importante chiarire questo punto, non solo perché la questione del pluralismo produttivo è specificamente indicata nella delibera

di questa Commissione del 13 febbraio 1997, ma anche perché sarebbe assai grave dover constatare l'isolamento e il boicottaggio di una trasmissione di così grande successo ed economicamente così produttiva per la RAI, specialmente se si considera che l'attuale maggioranza di centro destra viene accusata ad ogni occasione dall'opposizione di voler danneggiare la RAI e favorire Mediaset.

Il senatore SCALERA si sofferma sui dati di un sondaggio di Data-media pubblicato da E.Com. che testimoniano da un lato l'elevata popolarità del Presidente del Consiglio, e dall'altra il fatto che i *media* siano percepiti complessivamente come a lui favorevoli.

Sullo stesso giornale è pubblicato un commento del professor Mannheim, il quale interpreta il successo di immagine di Berlusconi come strettamente legato ad un'abile identificazione dei palcoscenici mediatici più produttivi, cosicché il Presidente del Consiglio è capace di mettersi in luce, aiutato dal favore delle televisioni, su questioni come il *summit* di Pratica di Mare, mentre si defila quando sono sulla scena questioni controverse come la riforma dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori.

Egli chiede quindi al dottor Vespa se ritiene fondata tale analisi e, in questo caso, se non pensi che una simile situazione costituisca una grave deformazione del pluralismo informativo.

Il senatore LAURIA ritiene che l'audizione di oggi vada depurata da ogni riferimento a polemiche occasionali, spesso determinate non tanto dalla maggiore o minore parzialità del programma di volta in volta in discussione, ma dal tono più esplicito o più morbido, come è nel caso di «Porta a Porta», delle violazioni che forse inevitabilmente vengono alle volte compiute rispetto ad un modello ideale di pluralismo ed equanimità.

Ciò premesso egli chiede al dottor Vespa di conoscere la sua opinione circa il rapporto fra il grado di pluralismo interno che deve esistere nel servizio pubblico e la necessità di un pluralismo di sistema, considerata la particolare situazione del mercato televisivo italiano.

Il deputato CAPARINI rileva come la discussione iniziata in questa Commissione la scorsa settimana rappresenti un ulteriore passo in direzione della realizzazione di un compiuto pluralismo nel sistema radiotelevisivo pubblico rispetto alla delibera del 13 febbraio 1997, che già dava una definizione esaustiva del pluralismo stesso.

Nell'audizione di ieri la Commissione ha potuto analizzare un modello certamente convincente di realizzazione del pluralismo in una trasmissione di approfondimento, fondato sulla brevità, sulla rappresentazione di due posizioni opposte, sulla sintetica offerta agli spettatori di elementi per una più completa comprensione dell'argomento di attualità oggetto della trasmissione.

Il dottor Vespa ha offerto oggi alla Commissione l'illustrazione di un altro modello, più specificamente diretto a far conoscere ai cittadini i contenuti del dibattito politico. Egli si associa quindi in primo luogo alla ri-

chiesta del collega Landolfi di chiarimenti sulle difficoltà produttive che ha incontrato «Porta a Porta» nella passata gestione della RAI, una questione questa il cui rilievo politico è evidente.

Egli chiede poi al dottor Vespa di chiarire quale sia il criterio che viene seguito dalla sua trasmissione per quanto riguarda la presenza di soggetti istituzionali e in particolare del Governo, una questione che come si ricorderà aveva dato adito a parecchie discussioni durante la precedente gestione della RAI, quando, a detta dell'allora presidente Zaccaria, si era applicata la cosiddetta regola dei tre terzi, vale a dire un terzo delle presenze alla maggioranza, un terzo alle opposizioni, un terzo al Governo.

Il deputato BERTUCCI esprime in primo luogo il più vivo ringraziamento al dottor Vespa per aver voluto portare al dibattito di questa Commissione il contributo della sua professionalità ed esperienza, diversamente da altri conduttori che hanno preferito sottrarsi all'invito.

Egli ritiene di poter testimoniare, avendo collaborato con il dottor Vespa quando questi era il Direttore del TG1, come Vespa sia certamente una delle personalità del mondo dell'informazione più adatte ad esprimere un'opinione sui problemi del pluralismo, da lui sempre tutelato e garantito, anche nei confronti di collaboratori di diversa formazione politica e culturale.

Il deputato Bertucci si associa quindi a quanti hanno chiesto di conoscere quali resistenze da parte dell'azienda abbia incontrato il dottor Vespa nell'ottenere il capitale tecnico e professionale che altri hanno ottenuto con grande facilità.

L'oratore chiede quindi un contributo informativo del dottor Vespa sulle modalità con cui il pluralismo politico è assicurato all'estero, in particolare nei *talk show*.

Il deputato Giuseppe GIANNI si sofferma su un particolare aspetto del pluralismo, che concerne la rappresentazione delle realtà sociali e culturali di tutte le regioni del Paese. Purtroppo sotto questo profilo il Centro-Sud è fortemente svantaggiato nell'informazione, non solo dal punto di vista quantitativo, ma anche da quello qualitativo, in quanto si tende ad enfatizzare gli aspetti negativi e problematici della società meridionale emarginando dalla rappresentazione mediatica la sua ricca vita culturale.

Il deputato LAINATI ringrazia in primo luogo per il suo intervento il dottor Vespa che ha dato al dibattito in corso il contributo di una straordinaria autorevolezza non solo professionale e culturale, ma anche etica: in proposito non va dimenticato che il dottor Vespa è l'unico giornalista televisivo, probabilmente non solo in Italia, ad aver ricevuto una telefonata in diretta dal Papa, un evento sicuramente di portata storica.

Il presidente PETRUCCIOLI si sofferma in primo luogo sugli interventi di alcuni colleghi nei quali si adombrava una sorta di isolamento e di

ostruzionismo che avrebbe subito da parte dei dirigenti uscenti della RAI la trasmissione del dottor Vespa: indipendentemente dalle difficoltà organizzative da lui illustrate, e che peraltro vanno inquadrare in un problema più generale dei rapporti tra la RAI e l'ente previdenziale dei giornalisti, sembra a lui un po' eccessivo parlare di isolamento del dottor Vespa e della sua trasmissione, che ove ci fosse stato non avrebbe certamente consentito a «Porta a Porta» di diventare una sorta di «istituzione» e di architrave della informazione del servizio pubblico, nonché un luogo privilegiato del dibattito politico italiano.

Il Presidente si sofferma quindi su quanto affermato dal dottor Vespa circa il rapporto diretto fra l'*audience* delle trasmissioni di confronto politico e la loro drammaticità. In questo senso egli chiede di conoscere l'opinione del dottor Vespa sul ruolo che viene esercitato dai conduttori nella ricerca della provocazione o del contenimento dello scontro.

Intervenendo in replica il dottor VESPA si sofferma in primo luogo su quanto ricordato dal deputato Gentiloni Silveri circa la forza di attrazione di «Porta a Porta» sui *leaders* politici, e circa il fatto che molto spesso è stata scelta come sede per dichiarazioni pubbliche importanti.

In realtà fin dalla prima puntata, nella quale Romano Prodi accettò di essere ospite di una trasmissione praticamente sconosciuta, «Porta a Porta» si è costruita un patrimonio di credibilità, proprio perché tutti gli esponenti della classe politica sanno che in quella sede sono tutelati e che non corrono rischi di deformazione nell'espressione delle loro posizioni.

Non a caso questa credibilità trova riscontro anche all'estero: negli Stati Uniti e in Spagna, come in Francia dove «Porta a Porta» viene spesso utilizzata in sedi qualificate come uno strumento di conoscenza dell'attualità politica italiana.

È indubbiamente vero quanto affermato dal deputato Carra circa la mancanza in passato di questo tipo di trasmissioni. In effetti la classe politica della cosiddetta Prima Repubblica non amava il pubblico confronto televisivo, ritenendosi in qualche modo protetta, anche dal sistema elettorale. Non a caso le prime trasmissioni di dibattito politico pubblico ad avere successo, in particolare «Samarcanda» dal 1987, si presentavano piuttosto che come dei luoghi dove la classe politica si spiegava e si confrontava, come delle sedi di contestazione del sistema politico; «Milano Italia» addirittura descrisse e accompagnò in un certo senso la crisi della Prima Repubblica.

Nel quadro del nuovo sistema politico disegnato dalla crisi dei partiti e dal passaggio al maggioritario è divenuto in qualche modo molto più importante il confronto con l'elettorato sui *media*, e in effetti già prima di «Porta a Porta» egli stesso, con una trasmissione minore chiamata «Oltre le parole» che gli era stata affidata per mero obbligo di contratto dopo le sue dimissioni dal TG1, aveva inaugurato una nuova formula che aveva incontrato l'interesse della classe politica, tanto è vero che tutti i *leaders* dei partiti politici vi avevano partecipato.

Il dottor Vespa esprime poi una valutazione decisamente contraria su ipotesi quali il doppio conduttore: una trasmissione del tipo di quella da lui condotta si identifica strettamente con la responsabilità professionale del conduttore. Negli Stati Uniti i maggiori esponenti di questo tipo di telegiornalismo di approfondimento, da Dan Rather a Ted Koppel, pur in grande calo di ascolti a causa dell'aumento della concorrenza, e pur spesso duramente attaccati dalla stampa, continuano da decenni a condurre le loro trasmissioni senza che nessuno pensi di proporre formule alternative.

Quanto alle formule stesse, egli fa notare come le accuse di scarsa aggressività spesso rivolte al giornalismo italiano, e in particolare alla sua trasmissione, non siano giustificate dai confronti internazionali, a meno che non si intenda prendere come modello di maggiore aggressività quella di molti conduttori britannici, che è in realtà più che altro maleducazione.

Per quanto riguarda la questione della cosiddetta faziosità, il dottor Vespa premette di essere assolutamente favorevole al fatto che Biagi e Santoro continuino a lavorare in RAI o che vi ritornino altri colleghi come Gad Lerner o Lucia Annunziata.

Tuttavia deve essere chiaro che ci sono delle regole che devono valere per tutti: indubbiamente nel corso della campagna elettorale per le ultime elezioni politiche si è assistito ad una grave violazione di queste regole, quale non si era mai avuta in passato, e che è stata certificata dalle sanzioni irrogate alla RAI dalla Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Per quanto concerne la questione, sempre sollevata dal deputato Gentiloni Silveri, della scelta tra qualità editoriale ed *audience*, il dottor Vespa ritiene che si debba prendere atto di una grave situazione che si riscontra nella prima serata di RAIUNO con il TG1 sorpassato dal TG5, un avvenimento in qualche misura epocale, e con un costante superamento della rete privata sull'ammiraglia della RAI nella fascia oraria di maggior valore pubblicitario. Non vi è dubbio che Enzo Biagi sia un maestro del giornalismo italiano e che la sua trasmissione sia di elevata qualità: tuttavia non si può ignorare che in quella fascia oraria i risultati di ascolto ottenuti da Biagi siano in una certa misura scontati, né si può ignorare che rassegnarsi al costante superamento da parte di «Striscia la notizia» significa regalare preziose risorse pubblicitarie a Mediaset. Paradossalmente, una difesa dello *status quo* come resistenza ad ingerenze del Presidente del Consiglio nella gestione della RAI, significa regalare risorse alle televisioni del Presidente del Consiglio stesso.

Per quanto riguarda la questione delle risorse negate alla sua trasmissione, non vi è dubbio che il problema dei contratti dei giornalisti sia un problema di carattere generale e proprio di recente egli ha posto al direttore generale Saccà una forte richiesta perché ricerchi una soluzione insieme all'INPGI.

È tuttavia vero che altre trasmissioni, come quelle di Santoro e di Minoli abbiano ottenuto, come è giusto che sia, una struttura organizzativa di

tutto rispetto, struttura che a lui è stata negata sul presupposto apodittico che quelle erano le condizioni che Santoro aveva contrattato per rientrare in RAI.

Certamente sarebbe esagerato affermare che egli in RAI sia stato in qualche momento isolato, anche se ad un certo momento il tentativo di dimezzare le due trasmissioni che gli erano allora concesse è stato fatto: tuttavia il dottor Vespa dichiara di essersi sentito solo e in certa misura amareggiato almeno in un'occasione, quella ricordata dal deputato Lainati della telefonata del Papa, in occasione della quale non ha ricevuto alcun segno di riconoscimento per un evento giornalistico che all'estero sarebbe stato considerato assolutamente straordinario.

Nel condividere le osservazioni del deputato Pecoraro Scanio circa l'importanza di garantire anche un pluralismo tematico, egli fa presente come la partecipazione di Carlo Taormina alle puntate su Cogne non deve essere vista dal punto di vista politico quanto da quello professionale.

In proposito egli fa presente che in questa come in altre trasmissioni concernenti fatti di cronaca e processi penali la sua cura è sempre quella di bilanciare attivamente ogni rischio di scivolamento verso tesi innocentiste o colpevoliste. In quell'occasione l'avvocato Taormina, si disse da parte di alcuni perché intendeva assumere la difesa della famiglia Franzoni, era stato l'unico ad assumere una posizione radicalmente critica nei confronti delle indagini e proprio per questo la sua partecipazione appariva utile all'equilibrio generale delle trasmissioni.

Il presidente PETRUCCIOLI ringrazia il dottor Vespa e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**COMITATO PARLAMENTARE**  
**per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato**

MERCOLEDÌ 12 GIUGNO 2002

*Presidenza del Presidente*  
Enzo BIANCO

*La seduta inizia alle ore 15,50.*

**AUDIZIONI**

**Audizione del Ministro dell'Interno**

Il Comitato procede all'audizione del ministro dell'interno, onorevole dottor Claudio SCAJOLA, il quale svolge una relazione, e risponde successivamente alle domande poste dal Presidente e dai componenti del Comitato.

*La seduta termina alle ore 16,50.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA  
sull'anagrafe tributaria**

MERCOLEDÌ 12 GIUGNO 2002

*Presidenza del Presidente*  
Tommaso FOTI

*La seduta inizia alle ore 14,50.*

*INDAGINE CONOSCITIVA*

**Indagine conoscitiva sul funzionamento e sulle modalità di gestione dell'anagrafe tributaria – Audizione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL-FIOM, CISL-FIM, UIL-UILM sulle problematiche occupazionali connesse alla gestione dell'anagrafe tributaria da parte della società convenzionata**

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Tommaso FOTI, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Ricorda, quindi, che la Commissione è convocata per lo svolgimento dell'audizione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL-FIOM, CISL-FIM, UIL-UILM nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul funzionamento e sulle modalità di gestione dell'anagrafe tributaria. Introduce, quindi, i temi oggetto dell'audizione.

Svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione i signori Antonio IACOVINO e Silvio BATTISTINI, *rappresentanti della CISL-FIM*, Carlo CAPPELLI, *rappresentante della CGIL-FIOM*, e Giuseppe RUSSO *rappresentante della UIL-UILM*.

Intervengono, per porre domande ed osservazioni, il deputato Giulio SANTAGATA (MARGH-U), il senatore Gerardo LABELLARTE (Misto-SDI), e il presidente Tommaso FOTI.

Risponde, fornendo ulteriori elementi di valutazione e osservazioni, Carlo CAPPELLI, *rappresentante della CGIL-FIOM*.

Il deputato Tommaso FOTI, *presidente*, ringrazia e dichiara, quindi, conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per la riforma amministrativa**

MERCOLEDÌ 12 GIUGNO 2002

**3ª seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**CIRAMI**

*La seduta inizia alle ore 14.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante modifiche alle tabelle allegate ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2000 relative al trasferimento delle risorse umane nel settore delle opere pubbliche alle regioni Lazio e Veneto (n. 105)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Esame. Parere favorevole)

Il presidente CIRAMI riferisce favorevolmente sulle modifiche degli errori individuati dal Governo e corretti nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in titolo, limitatamente alla tabella E del decreto relativo al trasferimento di beni e risorse in materia di opere pubbliche alla regione Lazio e alle tabelle C ed E del decreto relativo alla regione Veneto, concernenti, rispettivamente, le opere pubbliche e la ripartizione tra le province del personale appartenente al Magistrato alle acque e delle opere marittime.

Si apre un breve dibattito su profili di ordine procedurale nel corso del quale intervengono l'onorevole ZORZATO e i senatori D'AMBROSIO e MANTINI. Dopo i chiarimenti resi dal presidente CIRAMI, la Commissione approva lo schema di parere favorevole predisposto dal relatore.

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente trasferimento alle regioni degli uffici periferici del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali – servizio idrografico e mareografico – ai sensi dell’articolo 92, comma 4, del decreto legislativo n. 112 del 1998 (n. 107)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Esame. Parere favorevole)

Il presidente CIRAMI riferisce favorevolmente sullo schema di decreto in titolo – che recepisce l’accordo siglato in sede di Conferenza Stato-regioni il 24 maggio 2001 – illustrando analiticamente il contenuto dei singoli articoli. La Commissione, infine, approva lo schema di parere favorevole proposto dal relatore.

*La seduta termina alle ore 14.40.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per l'infanzia**

MERCOLEDÌ 12 GIUGNO 2002

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 14,40 alle ore 15,35.

## **SOTTOCOMMISSIONI**

### **GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>) Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 12 GIUGNO 2002

**32<sup>a</sup> Seduta**

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Antonino Caruso, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

*alla 1<sup>a</sup> Commissione:*

**(1329) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2002:** parere favorevole con osservazioni.

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 12 GIUGNO 2002

**86<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**AZZOLLINI**

*La seduta inizia alle ore 14,25.*

**Schema di decreto ministeriale di ripartizione delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio relative a contributi ad enti, associazioni, fondazioni ed altri organismi per l'esercizio finanziario 2002 (n. 103)**

(Parere alla 13<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il senatore NOCCO, riferendo in sostituzione del relatore Vizzini, osserva che si tratta dello schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione delle somme, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, relative a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi per l'esercizio finanziario 2002. Conformemente a quanto stabilito dall'articolo 32 della legge n. 448 del 2001 (finanziaria per il 2002) tali contributi sono iscritti nell'U.P.B. 4.1.2.4 (capitolo 2251) dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali e quantificati nella tabella C della legge finanziaria. Per quanto di competenza, fa presente che le osservazioni da trasmettere alla Commissione di merito dovrebbero riguardare esclusivamente la congruità dell'ammontare complessivo dei contributi assegnati al relativo dicastero rispetto a quanto indicato nella suddetta tabella. A tal proposito, l'importo di tali contributi (pari a euro 55.757.789) risulta conforme a quanto indicato nella tabella C della legge finanziaria da ultimo approvata, nonché a quanto stanziato nel bilancio a legislazione vigente.

Senza discussione, su proposta del RELATORE, la Sottocommissione esprime, quindi, parere di nulla osta.

*La seduta termina alle ore 14,30.*

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 12 GIUGNO 2002

**28<sup>a</sup> Seduta**

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Bevilacqua, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

*alla 4<sup>a</sup> Commissione:*

**(1244) NIEDDU ed altri.** – *Istituzione della «Giornata del Ricordo» in memoria dell'ecidio di Cefalonia:* parere favorevole;

*alla 12<sup>a</sup> Commissione:*

**(710) MAGNALBÒ e BONATESTA.** – *Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo e istituzione dell'albo professionale nazionale dei tecnici di riabilitazione equestre*

**(1138) BONATESTA e COZZOLINO.** – *Istituzione dell'albo professionale nazionale dei tecnici di riabilitazione equestre*

parere contrario

**(1388) TOMASSINI.** – *Incentivi alla ricerca e accesso alle terapie nel settore delle malattie rare. Applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 141/2000 del 16 dicembre 1999:* rinvio dell'emissione del parere;

*alla 13<sup>a</sup> Commissione:*

**(470) LAURO ed altri.** – *Interventi per lo sviluppo delle isole minori*

**(813) PACE ed altri.** – *Norme quadro per lo sviluppo delle isole minori*

**(1222) BONGIORNO ed altri.** – *Interventi straordinari per lo sviluppo della rete delle isole minori*

parere favorevole con osservazioni

## **CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**

### **AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

Seduta congiunta con la

**XIII Commissione (Agricoltura)**

della Camera dei deputati

*Giovedì 13 giugno 2002, ore 8*

*PROCEDURE INFORMATIVE*

Seguito dell'audizione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del Ministro delle politiche agricole e forestali sulle iniziative per la tutela della qualità del latte fresco.

---

### **AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

*Giovedì 13 giugno 2002, ore 8,30 e 14,30*

*PROCEDURE INFORMATIVE*

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli effetti nell'ordinamento delle revisioni del Titolo V della Parte II della Costituzione: esame dello schema di documento conclusivo.

*IN SEDE REFERENTE*

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione (1094).
- e dei voti regionali n. 30 e n. 41 ad esso attinenti.

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifiche dell'articolo 117 della Costituzione (1187).
- Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione (1271) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ROLLANDIN ed altri. – Modifiche agli statuti delle regioni a statuto speciale (1238).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica all'articolo 12 della Costituzione, concernente il riconoscimento della lingua italiana quale lingua ufficiale della Repubblica (1286) (*Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Angela Napoli; La Russa ed altri; Boato ed altri*).
- Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa (1281).
- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2002 (1329).
- Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo (795-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

#### II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- SEMERARO. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale delle associazioni di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1073).
- BERGAMO ed altri. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale delle associazioni di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1095).

#### III. Esame del disegno di legge:

- PIROVANO e PEDRAZZINI. – Disposizioni per la realizzazione di un centro anziani autosufficienti e parzialmente autosufficienti, nel comune di Caravaggio (1099) (*Fatto proprio dal Gruppo della Lega Padana, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

#### IV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- COLETTI ed altri. – Disciplina delle cause ostative alla candidatura alle elezioni politiche (844) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e indicato dai Gruppi parlamentari dell'opposizione, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento*).

- IOANNUCCI ed altri. – Interpretazione autentica dell'articolo 58 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (879).
- 

## GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)

Giovedì 13 giugno 2002, ore 9

### IN SEDE REFERENTE

#### I. Esame dei disegni di legge:

- MEDURI ed altri. – Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria (1184) (*Fatto proprio dal Gruppo di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- BUCCIERO ed altri. – Nuove norme in materia di compravendita di immobili destinati ad essere adibiti come case di prima abitazione (684).
- MACONI ed altri. – Disposizioni in materia di tutela degli acquirenti di immobili destinati ad uso abitativo (1185).
- GUBETTI ed altri. – Tutela del diritto dei detenuti ad una giusta pena (534).

#### II. Esame dei disegni di legge:

- Cesare MARINI ed altri. – Delega al Governo in materia di diversificazione dei ruoli nella magistratura (955).
- FASSONE ed altri. – Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti (1226).
- COSSIGA. – Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere (1258).
- COSSIGA. – Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali (1259).

- COSSIGA. – Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonché di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (1260).
- COSSIGA. – Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità (1261).
- FASSONE ed altri. – Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità (1367).

### III. Esame dei disegni di legge:

- Luigi MARINO ed altri. – Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Genova e della corte d'appello di Firenze (104).
- PEDRIZZI ed altri. – Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma (279).
- BATTAFARANO ed altri. – Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano (344).
- Cesare MARINI. – Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d'assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria (347).
- SEMERARO ed altri. – Istituzione della corte d'appello di Taranto (385).
- GIULIANO. – Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni (456).
- VIVIANI. – Istituzione di una sede di corte d'appello, di una sede di corte di assise d'appello e di un tribunale dei minori a Verona (502).
- CIRAMI. – Istituzione in Agrigento di una sezione distaccata della corte d'appello e della corte di assise d'appello di Palermo (558).
- CALDEROLI. – Istituzione della corte d'appello di Lucca (740).
- VISERTA COSTANTINI. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila (752).
- PASTORE ed altri. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila (771).
- FEDERICI ed altri. – Istituzione della corte d'appello di Sassari (1051).

## IV. Esame dei disegni di legge:

- PEDRIZZI. – Istituzione del tribunale di Gaeta (280).
- VALDITARA. – Istituzione di nuovo tribunale in Legnano (382).
- GIULIANO. – Istituzione del tribunale di Aversa (454).
- FASOLINO. – Delega al Governo per l'istituzione del tribunale di Mercato San Severino (578).
- FILIPPELLI. – Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Crotone (970).

## V. Esame del disegno di legge:

- IERVOLINO ed altri. – Accorpamento delle città di Lauro, Domicella, Taurano, Marzano di Nola, Moschiano e Pago del Vallo di Lauro, nel circondario del tribunale di Nola (1279).

## VI. Esame del disegno di legge:

- CICCANTI. – Modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata (1300).

## VII. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità (1296).
- PASTORE ed altri. – Nuove norme in materia di trascrizione dell'azione di riduzione (620).
- MANZIONE. – Norme in tema di uso dei dati contenuti nei registri immobiliari (512) (*Fatto proprio dal Gruppo della Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi degli articoli 53, comma 3 e 79, comma 1, del Regolamento*)
- BETTAMIO ed altri. – Disciplina della professione di investigatore privato (490).
- NANIA ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali (691).
- PASTORE ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali (804).
- FASSONE ed altri. – Nuova disciplina della prescrizione del reato (260).

*PROCEDURE INFORMATIVE*

- I. Relazione sul sopralluogo effettuato da una delegazione della Commissione giustizia in Piemonte e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste in merito alla situazione penitenziaria in tali Regioni.
  - II. Relazione sul sopralluogo effettuato da una delegazione della Commissione giustizia in Lombardia in merito alla situazione penitenziaria in tale Regione.
- 

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

*Giovedì 13 giugno 2002, ore 15,30*

*IN SEDE REFERENTE*

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e il Turkmenistan, dall'altra, con allegati, protocollo ed atto finale, fatto a Bruxelles il 25 maggio 1998 (847).
  - Ratifica ed esecuzione del Protocollo concernente un emendamento alla Convenzione sull'aviazione civile internazionale, fatto a Montreal il 1° ottobre 1998 (1032).
  - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo cinematografico tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese, con allegati, fatto a Parigi il 6 novembre 2000 (1153).
  - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Erevan il 7 agosto 1999 (1173).
  - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione Mondiale della Sanità – Ufficio Regionale per l'Europa – concernente l'istituzione dell'Ufficio Europeo OMS per gli Investimenti in Salute e per lo Sviluppo, con allegati, fatto a Roma l'11 gennaio 2001 (1366).
-

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

*Giovedì 13 giugno 2002, ore 8,30 e 14*

**IN SEDE CONSULTIVA**

I. Seguito dell'esame degli emendamenti ai disegni di legge:

- Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro (848).
- Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti (1246) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge ed esame dei relativi emendamenti:

- Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione (1271) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

III. Esame di ulteriori emendamenti al disegno di legge:

- Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza (1149) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

**AFFARI ASSEGNATI**

Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, degli affari:

- Ipotesi di individuazione degli interventi prioritariamente ammessi nell'esercizio 2002 al contributo del fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali di cui all'articolo 54 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
  - Ipotesi di individuazione degli interventi prioritariamente ammessi nell'esercizio 2002 al contributo del fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale di cui all'articolo 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
-

## **LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)**

*Giovedì 13 giugno 2002, ore 8,30, 14,30 e 21*

### *IN SEDE REFERENTE*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti (1246) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
  - e della petizione n. 195 ad esso attinente.
- 

## **AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

*Giovedì 13 giugno 2002, ore 15,30*

### *IN SEDE REFERENTE*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- PICCIONI. – Interventi urgenti in favore del settore agricolo (1320).

### *IN SEDE CONSULTIVA*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2002 (1329).

### *PROCEDURE INFORMATIVE*

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla situazione dell'approvvigionamento idrico con riferimento agli usi agricoli delle acque: audizione del Presidente della Regione Puglia.

---

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

*Giovedì 13 giugno 2002, ore 9*

**IN SEDE CONSULTIVA**

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale (1306).
- CORTIANA ed altri. – Legge-quadro in materia di riordino dei cicli di istruzione (1251).

**IN SEDE REFERENTE**

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- MORO ed altri. – Trattamento pensionistico dei lavoratori italiani all'estero (1249) (*Fatto proprio dal Gruppo della Lega Padana, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- PIZZINATO ed altri. – Istituzione di una Commissione d'indagine sulla condizione degli anziani in Italia (1197) (*Fatto proprio dal Gruppo dei Democratici di Sinistra – L'Ulivo, ai sensi degli articoli 53, comma 3, e 79, comma 1, del Regolamento*) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta del 14 maggio 2002*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro (848).
- STIFFONI ed altri. – Norme per la tutela dei lavori atipici (357).
- RIPAMONTI. – Norme a tutela dei lavori atipici e delega al Governo in materia di previdenza, di formazione, di coordinamento con la disciplina comunitaria e di riduzione del contenzioso in relazione alla qualificazione dei rapporti di lavoro atipici (629).
- MONTAGNINO ed altri. – Norme di tutela dei lavori «atipici» (869).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- ZANOLETTI. – Nuove norme in favore dei minorati uditivi (814).
  - GRECO. – Nuove norme in favore dei minorati uditivi (888).
-

## **IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

*Giovedì 13 giugno 2002, ore 9*

### *PROCEDURE INFORMATIVE*

Seguito dell'indagine conoscitiva sui problemi socio-sanitari connessi alla patologia osteoporotica: audizioni di rappresentanti di associazioni di categoria.

---

## **TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

*Giovedì 13 giugno 2002, ore 8,30*

### *PROCEDURE INFORMATIVE*

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'emergenza idrica nei centri urbani del Mezzogiorno e delle isole: audizione dell'assessore all'agricoltura e alle foreste, di rappresentanti dell'ESA, EAS e dei consorzi di bonifica della regione Sicilia.

---

## **COMMISSIONE STRAORDINARIA per la tutela e la promozione dei diritti umani**

*Giovedì 13 giugno 2002, ore 8,30*

### *IN SEDE CONSULTIVA*

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo (795-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
  - DE ZULUETA. – Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo (509).
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**di controllo sull'attività degli enti gestori**  
**di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale**

*Giovedì 13 giugno 2002, ore 15,45*

*PROCEDURE INFORMATIVE*

Indagine conoscitiva sulla gestione delle forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale da parte degli enti preposti e sulle prospettive di riforma nazionale e comunitaria della disciplina relativa: audizione del Presidente dell'INAIL, professor Gianni Billia e del Direttore generale dell'INAIL, dottor Alberigo Ricciotti, sulle questioni attinenti agli sviluppi ultimi della gestione del patrimonio immobiliare dell'Ente.



